

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (Comunicazioni)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2001/C 350 E/001)	E-3040/00 di Joachim Wuermeling alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei prodotti contenenti PVC in Danimarca (Risposta complementare)	1
(2001/C 350 E/002)	E-3148/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Utilizzazione dei fondi comunitari (Risposta complementare)	2
(2001/C 350 E/003)	E-3570/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Denominazioni «Bio», «biologico» e «organico»	3
(2001/C 350 E/004)	E-3577/00 di Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Cooperazione con la Russia nel settore energetico	4
(2001/C 350 E/005)	E-3757/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Programma Interreg	5
(2001/C 350 E/006)	E-3821/00 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Ulteriori quesiti concernenti le tariffe di roaming internazionale per la telefonia mobile	5
(2001/C 350 E/007)	E-4017/00 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Pesca con palangari	7
(2001/C 350 E/008)	E-4137/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Pesca in mare con palangari	8
(2001/C 350 E/009)	E-0067/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Conversazioni tra il Commissario Fischler e il Primo ministro e altri membri del governo marocchino sull'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Marocco	9
(2001/C 350 E/010)	E-0133/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Regolamentazioni intese a variare la domanda nazionale	10
(2001/C 350 E/011)	E-0181/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Piani di recupero delle riserve alieutiche nell'Atlantico nordorientale	11

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 350 E/012)	E-0204/01 di Catherine Stihler alla Commissione Oggetto: Piani di recupero delle riserve alieutiche nell'Atlantico nordorientale	11
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0181/01 e E-0204/01	11
(2001/C 350 E/013)	E-0232/01 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: IVA sull'affitto di garage	12
(2001/C 350 E/014)	E-0279/01 di Agnes Schierhuber alla Commissione Oggetto: Imposizioni di dazi antidumping sulle importazioni di fertilizzanti	12
(2001/C 350 E/015)	E-0313/01 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Centri dell'UE di studio e ricerca	14
(2001/C 350 E/016)	P-0342/01 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Contributo comunitario ad infrastrutture turistiche in Valsesia e sul Monterosa (Risposta complementare)	15
(2001/C 350 E/017)	E-0456/01 di Cristiana Muscardini e Gianfranco Fini alla Commissione Oggetto: Sicurezza alimentare, ritardi e connivenze	16
(2001/C 350 E/018)	E-0476/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Pesca lacustre in Irlanda: eradicare sistematicamente i lucci per aumentare il numero delle trote	17
(2001/C 350 E/019)	E-0477/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Pesca lacustre in Irlanda: inefficace impiego di risorse e unilaterale perseguimento di interessi economici	19
(2001/C 350 E/020)	E-0528/01 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Previsioni economiche	20
(2001/C 350 E/021)	E-0590/01 di Alexandros Baltas alla Commissione Oggetto: Dazio sulle pesche in conserva in Brasile	21
(2001/C 350 E/022)	E-0597/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Settore della pesca comunitario e globalizzazione	22
(2001/C 350 E/023)	E-0610/01 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Ruolo degli enti locali e regionali dell'UE nella promozione dell'autogoverno locale nei paesi in via di sviluppo	24
(2001/C 350 E/024)	E-0637/01 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Finanziamenti UE a Yasser Arafat	25
(2001/C 350 E/025)	E-0654/01 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Soppressione totale della mandria nelle aziende agricole in cui si individuano casi di ESB	26
(2001/C 350 E/026)	E-0665/01 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Consiglio europeo di Lisbona e promozione dell'inclusione	27
(2001/C 350 E/027)	E-0683/01 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Aumento degli stanziamenti a favore della cooperazione transfrontaliera	28
(2001/C 350 E/028)	E-0695/01 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Industria tessile del Bangladesh	29
(2001/C 350 E/029)	P-1068/01 di Caroline Lucas alla Commissione Oggetto: L'iniziativa statunitense «New Africa» e il settore tessile del Bangladesh	29
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0695/01 e P-1068/01	30
(2001/C 350 E/030)	E-0697/01 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Premi per le vacche nutrici	30
(2001/C 350 E/031)	E-0709/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Entrata in vigore della nuova OCM della banana	31
(2001/C 350 E/032)	E-0736/01 di Roy Perry alla Commissione Oggetto: Accesso a Internet per le scuole	32
(2001/C 350 E/033)	E-0746/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OCM (raccomandazione della Commissione)	33

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 350 E/034)	E-0747/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OMC (Istruzioni del Consiglio dei Ministri)	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0746/01 e E-0747/01	33
(2001/C 350 E/035)	E-0768/01 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Maiali dopati	34
(2001/C 350 E/036)	E-0781/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Divulgazione della relazione dell'OLAF	34
(2001/C 350 E/037)	E-0787/01 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Rotazione dei funzionari A1 e A2 della Commissione	35
(2001/C 350 E/038)	E-0790/01 di Eurig Wyn alla Commissione Oggetto: Esportazioni di cavalli vivi	36
(2001/C 350 E/039)	E-0794/01 di Luigi Vinci e Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: Società Pernod-Richard e Rhum Havana Club	37
(2001/C 350 E/040)	E-0801/01 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Controlli concernenti l'ESB e importazioni di carni bovine dall'Argentina	38
(2001/C 350 E/041)	E-0803/01 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Crisi provocata dalla ESB: questioni di responsabilità e risarcimento danni e misure della Commissione	39
(2001/C 350 E/042)	E-0804/01 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Esportazioni di farine animali/importazioni di carni bovine	41
(2001/C 350 E/043)	E-0806/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Disparità di trattamento nei confronti dei pescatori greci	42
(2001/C 350 E/044)	E-0809/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Thameslink 2000	43
(2001/C 350 E/045)	E-0823/01 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Trattamento del latte crudo	43
(2001/C 350 E/046)	E-0824/01 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Trattamento del latte crudo	44
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0823/01 e E-0824/01	44
(2001/C 350 E/047)	E-0831/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Rifiuti tossici nel porto di Patrasso	45
(2001/C 350 E/048)	E-0836/01 di Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Dismissione dell'Officina grandi riparazioni di San Nicola (Melfi)	46
(2001/C 350 E/049)	E-0838/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Pubblicazione da parte dei 15 Stati membri dell'UE dei limiti massimi consentiti per i residui	48
(2001/C 350 E/050)	P-0843/01 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Violazioni di norme comunitarie	49
(2001/C 350 E/051)	E-0847/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Confezioni con imballaggio blister contenenti medicinali	50
(2001/C 350 E/052)	E-0849/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Numero di impianti di macellazione	50
(2001/C 350 E/053)	E-0850/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Notifica preventiva delle azioni in ambito di politica fiscale	51
(2001/C 350 E/054)	E-0852/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Rigore di bilancio	51
(2001/C 350 E/055)	E-0877/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Costruzione del viale A. Papandreu al Pireo	52
(2001/C 350 E/056)	E-0905/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Médecins sans frontières — Sezione greca	53

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 350 E/057)	E-0907/01 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Licenze radiofoniche e garanzia di pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa	54
(2001/C 350 E/058)	E-0916/01 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Vaccino ecologico	55
(2001/C 350 E/059)	P-1200/01 di Arlindo Cunha alla Commissione Oggetto: Omologazione del vaccino per il coniglio selvatico	56
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0916/01 e P-1200/01	56
(2001/C 350 E/060)	E-0925/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Partecipazione al finanziamento della diga di Alquera	56
(2001/C 350 E/061)	E-0927/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Restituzione di sovvenzioni comunitarie in caso di irregolarità scoperte	57
(2001/C 350 E/062)	E-0930/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Procedura del consiglio disciplinare in seno alla Commissione	58
(2001/C 350 E/063)	E-0931/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Sparizione di 16 milioni di corone svedesi	59
(2001/C 350 E/064)	E-0933/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Trattamento più rapido dei sussidi in caso di catastrofe	60
(2001/C 350 E/065)	E-0935/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Responsabilità di un dipendente della Commissione	60
(2001/C 350 E/066)	E-0940/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Utilità del sostegno alla trasformazione	61
(2001/C 350 E/067)	E-0942/01 di Johannes Voggenhuber alla Commissione Oggetto: Stipula di un contratto con l'Agenzia nazionale austriaca per il programma UE «Gioventù»	62
(2001/C 350 E/068)	E-0952/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Comunicazione delle modifiche di politica fiscale	63
(2001/C 350 E/069)	E-0954/01 di María Valenciano Martínez-Orozco alla Commissione Oggetto: Parità di genere nei programmi dei patti territoriali per l'occupazione	64
(2001/C 350 E/070)	E-0966/01 di Ian Paisley alla Commissione Oggetto: Distacco dalla Commissione europea	65
(2001/C 350 E/071)	E-0983/01 di Gorka Knörr Borràs e Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Rischio per la sicurezza pubblica presentato dal bacino artificiale di Itoiz	65
(2001/C 350 E/072)	E-1000/01 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Discarico 1999 — Agricoltura	66
(2001/C 350 E/073)	E-1001/01 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Discarico 1999 — Agricoltura (Risposta complementare)	67
(2001/C 350 E/074)	E-1039/01 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Decessi di marinai galiziani in incidenti marittimi e politica dell'Unione europea contro gli incidenti marittimi	68
(2001/C 350 E/075)	E-1059/01 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) applicato ai servizi pubblici di proprietà pubblica o privata	70
(2001/C 350 E/076)	E-1062/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ritardo della profilassi di massa contro la malattia parassitaria bilharziosi provocata dal fatto che un medicinale non è stato considerato lucrativo dall'industria farmaceutica	70
(2001/C 350 E/077)	P-1106/01 di John Cushman alla Commissione Oggetto: Accordo di associazione UE-Israele	71
(2001/C 350 E/078)	E-1115/01 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Programma di aiuti alimentari alla Russia	72
(2001/C 350 E/079)	E-1117/01 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione dell'edificio Berlaymont	73

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 350 E/080)	E-1119/01 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Caso Flécharde	74
(2001/C 350 E/081)	E-1120/01 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Politica del personale della Commissione	74
(2001/C 350 E/082)	E-1125/01 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Imposta speciale sulle bevande alcoliche e aliquota IVA sul vino	75
(2001/C 350 E/083)	E-1126/01 di Jorge Moreira Da Silva alla Commissione Oggetto: Cais dos Vapores	76
(2001/C 350 E/084)	E-1131/01 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Rintracciabilità e sistema di informazione per i bovini	77
(2001/C 350 E/085)	E-1135/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Armi a shock elettrico	78
(2001/C 350 E/086)	E-1137/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Politica europea dell'occupazione	79
(2001/C 350 E/087)	E-1140/01 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Valutazioni d'impatto	80
(2001/C 350 E/088)	E-1141/01 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Partnership con la società civile per promuovere l'informazione sull'euro	81
(2001/C 350 E/089)	E-1143/01 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ripresa delle vaccinazioni per impedire l'ulteriore diffusione dell'afta epizootica	82
(2001/C 350 E/090)	E-1151/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Servizi finanziari e commercio elettronico	84
(2001/C 350 E/091)	E-1160/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Progetto di regolamentazione dei videogiochi	84
(2001/C 350 E/092)	E-1168/01 di Pere Esteve alla Commissione Oggetto: Mancanza di controllori aerei	85
(2001/C 350 E/093)	E-1170/01 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Genocidio dei cristiani nel mondo	86
(2001/C 350 E/094)	E-1178/01 di Helmuth Markov alla Commissione Oggetto: Esame della conformità della concentrazione tra i consorzi IVG e Hochtief per la costruzione del grande aeroporto internazionale di Berlino e del Brandeburgo (BBI) con le norme in materia di concorrenza	86
(2001/C 350 E/095)	E-1190/01 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo e Regione valenciana	88
(2001/C 350 E/096)	E-1194/01 di Luciana Sbarbati alla Commissione Oggetto: Invecchiamento della popolazione e contromisure comunitarie	89
(2001/C 350 E/097)	E-1204/01 di Lord Inglewood alla Commissione Oggetto: Autorizzazione alle vaccinazioni contro l'afta epizootica	91
(2001/C 350 E/098)	E-1210/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Uccisione di uccelli a Cipro	91
(2001/C 350 E/099)	E-1211/01 di Joan Colom i Naval, Concepció Ferrer e Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Immatricolazione dei veicoli	93
(2001/C 350 E/100)	E-1224/01 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm e Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Immatricolazione dei veicoli	93
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1211/01 e E-1224/01	93
(2001/C 350 E/101)	E-1222/01 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Tassi e tubercolosi	94
(2001/C 350 E/102)	E-1223/01 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Il caso di Vinh Binh Trinh in Vietnam	95

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 350 E/103)	E-1226/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Costruzione di un impianto di depurazione nel comune di Ferrol in uno spazio rientrante nella rete Natura 2000	96
(2001/C 350 E/104)	E-1236/01 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto: iniziative sulla relazione della Commissione	96
(2001/C 350 E/105)	E-1238/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Una cura efficace per la tubercolosi	97
(2001/C 350 E/106)	E-1240/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: «Safe Harbour» (Approdo sicuro)	98
(2001/C 350 E/107)	E-1241/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Riduzione dell'utilizzo del trasporto privato nelle città	98
(2001/C 350 E/108)	E-1245/01 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Progetto pilota per combattere lo sfruttamento dei minori	99
(2001/C 350 E/109)	E-1246/01 di Elly Plooi-j-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Sostegno alle iniziative di gemellaggio	100
(2001/C 350 E/110)	E-1254/01 di María Sornosa Martínez e María Rodríguez Ramos alla Commissione Oggetto: Uso di erba medica disidratata per l'alimentazione animale	101
(2001/C 350 E/111)	E-1256/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Posizione dell'Unione europea in materia di promozione dell'allattamento materno	102
(2001/C 350 E/112)	E-1257/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Distorsione della concorrenza in Belgio per il mancato rispetto della direttiva 91/321/CE	103
(2001/C 350 E/113)	E-1259/01 di David Bowie alla Commissione Oggetto: Riclassificazione del tricloroetilene	104
(2001/C 350 E/114)	P-1260/01 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Decisione 2001/208/CE del 14.3.2001 «recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia»	105
(2001/C 350 E/115)	E-1264/01 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Additivi presenti in alimenti ecologici	106
(2001/C 350 E/116)	E-1272/01 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto della normativa europea sul trattamento delle acque reflue	107
(2001/C 350 E/117)	E-1273/01 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Piano europeo di accoglimento globale dell'immigrazione	108
(2001/C 350 E/118)	E-1288/01 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi — Aid-el-Kebir	109
(2001/C 350 E/119)	E-1289/01 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi — divieto di trasporto di animali vivi	110
(2001/C 350 E/120)	E-1291/01 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi — carenze nell'applicazione della direttiva	110
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1289/01 e E-1291/01	110
(2001/C 350 E/121)	E-1290/01 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi — esportazioni verso paesi terzi	111
(2001/C 350 E/122)	E-1294/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Progetto UE di designare l'estuario del fiume Severn come zona speciale di conservazione	112
(2001/C 350 E/123)	E-1295/01 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: Indennizzo dei danni dovuti alle bestie feroci nelle aree di allevamento della renna	113
(2001/C 350 E/124)	E-1297/01 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Controlli sul GAL Cadispa della Regione Campania	114
(2001/C 350 E/125)	P-1300/01 di Luisa Morgantini alla Commissione Oggetto: Applicazione irregolare dell'Accordo commerciale CE-Israel	115

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 350 E/126)	E-1305/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Proprietà di mezzi di comunicazione	116
(2001/C 350 E/127)	E-1306/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Commissioni sul cambio di valute	117
(2001/C 350 E/128)	E-1310/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Impianto di rigassificazione di Murgados	117
(2001/C 350 E/129)	E-1359/01 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Problemi per la salute e l'ambiente (Murgados- La Coruna/Spagna)	118
(2001/C 350 E/130)	E-1379/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Incompatibilità con il diritto comunitario del futuro impianto di rigassificazione di Murgados (Galizia, Spagna)	119
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1310/01, E-1359/01 e E-1379/01	120
(2001/C 350 E/131)	E-1314/01 di Theresa Villiers e Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle aziende dell'introduzione dell'euro	121
(2001/C 350 E/132)	E-1320/01 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Esclusione degli istituti di formazione professionale privati dal programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale in Grecia	122
(2001/C 350 E/133)	E-1322/01 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Ampliamento di una discarica in località Corialo, Cerreto Guidi (FI), Italia	123
(2001/C 350 E/134)	E-1326/01 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Ristrutturazione della Direzione generale pesca della Commissione europea	124
(2001/C 350 E/135)	E-1331/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Consiglio comunale di Tameside (Greater Manchester)	125
(2001/C 350 E/136)	E-1336/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Procedimento contro la Grecia per mancato riconoscimento delle lauree in psicologia ottenute in Francia ai sensi della direttiva 89/48/CEE	125
(2001/C 350 E/137)	E-1338/01 di Frédérique Ries e Willy De Clercq alla Commissione Oggetto: Libri di testo palestinesi	126
(2001/C 350 E/138)	E-1340/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Beneficiari di finanziamenti UE	128
(2001/C 350 E/139)	E-1345/01 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Transito attraverso il territorio degli Stati membri di lavoratori di paesi terzi con residenza legale in Svizzera	129
(2001/C 350 E/140)	E-1348/01 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Arrivo di zingari provenienti dai territori occupati ndlld zond liberd di Cipro	130
(2001/C 350 E/141)	E-1351/01 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Direttiva Seveso II	131
(2001/C 350 E/142)	E-1355/01 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Inquinamento elettromagnetico	131
(2001/C 350 E/143)	E-1356/01 di Vitaliano Gemelli alla Commissione Oggetto: Discriminazione linguistica nei confronti di cittadini italiani	132
(2001/C 350 E/144)	E-1360/01 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo (FSE), periodo di programmazione 1994-1999	133
(2001/C 350 E/145)	E-1361/01 di Theodorus Bouwman alla Commissione Oggetto: La direttrice Alemagna Venezia-Dobbiaco e la E66 Fortezza-San Candido	135
(2001/C 350 E/146)	E-1364/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Utilizzo di terreni per il pascolo dei cavalli	136
(2001/C 350 E/147)	E-1365/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Pakistan	136
(2001/C 350 E/148)	E-1369/01 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Appalti di forniture nel settore della difesa	137

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 350 E/149)	E-1370/01 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Organizzazioni equestre europee	139
(2001/C 350 E/150)	E-1373/01 di Carlos Carnero González alla Commissione Oggetto: Chiusura di centri e licenziamenti in massa da parte di Marks and Spencer	140
(2001/C 350 E/151)	E-1374/01 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Riconoscimento ufficiale del linguaggio dei segni britannico	141
(2001/C 350 E/152)	E-1378/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Organizzazioni regionali di pesca	141
(2001/C 350 E/153)	E-1388/01 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Il criceto di Aquisgrana	142
(2001/C 350 E/154)	E-1389/01 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Crisi dei tabacchi orientali in Puglia	143
(2001/C 350 E/155)	E-1391/01 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Misurazione del rendimento degli investimenti pubblici	143
(2001/C 350 E/156)	P-1401/01 di Hervé Novelli alla Commissione Oggetto: Set-aside del 10 % delle terre	144
(2001/C 350 E/157)	E-1408/01 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali approvate dal parlamento italiano	145
(2001/C 350 E/158)	P-1411/01 di Cecilia Malmström alla Commissione Oggetto: Statuto per le organizzazioni politiche giovanili	146
(2001/C 350 E/159)	E-1414/01 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato in materia fiscale	147
(2001/C 350 E/160)	E-1417/01 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Aggiudicazione degli appalti pubblici	148
(2001/C 350 E/161)	E-1421/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Criminalità organizzata e sfruttamento degli animali	149
(2001/C 350 E/162)	E-1422/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Idrogeno: nuovo vettore energetico	150
(2001/C 350 E/163)	E-1423/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Immigrazione e integrazione	151
(2001/C 350 E/164)	E-1424/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Libertà d'esercizio di professioni sportive	152
(2001/C 350 E/165)	P-1432/01 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Is Arenas: i campi da golf restano in attività nonostante il parere motivato	153
(2001/C 350 E/166)	E-1438/01 di Antonios Trakatellis e Giorgos Dimitrakopoulos alla Commissione Oggetto: Flussi migratori in Grecia e controllo delle frontiere esterne	154
(2001/C 350 E/167)	E-1439/01 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Jean-Louis Bourlanges e Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Servizio telefonico rurale di emergenza	155
(2001/C 350 E/168)	E-1440/01 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Prezzi delle riviste negli Stati membri	156
(2001/C 350 E/169)	E-1441/01 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Riconoscimento di diplomi	157
(2001/C 350 E/170)	E-1452/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Agenzie di lavoro temporaneo	158
(2001/C 350 E/171)	E-1453/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Registrazione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali	159
(2001/C 350 E/172)	E-1459/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio A-3022	161

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 350 E/173)	E-1460/01 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio A-3022	162
(2001/C 350 E/174)	E-1462/01 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Patente di guida di categoria C per diabetici	162
(2001/C 350 E/175)	E-1464/01 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Pesca illegale nella ZEE mauritana	164
(2001/C 350 E/176)	E-1467/01 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Disagio giovanile — il caso italiano	164
(2001/C 350 E/177)	E-1470/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Arretratezza nell'amministrazione della giustizia	165
(2001/C 350 E/178)	P-1476/01 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Principio del «ne bis in idem»	166
(2001/C 350 E/179)	E-1480/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Rischio crescente di incendi in Grecia	167
(2001/C 350 E/180)	E-1490/01 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento in materia di deduzione fiscale per le scuole situate in altri Stati membri	168
(2001/C 350 E/181)	E-1494/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Minaccia della tubercolosi	169
(2001/C 350 E/182)	E-1498/01 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Nuove piste nell'aeroporto di Barajas (Madrid)	170
(2001/C 350 E/183)	P-1499/01 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Programma per il rafforzamento della competitività economica delle regioni frontaliere	171
(2001/C 350 E/184)	P-1505/01 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Accordo del Quebec e relazioni UE-Mercosur	171
(2001/C 350 E/185)	P-1507/01 di Pere Esteve alla Commissione Oggetto: Proroga del finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e/o delle carrube approvati nel 1990	172
(2001/C 350 E/186)	P-1508/01 di Torben Lund alla Commissione Oggetto: Rifiuti atomici	173
(2001/C 350 E/187)	P-1511/01 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Nuovo regime di importazione delle banane	174
(2001/C 350 E/188)	E-1513/01 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Organigramma dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)	175
(2001/C 350 E/189)	E-1514/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Festival della canzone in eurovisione	176
(2001/C 350 E/190)	E-1516/01 di John Purvis alla Commissione Oggetto: Definizione di piccole e medie imprese	176
(2001/C 350 E/191)	E-1519/01 di Jacqueline Foster alla Commissione Oggetto: Progetto satellitare di navigazione Galileo	177
(2001/C 350 E/192)	E-1520/01 di Martin Callanan alla Commissione Oggetto: Tragedia del BP British Trend — obbligo di cooperazione dei paesi terzi con il sistema giudiziario europeo	179
(2001/C 350 E/193)	E-1522/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Preparati erboristici dannosi usati nelle diete	179
(2001/C 350 E/194)	E-1525/01 di Bartho Pronk e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Intenzione del governo olandese di non esportare più le prestazioni ai sensi della legge sulle indennità	180
(2001/C 350 E/195)	P-1531/01 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Sesta direttiva quadro	181
(2001/C 350 E/196)	E-1536/01 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Emittenti radiotelevisive indipendenti	182

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 350 E/197)	E-1538/01 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Importazione di veicoli nel Regno Unito	182
(2001/C 350 E/198)	P-1545/01 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Divieto di ingresso posto dal Belgio agli autocarri che trasportano colombi	183
(2001/C 350 E/199)	E-1550/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Installazione di un radar a Ypsari (isola di Thassos)	184
(2001/C 350 E/200)	E-1551/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Parco eolico nella zona protetta nel dipartimento della Laconia	185
(2001/C 350 E/201)	E-1553/01 di María Rodríguez Ramos alla Commissione Oggetto: Costruzione di una Centrale Termica a Tordesillas, Spagna	186
(2001/C 350 E/202)	E-1556/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'iniziativa comunitaria PESCA	186
(2001/C 350 E/203)	P-1557/01 di Ian Hudghton alla Commissione Oggetto: Pesce geneticamente modificato	188
(2001/C 350 E/204)	P-1558/01 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Ampliamento e quantità dei deputati al Parlamento	189
(2001/C 350 E/205)	E-1561/01 di Robert Sturdy alla Commissione Oggetto: Incenerimento o fusione delle carcasse di animali nel Regno Unito	190
(2001/C 350 E/206)	E-1563/01 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Costruzione di una «città sportiva» ai margini del lago artificiale di Cecebre, comune di Avegondo, Spagna	190
(2001/C 350 E/207)	E-1565/01 di Ewa Hedkvist Petersen alla Commissione Oggetto: Statistiche incomplete sugli incidenti connessi al consumo di alcool	191
(2001/C 350 E/208)	E-1566/01 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Discriminazione fiscale connessa al luogo di stabilimento	193
(2001/C 350 E/209)	E-1571/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Quadro giuridico europeo delle case da gioco	193
(2001/C 350 E/210)	E-1572/01 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Reclutamento agenti temporanei presso l'OLAF	194
(2001/C 350 E/211)	P-1577/01 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Interpretazione dell'articolo 2, secondo trattino, del regolamento del 21 giugno 1989 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine	195
(2001/C 350 E/212)	E-1582/01 di Helle Thorning-Schmidt alla Commissione Oggetto: Protezione dei lavoratori contro i solventi organici	196
(2001/C 350 E/213)	E-1587/01 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti	197
(2001/C 350 E/214)	E-1588/01 di Adeline Hazan alla Commissione Oggetto: Diritto alla riunificazione familiare	197
(2001/C 350 E/215)	P-1599/01 di Christos Zacharakis alla Commissione Oggetto: Condanna della Turchia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo	198
(2001/C 350 E/216)	E-1604/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Condanna della Turchia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo	199
(2001/C 350 E/217)	E-1607/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Nuove misure contro il consumo di droghe	200
(2001/C 350 E/218)	E-1618/01 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Normative comunitarie contro il rumore	200
(2001/C 350 E/219)	E-1620/01 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Statuto della fondazione europea	201
(2001/C 350 E/220)	E-1625/01 di Joachim Wuermeling alla Commissione Oggetto: Iniziativa della Commissione sui servizi	202

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 350 E/221)	E-1627/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Programma di sostegno per la sostituzione della tabacchicoltura con altre colture	203
(2001/C 350 E/222)	E-1630/01 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Libro bianco sul governo europeo	203
(2001/C 350 E/223)	E-1631/01 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Libro bianco sul governo europeo	204
(2001/C 350 E/224)	E-1638/01 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Decisione del Consiglio Ecofin di Versailles	205
(2001/C 350 E/225)	E-1640/01 di Robert Goebbels alla Commissione Oggetto: Fornitura anticipata di euro alla popolazione	205
(2001/C 350 E/226)	P-1660/01 di Minerva Malliori alla Commissione Oggetto: Disboscamento della foresta amazzonica	206
(2001/C 350 E/227)	P-1663/01 di Ulla Sandbæk alla Commissione Oggetto: Il sistema danese di turnover	207
(2001/C 350 E/228)	E-1672/01 di Jacqueline Foster alla Commissione Oggetto: Defibrillatori su voli a breve percorrenza	208
(2001/C 350 E/229)	E-1676/01 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Costruzione navale	208
(2001/C 350 E/230)	E-1694/01 di Astrid Thors alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla politica della gioventù	209
(2001/C 350 E/231)	E-1733/01 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulla politica per la gioventù dell'Unione europea	209
(2001/C 350 E/232)	E-1903/01 di Jaime Valdivielso de Cué alla Commissione Oggetto: Gioventù	210
(2001/C 350 E/233)	E-1904/01 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulle politiche per la gioventù	210
(2001/C 350 E/234)	E-2050/01 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Libro bianco sulle politiche giovanili dell'UE	210
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1694/01, E-1733/01, E-1903/01, E-1904/01 e E-2050/01	211
(2001/C 350 E/235)	E-1698/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Rinvio del termine di applicazione del nuovo regolamento sul cotone	211
(2001/C 350 E/236)	E-1700/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Metodi di lavoro seguiti da Euronews	212
(2001/C 350 E/237)	E-1701/01 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Protezione dei «pony» di Skyros	213
(2001/C 350 E/238)	E-1706/01 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Discarica di rifiuti pericolosi nell'impresa spagnola Zinc S.A. (Cartagena, Spagna)	214
(2001/C 350 E/239)	P-1722/01 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Errore amministrativo inerente all'indennità compensativa per la carne ovina	214
(2001/C 350 E/240)	P-1725/01 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Istituzione di una tassa europea sull'energia attraverso la cooperazione rafforzata: struttura e calendario	215
(2001/C 350 E/241)	E-1732/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Grandi superfici commerciali (concorrenza sleale)	216
(2001/C 350 E/242)	P-1741/01 di Anne Jensen alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale	217
(2001/C 350 E/243)	P-1743/01 di Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (campi elettromagnetici)	217
(2001/C 350 E/244)	E-1745/01 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Istituto scolastico Ralli al Pireo	218

Numero d'informazione	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
(2001/C 350 E/245)	E-1752/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Annullamento del progetto relativo al Libro bianco sulle politiche per la gioventù dell'Unione europea .	219
(2001/C 350 E/246)	E-1759/01 di Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Dotazione di luci standard sulle biciclette di nuova costruzione	220
(2001/C 350 E/247)	P-1761/01 di Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Ratifica dell'accordo di partnership di Cotonou	220
(2001/C 350 E/248)	P-1764/01 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Il valore economico del volontariato	221
(2001/C 350 E/249)	P-1766/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Adesione di Cipro	222
(2001/C 350 E/250)	P-1767/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Aeroporto di Charleroi: aiuti pubblici e compatibilità con il diritto della concorrenza	222
(2001/C 350 E/251)	P-1768/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Cooperazione con l'America Latina in materia di stupefacenti	223
(2001/C 350 E/252)	E-1771/01 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato a favore delle centrali eoliche	224
(2001/C 350 E/253)	E-1782/01 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Relazione sulle regioni insulari	225
(2001/C 350 E/254)	P-1793/01 di Marie-Arlette Carlotti alla Commissione Oggetto: Situazione alimentare in Niger	225
(2001/C 350 E/255)	P-1794/01 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Errata applicazione della direttiva 92/46/CEE in Danimarca	226
(2001/C 350 E/256)	E-1798/01 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Inchiesta sulla società mista TUI e Neckermann e T-Online (Internet Dutch Telecom)	227
(2001/C 350 E/257)	P-1803/01 di Maj Theorin alla Commissione Oggetto: Curdi in Turchia	228
(2001/C 350 E/258)	P-1804/01 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Sostegno ai costi di passaggio all'euro	229
(2001/C 350 E/259)	P-1805/01 di Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Ritardi nell'esecuzione del progetto pilota per combattere lo sfruttamento dei minori e la pedofilia	229
(2001/C 350 E/260)	E-1806/01 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Gare di appalto in Europa	230
(2001/C 350 E/261)	P-1815/01 di Pietro-Paolo Mennea alla Commissione Oggetto: Prezzi dei CD nell'Unione europea	231
(2001/C 350 E/262)	P-1824/01 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Processo decisionale e astensioni costruttive nelle questioni attinenti alla difesa	232
(2001/C 350 E/263)	P-1834/01 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Sostanze tossiche nelle vernici delle navi	232
(2001/C 350 E/264)	E-1850/01 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco alla Commissione Oggetto: Rifiuto di finanziamenti al sito «Algerian Watch»	233
(2001/C 350 E/265)	P-1886/01 di Rolf Berend alla Commissione Oggetto: Programmi di gemellaggio fra città	234
(2001/C 350 E/266)	P-1925/01 di Albert Maat alla Commissione Oggetto: Autorizzazioni all'esportazione di cereali	235
(2001/C 350 E/267)	E-1976/01 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Responsabilità civile obbligatoria per i liberi professionisti	235
(2001/C 350 E/268)	E-2004/01 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Pesticidi in frutta e verdura italiane	236
(2001/C 350 E/269)	P-2026/01 di Marianne Eriksson alla Commissione Oggetto: Sospensione della validità dell'accordo di Schengen	236

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
(2001/C 350 E/270)	P-2062/01 di Sir Robert Atkins alla Commissione Oggetto: Ritardi nel traffico aereo	237
(2001/C 350 E/271)	E-2115/01 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Futuro della politica comune della pesca	238
(2001/C 350 E/272)	E-2130/01 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti	238
(2001/C 350 E/273)	E-2355/01 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Relazioni UE-Regno di Marocco	239

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 350 E/001)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3040/00
di Joachim Wuermeling (PPE-DE) alla Commissione***(28 settembre 2000)***Oggetto:** Discriminazione dei prodotti contenenti PVC in Danimarca

Una nuova legislazione varata in Danimarca vieta o rende difficoltosa la commercializzazione di prodotti contenenti PVC, tra l'altro attraverso l'imposizione di elevati prelievi fiscali e l'introduzione della nozione di reato. Tali misure legislative sono atte ad ostacolare la commercializzazione di prodotti contenenti PVC con la Danimarca, se non a vietarne del tutto la vendita.

1. Ritiene la Commissione che la legislazione danese sia compatibile con il diritto comunitario?
2. In caso negativo, intende la Commissione avviare una procedura per violazione del trattato?

**Risposta complementare
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione***(11 giugno 2001)*

In base a un'indagine effettuata in merito alla legge danese 439 del 26 luglio 1998, la Commissione informa l'onorevole parlamentare di quanto segue.

Le caratteristiche più importanti della normativa fiscale danese sono le seguenti:

- la tassa è prelevata su fogli da imballaggio delle derrate alimentari costituiti da cloruro di polivinile morbido (PVC) e si basa sul peso del foglio;
- la tassa riguarda le merci di cui alle voci 3919, 3920, 3921 e 3926 della nomenclatura combinata;
- essa fa parte di un sistema generale di imposte sul consumo e viene applicata indipendentemente dall'origine delle merci;
- il PVC morbido non è prodotto in Danimarca; tuttavia, i sostituti del PVC morbido da imballaggio esistono e non sono tassati. Una parte di tali fogli è prodotta in Danimarca.

Questi diversi aspetti della legislazione sono stati analizzati sulla base del principio di non discriminazione dell'articolo 90 (ex articolo 95) del trattato CE, che vieta qualsiasi trattamento a sfavore delle merci provenienti da altri Stati membri rispetto al trattamento di merci simili o competitive prodotte su scala nazionale.

Tale principio di base non esclude tuttavia la possibilità per gli Stati membri di applicare una differenziazione fiscale, ovvero la possibilità per essi di concedere vantaggi fiscali ad alcuni gruppi di prodotti rispetto ad altri, sulla base di criteri oggettivi — come le considerazioni ambientali — e indipendentemente dall'origine delle merci.

La tassa danese mira a scoraggiare l'utilizzo di PVC morbido in Danimarca, indipendentemente dalla sua provenienza.

Di conseguenza la Commissione è propensa a ritenere che il fatto che in Danimarca non vi sia alcuna produzione di PCV morbido non sia sufficiente di per sé ad accertare una violazione dell'articolo 90.

La questione se le misure siano giustificate sulla base delle considerazioni ambientali dovrà essere valutata alla luce della futura strategia comunitaria per il PVC, che la Commissione intende adottare nel corso dei prossimi mesi. Tale strategia si fonderà sulle valutazioni e sulle stime contenute nel Libro verde in merito ai problemi ambientali riguardo al PVC⁽¹⁾, sui risultati della valutazione globale dei rischi effettuata nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽²⁾ e sulle numerose reazioni ascoltate durante la procedura di consultazione pubblica varata dal Libro verde. Il 3 aprile 2001 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul Libro verde.

⁽¹⁾ COM(2000) 469 def.

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993.

(2001/C 350 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3148/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(6 ottobre 2000)

Oggetto: Utilizzazione dei fondi comunitari

L'impresa portoghese Electro Moagem do Marco S.A., con circa 70 dipendenti, opera da oltre 70 anni nel settore alimentare a Marco de Canaveses (Portogallo), in una zona con pochi insediamenti industriali.

Secondo le informazioni disponibili, l'impresa, che possiede la certificazione di qualità rilasciata nel 1999 dall'IPQ, ha ricevuto decine di milioni di fondi comunitari per la sua modernizzazione, però attualmente i lavoratori non ricevono il salario e l'impresa minaccia di fallire.

Può pertanto la Commissione precisare se corrisponde al vero che l'impresa Electro Moagem do Marco S.A. ha ricevuto fondi comunitari? Qual è l'importo dei fondi erogati? Quali controlli sono stati effettuati sulla loro utilizzazione, in particolare per quanto riguarda la conservazione dei posti di lavoro?

Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(4 luglio 2001)

L'impresa portoghese «Electro Moagem do Marco SA» ha ricevuto tramite i Fondi strutturali gli aiuti comunitari elencati in appresso.

- Due progetti sono stati approvati nell'ambito del PNCIAP/SIBR (Sistema de incentivos regionais) che fa parte del quadro comunitario di sostegno per le regioni portoghesi ammissibili all'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 1989-1993. L'importo del cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ammontava rispettivamente a 51 e 98 milioni di PTE (circa 750 000 €).
- Nell'ambito del programma operativo «tessuto economico», sottoprogramma Industria (PEDIP), che fa parte del quadro comunitario di sostegno per le regioni portoghesi ammissibili all'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 1994-1999, due progetti sono stati approvati a titolo delle seguenti misure:
 - misura 3.7: progetto di certificazione dell'impresa. Il cofinanziamento del FESR ammontava a 5,7 milioni di PTE (circa 28 500 €);
 - misura 3.3: il progetto d'investimento prevedeva un importo complessivo di 1 400 milioni di PTE con un cofinanziamento del FESR pari a 406 milioni di PTE (2 030 000 €), sotto forma di aiuto rimborsabile. Questo progetto è in fase di rescissione per inottemperanza agli obblighi contrattuali da parte del promotore. I pagamenti effettuati ammontano a 324,8 milioni di PTE (circa 1 620 000 €).

Infine, tre progetti sono stati approvati a titolo dell'iniziativa comunitaria Riconversione del settore tessile (RETEX) durante il periodo di programmazione 1994-1999, nell'ambito dei seguenti sottoprogrammi:

- sottoprogramma A — accesso ai capitali: progetto di modernizzazione tecnologica dell'impresa. Il cofinanziamento del FESR ammontava a 25 milioni di PTE (125 000 €);
- sottoprogramma C — Produttività e assistenza tecnica: progetto di studi di formulazione strategica, con un cofinanziamento del FESR pari a 3,4 milioni di PTE (17 000 €); progetto di individuazione dei punti forti e deboli dell'impresa: il cofinanziamento previsto del FESR ammontava a 6 500 € ma non è stato versato poiché il progetto è attualmente in fase di rescissione.

Come ogni progetto cofinanziato dai Fondi strutturali, i diversi aiuti sono stati oggetto dei controlli previsti dalla regolamentazione di detti fondi. Dato che nessuno dei progetti sopra citati riguardava la creazione di posti di lavoro, l'aspetto del mantenimento di questi ultimi non è stato oggetto di alcun controllo specifico.

(2001/C 350 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3570/00

di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(17 novembre 2000)

Oggetto: Denominazioni «Bio», «biologico» e «organico»

Il regolamento 1804/99 ⁽¹⁾, che completa il regolamento 2092/91 ⁽²⁾, protegge le denominazioni «Bio» e «Eco» per gli alimenti prodotti con tecniche dell'agricoltura ecologica, biologica o organica.

La Commissione è al corrente del fatto che il Ministero per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione dello Stato spagnolo è in procinto di elaborare un Decreto reale che non consente l'utilizzazione delle denominazioni «Bio», «biologico» e «organico» per la produzione sottoposta alla regolamentazione dell'agricoltura ecologica, biologica e organica?

Cosa pensa la Commissione di tale notizia?

⁽¹⁾ GU L 222 del 24.8.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(22 gennaio 2001)

Nel 1999 la Commissione è stata informata del fatto che il ministero per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione in Spagna stava preparando un decreto inteso ad annullare la tutela della denominazione «bio» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari ottenuti dall'agricoltura biologica e commercializzati in questo Stato membro. Stando alle informazioni recentemente pervenute alla Commissione, i lavori starebbero procedendo ma il decreto in causa non sarebbe stato ancora adottato.

Già nel mese di ottobre 1999, la Commissione ha comunicato al ministero dell'agricoltura spagnolo la propria posizione secondo cui è contraria al diritto comunitario qualsivoglia norma nazionale che consenta di apporre il prefisso «bio» nell'etichettatura di un alimento che non è prodotto conformemente al disposto del regolamento(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

La Commissione sta riesaminando la questione e, se necessario, non esiterà ad avviare una procedura in virtù dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2001/C 350 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3577/00**di Riitta Myller (PSE) alla Commissione**

(17 novembre 2000)

Oggetto: Cooperazione con la Russia nel settore energetico

La cooperazione energetica è uno dei punti salienti nelle relazioni fra l'Unione europea e la Russia. Lo sfruttamento delle risorse di gas e di petrolio russe e altresì negli interessi dell'Unione, dato che dipende dall'energia importata. D'altronde, la Russia necessita di investimenti esteri per costruire gasdotti e oleodotti. Il recente vertice UE-Russia ha affrontato la questione della cooperazione nel settore energetico e deciso di creare un gruppo di lavoro ad alto livello per far luce sulle possibilità di sfruttare più intensamente le risorse energetiche.

Come intende la Commissione evidenziare la politica della dimensione settentrionale nella cooperazione con la Russia e far sì che la perizia e gli interessi dell'unico Stato membro confinante con tale paese siano tenuti presenti nelle attività del gruppo di lavoro? Come intende garantire il rispetto di criteri ambientali ad esempio nel contesto dell'elettricità importata dalla Russia e del trasporto di petrolio attraverso la località di Primorsk (Koivisto), sul Golfo di Finlandia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(31 gennaio 2001)

Una cooperazione strategica Comunità-Russia in materia di energia sarebbe proficua per vari importanti interessi reciproci, economici e politici. Se la Russia è uno dei più grandi produttori di energia del mondo, la Comunità è una delle regioni nelle quali il consumo di energia è più alto. Di qui l'importanza della Russia in quanto è di fatto e potenzialmente un fornitore di energia dell'Europa. La Comunità per parte sua dispone di capacità di rilievo nel campo della gestione del settore dell'energia, capacità che potrebbero essere utilmente condivise con la Russia. Essa ha sviluppato tecnologie e conoscenze di punta e ha posto in essere efficaci pratiche di regolamentazione e istituzionali. Una collaborazione strategica in materia di energia risponderebbe inoltre ad un interesse politico comune in quanto vi è una indubbia necessità di rafforzare il dialogo tra i produttori e i consumatori di energia.

Tale approccio denominato «dimensione settentrionale» mira a sottolineare l'importanza strategica dell'Europa del Nord e la sua rilevanza nel lungo periodo per la Comunità, e nel contempo sostiene il processo di allargamento e la cooperazione con la Russia. Nel giugno 2000 a seguito di una proposta della Commissione, il Consiglio europeo di Feira ha adottato un piano di azione relativo alla dimensione settentrionale. Il suo capitolo sull'energia fissa una serie di obiettivi per quanto riguarda i singoli settori dell'energia dei paesi interessati tra cui la Russia, in particolare la promozione di un uso efficiente dell'energia, il risparmio di energia, le partecipazioni del settore pubblico e privato, gli investimenti in infrastrutture e lo sviluppo della rete dell'energia, tutte materie che dovrebbero rientrare nell'ambito di una collaborazione Comunità-Russia in materia di energia. Di conseguenza l'approccio dimensione settentrionale sarà completamente integrato nella collaborazione in materia di energia, essendo le iniziative reciprocamente sinergiche.

La collaborazione in materia di energia rientrerà nel quadro dell'accordo di partecipazione e cooperazione Comunità-Russia che disciplina le relazioni tra le due parti. Di conseguenza, gli Stati membri saranno pienamente associati al processo per effetto delle procedure in vigore le quali garantiscono debita attenzione alla loro esperienza e ai loro interessi, sempreché naturalmente siano compatibili con l'interesse generale della Comunità. Per esplorare a livello tecnico gli elementi della futura cooperazione è stato deciso di fare perno su quattro tematiche: «strategie e equilibri nel settore dell'energia», «investimenti», «infrastrutture e tecnologie», e «uso efficiente dell'energia e ambiente».

Le considerazioni di tutela dell'ambiente saranno naturalmente prese in considerazione, nella collaborazione con la Russia, anche per l'infrastruttura di trasporto dell'energia. Durante le riunioni tenute con funzionari russi, la Commissione ha già indicato che il progetto del porto di Primorsk merita attenta considerazione. La Comunità intende insistere in linea di massima su elevati standard di tutela dell'ambiente e di sicurezza a prescindere dalla forma di energia di cui trattasi. Di fatto, l'accordo di partecipazione e di cooperazione prevede, per l'energia e l'ambiente, un sottocomitato che è la sede deputata ad esaminare e seguire entrambe le tematiche.

(2001/C 350 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3757/00**di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione***(4 dicembre 2000)*

Oggetto: Programma Interreg

Può la Commissione far sapere se la provincia spagnola di Almería, nella Comunità autonoma di Andalusia, può partecipare ai programmi Interreg?

In caso negativo, quale sarebbe la motivazione, dal momento che si tratta di una provincia situata di fronte alla costa nordafricana?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(12 febbraio 2001)*

Durante il periodo di programmazione 2000-2006, la provincia spagnola di Almería, appartenente alla «Comunidad Autónoma de Andalucía», può essere ammessa, a titolo dei programmi «Mediterraneo occidentale» e «Sud-ovest europeo», alla sezione B (cooperazione transnazionale) e alla sezione C dell'Iniziativa comunitaria Interreg III.

Il programma Mediterraneo occidentale si propone di incentivare azioni di cooperazione transnazionale fra le zone europee interessate e i paesi nordafricani. Gli Stati membri interessati hanno recentemente presentato alla Commissione proposte di programmi relativi ai due spazi di cooperazione sopra citati. Al programma Mediterraneo occidentale sarà attribuita una dotazione di 97 milioni di € a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale mentre al programma Sud-ovest europeo andranno 66,135 milioni di €.

La provincia di Almería non può invece accedere alla sezione A (cooperazione transfrontaliera) di Interreg III. Questo tipo di cooperazione, infatti, riguarda essenzialmente aree territorialmente adiacenti; le frontiere marittime ammissibili al programma in parola costituiscono solo un'eccezione.

(2001/C 350 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3821/00**di W.G. van Velzen (PPE-DE) alla Commissione***(7 dicembre 2000)*

Oggetto: Ulteriori quesiti concernenti le tariffe di roaming internazionale per la telefonia mobile

Il 4 ottobre 2000 il Commissario Monti, a nome della Commissione, ha risposto alla mia interrogazione del 13 luglio 2000 concernente le tariffe di roaming internazionale per la telefonia mobile (E-2648/00).

La risposta della Commissione suggerisce una serie di ulteriori domande:

1. Quando la Commissione pubblicherà i risultati dello studio concernente la struttura e il livello dei costi di roaming nell'Unione europea?
2. Quale metodo ha seguito la Commissione per confrontare i costi di roaming dei diversi operatori?
3. La Commissione è inoltre in grado di compiere una valutazione comparativa dei prezzi di roaming applicati dagli operatori e di fare un confronto con la pratica seguita negli Stati Uniti?
4. La Commissione è disposta a concludere in tempi brevi lo studio di cui al punto 3?
5. Quali possibilità ha la Commissione di imporre trasparenza per quanto concerne i prezzi di roaming?
6. Quale quota del prezzo delle telefonate internazionali con GSM può, secondo la Commissione, essere attribuita al roaming?
7. La Commissione ritiene che, in un'epoca di convergenza, il metodo attualmente seguito dagli operatori per fissare i prezzi di roaming per la telefonia mobile sia ancora quello giusto?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(12 febbraio 2001)

1. Il 24 novembre 2000 la Commissione ha fornito e discusso i risultati confidenziali del suo studio in un incontro con le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità nazionali di regolamentazione. Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha pubblicato una versione non riservata della sua relazione, che è disponibile su Internet ⁽¹⁾.

2. Gli operatori tendono a fissare le tariffe di roaming al dettaglio applicando una maggiorazione fissa alle tariffe all'ingrosso (variabile tra il 10 e 35 %), perciò i prezzi all'ingrosso applicati tra gestori di reti mobili determinano in gran parte le tariffe di roaming al dettaglio. In assenza di roaming preferenziale e di sconti, il costo del roaming all'ingrosso in un dato paese sembra essere praticamente identico tra i diversi gestori.

La Commissione ha confrontato le tariffe all'ingrosso di diversi operatori con le tariffe al dettaglio offerte dallo stesso operatore per equiparabili chiamate internazionali senza roaming, con la migliore pratica corrente e con le informazioni relative ai costi, se disponibili. Tuttavia, la maggior parte dei gestori di reti mobili non è attualmente soggetta ad obblighi normativi ex ante che li impegnino a tenere dati dettagliati di contabilità analitica e tali dati sono quindi raramente disponibili. Sulla base delle informazioni raccolte nell'inchiesta di settore, non sembra esservi una correlazione significativa tra i costi sostenuti e i diversi prezzi all'ingrosso praticati, e tantomeno tra i costi di roaming e i prezzi in genere.

3. Poiché l'inchiesta di settore è condotta nell'ambito delle norme di concorrenza, tale inchiesta non si propone di definire dei parametri di riferimento. Una valutazione comparata dei prezzi costituisce invece uno dei primi indicatori utili per l'analisi dei livelli dei prezzi e delle pratiche in materia di prezzi di particolari operatori o gruppi di operatori. Inoltre, anche le migliori pratiche per le tariffe di roaming non sembrano basarsi sui costi reali. L'utilizzo di parametri di riferimento potrebbe causare una convergenza dei prezzi che non rifletterebbe i costi effettivi e potrebbe favorire la collusione.

Negli Stati Uniti la fatturazione per le chiamate mobili si basa sul principio «chi riceve paga», contrapposto al principio «chi chiama paga» della Comunità. L'introduzione e l'uso della telefonia mobile negli Stati Uniti differiscono da quelli comunitari e i prezzi di roaming per le chiamate all'interno degli Stati Uniti non sono direttamente comparabili ⁽²⁾ con i prezzi applicati tra gli Stati membri.

4. Uno studio che esamini il livello dei prezzi negli Stati Uniti apporterebbe scarso valore aggiunto, non essendo i dati della Comunità e degli Stati Uniti direttamente comparabili. La realizzazione di un tale studio non è perciò contemplata.

5. A livello di tariffe all'ingrosso i prezzi di roaming tra i gestori di reti mobili sono già estremamente trasparenti, il che potrebbe favorire tacite o esplicite pratiche collusive fra tali gestori. A livello di tariffe al dettaglio, l'applicazione o l'incoraggiamento di pratiche di trasparenza dei prezzi da parte degli operatori, conformemente alle disposizioni generali o settoriali in materia di tutela dei consumatori, è di competenza primaria delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità di tutela dei consumatori. Per quanto riguarda i casi individuali di concorrenza, la Commissione può richiedere, volta per volta, la trasparenza dei prezzi al dettaglio e/o fare pressione affinché le riduzioni dei prezzi all'ingrosso si riflettano sui prezzi al dettaglio, a vantaggio dei consumatori.

6. Le chiamate in roaming ricevute o effettuate in una rete visitata non costituiscono parte di una chiamata mobile internazionale effettuata nella rete di appartenenza, ma piuttosto un diverso tipo di chiamata, e non è quindi pensabile di individuare una «quota» del prezzo di una chiamata mobile internazionale da attribuire al roaming. Confrontando i prezzi all'ingrosso di chiamate in roaming con i prezzi al dettaglio di equiparabili chiamate senza roaming all'interno della stessa rete visitata, non sembra esistere un motivo fondato che giustifichi un prezzo più elevato delle chiamate in roaming all'ingrosso. Nonostante i costi aggiuntivi normalmente legati alla gestione di chiamate in roaming (es. il costo per la definizione degli accordi di roaming e dei meccanismi tariffari), vi è comunque spazio per un notevole risparmio (es. i costi di marketing, pubblicità, rischi di credito alla clientela). L'inchiesta rientra tuttavia nell'ambito delle norme di concorrenza e non è perciò possibile dichiarare quale sarebbe un prezzo o un costo ragionevole per le chiamate mobili internazionali in roaming.

7. La Commissione non può affermare se una particolare pratica in materia di prezzi sia appropriata se non in caso di violazione delle regole di concorrenza. Congiuntamente ad ulteriori sviluppi tecnologici e commerciali, la convergenza potrebbe fornire nuovi stimoli alla concorrenza nel mercato del roaming. Con l'emergere di una sufficiente pressione concorrenziale, è verosimile che né il meccanismo di maggiorazione fissa delle tariffe all'ingrosso utilizzato dagli operatori per determinare i prezzi al dettaglio, né la parallela fatturazione all'ingrosso prevalente oggi, saranno sostenibili.

(¹) http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/.

(²) Si veda ad esempio l'analisi comparativa in Cellular Mobile Pricing Structures and Trends, OCSE, Parigi, maggio 2000 (DSTI/ICCP/TISP(99)11/FINAL).

(2001/C 350 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4017/00

di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(21 dicembre 2000)

Oggetto: Pesca con palangari

Come saprà senza dubbio la Commissione, è viva la preoccupazione sulle conseguenze che le attività dei pescherecci con palangari esercitano sugli uccelli marini. Si ritiene che, ogni anno, decine di migliaia di uccelli marini anneghino impigliandosi sui palangari. Mi risulta che esiste una serie di misure che le imbarcazioni potrebbero adottare per ridurre il rischio delle catture accessorie di volatili. La Commissione si è attivata o intende attivarsi al fine di valutare la necessità di applicare queste misure?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 febbraio 2001)

La Commissione ha ricevuto diverse interpellanze su tale argomento ed è sempre più consapevole dei possibili problemi relativi alla cattura accidentale di uccelli marini nella pesca con i palangari. Tuttavia non occorre adottare misure intese a limitare i rischi per tutte le attività di pesca con i palangari, in quanto le catture accidentali di uccelli marini non sono sistematiche.

La Commissione, dopo aver dato il proprio appoggio alle riunioni tecniche che hanno contribuito a definire il Piano d'azione internazionale (IPOA) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), per ridurre le catture accidentali di uccelli marini nella pesca con palangari (Uccelli marini FAO-IPOA), sta attualmente redigendo un Piano d'azione comunitario sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri in risposta ad un questionario ad essi inviato nel mese di agosto 2000.

La Commissione è intenzionata a cercare delle soluzioni per i casi in cui tali problemi sono causati da pescatori comunitari. Tuttavia alla Commissione non risulta, anche sulla base delle prime risposte al questionario suddetto, che le catture accidentali di uccelli marini costituiscano una reale minaccia nelle acque comunitarie. I problemi più gravi sembrano essere causati da navi extracomunitarie che pescano in acque internazionali oppure nelle rispettive acque costiere. Dal punto di vista giuridico, la Comunità non può controllare le attività svolte da imbarcazioni extracomunitarie in questi settori geografici.

I timori riguardano principalmente albatry ed altre specie, perlopiù nei mari dell'emisfero australe.

Per affrontare questo problema la Comunità ha già inserito nella normativa comunitaria (¹), (²) le seguenti misure di limitazione dei rischi: utilizzazione di palangari recanti banderuole di plastica con funzione di spaventapasseri; appesantimento dei palangari, in modo che affondino più velocemente e comportino minori rischi; divieto dello scarico in mare dei rifiuti, pratica che attira gli uccelli marini verso i palangari; posa dei palangari nelle ore notturne, quando è meno probabile che albatry ed altri uccelli marini siano alla ricerca di cibo; uso delle sole esche scongelate.

Queste misure, che sono obbligatorie per le imprese di pesca comunitarie, sono state elaborate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), che studia le acque di tale continente e di cui la Comunità è parte contraente.

(¹) Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96, GU L 6 del 10.1.1998.

(²) Regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico, GU L 309 del 19.11.1998.

(2001/C 350 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4137/00

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(16 gennaio 2001)

Oggetto: Pesca in mare con palangari

Gli operatori del settore mi informano del pericolo costituito per gli uccelli marini dalla pesca con palangari e delle soluzioni che potrebbero contribuire ad evitare la morte di decine di migliaia di uccelli marini ogni anno:

- mettere cavi spaventapasseri in plastica sui palangari,
- appesantire i palangari affinché vadano più velocemente a fondo, riducendo in tal modo il rischio di catturare uccelli marini,
- sistemare il palangaro in un tubo sott'acqua di modo che gli uccelli in superficie non lo possano raggiungere;
- proibire ai pescherecci di scaricare in mare i rifiuti della lavorazione del pesce, una prassi che attira molti uccelli marini sui palangari;
- posizionare i palangari di notte quando i grandi albatry non sono alla ricerca di cibo.

Sta considerando la Commissione europea di adottare queste misure tutte o in parte o ne prevede altre per ridurre il pericolo per agli uccelli marini dalla pesca con palangari?

É in grado la Commissione europea di adottare qualche misura pratica per affrontare il problema posto agli uccelli marini dalla pesca «pirata»?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 febbraio 2001)

Per affrontare il problema relativo alla cattura accidentale di uccelli marini nella pesca con i palangari, la Comunità ha già inserito nella normativa comunitaria (¹), (²) le seguenti misure di limitazione dei rischi: utilizzazione di palangari recanti banderuole di plastica con funzione di spaventapasseri; appesantimento dei palangari, in modo che affondino più velocemente e comportino minori rischi; divieto dello scarico in mare dei rifiuti, pratica che attira gli uccelli marini verso i palangari; posa dei palangari nelle ore notturne, quando è meno probabile che albatry ed altri uccelli marini siano alla ricerca di cibo; uso delle sole esche scongelate.

Queste misure, che sono obbligatorie per le imprese di pesca comunitarie, sono state elaborate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), che studia le acque di tale continente e di cui la Comunità è parte contraente.

L'unica misura non prevista dalla normativa comunitaria è la sistemazione dei palangari in tubature sottomarine, in quanto lo stesso effetto si ottiene con l'appesantimento dei cavi e l'impiego di esche scongelate.

Per la natura stessa dell'attività in questione, molto poco può essere fatto contro i pescherecci «pirati». Diverse organizzazioni di pesca regionali ed anche la Commissione, che è una delle parti contraenti, sono al corrente dell'esistenza del problema e cercano di combattere tali attività illegali. In particolare, la Commissione è consapevole del fatto che le bandiere di comodo favoriscono la pesca «pirata» ed invita gli Stati membri a ratificare con urgenza l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di

conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare. Tale accordo è già stato ratificato dalla Commissione nel 1996. Inoltre, la legislazione comunitaria comporta disposizioni relative alle politiche in materia di controllo, di flotta e di mercato che potrebbero rivelarsi efficaci nella lotta contro la «pesca illegale» qualora essa sia effettuata da pescherecci della Comunità o di un paese terzo autorizzati a pescare nelle nostre acque. L'applicazione e l'osservanza di tali norme rientra nella sfera di responsabilità giuridica degli Stati membri.

Inoltre, la Commissione partecipa attivamente all'elaborazione di un piano d'azione internazionale, nel quadro del Codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), per mettere un freno alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Su questo punto, la Commissione ritiene particolarmente preoccupante non soltanto il problema dei pescherecci che battono bandiera di comodo, ma anche quello dei porti di comodo.

(¹) Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96, GU L 6 del 10.1.1998.

(²) Regolamento (CE) n. 2479/98 del Consiglio del 12 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico, GU L 309 del 19.11.1998.

(2001/C 350 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0067/01

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Conversazioni tra il Commissario Fischler e il Primo ministro e altri membri del governo marocchino sull'accordo di pesca tra l'Unione europea e il Marocco

Nei colloqui avuti dal Commissario per l'agricoltura e la pesca il 3 e 4 gennaio scorso con il Primo ministro e altri membri del governo marocchino, come è successo anche in quelli avvenuti negli ultimi mesi tra altri responsabili, apparentemente la posizione politica della Commissione europea si è limitata soltanto a conseguire un accordo che, iniziando il primo anno in condizioni ritenute accettabili, pur essendo molto più sfavorevoli di quelle dell'accordo in vigore nel periodo 1995-1999, spalanca in realtà le porte alla rapida e completa eliminazione in pochissimi anni della flotta della Galizia, dell'Andalusia e delle Canarie in Spagna, nonché di quella portoghese, operanti in attività di pesca nelle acque prospicienti le coste del Marocco e del Sahara Occidentale. L'impressione di chiunque sia toccato da questo grave problema è che la Commissione, eventualmente con la complicità degli Stati coinvolti e a danno degli armatori e dei pescatori, stia negoziando il modo per ritirarsi completamente da quelle acque senza avvalersi nelle conversazioni con il Marocco di tutto il potenziale negoziale dell'Unione europea e sottraendosi così alla responsabilità che le compete in materia di pesca comunitaria.

1. La posizione negoziale della Commissione è, come sembra, proprio questa? In caso di risposta negativa, qual è la posizione negoziale della Commissione?

2. Non ritiene la Commissione che gli armatori e i pescatori interessati, così come i deputati al Parlamento europeo, dovrebbero essere informati sull'operato della Commissione?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(1° marzo 2001)

La Commissione ha mantenuto inalterate le proprie posizioni nel corso dei contatti da lei tenuti con il Marocco; tali posizioni rispecchiano il mandato approvato dal Consiglio nell'Ottobre del 1999.

Si deve aprire una nuova fase nelle relazioni con il Marocco: ciò è dimostrato nella maniera migliore dalle proposte concrete fatte dalla Commissione al fine non solo di appoggiare la crescita e lo sviluppo del settore della pesca in Marocco, ma anche di difendere i legittimi interessi europei.

Tutte le iniziative intraprese negli ultimi mesi in stretto coordinamento con gli Stati membri più interessati, durante gli incontri politici e tecnici tenuti dalle parti in causa, sono stati volti a delineare un nuovo inquadramento per una collaborazione in materia di pesca, che deve essere mutualmente vantaggiosa ed equilibrata.

La Commissione si atterrà a questa posizione, in linea con le direttive del Consiglio

La Commissione ribadisce il proprio impegno a tenere costantemente e pienamente informati il Consiglio, il Parlamento e tutti gli interessati sugli sviluppi di questa problematica cruciale nel corso delle prossime settimane.

(2001/C 350 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0133/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(31 gennaio 2001)

Oggetto: Regolamentazioni intese a variare la domanda nazionale

La Commissione è a conoscenza di eventuali regolamentazioni vigenti negli Stati membri dell'area euro che abbiano l'effetto di variare la domanda nazionale allo scopo di sottrarsi alle piene conseguenze di un tasso di interesse e di cambio che funziona soltanto per l'area euro nel suo insieme?

Vorrà descrivere siffatte regolamentazioni?

La Commissione vede alcuno impedimento giuridico o di altro genere a

- a) la variazione degli oneri sui capitali nel settore bancario come a salvaguardia contro i rischi più elevati ad esempio relativamente ai prestiti immobiliari;
- b) la variazione degli sgravi fiscali o dei contributi obbligatori a fondi pensione in funzione delle cicliche oscillazioni dell'economia;
- c) l'imposizione o lo sgravio fiscale degli interessi pagati sul territorio di uno Stato membro in funzione delle proiezioni del ciclo economico?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(17 maggio 2001)

Nel settore bancario comunitario i requisiti patrimoniali minimi volti a far fronte ai rischi del sistema finanziario sono stabiliti dalle direttive a livello europeo. Le autorità nazionali potrebbero imporre requisiti più severi per coprire rischi maggiori. Se, tuttavia, questi requisiti più severi venissero introdotti con l'obiettivo di influenzare la crescita della domanda nazionale in uno Stato membro, si potrebbe configurare una violazione delle disposizioni del trattato CE sulla libera circolazione dei capitali nella prestazione transfrontaliera di servizi finanziari. Siffatte barriere dovrebbero trovare giustificazione nelle disposizioni rilevanti del trattato CE.

In applicazione del principio di sussidiarietà gli Stati membri hanno la facoltà di decidere i parametri dei loro sistemi pensionistici nazionali, compresa l'eventuale variazione dei contributi obbligatori a condizione che non siano applicati in modo discriminatorio. La storia offre una serie di esempi di governi che hanno ridotto i costi unitari del lavoro attraverso una riduzione dei costi indiretti del lavoro determinando così un deprezzamento del tasso di cambio reale (si rinvia l'onorevole parlamentare ad un allegato spedito direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento). Tuttavia in genere tali misure fiscali vengono adottate per ragioni strutturali e non congiunturali.

Sebbene gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere la struttura del loro sistema fiscale a condizione di applicarlo in modo non discriminatorio, sarebbe molto difficile variare l'imposizione degli interessi in funzione del ciclo economico di uno Stato membro. Date le sfasature esistenti, modificare l'imposizione degli interessi per ragioni cicliche comporterebbe effetti distorsivi sui mercati finanziari.

Inoltre la concessione di sgravi fiscali, ad esempio per i pagamenti di mutui ipotecari, dovrebbe essere considerata come una misura strutturale. Modificarla per ragioni cicliche potrebbe distorcere le decisioni del settore privato che sono basate su fattori di lungo termine.

(2001/C 350 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0181/01
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(1° febbraio 2001)

Oggetto: Piani di recupero delle riserve alieutiche nell'Atlantico nordorientale

Considerando che i due terzi delle riserve alieutiche nell'Atlantico nordorientale sono al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, intende la Commissione elaborare piani di recupero in relazione a tali riserve?

(2001/C 350 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0204/01
di Catherine Stihler (PSE) alla Commissione

(2 febbraio 2001)

Oggetto: Piani di recupero delle riserve alieutiche nell'Atlantico nordorientale

Considerando che i due terzi delle riserve alieutiche nell'Atlantico nordorientale sono al di sotto dei limiti biologici di sicurezza, intende la Commissione elaborare piani di recupero in relazione a tali riserve?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0181/01 e E-0204/01

(8 marzo 2001)

Molti stock di pesce presenti nell'Atlantico nordorientale sono, in effetti, al di sotto dei limiti biologici di sicurezza.

Il termine «piano di ricostituzione» è piuttosto impiegato dalla Commissione per gli stock che si trovano in pericolo immediato di esaurimento: è il caso, attualmente, degli stock di merluzzo nel mare del Nord, nel mare d'Irlanda e ad ovest della Scozia, nonché degli stock di nasello nei mari settentrionali. Piani di ricostituzione sono in atto nel mare d'Irlanda o sono in corso di messa in opera nei restanti casi.

Per gli stock che invece non rientrano nei limiti biologici di sicurezza ma non si trovano in pericolo immediato di esaurimento, così come per tutti gli altri casi del genere, la Commissione ha avviato un processo volto all'applicazione di un approccio gestionale basato sul principio precauzionale. E' già così nel caso del merluzzo, dell'eglefino, della passera di mare, del merluzzo carbonaro e dell'aringa nel mare del Nord, per i quali è stato raggiunto un accordo con la Norvegia, paese cogestore di tali stock insieme alla Comunità, per adottare questo tipo di approccio. Sempre con questo paese si è raggiunto un altro accordo basato sull'applicazione della strategia precauzionale per lo stock dello sgombero nell'Atlantico nordorientale. Nel Baltico è stato raggiunto il medesimo accordo, tramite la Commissione Internazionale per la Pesca nel Mar Baltico, per la gestione delle riserve di merluzzo, di spratto e di salmone.

(2001/C 350 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0232/01
di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione
(7 febbraio 2001)

Oggetto: IVA sull'affitto di garage

Nel Regno Unito vige la pratica secondo cui quando un locatario prende in affitto una casa o un appartamento unitamente al garage e paga il canone di locazione per entrambi al Consiglio locale o ad un Istituto alloggi, il Tesoro considera il garage come parte integrante della locazione dell'alloggio e di conseguenza l'affitto del garage come esente dall'IVA.

Tuttavia, se una persona che non è locataria di un alloggio del Consiglio prende in affitto dal Consiglio locale solo un garage chiuso, l'IVA è prelevata sull'affitto del garage in quanto si ritiene che tale affitto non possa essere associato ad una proprietà usata a fini abitativi.

La situazione porta ad una disparità di trattamento tra i locatari di garage in quanto alcuni devono pagare l'IVA e altri no anche se i garage sono identici.

Nell'interesse dell'equità e della parità non ha la Commissione la facoltà di modificare la situazione direttamente o attraverso una nuova proposta, cosicché tutti i locatari paghino l'IVA su un garage di proprietà di un ente pubblico o tutti siano esentati?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(22 marzo 2001)

1. Ai sensi dell' articolo 13 B, paragrafo b) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, l'affitto e la locazione di beni immobili è di solito esente da IVA, indipendentemente dalla natura del fornitore. Esistono tuttavia alcune esclusioni specifiche a tale esenzione, fra cui la locazione di aree destinate al parcheggio di veicoli.

2. La domanda se taluni prodotti o servizi forniti simultaneamente siano da considerarsi offerte uniche o multiple è stata indirizzata alla Corte di Giustizia in più occasioni. Per quel che concerne l'affitto di un garage annesso a una proprietà usata a fini abitativi, si ritiene che il garage sia una componente accessoria inclusa nell'offerta principale e di conseguenza considerato allo stesso modo a fini fiscali⁽²⁾. Lo stesso principio verrebbe applicato per i capannoni, gli annessi del giardino e le serre.

3. Pertanto, per quanto riguarda l'IVA, non sussiste alcuna ingiustizia poiché il confronto non è tra l'affitto di due garage ma tra l'affitto di un garage e quello di un'abitazione. Infatti, solo la natura particolare di quest'ultima offerta autorizza un'esenzione dall'IVA. Nel caso in cui si affitti esclusivamente un garage il difficile problema del regime fiscale relativo all'abitazione dove una persona risiede in modo permanente non si pone e pertanto non può esservi alcuna possibilità di esenzione.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ Skatteministeriet contro Henriksen GUCE — causa 173/88.

(2001/C 350 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0279/01
di Agnes Schierhuber (PPE-DE) alla Commissione
(9 febbraio 2001)

Oggetto: Imposizioni di dazi antidumping sulle importazioni di fertilizzanti

Nel corso del 2000 sono stati imposti dazi antidumping sulle importazioni di fertilizzanti (quali cloruro di potassio, nitrato di ammonio, urea ecc.) provenienti dai paesi dell'Europa orientale, ivi compresi alcuni paesi candidati all'adesione all'UE.

1. Le modifiche degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale, già in gran parte entrate in vigore, porteranno ad un'ulteriore liberalizzazione degli scambi commerciali nel settore dei prodotti agricoli. Questi accordi includono tra l'altro un elenco di prodotti che possono essere importati nell'Unione europea a dazio zero.

Nell'imporre dazi antidumping sui fertilizzanti, che costituiscono un importante prodotto agricolo, tiene conto la Commissione del calo dei redditi agricoli nell'UE (meno del 4 % nel 1999)?

2. Ritiene la Commissione che l'introduzione dei dazi antidumping sui fertilizzanti provenienti dai paesi candidati all'adesione corrisponda alle tendenze generali verso la liberalizzazione, e in particolare agli accordi OMC? E' compatibile la riduzione dei dazi sui prodotti agricoli con l'introduzione di nuovi dazi sui prodotti non agricoli?

3. Come va vista l'introduzione di nuovi dazi sui prodotti industriali provenienti dai paesi candidati all'adesione nel contesto della cosiddetta «strategia di pre-adesione», alla luce del previsto allargamento a est?

Qual'è il parere della Commissione per quanto riguarda la riduzione della produzione europea di fertilizzanti azotati a circa 4,5 milioni di tonnellate (più del 20 % della produzione europea), registratasi tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000?

4. Per quale motivo la Commissione calcola i dazi antidumping, per esempio sul nitrato di ammonio proveniente dalla Polonia e dall'Ucraina, sulla base del margine di profitto dell'8 %, sebbene nelle sentenze della Corte di Giustizia (p. es. cause T-121/95 e C-46/98) sia stato stimato sufficiente un margine di profitto del 5 %? Quale margine di profitto attribuisce la Commissione al settore agricolo colpito da tali misure?

5. Rispetto all'autunno del 1999 i prezzi per i fertilizzanti azotati nell'UE sono pressoché raddoppiati (livello dell'autunno 2000). Ritiene la Commissione che i dazi antidumping incoraggino queste tendenze dei prezzi per i fertilizzanti azotati?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(17 aprile 2001)

1. Gli accordi europei con i paesi associati riconoscono pienamente il diritto delle parti in causa di adottare misure antidumping, qualora esse siano giustificate dall'esistenza di pratiche commerciali sleali. L'articolo 29 dell'accordo europeo con la Polonia, per esempio, prevede che «qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33».

Per quanto concerne il possibile impatto delle misure sul settore agricolo della Comunità, i dazi vengono proposti solo nell'interesse dell'intera Comunità e considerando gli interessi di tutte le parti interessate dalla misura, ovvero i produttori, gli importatori e gli utilizzatori del prodotto in questione. Nella fattispecie, tutte le parti in causa hanno potuto esprimere la propria opinione. In particolare, le associazioni degli agricoltori sono state ripetutamente invitate a contribuire all'inchiesta. Inoltre, le parti che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate dalla Commissione. Tuttavia, per il caso in oggetto si è concluso che il limitato impatto sul settore agricolo non rappresentasse un valido motivo per non istituire misure antidumping.

2. È opportuno sottolineare che non c'è nessun rapporto tra la riduzione delle tariffe doganali sui prodotti agricoli e le misure intese a contrastare le pratiche di dumping pregiudizievoli. Lo scopo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, che si sono verificati nonostante l'esistenza delle tariffe doganali.

3. Si ribadisce inoltre che le misure antidumping non contraddicono la strategia di preadesione della Commissione, come ha confermato il Consiglio nella dichiarazione di Essen del 1994. Per quanto concerne la presunta riduzione della produzione di fertilizzanti azotati nella Comunità, la Commissione ha rilevato

che, per quanto riguarda un certo numero di casi esaminati, in alcuni anni si è effettivamente registrato un calo di produzione. È tuttavia emerso che le pratiche di dumping hanno arrecato notevole pregiudizio all'industria comunitaria. Senza le pratiche di dumping pregiudizievoli, il calo dei prezzi e della redditività dell'industria comunitaria sarebbero stati molto meno marcati.

4. La Commissione non concorda con l'interpretazione dell'onorevole parlamentare delle sentenze della Corte. Nella causa T-210/95, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che il margine di profitto che il Consiglio deve utilizzare per calcolare il prezzo indicativo in modo da eliminare il pregiudizio in questione deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente ottenere in condizioni normali di concorrenza e in assenza di importazioni oggetto di dumping. La Commissione ha applicato tale approccio a tutti i casi in oggetto e nel caso del nitrato di ammonio proveniente da Lituania, Polonia e Ucraina ciò ha portato alla determinazione, per l'industria comunitaria, di un margine dell'8 %.

5. Durante i periodi dell'inchiesta scelti per i casi a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, i prezzi dei fertilizzanti azotati sono risultati anormalmente bassi a causa di pratiche di dumping da parte di paesi terzi, che hanno comportato notevoli perdite per l'industria comunitaria. I fertilizzanti sono prodotti soggetti alle fluttuazioni del mercato mondiale relative a materie prime quali il gas. Essi sono quindi caratterizzati da una marcata volatilità dei prezzi, dalla quale dipende l'entità dei recenti aumenti di prezzo. Inoltre, considerato che lo scopo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti sul mercato della Comunità delle pratiche di dumping pregiudizievoli, anche le stesse misure antidumping possono avere contribuito ai recenti aumenti di prezzo dei fertilizzanti azotati.

(2001/C 350 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0313/01

di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Centri dell'UE di studio e ricerca

A seguito della sua risposta all'interrogazione scritta E-3046/00⁽¹⁾ dell'8 dicembre 2000, può indicare la Commissione la natura del finanziamento che ha agevolato la creazione dei Centri dell'UE di studio e ricerca negli Stati Uniti?

Nella documentazione offerta dal Centro operante in California, che reca il simbolo della bandiera europea a dodici stelle, figura un'indicazione secondo cui esso è stato istituito con il sostegno della Commissione europea.

Allorché è stato concesso l'aiuto finanziario, quali sono stati gli obiettivi dichiarati?

⁽¹⁾ GU C 151 E del 22.5.2001, pag. 47.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(11 maggio 2001)

A seguito di una raccomandazione del Parlamento europeo, nel 1998 la Commissione ha bandito una gara d'appalto per la creazione di 10 Centri europei negli Stati Uniti. Lo scopo di tali centri consiste nel promuovere gli obiettivi della Nuova agenda transatlantica, segnatamente per quanto riguarda il capitolo IV — costruire un ponte sull'Atlantico.

L'iniziativa, finanziata nel quadro della nuova Agenda transatlantica, intende:

- sostenere gli obiettivi della Nuova agenda transatlantica attraverso il consolidamento dei legami tra i cittadini dell'Unione e degli Stati Uniti;
- promuovere negli Stati Uniti una visione più chiara dell'Unione europea quale sistema di governo in evoluzione e protagonista sulla scena mondiale, nonché una maggiore conoscenza delle politiche comunitarie;

- sensibilizzare gli americani all'importanza politica, economica e culturale delle relazioni transatlantiche, e soprattutto alla sempre maggiore portata delle relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti.

Maggiori informazioni sui centri dell'Unione europea negli Stati Uniti sono disponibili sul sito Internet <http://www.eucenters.org/>

(2001/C 350 E/016)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0342/01
di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione**

(6 febbraio 2001)

Oggetto: Contributo comunitario ad infrastrutture turistiche in Valsesia e sul Monterosa

Rispondendo alla nostra interrogazione P-3610/00⁽¹⁾, la Commissione ha dichiarato che non era a conoscenza della situazione descritta e che avrebbe preso le opportune misure al fine di raccogliere informazioni dettagliate al riguardo e garantire il rispetto della normativa comunitaria.

Ora, in merito al contributo comunitario di 4,943 miliardi per il collegamento funiviario intervallivo Valsesia-Valle di Gressoney, tale contributo è stato erogato nella misura del 60 % e la parte rimanente dovrebbe essere erogata ad avvenuto collaudo dell'impianto.

Detto contributo è stato in realtà utilizzato anche per l'apertura di una strada che sale fino a quota 2500mt, strada realizzata senza le dovute autorizzazioni e sulla quale il «Comitato per la difesa del Monterosa» ha esposto regolare denuncia alle Autorità competenti (senza ottenere alcuna risposta in merito).

Non ritiene la Commissione necessario sospendere il pagamento della parte restante del contributo comunitario fino a completamento della procedura d'indagine, in relazione in particolare alla tutela preventiva del Sito di Interesse Comunitario interessato dal progetto in questione?

⁽¹⁾ GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 179.

**Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(28 giugno 2001)

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità della Regione Piemonte, non esistono procedure giudiziarie in corso relative al progetto in questione.

La realizzazione della strada a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è stata autorizzata dalla «Direzione Economia Montana e Foreste, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche»⁽¹⁾ e dalla «Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali»⁽²⁾ della Regione Piemonte.

La Commissione precisa che, in base a tali autorizzazioni, alla conclusione dei lavori della teleferica il tracciato stradale, che è temporaneo e necessario all'esecuzione di tali lavori, sarà ricoperto da un manto erboso e la parte iniziale sarà rimboschita con l'impianto di faggi.

Per quanto riguarda il progetto di funivia nel sito di importanza comunitaria proposto in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽³⁾, al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua precedente interrogazione scritta P-3610/00⁽⁴⁾, la Commissione ha aperto un'indagine di propria iniziativa e ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità italiane, che non hanno ancora risposto.

L'articolo 6 della suddetta direttiva prevede misure di protezione per le zone speciali di conservazione. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, tali misure si applicano anche ai siti di importanza comunitaria selezionati, sulla base del progetto di elenco dei siti, secondo la procedura di cui all'articolo 4,

paragrafo 2. Attualmente non sono stati selezionati siti di importanza comunitaria, né è stato adottato un elenco di tali siti. Per quanto riguarda comunque i siti proposti, in particolare se contengono specie e habitat prioritari, gli Stati membri sono tenuti a procedere in modo tale da non compromettere il conseguimento dei fini della direttiva. Anche in mancanza di un elenco comunitario di specie e habitat protetti, si consiglia agli Stati membri di astenersi almeno da attività che possano causare il deterioramento di un sito proposto.

Se nella fattispecie la Commissione venisse a conoscenza di una violazione di una legge comunitaria, in quanto guardiana dei trattati CE essa non esiterebbe ad adottare tutti i provvedimenti necessari, ivi compreso l'eventuale ricorso alle procedure di infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

⁽¹⁾ Decisione n. 370 dell'11 aprile 2000.

⁽²⁾ Decisione n. 37 del 31 marzo 2000.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽⁴⁾ GU C 163 E del 6.6.2001.

(2001/C 350 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0456/01

di Cristiana Muscardini (UEN) e Gianfranco Fini (UEN) alla Commissione

(19 febbraio 2001)

Oggetto: Sicurezza alimentare, ritardi e connivenze

Con il diffondersi dell'allarme sul morbo della «mucca pazza» e a seguito dei giustificati timori dell'opinione pubblica, sono stati intensificati, sia pure in ritardo, i controlli sui prodotti alimentari.

La stampa italiana, riferendosi a indagini effettuate dai Nuclei antisofisticazione (NAS), ha dichiarato che un terzo dei prodotti controllati è risultato irregolare. L'emergenza sulla sicurezza alimentare, che sta travagliando l'Europa da qualche anno, è stata caratterizzata dall'ESB (encefalite spongiforme bovina) scoperta in Gran Bretagna, dai polli alla diossina allevati in Belgio ed Olanda, dai maiali nutriti con antibiotici, nel più totale disprezzo delle normative comunitarie.

L'attualità è contrassegnata dai nuovi scandali ESB in Francia, Germania e Italia; dalla produzione, vendita ed esportazione di farine animali vietate, da parte della Gran Bretagna e di altri paesi comunitari; dal ritardo della Commissione nello stabilire quali parti macellate devono essere tolte dal mercato e quali sanzioni infliggere agli Stati che per mancanza di controlli, o per connivenze, hanno lasciato che si producessero e vendessero prodotti per l'alimentazione nocivi alla salute e causa di malattie irreversibili.

Di fronte a questa situazione si chiede alla Commissione:

1. quali sono le ragioni che hanno causato il ritardo della creazione dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, proposta dalla Commissione all'inizio del suo mandato e sostenuta dal Parlamento;
2. in attesa dell'operatività dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, di dare il via ad una nuova task-force per monitorare il problema; di denunciare le frodi e preparare un vademecum per i consumatori di tutta l'Unione, da diffondere attraverso gli strumenti di comunicazione di massa, per mezzo del quale i consumatori possano acquistare prodotti alimentari non a rischio per la salute; di intraprendere una procedura d'infrazione verso gli Stati inadempienti, compresa l'Italia, che hanno trasgredito le più elementari norme di tutela del consumatore; di proporre agli Stati membri controlli radicali e a tappeto, con tempi specifici per la consegna dei risultati, sulla base dei quali prendere provvedimenti, e per impedire che sostanze nocive di qualunque tipo inerenti il settore alimentare siano, in maniera più o meno surrettizia, commercializzate nell'Unione od esportate nei paesi extracomunitari.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(6 aprile 2001)*

Non c'è stato alcun ritardo da parte della Commissione per quanto riguarda l'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (AESA). Il 12 gennaio 2000 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare in cui ha proposto la creazione dell'Agenzia. Il Consiglio europeo ha dato il suo primo assenso lo scorso giugno e il Parlamento (relazione Bowis) ha espresso il suo parere il 25 ottobre 2000. Due settimane più tardi, l'8 novembre 2000, la Commissione ha presentato la sua proposta legislativa formale al Consiglio e al Parlamento. In seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, la Commissione sta compiendo ogni sforzo affinché l'AESA possa essere operativa all'inizio del 2002.

Indipendentemente dall'istituzione dell'AESA, la Commissione mira a garantire, con la normativa che propone, un alto livello di tutela della salute dei consumatori. Un programma legislativo dettagliato è stato presentato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare. Le misure sono basate sul parere del Comitato scientifico direttivo e degli otto comitati settoriali e sono ovviamente aggiornate per tenere conto dei continui progressi scientifici. La Commissione attribuisce particolare importanza alla necessità di garantire una corretta applicazione delle misure in tutti gli Stati membri. A questo scopo, per quanto riguarda la questione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB-BSE), le ispezioni svolte dall'Ufficio alimentare e veterinario sono state recentemente intensificate e si presterà particolare attenzione alla corretta applicazione dei divieti relativi ai mangimi e delle misure adottate recentemente per quanto riguarda l'eliminazione dei materiali specifici a rischio e i controlli.

La Commissione attribuisce grande importanza alla lotta contro la frode e contro qualsiasi altra attività illegale che arrechi pregiudizio al bilancio comunitario. Per rafforzare i suoi mezzi di prevenzione delle frodi, essa ha istituito, con la decisione CE-CECA 1999/352 del 28 aprile 1999⁽¹⁾, l'Ufficio europeo antifrode (OLAF). Le relazioni sui casi di frode sono presentate annualmente dall'OLAF e sono disponibili al pubblico per consultazione al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/documents/rapport_en.pdf

Allo scopo di garantire la sicurezza dei consumatori e per informare e sensibilizzare il pubblico in questo settore, la Commissione finanzia da tre anni la campagna di sicurezza alimentare, dedicata all'informazione dei consumatori e soprattutto all'educazione alla sicurezza alimentare.

Nei casi in cui uno Stato membro non rispetti un obbligo imposto dalla normativa comunitaria e non adotti tempestivamente le misure necessarie per rimediare alla sua inadempienza, la Commissione può iniziare una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In passato, essa ha avviato tali procedure in molti casi di mancato rispetto delle norme sulla tutela della salute pubblica e animale e continuerà a farlo anche in futuro.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999.

(2001/C 350 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0476/01**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(21 febbraio 2001)*

Oggetto: Pesca lacustre in Irlanda: eradicare sistematicamente i lucci per aumentare il numero delle trote

1. È in grado la Commissione di confermare che al fine di preservare ed aumentare la popolazione di trote nei laghi occidentali dell'Irlanda si procede al «pike-culling», ossia si combatte la presenza di lucci (*Esox lucius*) nei laghi e nei fiumi nella speranza che ne risulterà una maggiore presenza di trote di fiume (*Salmo trutta*)?

2. È in grado la Commissione di confermare che nel novero delle condizioni per un aiuto finanziario dell'UE ai progetti in materia di pesca figurava l'inventariazione del patrimonio ittico («fish-stock survey»), ma che, stando agli scienziati coinvolti nell'operazione con le reti da imbroglio «gillnets», piazzate dalla WRFB nella primavera del 1996 non era stato pescato un numero sufficiente di lucci per avvalorare la teoria secondo cui nel Lough Mask la popolazione di lucci era eccessiva per cui si è proceduto alla cattura di lucci nelle zone di riproduzione conteggiandoli nel numero definitivo?

3. È in grado la Commissione altresì di confermare che una delle condizioni per ottenere gli aiuti finanziari dell'UE a progetti in materia di pesca consisteva nell'obbligo di esaminare la qualità dell'acqua e che l'indagine pubblicata nel gennaio 1997 dalla Corrib Angling Federation («Lough Corrib: A cause for concern») giungeva alla conclusione che i salmerini alpini (*Salvelinus alpinus*) non catturati dai lucci stavano scomparendo dai laghi e che la qualità dell'acqua rendeva impossibile la sopravvivenza nel lungo periodo di salmoni e trote per cui occorreva assolutamente intervenire per migliorare notevolmente detta qualità?
4. È noto alla Commissione che, ad onta dei risultati della succitata indagine relativa al Lake Corrib nella primavera del 1997 la WRFB ha tranquillamente continuato a sopprimere lucci ignorando che le sovvenzioni erano subordinate alla condizione che i pesci catturati andavano reintrodotti in altri laghi e che i ricorsi successivi hanno comportato una sospensione del programma nel settembre 1997?
5. È nel frattempo noto alla Commissione che annualmente in primavera si procede al «cullen» nell'arco di un breve periodo di massimo tre mesi per cui questa operazione di diradamento è già terminata prima che pervenga un numero di denunce sufficiente per espire un'inchiesta?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(8 giugno 2001)

1. E' scientificamente provato che, per proteggere e incrementare la pesca, unica nel suo genere, delle trote di fiume selvatiche in acque alcaline dell'Irlanda occidentale, è necessario tenere costantemente sotto controllo gli stock di specie introdotte (luccio, pesce persico e triotto rosso). Dal punto di vista ecologico è indispensabile instaurare un equilibrio fra stock di specie concorrenziali. Questo metodo di gestione si è rivelato estremamente efficace nell'aumentare al massimo gli stock di trote selvatiche di fiume, come dimostrano 30 anni di prove scientifiche.
 2. Stando alle informazioni ricevute dalla Western Regional Fisheries Board (WRFB), il lago Mask è stato sottoposto a osservazione durante la stagione di fregola del 1996: sono stati prelevati alcuni lucci sia dal lago che dalle zone di fregola, che sono serviti ad elaborare i criteri scientifici per un'adeguata gestione di questi laghi.
 3. Dalle informazioni fornite dalla WRFB risulta che la relazione «Lough Corrib a cause for concern» non è stata oggetto di una valutazione paritetica ed è stata pubblicata a 16 anni dall'ultimo rinvenimento di salmerini nel lago Corrib. E' stato avviato, ed è ora in atto, un programma completo di controllo della qualità delle acque; tale programma è coordinato con l'agenzia di protezione dell'ambiente e con le autorità locali. La qualità dell'acqua dei grandi laghi occidentali è tuttora eccellente e tale da garantire la sopravvivenza dei salmoni selvatici e delle trote di fiume selvatiche; si stanno inoltre prendendo misure per ovviare ai problemi individuati all'interno del bacino.
 4. Come comunicato dalla WRFB, la base scientifica su cui si fonda il programma di gestione degli stock nei grandi laghi alcalini in Irlanda è stata sviluppata e perfezionata nel corso di 30 anni. Detto programma poggia quindi su solidi dati scientifici sottoposti a valutazione paritetica; i lucci catturati sono stati e sono tuttora regolarmente trasferiti in altre acque ed alcuni grossi lucci sono stati muniti di contrassegno e rimessi in libertà.
 5. Secondo le informazioni ricevute dalla WRFB, la gestione degli stock è un elemento stagionale della pesca irlandese delle trote di fiume selvatiche in acque alcaline e, per tutelare le trote indigene dalle specie introdotte, quali il luccio, il pesce persico e il triotto rosso, queste specie vengono gestite in modo selettivo. Tali operazioni costituiscono una pratica comune in tutta l'Europa occidentale e l'America del Nord. Non si cerca in alcun modo di celare questa necessaria operazione di gestione la quale, per ragioni operative e logistiche, viene effettuata prevalentemente da gennaio a marzo di ogni anno.
-

(2001/C 350 E/019)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0477/01**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Pesca lacustre in Irlanda: inefficace impiego di risorse e unilaterale perseguimento di interessi economici

1. È in grado la Commissione di confermare che la sistematica eradicazione della popolazione di lucci in Irlanda ha luogo non soltanto nella regione lacustre occidentale bensì anche in Lough Sheelin (contea Cavan), ubicata a nord est dove a migliaia i predetti lucci vengono trasformati in mangime per gatti nella C & D Foods e i lucci restanti vengono o smaltiti ovvero reintrodotti nei laghi di Key, Gara e Acrisk (Roscommon)?
2. Quali motivi hanno indotto la Commissione a sostenere nella risposta fornita il 25 ottobre 1996 all'interrogazione scritta E-2439/96 ⁽¹⁾ della ex parlamentare Magda Aelvoet che la trota più del luccio può essere considerata una specie indigena? Costituisce la teoria difesa dai fautori dell'eradicazione del luccio, secondo cui a questa specie si sarebbe data la caccia sin dal Medioevo, un motivo per turbare l'equilibrio naturale?
3. Si ricorda la Commissione che, stando alla risposta data il 25 ottobre 1996 all'interrogazione scritta E-2439/96, essa intendeva combattere la rilevante diminuzione degli stock di trote di fiume nel lago Corrib e che in base a indagini esperite nell'ambito del progetto relativo ai laghi occidentali considerava dimostrato che le trote sono la principale preda dei lucci quando raggiungono certe dimensioni ma che non era stata ancora presa alcuna decisione riguardante la cattura massiccia dei lucci?
4. Come valuta la Commissione la tesi sostenuta dai biologi della pesca Bruno Broughton e Marco Kraal secondo cui la cattura massiccia di grandi lucci darebbe soprattutto maggiore spazio ai giovani lucci che abbisognano per alimentarsi di un numero maggiore di giovani trote mentre è noto che i lucci adulti si nutrono dei piccoli lucci per cui, contrariamente alle aspettative, il «pike-culling» (diradamento della popolazione di lucci), comporta una riduzione della popolazione di trote?
5. Conviene la Commissione che quanto avvenuto negli anni scorsi ha dimostrato che le congrue finalità ricreative e di gestione naturale in realtà sono state subordinate ai controversi tentativi di garantire gli interessi economici grazie alla presenza di un numero il più possibile elevato di trote destinate al consumo umano e a scopi turistici?

⁽¹⁾ GU C 91 del 20.3.1997, pag. 5.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(8 giugno 2001)

1. Dalle informazioni ricevute dalla Shannon Regional Fisheries Board (SRFB) non risulta esservi un'eradicazione sistematica dei lucci nel lago Sheelin. Ogni anno viene messo in atto un programma di rimozione dei lucci che comporta il prelievo di questi pesci vivi dal lago Sheelin e il loro successivo trasferimento in zone di pesca di lucci appositamente selezionate. Solo una piccola percentuale di lucci viene ferita, e quindi ritenuta inadatta al trasferimento, oppure muore come conseguenza di tale operazione. Nel 2000 questa piccola quantità di pesce è stata adeguatamente utilizzata per la produzione di alimenti per animali da compagnia (C & D Foods). Il processo è aperto e trasparente ed è stato presentato a numerosi settori dei media d'informazione irlandesi.
2. Come è stato segnalato dalla Western Regional Fisheries Board (WRFB), dopo la fine dell'ultima era glaciale i grandi laghi occidentali dell'Irlanda acquistarono un carattere unico, in quanto rimasero isolati prima di altri dai rimanenti bacini acquiferi in Irlanda. Ciò ha fatto sì che questi laghi siano dotati di un numero molto più limitato di specie autoctone, costituite prevalentemente da salmonidi, fra cui i salmerini artici, i salmoni e le trote di fiume selvatiche. Col passare degli anni l'intervento umano ha introdotto in queste acque altre specie, fra le quali il luccio e, in tempi più recenti, il triotto rosso. Detti laghi costituiscono zone di pesca naturali delle trote di fiume selvatiche autoctone e dovrebbero quindi essere sviluppati e protetti tenendo presente questa realtà. Altre specie non indigene di tali zone di pesca sono gestite in modo selettivo favorendo le specie autoctone. La Commissione appoggia incondizionatamente questa forma di gestione nell'intento di preservare uno dei pochi stock di trote di fiume selvatiche di una certa entità che ancora sussistono in Europa. Quello attuale non è un equilibrio naturale bensì soltanto lo status attuale; è quindi necessario dare la precedenza alle specie selvatiche indigene.

3. Stando alle informazioni fornite dalla WRFB, è scientificamente provato che le trote di fiume selvatiche sono la preda preferita dei lucci che vivono nei laghi Corrib, Mask e Carra. Ciò è stato dimostrato in questi bacini ed in altri simili, dotati di caratteristiche geologiche analoghe, situati nel territorio della repubblica irlandese. Sia le «Regional Fisheries Boards» che la «Central Fisheries Board» hanno determinato su base scientifica che, per proteggere queste preziose zone di pesca, occorre gestire adeguatamente gli stock delle principali specie predatorie (lucci). Come conseguenza i lucci di questi laghi vengono trasferiti in altre zone di pesca specificamente destinate alla pesca con la lenza.

4. Dalle informazioni fornite dalla WRFB risulta che i lucci dei grandi laghi occidentali inizino a nutrirsi di trote in ingenti quantità quando raggiungono una lunghezza di coda di 50 centimetri. I lucci di dimensioni più piccole non hanno invece un'influenza diretta sulle trote, in quanto non se ne nutrono. La gestione degli stock di lucci consiste nel rimuovere quelli di dimensioni maggiori (che si alimentano per lo più di trote). Il risultato di questi metodi di gestione è che nel lago rimane uno stock di lucci di peso minore, un gran numero dei quali non si nutre di trote. Ciò significa che l'obiettivo di ridurre la pressione sugli stock di trote è raggiunto e, quindi, che gli stock di trote aumentano. L'esperienza acquisita negli ultimi 45 anni ha dimostrato l'enorme utilità di questo strumento di gestione delle trote di fiume selvatiche.

Il comitato incaricato della distribuzione dei fondi comunitari ai progetti di pesca irlandesi (il programma TAM per il periodo 1995-1999) ha chiesto una perizia scientifica indipendente che valutasse la necessità del monitoraggio dei lucci nei laghi irlandesi di trote. Il responsabile della perizia è giunto alla conclusione che la politica di controllo del numero di lucci adottata dalle «Central and Regional Fisheries Boards» nei laghi di trote irlandesi è un indispensabile strumento di gestione.

Quanto alle osservazioni del dottor Bruno Broughton, esse sembrano essere in contraddizione con una precedente pubblicazione nella quale egli affermava che la rimozione dei grandi lucci dai bacini inglesi, gestiti come habitat per le trote, fosse benefica per queste ultime. La citazione testuale era: «non v'è dubbio che la qualità della pesca alla trota sia aumentata da quando è stata avviata la rimozione dei lucci»⁽¹⁾.

5. Stando alle informazioni ricevute dalla WRFB, i grandi laghi sono zone di pesca delle trote di fiume selvatiche estremamente importanti. Permettere che essi si trasformino in habitat dominati da altre specie ittiche comuni equivarrebbe a consentire il declino di una dei più importanti tipi di pesca del paese. L'Irlanda non può permettere che ciò accada. Sarebbe sbagliato favorire le specie non indigene quali il luccio e il triotto rosso a scapito delle trote selvatiche di fiume che sono invece una specie indigena. L'Irlanda e la Commissione debbono garantire la protezione di questi laghi in quanto zone di pesca delle trote di fiume selvatiche ed ogni fattore esterno che possa ripercuotersi negativamente deve essere attentamente controllato. A prescindere dalla protezione delle specie indigene, va osservato inoltre che questi laghi sono zone di pesca delle trote di fiume selvatiche di enorme importanza a livello internazionale per il turismo e la pesca sportiva e costituiscono un ecotipo molto speciale e raro nell'ambito europeo.

⁽¹⁾ Questa frase figura nel documento «A comparison of three methods of pike (*Esox lucius* L.) removal from a lowland trout fishery». Autori: Broughton, N.M. & Fisher K.A.M, in Fish. Mgmt. (1981), vol. 12, n. 3, pagg. 101 – 106.

(2001/C 350 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0528/01

di José García-Margallo y Marfil (PPE-DE) alla Commissione

(22 febbraio 2001)

Oggetto: Previsioni economiche

Il 19 gennaio 2001 il commissario Solbes ha dichiarato che i prezzi del petrolio sono al disotto del livello previsto e che l'evoluzione del tasso di cambio dell'euro è migliorata rispetto alle ipotesi di lavoro utilizzate a novembre dalla Commissione per l'elaborazione delle previsioni macroeconomiche.

Come e in che misura tali cambiamenti influiranno sulle grandezze macroeconomiche comunitarie?

Risposta dal sig. Solbes Mira A nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

Le previsioni della Commissione pubblicate il 22 novembre 2000 si basavano, fra l'altro, sull'ipotesi di un prezzo medio del petrolio nel 2001 di 30 USD al barile di Brent e di un tasso di cambio USD/EUR di 0,90. Per il momento, nel 2001 (fino al 13 marzo) il prezzo del petrolio è rimasto del 12 % circa al di sotto del previsto, mentre il tasso di cambio USD/EUR del 3 % al di sopra di tale ipotesi.

Tali variazioni del prezzo del petrolio e del tasso di cambio non sono particolarmente significative e rientrano nel normale ambito di volatilità di queste variabili. Se questa situazione dovesse permanere per il resto dell'anno, il suo impatto sui risultati economici della Comunità sarebbe limitato.

In particolare,

- l'inflazione dovrebbe essere inferiore rispetto a quella scontata con tassi di cambio e prezzi del petrolio invariati. Tenendo conto solo dell'impatto diretto sui prezzi del carburante (e senza considerare possibili effetti secondari su altri prezzi al consumo) per il 2001 si potrebbe prevedere un rallentamento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) compreso fra lo 0,1 % e lo 0,2 %. Un euro più forte rafforzerebbe leggermente questo effetto sull'inflazione apparente;
- per quanto concerne la crescita del prodotto interno lordo (PIL), prezzi del petrolio inferiori stimolano i redditi reali delle famiglie e la redditività delle imprese e, di conseguenza, i consumi e gli investimenti. D'altro canto, un tasso di cambio più elevato incide sulla competitività dei prezzi per gli esportatori e riduce quindi le esportazioni e la crescita. L'effetto netto della variazione del prezzo del petrolio e del tasso di cambio sulla crescita del PIL nel 2001 resta pertanto, almeno entro certi limiti, incerto.

Le variazioni dei prezzi del petrolio e dei tassi di cambio non rappresentano le uniche novità sul fronte esterno con cui deve fare i conti l'economia comunitaria. In particolare, l'elemento più rilevante è costituito dal rallentamento registrato lo scorso anno dall'economia americana, le cui dimensioni non erano ancora pienamente visibili al momento della pubblicazione delle ultime previsioni della Commissione.

(2001/C 350 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0590/01
di Alexandros Baltas (PSE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Dazio sulle pesche in conserva in Brasile

Le pesche in conserva sono assoggettate in Brasile a un dazio del 55 % che, nel caso delle importazioni dalla Grecia, è applicato in maniera discriminatoria.

Tale dazio, introdotto circa cinque anni fa, si sarebbe dovuto tuttavia ridurre ogni anno fino a raggiungere il 23 % nel dicembre 2000 e il 17 % al 1° gennaio 2001.

Nell'ottobre 2000 le autorità brasiliane hanno però ripristinato il dazio del 55 % e avviato un'indagine antidumping senza, tuttavia, imporre un dazio preliminare. A detta delle autorità brasiliane, il dazio del 55 % avrebbe dovuto avere carattere provvisorio ed essere abolito il 31 dicembre 2000, data alla quale si sarebbe ripristinato il regime iniziale e ridotto il tasso vigente al 17 % (a decorrere dal 1° gennaio 2001). Tuttavia, il 2 gennaio 2001 le autorità brasiliane hanno deciso una proroga fino al 30 giugno 2001, onde poter discutere la percentuale del dazio nel quadro del Mercato comune del Cono Sud (Mercosur).

Questo comportamento da parte brasiliana ha fatto sì che i produttori e gli esportatori di pesche in conserva hanno già perso il mercato corrispondente al periodo delle festività e hanno subito un grave contraccolpo. In linea generale, sono le crescenti pressioni che i paesi terzi esercitano sulla produzione di pesche in conserva dell'UE a far sì che un comparto così importante dell'industria europea rischi di andar distrutto, provocando una serie a catena di contraccolpi sulla società (aumento della disoccupazione), sulla popolazione agricola e quindi sulla politica agricola comune, sull'ambiente, ecc.

Ciò premesso, può la Commissione precisare:

- quali azioni ha intrapreso a tutela del suddetto settore e con quali risultati?
- Quali azioni intende prendere in futuro?
- Fino a che punto il comportamento delle autorità brasiliane è preso in considerazione e influisce sulla politica seguita dal Consiglio nei colloqui e nelle negoziazioni con Mercosur, di cui il Brasile fa parte?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(18 maggio 2001)

La Commissione è consapevole che talune misure hanno creato difficoltà per quanto riguarda l'accesso al mercato delle importazioni di pesche in scatola verso il Brasile. Le misure citate dall'onorevole parlamentare possono essere divise in due questioni separate: applicazione dei dazi doganali e inchiesta antidumping.

Per quanto riguarda i dazi doganali applicabili, la reintroduzione di un dazio del 55 % è in linea con gli impegni del Brasile sulle tariffe doganali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). La legalità del livello del dazio non può dunque essere messa in dubbio. Comunque, la tariffa esterna comune (TEC) del Mercosur per le pesche in scatola è del 17 %. Sulla base di una recente decisione del Mercosur il Brasile può, per le pesche in scatola (e per un certo numero di altre merci), discostarsi dalla TEC, ma alla fine dovrebbe adeguare a esso i suoi dazi a tale tariffa. La Commissione chiarirà con le autorità brasiliane quando tale processo avrà luogo.

In generale, è preferibile affrontare i problemi riguardanti dazi doganali nel quadro dei negoziati interregionali in corso tra la Comunità e il Mercosur. Obiettivo della Commissione è che tali negoziati comprendano i principi di blocco e riduzione dei dazi doganali nonché, alla fine, l'abolizione di questi dazi per quasi tutti gli scambi commerciali tra la Comunità e il Mercosur.

L'indagine antidumping iniziata dal Brasile il 25 ottobre 2000 deve essere portata a termine entro dodici mesi a norma della legislazione brasiliana. In circostanze eccezionali tale termine può essere prorogato di altri sei mesi, cioè per una durata complessiva di diciotto mesi al massimo. La Commissione sta controllando attentamente tale procedura allo scopo di reagire rapidamente nel caso in cui le autorità brasiliane si discostassero in qualunque modo dalle disposizioni dell'OMC.

(2001/C 350 E/022)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0597/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° marzo 2001)

Oggetto: Settore della pesca comunitario e globalizzazione

La pesca è uno dei settori dell'economia comunitaria più aperti alla globalizzazione. Infatti, non bisogna dimenticare che, a seguito dell'estensione generalizzata a 200 miglia delle zone di sfruttamento esclusivo delle piattaforme continentali avvenuta negli anni Settanta, il settore della pesca comunitario si è lanciato in un'intesa attività di acquisizione di risorse di pesca nelle acque di paesi terzi, dal momento che la produzione strettamente comunitaria non copre neppure il 50 % del consumo di prodotti della pesca. In Europa così come nel mondo, la pesca non ha solo un ruolo economico, ma svolge anche funzioni polivalenti che occorre salvaguardare, date le ripercussioni sul modello vita, sulla distribuzione della popolazione, sull'occupazione e sulla sopravvivenza di industrie che contribuiscono a garantire la nostra sicurezza alimentare.

Può la Commissione:

- fornire dati concreti e aggiornati sul peso del settore della pesca comunitario in senso stretto (attività di pesca) rispetto al PIL comunitario?
- può la Commissione fornire dati concreti e aggiornati sul peso di tale settore in senso lato (attività di pesca, industria di trasformazione, strutture di commercializzazione, industrie ausiliarie e cantieristica specializzata) rispetto al PIL comunitario?

- può la Commissione fornire dati concreti e aggiornati sul peso del settore della pesca comunitario in senso stretto (attività di pesca) nell'economia mondiale e rispetto al settore della pesca di potenze mondiali come USA e Giappone?
- può la Commissione fornire dati concreti e aggiornati sul peso di tale settore in senso lato (attività di pesca, industria di trasformazione, strutture di commercializzazione, industrie ausiliarie e cantieristica specializzata) nell'economia mondiale e rispetto al settore della pesca di potenze mondiali come USA e Giappone?
- può la Commissione fornire dati concreti e aggiornati sul numero di occupati nel settore della pesca comunitario in senso stretto (attività di pesca) nei singoli Stati membri?
- può la Commissione fornire dati concreti e aggiornati sul numero di occupati in tale settore in senso lato (attività di pesca, industria di trasformazione, strutture di commercializzazione, industrie ausiliarie e cantieristica specializzata) nei singoli Stati membri?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 maggio 2001)

Nel 1998 il valore degli sbarchi del settore comunitario della pesca è stato di 7,3 miliardi di euro, pari allo 0,1 % circa del prodotto interno lordo (PIL) comunitario.

Nello stesso anno, il valore della produzione globale del settore comunitario della pesca (attività di pesca in senso stretto, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione) ammontava a 20 miliardi di euro, ovvero lo 0,28 % del PIL comunitario.

Il valore degli sbarchi effettuati dalla Comunità in quell'anno si situa tra quello del Giappone (9,6 miliardi di euro) e degli Stati Uniti (2,9 miliardi di euro). La produzione acquicola della Comunità in euro ha raggiunto 1,4 miliardi, quella del Giappone 4,3 miliardi e quella degli Stati Uniti 837 milioni.

La Commissione non dispone, purtroppo, dei dati relativi al fatturato realizzato dai settori della trasformazione e della commercializzazione del Giappone e degli Stati Uniti.

I dati relativi all'occupazione nel settore della pesca e alla sua proporzione sull'occupazione totale figurano, per Stato membro, nella tabella seguente.

Occupazione nel settore della pesca dell'UE in cifre e in percentuale rispetto all'occupazione totale

Stato membro	Pesca marittima	% (1)	Acquacoltura	Trasformazione e commercializzazione	% (2)
Belgio	745	0,02	137	1 260	0,05
Danimarca	6 361	0,23	700	7 650	0,54
Germania	3 261	0,01	2 865	11 280	0,05
Grecia	43 952	1,13	3 164	2 409	1,27
Spagna	68 297	0,45	14 800	15 449	0,65
Francia	21 664	0,09	15 268	16 725	0,23
Irlanda	6 424	0,41	2 198	2 746	0,72
Italia	43 289	0,19	10 807	6 447	0,27
Paesi Bassi	3 102	0,04	404	6 051	0,12
Austria			850	100	0,04
Portogallo	29 146	0,60	5 340	6 294	0,85
Finlandia	3 250	0,15	651	560	0,20
Svezia	2 353	0,06	794	1 933	0,12
Regno Unito	17 847	0,06	2 467	18 140	0,14

(1) Percentuale di occupazione nel settore della pesca marittima in rapporto all'occupazione totale.

(2) Percentuale di occupazione nell'insieme del settore della pesca (pesca marittima, acquacoltura, trasformazione, commercializzazione) in rapporto all'occupazione totale.

(2001/C 350 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0610/01**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

(1 marzo 2001)

Oggetto: Ruolo degli enti locali e regionali dell'UE nella promozione dell'autogoverno locale nei paesi in via di sviluppo

Come considera la Commissione europea il ruolo degli enti locali e regionali degli Stati membri dell'UE e dei loro organi rappresentativi per quanto concerne la promozione del concetto e della pratica dell'autogoverno locale nei paesi in via di sviluppo?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(15 maggio 2001)

La Comunità riconosce sempre più l'importanza fondamentale di sostenere efficacemente la nuova ondata di processi di decentramento nei paesi in via di sviluppo. Un autentico decentramento — che includa l'effettivo trasferimento di potere, di responsabilità e di fondi ad autorità locali regolarmente elette — rappresenta un grande sviluppo potenziale. I governi locali, quali collegamenti tra governo centrale e comunità locali, potrebbero svolgere un ruolo particolarmente utile. Essi potrebbero costituire una struttura nazionale per l'interazione democratica, la pianificazione congiunta delle priorità di sviluppo locali, l'accresciuta responsabilità e la sostenibilità delle azioni di sviluppo. Essi svolgeranno un ruolo chiave per la creazione di un «ambiente favorevole» allo sviluppo (economico) locale e alla relativa lotta contro la povertà. Essi possono contribuire a promuovere nuove relazioni di partenariato tra enti pubblici e privati sulla base dei rispettivi vantaggi comparativi.

Dovrebbe essere chiaro tuttavia che il decentramento è un processo complesso e delicato. E' probabile che le autorità locali emergenti debbano confrontarsi con importanti problemi di legittimità, di cultura politica e amministrativa, di finanziamento e di capacità. Affinché lo sviluppo umano sostenibile venga assicurato sia nelle aree urbane che in quelle rurali, e perché il processo di decentramento possa avere successo, è essenziale che sia data ai governi locali e alle loro istituzioni l'opportunità di sviluppare capacità adeguate e di disporre di risorse sufficienti per rispondere alle loro esigenze. In tale contesto, la Comunità desidera rafforzare il partenariato con le autorità locali e regionali comunitarie (e i loro organi rappresentativi) poiché esse possono fornire un utile e complementare contributo alla formazione di efficienti enti governativi locali nei paesi in via di sviluppo.

Il loro potenziale valore aggiunto e il loro vantaggio comparativo in termini di ruoli è triplice. In primo luogo le autorità locali e regionali comunitarie sono le più idonee a fornire agli enti locali e alle associazioni nazionali, tramite tra l'altro procedure innovative di cooperazione internazionale comunale, forme di sviluppo di capacità commisurate alle loro esigenze.

In secondo luogo le autorità locali e regionali comunitarie potrebbero fornire formule differenziate di sostegno ai processi di sviluppo (economico) locale (rispetto a progetti tradizionali), basate su un nuovo partenariato pubblico-privato tra un'ampia varietà di soggetti locali (governi locali, settore privato, società civile). Gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel costruire tali coalizioni di sviluppo locale in vista di obiettivi comuni. Eppure questo è un compito abbastanza nuovo per i governi locali. I loro partner del nord possono aiutarli a divenire efficaci catalizzatori dello sviluppo locale, in stretta collaborazione con gli altri protagonisti dello sviluppo.

In terzo luogo, le autorità locali e regionali comunitarie hanno un ruolo importante di difesa della promozione di un più forte partenariato tra la Comunità e gli enti locali (al nord come al sud) e nel contribuire all'elaborazione di nuove politiche e strumenti a sostegno dei processi di decentramento e dei governi locali.

Nel corso degli ultimi anni, la Comunità ha cercato, nel rispetto dei principi di ownership locale e di sussidiarietà, di migliorare e approfondire la sua collaborazione con le autorità locali e regionali comunitarie. Iniziative innovative sono state sostenute tramite la linea di bilancio per la cooperazione decentrata. La Comunità ha messo a punto un nuovo quadro politico per la cooperazione decentrata (1999), che riconosce la priorità della promozione dell'amministrazione locale e di autorità locali efficienti. Sempre nel 1999 è stato avviato un primo dialogo strutturato tra la Comunità e i rappresentanti dei governi locali comunitari e dell'Africa. Su tale base la Comunità desidera elaborare una comunicazione sui

modi e i mezzi per lo sviluppo di più solidi partenariati con i governi locali, ivi compreso un quadro politico globale, appropriati strumenti (finanziari) e una chiara definizione di una corretta divisione dei ruoli tra gli attori dei governi locali dei paesi in via di sviluppo e la Comunità. A tale riguardo, la Comunità ha sistematicamente sottolineato la necessità per le autorità locali e regionali comunitarie di adeguare anche le loro politiche, ruoli, interventi, strategie e capacità. Tale adattamento si rivela necessario se le autorità locali e regionali comunitarie devono fornire efficaci forme di sostegno che tuttavia non sostituiscano ruoli e responsabilità che i governi locali dei paesi in via di sviluppo dovrebbero assumere.

(2001/C 350 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0637/01
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Finanziamenti UE a Yasser Arafat

1. La Commissione potrebbe confermare se siano stati trasmessi finanziamenti UE direttamente a Yasser Arafat in denaro liquido?

In caso affermativo la Commissione potrebbe confermare

- quali importi sono stati pagati in questo modo;
- quanto è stato pagato;
- a quali date sono stati effettuati i versamenti;
- se è in programma di continuare ad effettuare detti pagamenti;
- da quale linea di bilancio provengono i versamenti;
- quali erano gli scopi specifici di detta linea di bilancio;
- quali precauzioni prende la Commissione per far sì che i finanziamenti siano utilizzati per gli scopi precipui;
- i pagamenti in contanti contravvengono a qualche regola, legge, regolamentazione o principio di buona gestione?

2. Specificatamente, la Commissione potrebbe confermare se sia stata presa una decisione di versare a Yasser Arafat un importo tra i 20 e i 30 milioni di euro al mese per tutta la durata dell'emergenza in Medio Oriente?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(15 maggio 2001)

La Commissione non ha mai finanziato direttamente né il presidente Arafat né l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). L'Autorità palestinese, tramite i Ministeri delle finanze e della Cooperazione internazionale, è l'unica beneficiaria di tutto l'aiuto comunitario ai territori palestinesi.

Nel settembre 1997 il Consiglio «Affari generali» ha invitato la Commissione a creare un fondo d'esercizio per l'Autorità palestinese al fine di aiutarla a far fronte alle difficoltà finanziarie dovute all'eventuale blocco di trasferimenti mensili di entrate fiscali (IVA e dazi doganali) da parte del governo israeliano. A norma dell'articolo VI del protocollo del 1994 (protocollo di Parigi) sulle relazioni economiche israelo-palestinesi, Israele è tenuta ad effettuare tali trasferimenti. Nel gennaio 1998, nell'ambito della linea di bilancio 47-100 (MEDA), è stato creato un fondo di 25 milioni di euro. Le condizioni e il funzionamento di tale strumento sono precisati in un accordo di finanziamento tra la Commissione e il Ministero delle finanze dell'Autorità palestinese. L'erogazione dei fondi è inoltre soggetta a una serie di condizioni volte ad assicurare il corretto utilizzo degli stessi, ivi compresi il consolidamento delle spese e delle entrate, il controllo delle spese correnti e l'adozione di un bilancio in pareggio. La conformità a tali condizioni è controllata dal Fondo monetario internazionale (FMI). Le somme prelevate sul fondo dovranno essere rimborsate, non appena Israele riprenderà i suoi trasferimenti.

Nell'ottobre 2000 il governo israeliano ha revocato all'Autorità palestinese l'autorizzazione ai trasferimenti delle entrate. Il 7 novembre 2000, conformemente agli impegni assunti nell'ambito dello strumento di cui sopra, la Commissione ha versato da tale fondo 27,5 milioni di euro (25 milioni più gli interessi).

Il 13 dicembre 2000 la Commissione, a causa del peggioramento della situazione nei territori palestinesi e del perdurare del blocco dei trasferimenti delle entrate da parte israeliana, ha deciso di costituire, nell'ambito della linea di bilancio 47-100 (MEDA), un nuovo dispositivo speciale di cassa di 90 milioni di euro. Una prima tranche del nuovo fondo (30 milioni di euro) — il quale è soggetto alle stesse condizioni del primo dispositivo di cassa — è stata erogata il 23 gennaio 2001.

Dal dicembre 2000, a causa della chiusura dei territori palestinesi da parte di Israele, la situazione dell'Autorità palestinese è peggiorata sia a livello locale che dal punto di vista economico-finanziario. Dall'inizio della crisi nell'ottobre 2000, l'attività economica palestinese è diminuita del 50 %, il tasso di povertà è aumentato dal 21 % al 32 % e la disoccupazione colpisce il 38 % della popolazione. Inoltre, la politica di chiusura e le crisi finanziarie hanno seriamente compromesso la capacità dell'Autorità palestinese di funzionare in quanto istituzione.

In tale contesto e allo scopo di affrontare le necessità dell'Autorità palestinese a più lungo termine, il 13 marzo 2001 la Commissione ha deciso di trasformare il rimanente importo fino a 60 milioni di euro del dispositivo speciale di cassa in aiuto finanziario diretto. Tale decisione è assolutamente in linea con le conclusioni della riunione del Consiglio «Affari generali» del 26 febbraio 2001, il quale ha sottolineato la necessità per l'Unione di svolgere un ruolo importante nel quadro di un'azione comune internazionale per evitare il crollo economico e istituzionale nei territori palestinesi nonché di utilizzare pienamente i fondi disponibili nell'ambito del dispositivo speciale di cassa a tale scopo.

L'erogazione di tale aiuto finanziario è subordinata all'adozione — da parte dell'Autorità palestinese — di un bilancio di austerità sotto stretto controllo del FMI e all'impegno della stessa di adottare, tra l'altro, misure appropriate per combattere la corruzione e incrementare la trasparenza e il buon governo. Tale erogazione sarà fatta nel quadro di un impegno concertato con tutti i donatori internazionali sotto gli auspici del Comitato di collegamento ad hoc.

(2001/C 350 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0654/01

di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Soppressione totale della mandria nelle aziende agricole in cui si individuano casi di ESB

La Commissione europea ha finora lasciato decidere agli Stati membri in merito alle misure da prendere ove si scopra un caso di ESB in un'azienda agricola: soppressione dell'intera mandria o soppressione della sola discendenza. Di fatto, gli Stati membri applicano entrambe le alternative.

1. Può la Commissione far sapere su quale parere scientifico di quale comitato fonda essa questa sua posizione?
2. Ove tale posizione degli Stati membri si fondasse sul principio di prevenzione, perché non ritiene essa che tale principio dovrebbe applicarsi uniformemente nell'intera Unione europea, conformemente all'unità del mercato?
3. Intende essa, se del caso, eseguire quanto prima un'indagine sulla necessità di sopprimere l'intera mandria di un'azienda in cui si scopra un solo caso di ESB?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(6 giugno 2001)

Le norme attualmente in vigore per quanto riguarda i casi sospetti e confermati di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) figurano nelle decisioni della Commissione 98/272/CE del 23 aprile 1998 sul

controllo epidemiologico delle encefalopatie spongiformi trasmissibili che modifica la decisione 94/474/CE⁽¹⁾ e 2000/764 del 29 novembre 2000 sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽²⁾ (modificata). Oltre alle norme per la sorveglianza e il monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), le decisioni dispongono la soppressione di tutti gli animali che risultano positivi alla BSE. Le decisioni non impongono norme per quanto riguarda il trattamento di altri animali della mandria.

Tuttavia nel 1998 la Commissione ha proposto un regolamento del Parlamento e del Consiglio sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽³⁾, che disponeva, fra l'altro, misure da adottare dopo la conferma di un caso di BSE. A seguito di un emendamento parlamentare in prima lettura, è stata aggiunta la soppressione totale della mandria alle due misure di eradicazione proposte dalla Commissione, vale a dire macellazione del branco di nascita/allevamento e della discendenza. Il Parlamento ha approvato in seconda lettura un parere sulla proposta, che entrerà in vigore il 1° luglio 2001.

Il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato il 15 settembre 2000 un parere sullo sterminio del bestiame connesso alla presenza di BSE. Il parere stabilisce che risulta più efficace sopprimere il branco di nascita/di allevamento, piuttosto che tutta la mandria. Peraltro nel parere si afferma che qualora non sia affidabile la tracciabilità del branco di nascita/di allevamento è opportuno procedere alla soppressione di tutta la mandria.

L'obiettivo delle misure cautelative degli Stati membri, nel sopprimere il bestiame delle mandrie nelle quali sono stati individuati casi di BSE, consiste nell'eliminare casi non identificati di BSE e prevenire il manifestarsi di nuovi casi. Attualmente le istituzioni sono sul punto di adottare normative permanenti a livello comunitario, sulla base dell'art. 95 (ex art. 100A) del Trattato CE, basato sul parere scientifico e sul principio precauzionale. Il regolamento sostituirà le attuali misure di salvaguardia sulla BSE, nonché le misure nazionali di eradicazione.

Per attuare il parere del Comitato scientifico direttivo sulle strategie di soppressione adottate dopo la sua proposta iniziale, la Commissione intende valutare la necessità di una normativa più dettagliata per la realizzazione pratica delle disposizioni sull'eradicazione indicate nel regolamento prima che entri in vigore. A questo proposito è previsto tra breve un parere del Comitato veterinario permanente.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.4.1998.

⁽²⁾ GU L 305 del 6.12.2000.

⁽³⁾ GU C 45 del 19.2.1999.

(2001/C 350 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0665/01

di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione

(6 marzo 2001)

Oggetto: Consiglio europeo di Lisbona e promozione dell'inclusione

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 ha invitato il Consiglio e la Commissione «a integrare la promozione dell'inclusione nelle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, istruzione e formazione, sanità e edilizia abitativa». Può la Commissione far sapere come si è proceduto a tal fine e quali misure sono state prese a livello comunitario mediante azioni finanziate dai Fondi strutturali?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(6 giugno 2001)

La promozione dell'inserimento sociale è uno degli obiettivi di base delle linee direttrici sull'occupazione⁽¹⁾. La nuova linea direttrice n. 7 comporta misure destinate a lottare contro tutte le forme di discriminazione per l'accesso al mercato del lavoro, all'istruzione e alla formazione; essa preconizza la messa a punto di

strategie consistenti in misure efficaci, preventive e attive per promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro di gruppi e di individui a rischio o svantaggiati, in modo da evitare l'emarginazione, l'emergenza dei «lavoratori a basso reddito» e la deriva nell'esclusione; inoltre auspica l'attuazione di adeguate misure per rispondere alle esigenze dei disabili, delle minoranze etniche e dei lavoratori migranti per quanto riguarda la loro integrazione nel mercato del lavoro e la definizione di adeguati obiettivi nazionali.

Peraltro, diverse altre linee direttrici per l'occupazione, in particolare la prevenzione della disoccupazione di lunga durata, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, i sistemi fiscali/contributi sociali e la parità di opportunità — sono strettamente legati all'obiettivo della lotta contro l'esclusione sociale.

Gli Stati membri sono stati invitati dalla Commissione a garantire la coerenza e la complementarità tra le relazioni nazionali sulle politiche dell'occupazione e le politiche dell'inserimento sociale.

Il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo ⁽²⁾ (FSE) indica i cinque settori strategici attraverso i quali l'FSE sostiene lo sviluppo del mercato del lavoro e delle risorse umane. Uno dei settori mira a «promuovere la parità delle opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, in modo particolare per coloro che sono esposti all'esclusione sociale». Ciò ha costituito un buon punto di partenza per promuovere, nell'ambito dei programmi del Fondo strutturale, l'agenda sull'inserimento sociale definita nel corso del Consiglio europeo di Lisbona.

Fra il 2000 e il 2006 l'FSE effettuerà un investimento per i cittadini di circa 60 miliardi di € nell'ambito della modernizzazione della riforma dei mercati del lavoro europei ⁽³⁾. Sarà dedicata particolare attenzione all'integrazione dei gruppi emarginati nell'economia e nella società. A seguito di negoziati tra la Commissione e gli Stati membri è stata definita l'assegnazione di oltre 9 miliardi di € all'FSE al fine di promuovere l'inserimento sociale in tutta la Comunità. Questo sostegno sarà realizzato attraverso azioni destinate ad ampliare l'accesso all'apprendimento e alle opportunità di occupazione, ivi compresi chiari impegni per affrontare il divario digitale.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può fornire un contributo al miglioramento delle condizioni sanitarie nelle regioni dell'obiettivo 1, laddove l'investimento risulta a vantaggio dell'adeguamento strutturale della regione ⁽⁴⁾.

L'impegno per l'inserimento sociale verrà riesaminato nel corso della durata dei programmi del Fondo strutturale, ivi compresa, nel 2003, una valutazione dell'impatto dell'FSE (ivi compresa l'iniziativa comunitaria EQUAL) nel promuovere l'inserimento sociale ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 2001/63/CE del 19 gennaio 2001 relativa ad orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione — GU L 22 del 24.1.2001.

⁽²⁾ L'FESR inoltre fornisce un notevole contributo alla creazione di posti di lavoro (regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 1999 — GU L 213 del 13.8.1999).

⁽³⁾ In molti programmi del Fondo strutturale, l'FSE collaborerà con altri fondi comunitari, ad esempio l'FSER.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento e del Consiglio del 21 giugno 1999 — GU L 161 del 26.6.1999.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: Agenda per la politica sociale. COM(2000) 379 def.

(2001/C 350 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0683/01

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(8 marzo 2001)

Oggetto: Aumento degli stanziamenti a favore della cooperazione transfrontaliera

Può la Commissione europea far sapere se intende aumentare il bilancio attualmente disponibile per il programma Interreg III nel periodo di programmazione fino al 2006 ai fini della cooperazione transfrontaliera e in particolare per quanto riguarda le aree frontaliere con gli Stati dell'Europa centro-orientale?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(14 giugno 2001)*

L'iniziativa comunitaria Interreg è, in termini finanziari, la più importante del periodo di programmazione 2000-2006. Stando alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, sarebbe opportuno prestare la debita attenzione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'ampliamento e per quegli Stati membri che condividono estese frontiere con i paesi candidati all'adesione.

Sulla base degli stanziamenti finanziari indicativi decisi dalla Commissione per Stato membro che specificano i margini di flessibilità tra le diverse sezioni di Interreg, gli Stati membri procedono ad una suddivisione dei fondi per sezione, frontiera e regione nel modo che essi ritengono più opportuno. Nel suddividere l'importo, gli Stati membri debbono garantire che, a titolo indicativo, almeno il 50 % della totalità dei propri fondi destinati ad Interreg III venga assegnato alla cooperazione transfrontaliera all'interno della sezione A. Poiché nel frattempo tutte le proposte di programmi Interreg III, sezione A sono state presentate, si può affermare che circa il 67 % dello stanziamento Interreg sarà assegnato alla cooperazione transfrontaliera.

La Commissione sta attualmente negoziando i programmi Interreg elaborati dalle autorità designate a tale scopo dagli Stati membri. Una volta approvati tali programmi, verranno stanziati tutte le risorse ad eccezione di un determinato importo accantonato per il funzionamento in rete nell'ambito di Interreg. Nessuna risorsa finanziaria supplementare sarà disponibile durante l'attuale periodo di programmazione, poiché la Commissione deve rispettare le prospettive finanziarie concordate al Consiglio europeo di Berlino.

A seguito della richiesta del Consiglio europeo di Nizza, la Commissione sta mettendo a punto una comunicazione sulle regioni confinanti con i paesi candidati, nella quale valuterà la loro situazione socioeconomica, analizzerà il potenziale impatto dell'ampliamento su tali regioni ed esaminerà gli strumenti comunitari esistenti. La comunicazione includerà inoltre proposte di azioni intese a migliorare ed ottimizzare il coordinamento degli strumenti comunitari esistenti a favore delle regioni frontaliere e verrà adottata, presumibilmente, prima della pausa estiva.

(2001/C 350 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0695/01**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(8 marzo 2001)*

Oggetto: Industria tessile del Bangladesh

Intende la Commissione rispondere agli appelli lanciati dal Primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina, affinché gli Stati Uniti estendano ai prodotti tessili e all'abbigliamento del Bangladesh l'accesso esente da dazi e contingenti che essi già offrono a 33 paesi meno sviluppati? Vi saranno contatti diretti con le controparti commerciali della UE negli Stati Uniti?

(2001/C 350 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1068/01**di Caroline Lucas (Verts/ALE) alla Commissione***(26 marzo 2001)*

Oggetto: L'iniziativa statunitense «New Africa» e il settore tessile del Bangladesh

La legge sul commercio e lo sviluppo USA del 2000, nella ripartizione del libero accesso ai diritti di dogana e alle quote, opera una drastica distinzione tra i paesi in via di sviluppo ACP e quelli non ACP. Tale distinzione per certi versi arbitraria sta già producendo un impatto negativo nel settore tessile e dell'abbigliamento in Bangladesh, per il quale il mercato americano è estremamente importante. Ciò è sicuramente deplorabile, visto che è stata proprio la crescita di tale settore che ha permesso a migliaia di donne del Bangladesh di guadagnare un salario indipendente e di fare importanti passi in avanti verso un maggior riconoscimento della parità tra generi.

Tenendo a mente la sua iniziativa «Tutto eccetto le armi», può la Commissione contattare i suoi interlocutori commerciali negli Stati Uniti e proporre loro l'allargamento del libero accesso ai diritti di dogana e alle quote a tutti i paesi in via di sviluppo?

**Risposta comune
data dal sig. Lamy in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0695/01 e P-1068/01**

(14 maggio 2001)

La Commissione comprende la preoccupazione del Bangladesh nei confronti della propria posizione sul mercato e della quota di mercato in seguito all'adozione della legge su commercio e sviluppo degli Stati Uniti (USTDA 2000) dalla quale è escluso, unitamente agli altri pesi asiatici meno avanzati.

Per quanto riguarda la Comunità, lo status di paese meno avanzato del Bangladesh comporta l'accesso in regime di esenzione doganale e senza limiti di contingenti alle sue esportazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento. Il paese ha potuto così aumentare notevolmente le sue esportazioni di tali prodotti sul mercato europeo, fino ad occupare il decimo posto tra i principali fornitori della Comunità.

La Commissione vorrebbe spronare altri paesi industrializzati a concedere un trattamento analogo ai paesi meno avanzati, ed è incoraggiata al riguardo dalla reazione di paesi quali Cile e Nuova Zelanda all'iniziativa comunitaria «Tutto ad eccezione delle armi» (iniziativa EBA), che estende l'accesso al mercato comunitario in regime di esenzione doganale e senza limiti di contingenti a tutti i prodotti provenienti dai 49 paesi meno avanzati.

L'iniziativa EBA rispecchia l'importanza annessa dalla Comunità alla completa integrazione dei paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno avanzati, nel sistema commerciale multilaterale. La questione viene ovviamente discussa con altri partner commerciali di paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti.

(2001/C 350 E/030)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0697/01
di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione**

(8 marzo 2001)

Oggetto: Premi per le vacche nutrici

Concorda la Commissione sul fatto che il recente «piano in sette punti» per il Regno Unito è svantaggioso per la produzione di carni bovine nel Regno Unito e soprattutto nel Galles? Alla luce della proposta volta a ridurre il numero di vacche nutrici produttive ammissibili a fruire del premio per vacche nutrici, il Regno Unito si vedrà colpito in modo sproporzionato giacché esso ha una popolazione di vacche nutrici del 18 % rispetto al solo 11 % detenuto sulla produzione totale di carni bovine della UE.

Concorda la Commissione sul fatto che è ingiusto che il Regno Unito debba introdurre questi cambiamenti quando in questo paese esiste già un regime per quanto riguarda i capi di oltre trenta mesi che ha consentito di ritirare animali dal mercato negli ultimi cinque anni?

Non concorda essa inoltre sul fatto che ridurre il numero di vacche nutrici sul mercato avrà un effetto negativo per i consumatori, dal momento che ridurrà le carni bovine di qualità superiore prodotte per il consumatore europeo?

Non è poi illogico concentrare ulteriormente la produzione di carni bovine attingendo alle mandrie destinate alla produzione di latte, dove si è verificata una incidenza molto più alta di ESB?

Infine, è disposta la Commissione a rivedere il regime di premi alla macellazione dei vitelli? Questo regime può essere realizzato a costi più bassi rispetto alle altre misure proposte dalla Commissione quali la modifica del regime riguardante le vacche nutrici. Esso toglierà dal mercato i capi di qualità inferiore e avrà altresì un impatto più rapido sul riequilibrio del mercato.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(2 maggio 2001)*

Le proposte della Commissione sono tanto a breve quanto a lungo termine e includono misure volte a incrementare la qualità della produzione.

Le misure proposte in relazione al premio per vacca nutrice, in particolare, mirano a limitare la produzione e a contribuire all'equilibrio del mercato. Per risultare pienamente efficaci, esse dovrebbero essere applicate in tutta la Comunità.

Poiché la produzione di carni bovine dipende soprattutto dal numero di vacche, la produzione futura di carne può essere ridotta diminuendo il numero di vacche nutrici. Le misure sono tuttavia formulate in modo da non incidere eccessivamente sul reddito degli agricoltori. Il numero minimo di giovenche mantiene inalterato il numero di premi pagati agli agricoltori, ma riduce il numero di nascite dei vitelli.

Il numero di vacche da latte è determinato dal quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore. Di conseguenza, il premio per la trasformazione dei vitelli servirebbe a ridurre a breve termine i quantitativi di carne commercializzata. Si tratta, tuttavia, di una soluzione ancora teorica, in quanto va precisato che tale premio è stato osteggiato da numerose organizzazioni per il benessere degli animali e il Consiglio europeo di Berlino ha ritenuto che bisognerebbe mantenerlo esclusivamente quale possibile misura finanziata con aiuti nazionali.

*(2001/C 350 E/031)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0709/01****di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione***(8 marzo 2001)*

Oggetto: Entrata in vigore della nuova OCM della banana

Lo scorso 19 dicembre i ministri dell'agricoltura dell'Unione europea hanno approvato l'OCM della banana, prevedendone l'entrata in vigore il 1° aprile, oppure il 1° luglio qualora fosse stato necessario più tempo per i dettagli tecnici.

A un mese e mezzo alla data iniziale annunciata, alla luce del fatto che l'OCM prevede un passo in avanti per i produttori delle Canarie poiché stabilisce limitazioni all'ingresso di banane non europee sul mercato comunitario, basate su un sistema di contingentamento gestito col metodo del «primo arrivato primo servito», quando pensa la Commissione che saranno prese tutte le misure del caso, per quanto concerne i dettagli tecnici, al fine di far entrare in vigore questo nuovo regime adottato dalla UE?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(16 maggio 2001)*

Il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, prevede, all'articolo 2, secondo comma, la possibilità di prorogare al 1° luglio 2001 la data d'applicazione del nuovo regime all'importazione.

La Commissione ha in effetti prorogato la data d'applicazione al 1° luglio 2001 con il regolamento (CE) n. 395/2001 della Commissione, del 27 febbraio 2001, che fissa taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2001, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali (ACP)⁽²⁾.

Nel frattempo, a seguito di intensi dibattiti con gli altri interlocutori commerciali, la Commissione è giunta ad un'intesa con gli Stati Uniti e l'Ecuador che consente di risolvere la controversia della banana.

La soluzione concordata poggia sull'applicazione di un regime transitorio di contingenti tariffari d'importazione di banane fino all'entrata in vigore di un sistema unicamente tariffario prevista al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

I tre contingenti tariffari, pari ad un quantitativo complessivo di 3 410 000 tonnellate, saranno gestiti:

- per un quantitativo pari all'83 %, sulla base di riferimenti storici degli operatori tradizionali che avevano effettuato l'importazione primaria durante il periodo 1994-1996 ed i cui quantitativi di riferimento sono stati registrati nel 1998;
- per un quantitativo pari al 17 %, attribuendo i certificati d'importazione ad operatori non tradizionali secondo il metodo dell'esame simultaneo.

La Commissione inoltre proporrà al Consiglio, prima della fine dell'anno, di trasferire dal 1° gennaio 2002 una quantità di 100 000 tonnellate dal contingente C verso il contingente B e di riservare il contingente C esclusivamente ai paesi fornitori ACP.

In data 2 maggio 2001 la Commissione ha adottato il regolamento relativo alle modalità d'applicazione del nuovo regime all'importazione. Tale regolamento è stato pubblicato l'8 maggio 2001 e si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 31 del 2.2.2001.

⁽²⁾ GU L 58 del 28.2.2001.

(2001/C 350 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0736/01

di Roy Perry (PPE-DE) alla Commissione

(9 marzo 2001)

Oggetto: Accesso a Internet per le scuole

Il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 aveva invitato gli Stati membri a garantire che tutte le scuole dell'Unione avessero accesso ad Internet e alle risorse multimediali entro il 2001 e che tutti gli insegnanti necessari conseguissero le abilità richieste per l'uso di Internet e delle risorse multimediali entro il 2002.

Ritiene la Commissione che tali obiettivi saranno conseguiti, e quali prove può apportare per dimostrarlo?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(12 giugno 2001)

La Commissione è lieta di comunicare che gli obiettivi ambiziosi che erano stati fissati saranno probabilmente raggiunti dalla maggior parte degli Stati membri.

I dati forniti dagli Stati membri per la relazione «Realizzare il potenziale dell'Unione europea: Consolidamento ed estensione della Strategia di Lisbona»⁽¹⁾, presentata dalla Commissione al Vertice di Stoccolma, dimostra che sono stati compiuti grandi progressi nel collegamento delle scuole a Internet. In effetti, per quanto riguarda le scuole secondarie, la maggior parte degli Stati membri ha già raggiunto un tasso di collegamento del 100 %, sebbene il numero di alunni per singolo computer vari da paese a paese (vedasi allegata pagina 19 delle citate relazioni).

Per quanto riguarda l'attrezzatura di computer multimediali e la formazione di un numero sufficiente di insegnanti, basandosi su una recente indagine Eurobarometro relativa ai docenti (che sarà pubblicata fra breve) c'è motivo di essere ottimisti. Gli insegnanti europei sono per lo più aperti nei confronti delle nuove tecnologie e della loro utilizzazione nell'insegnamento. Il 55 % degli insegnanti europei è già stato formato. Circa 7 insegnanti su 10 sono collegati a Internet a casa.

⁽¹⁾ COM(2001) 79.

(2001/C 350 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0746/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OCM (raccomandazione della Commissione)

Allorché la Commissione raccomanda al Consiglio dei Ministri di avviare una causa nell'ambito delle procedure per la soluzione di vertenze dell'OCM, i particolari della raccomandazione sono disponibili al pubblico prima che il Consiglio dei Ministri adotti la decisione? In caso negativo, perché?

(2001/C 350 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0747/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Avvio di una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OCM (Istruzioni del Consiglio dei Ministri)

Allorché il Consiglio dei Ministri incarica la Commissione di avviare una causa nell'ambito delle procedure di soluzione di vertenze dell'OCM, quali sono le procedure per garantire che le ragioni di chi ha avviato la causa siano immediatamente accessibili al pubblico?

Risposta comune
data dal sig. Lamy in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0746/01 e E-0747/01

(11 maggio 2001)

Come l'onorevole parlamentare sa, la Commissione può garantire il rispetto dei diritti della Comunità attraverso le procedure di soluzione delle vertenze dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in due modi diversi.

Il primo è un'azione nell'ambito del regolamento sulle barriere commerciali, vale a dire il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio⁽¹⁾.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento, quando la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame, pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fornendo un sunto delle informazioni ricevute e invitando le parti interessate a presentare commenti.

Se, al termine della procedura di esame, la Commissione decide di avviare una procedura di soluzione delle vertenze dell'OMC, l'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento del Consiglio prevede che tale decisione sia motivata e sia anch'essa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Una pubblicazione simile viene fatta anche quando non vengono prese iniziative.

In quanto garante dei trattati, compresi gli accordi internazionali, la Commissione può anche far rispettare i diritti negoziati della Comunità al di fuori del quadro specifico del regolamento sulle barriere commerciali (vedi l'articolo 15 del regolamento del Consiglio).

In tal caso, la Commissione sente lo speciale comitato istituito a norma dell'articolo 133, paragrafo 3 del trattato CE.

In entrambi i casi, l'attuale Commissione ha deciso, in uno spirito di maggiore trasparenza, di rendere disponibili sul sito web della Direzione generale del Commercio i testi delle richieste di consultazioni OMC e delle richieste di istituzione di un panel OMC presentate dalla Commissione per conto della Comunità. Tali documenti forniscono una descrizione della misura o della pratica impugnata presso l'OMC, nonché l'indicazione delle disposizioni giuridiche che sarebbero state violate.

(¹) GU L 349 del 21.12.1994. Una descrizione del regolamento è disponibile anche sul sito web della DG Commercio.

(2001/C 350 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0768/01
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Maiali dopati

Quali interventi ha intrapreso la Commissione per proteggere i consumatori in seguito allo scandalo dei «maiali dopati» in Austria e in Germania che ha rivelato l'uso illegale negli allevamenti di suini austriaci e tedeschi di antibiotici, ormoni per la crescita e vaccini importati clandestinamente dall'Estremo Oriente e dagli Stati Uniti? Quali misure ha intrapreso per garantire che nessun animale venduto nell'UE sia stato trattato con sostanze illegali?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(6 giugno 2001)

In base alla Direttiva del Consiglio 96/23/CE del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (¹) gli Stati membri e i paesi terzi che esportano alimenti di origine animale nella Comunità, dovrebbero monitorare l'utilizzazione, l'abuso e l'uso illegale di prodotti per uso veterinario.

I controlli possono essere effettuati dagli Stati membri a livello di allevamento, di mattatoio o ai posti d'ispezione alle frontiere. Inoltre, la Commissione, attraverso l'Ufficio alimentare e veterinario valuta la capacità degli Stati membri o dei paesi terzi di effettuare i controlli, mediante verifiche e ispezioni. A seconda dei risultati delle verifiche e delle ispezioni la Commissione può raccomandare miglioramenti, avviare procedure d'infrazione, depennare un paese terzo dall'elenco dei paesi autorizzati ad esportare alimenti di origine animale nella Comunità o applicare misure di salvaguardia.

Pertanto la Commissione ritiene che le disposizioni attuali, qualora applicate in modo adeguato, forniscano gli strumenti necessari per tutelare i consumatori da un abuso o da un uso illegale di prodotti veterinari negli animali allevati a scopo alimentare.

(¹) GU L 125 del 23.5.1996.

(2001/C 350 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0781/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Divulgazione della relazione dell'OLAF

Vi è indubbiamente un elevato interesse generale a far sì che i casi di frode rilevati presso l'ufficio di rappresentanza della Commissione a Stoccolma vengano del tutto chiariti pubblicamente al fine di evitare ulteriori speculazioni.

Intende la Commissione rendere pubblica la relazione dell'OLAF sui casi di frode rilevati presso l'ufficio di rappresentanza della Commissione a Stoccolma? In caso negativo, può la Commissione illustrare i motivi per cui la relazione dell'OLAF deve continuare ad essere documento classificato?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(29 giugno 2001)*

La Commissione ha già avuto occasione di spiegare la propria posizione in merito alla pubblicità data alla relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul caso in questione, nella risposta all'interrogazione scritta P-3457/00 della sig.ra Paulsen⁽¹⁾. Nella suddetta risposta, la Commissione precisa che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'OLAF⁽²⁾, la relazione d'indagine preparata da quest'ultima è stata trasmessa alla Commissione e alle autorità giudiziarie svedesi. Le informazioni comunicate e ottenute in questo quadro sono coperte dal segreto professionale e non possono essere comunicate a soggetti diversi da quelli che, all'interno delle Istituzioni comunitarie o degli Stati membri, in virtù delle loro funzioni, sono autorizzati a conoscerle, né essere utilizzate a fini diversi dalla lotta contro la frode e la corruzione.

Per questi motivi, il legislatore ha deciso, sulla base del regolamento (CE) n. 1073/1999, che nell'interesse generale la relazione in questione debba restare riservata.

L'Olaf ha comunicato, dopo essere stata autorizzata dalle autorità giudiziarie svedesi, di avere trasmesso, il 19 marzo 2001, alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento, dietro sua richiesta, la propria relazione sotto il vincolo della riservatezza.

In Svezia la relativa procedura giudiziaria non si è ancora conclusa.

La Commissione informerà il Parlamento a tempo debito sull'esito delle procedure in questione.

⁽¹⁾ GU C 163 E del 6.6.2001.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999.

(2001/C 350 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0787/01**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione***(13 marzo 2001)*

Oggetto: Rotazione dei funzionari A1 e A2 della Commissione

Dal documento della Commissione (SEC(2000) 2305/5) si evince che, è norma generale, limitare al massimo a cinque anni la nomina di funzionari A1 e A2. La riforma amministrativa della Commissione fa leva sul principio di efficienza. La rotazione dei funzionari con mansioni direttive si prefigge di contrastare l'opacità operativa in coloro che per più di cinque anni occupano la stessa posizione.

In casi eccezionali detto termine di cinque anni può essere prorogato di due anni per un totale di sette anni.

Considerato che taluni funzionari della Commissione hanno superato detto termine, potrebbe la Commissione far conoscere i motivi per cui non rispetta le regole che essa stessa si è imposte?

Quali funzionari occupano da più di sette anni le loro cariche e per quali motivi?

Equivale ciò ad un fallimento della riforma interna della Commissione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(11 giugno 2001)*

La Commissione ha chiaramente definito il proprio impegno a mettere in atto un sistema di rotazione per gli alti funzionari nelle sue decisioni del settembre 1999 e del dicembre 2000 e da allora ha già compiuto notevoli progressi nella realizzazione degli obiettivi che si era prefissi.

L'onorevole parlamentare si renderà conto senz'altro che l'attuazione della riforma, per ragioni di ordine pratico, deve essere considerato un processo continuo anziché un avvenimento già concluso e che, nel 1999 e 2000, la Commissione ha lanciato due grandi iniziative di rotazione per gli alti funzionari:

- subito dopo essere entrata in carica nel settembre 1999, la Commissione ha deciso una serie di nomine di Direttori generali sfociate nella rotazione di dieci Direzioni generali (circa un terzo del totale). Uno dei criteri determinanti di cui si è tenuto conto nel prendere tale decisione è stato il periodo di tempo durante il quale un Direttore generale ha occupato lo stesso posto;
- nel gennaio 2000 il Direttore generale del Personale e dell'Amministrazione ha lanciato un'iniziativa per accertare quali fossero i funzionari A2 che occupavano lo stesso posto da oltre cinque anni. A questi funzionari è stato quindi chiesto di indicare, in ordine di preferenza, tre posti alternativi di loro gradimento.

Le due iniziative sopra citate hanno contribuito ad una evoluzione nel corso della quale, dal 1999 in poi, sono state effettuate nuove nomine per oltre il 40 % (36 A1 e 76 A2) di tutti i posti A1 e A2.

- Nel 1999, tredici posti A1 (4 nuove nomine, 9 trasferimenti interni) e ventisei A2 (11 nuove nomine, 15 trasferimenti interni) sono stati ridistribuiti. Nel 2000, altri ventitré posti A1 (15 nuove nomine, 8 trasferimenti interni) e cinquanta posti A2 (37 nuove nomine, 13 trasferimenti interni) sono stati assegnati ad altri funzionari.
- Dal mese di aprile 2001, sei funzionari A1 e ventuno A2 (4 dei quali andranno in pensione fra il 2001 e il 2002) rivestono la stessa carica da più di sette anni. Queste cifre rappresentano il 10 % dei gruppi di funzionari A1 e A2 rispettivamente. L'elenco dei funzionari interessati viene trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento.

L'onorevole parlamentare converrà che l'applicazione della decisione della Commissione del 21 dicembre 2000⁽¹⁾ sugli alti funzionari comporta la messa in atto di nuovi sistemi e procedure.

Nel frattempo, la Commissione intende lanciare un'altra procedura di rotazione durante il 2001. In questo processo verranno incorporati i dati del sistema di valutazione degli alti funzionari. L'approvazione del nuovo sistema di valutazione da parte del Collegio è prevista per la fine del 2001. Una volta approvato, esso sarà attuato durante il 2002, in base al calendario fissato nella sopra citata decisione del dicembre 2000.

La realtà di quanto è stato fatto e di quanto si sta facendo, come anche la politica costruttiva che sarà applicata, sono in netta contraddizione con le supposizioni negative dell'onorevole parlamentare sui progressi della riforma.

⁽¹⁾ SEC(2000) 2305/5.

(2001/C 350 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0790/01
di Eurig Wyn (Verts/ALE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Esportazioni di cavalli vivi

Il commercio di esportazione di cavalli vivi destinati al macello per il consumo di carne è incrementato in Europa di pari passo con la crisi ESB.

La Commissione è al corrente delle condizioni spaventose in cui i cavalli vengono trasportati e dei trattamenti disumani che subiscono prima della morte?

La Commissione è favorevole a regole più rigorose sul trasporto di cavalli e di tutti gli altri animali vivi?

La Commissione è favorevole a regole più rigorose per il trattamento umano di detti animali?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(13 giugno 2001)*

Durante la riunione del Consiglio Agricoltura del gennaio 2001 la Commissione ha presentato una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri a seguito dell'attuazione della direttiva sulla protezione degli animali durante il trasporto⁽¹⁾. Il documento è stato anche presentato al Parlamento.

Dalla relazione risulta che, a causa della gravità e della frequenza dei problemi attualmente sollevati dal trasporto di cavalli destinati alla macellazione, provenienti dall'Europa centrale e orientale e diretti verso alcuni Stati membri, occorrono misure più severe.

La Commissione ritiene che sia essenziale una regolamentazione più vincolante per migliorare la situazione attuale e ha già preso iniziative in questo senso:

- la Commissione ha adottato la decisione 2001/298 del 30 marzo 2001 che modifica gli allegati alle direttive del Consiglio 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE e la decisione della Commissione 94/273/CE per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto⁽²⁾, per modificare i certificati veterinari relativi al commercio intercomunitario di bestiame vivo, ivi compresi cavalli, per quanto riguarda la salute degli animali da trasportare. Il provvedimento entrerà in vigore dal 1° agosto 2001.
- il 9 aprile 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio per quanto riguarda l'aerazione negli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore⁽³⁾, ivi compresi i requisiti minimi per l'aerazione e i sistemi obbligatori per il controllo della temperatura all'interno degli autoveicoli.

Saranno esaminate prima della fine dell'anno misure specifiche per la protezione dei cavalli, ivi compresa una disposizione relativa all'obbligo di scaricare, far riposare, abbeverare e nutrire gli animali all'arrivo alla frontiera comunitaria. La Commissione ha chiesto al Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali di riferire sul trasporto degli animali, in particolare la durata dei viaggi e la densità del carico durante il trasporto. Non appena riceverà la relazione, prevista per la fine del 2001, la Commissione proporrà un'adeguata revisione della legislazione in questo settore.

⁽¹⁾ COM(2000) 809 def.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001.

⁽³⁾ COM(2001) 197 def.

(2001/C 350 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0794/01**di Luigi Vinci (GUE/NGL) e Fausto Bertinotti (GUE/NGL) alla Commissione***(13 marzo 2001)*

Oggetto: Società Pernod-Richard e Rhum Havana Club

Il governo degli Stati Uniti, in adempimento alla legge cosiddetta Helms-Burton, ha proceduto legalmente nel 1999 contro la Pernod-Richard, avendo questa società avviato trattative con il governo cubano al fine di diventare proprietaria della società cubana Rhum Havana Club, già appartenente a cittadini statunitensi, poi totalmente espropriata dal governo cubano.

Successivamente, la Commissione europea ha avviato formale procedura di ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio contro gli Stati Uniti, ritenendo illegale la pretesa che persone giuridiche di cittadinanza non statunitense ed operanti fuori dagli Stati Uniti siano tenute a conformarsi alla legislazione statunitense. Ciò premesso, potrebbe la Commissione europea dare informazioni circa l'andamento e gli eventuali esiti della suddetta procedura?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione*(14 maggio 2001)*

Nel settembre 2000 la Commissione ha chiesto l'istituzione di un panel dell'OMC in merito alla sezione 211 della United States Omnibus Appropriations Act.

Si noti che la sezione 211 non concerne la questione dell'espropriazione dei marchi commerciali o di altri beni materiali o immateriali da parte del governo cubano. La sezione 211 copre unicamente i marchi commerciali americani, ossia i marchi di fabbrica registrati negli Stati Uniti. La proprietà di detti marchi non avrebbe dovuto essere pregiudicata dalle confische effettuate a Cuba dalle autorità cubane, poiché i tribunali americani non hanno mai riconosciuto alcun effetto alle espropriazioni cubane di proprietà di beni siti negli Stati Uniti.

La sezione 211 si applica alle situazioni in cui il marchio commerciale americano «originale» (ossia il marchio commerciale detenuto dal proprietario del marchio commerciale cubano espropriato) non esiste più, ad esempio in seguito al suo mancato rinnovo da parte del proprietario, oppure qualora tale diritto non sia mai esistito negli Stati Uniti. Essa vieta tutte le transazioni pertinenti la registrazione e il rinnovo negli Stati Uniti dei marchi commerciali collegati a cittadini cubani o a Cuba, sottraendo — a termine — gli esistenti marchi di fabbrica americani dai loro legittimi proprietari, poiché questi ultimi non saranno in grado di rinnovarne la registrazione. Inoltre, la sezione 211 proibisce ai tribunali americani di riconoscere detti marchi americani negli Stati Uniti su richiesta di cittadini cubani o di qualsiasi altro nuovo beneficiario straniero. In altre parole, il marchio commerciale viene spogliato di qualsiasi valore pratico poiché un marchio commerciale non può essere applicato in alcun modo se non mediante ricorso al tribunale.

La Comunità ritiene che la sezione 211 contravvenga ai diritti di proprietà commerciale e quindi violi diverse disposizioni dell'accordo OMC sui diritti di proprietà attinenti al commercio. Il ricorso presentato dalla Comunità presso l'OMC difende gli interessi di tutti i detentori comunitari di marchi commerciali americani acquisiti legalmente, in modo diretto o indiretto, da un proprietario cubano, e che sono quindi potenzialmente penalizzati dalla sezione 211.

La Comunità ha già presentato le proprie osservazioni al panel, in forma sia orale che scritta. La seconda e ultima audizione davanti al panel ha avuto luogo il 7 marzo 2001. Il panel sta attualmente esaminando il caso e dovrebbe pronunciarsi entro maggio 2001.

(2001/C 350 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0801/01**di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione***(19 marzo 2001)*

Oggetto: Controlli concernenti l'ESB e importazioni di carni bovine dall'Argentina

Alla luce del fatto che, a causa della crisi provocata dall'ESB, in Europa si registra un aumento delle importazioni di carne di manzo dall'Argentina,

può la Commissione far sapere:

1. se le carni bovine provenienti dall'Argentina vengono prima sottoposte al test dell'ESB?
2. Sollecita la Commissione europea le autorità argentine ad introdurre un test per l'ESB?
3. Quali animali vengono sottoposti ad analisi in Argentina?
4. È vero che la carne bovina importata dall'Argentina generalmente non è sottoposta prima ad alcun test per la ESB?
5. È vero che negli scorsi anni in Sudamerica, e anche in Argentina, sono stati importati anche prodotti europei a base di farina animale?
6. In tal caso, verso quali paesi dell'America latina sono stati esportati prodotti a base di farina animale?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

Attualmente non esistono test che possano individuare l'encefalopatia spongiforme bovina (ESB-BSE) nelle carni stesse. I test sono effettuati sugli animali. I test di accertamento rapido utilizzati nella Comunità permettono d'individuare gli animali affetti da ESB nella fase clinica o vicini alla fase clinica, se vengono effettuati sul cervello e sulla spina dorsale dopo la morte o l'abbattimento dell'animale. Tali test sono importanti per garantire che non entrino nella catena alimentare animali in fase avanzata d'incubazione di ESB, ma non sono in grado di individuare l'infezione in fasi precoci.

Per quanto riguarda la salute umana, l'eliminazione di materiali specifici a rischio di ESB rimane indubbiamente una misura essenziale. La Commissione non insisterà mai abbastanza sull'importanza di un'eliminazione efficace di questi materiali specifici a rischio.

Tuttavia, secondo le conclusioni della valutazione del rischio geografico di ESB effettuata dal Comitato scientifico direttivo per l'Argentina, è molto improbabile che il bestiame argentino sia stato infettato dall'agente dell'ESB. Di conseguenza l'Argentina è stata esentata dalle condizioni previste nella decisione 97/534/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾.

Finora non è stato richiesto ad alcun paese terzo che esporta verso la Comunità di effettuare sistematicamente test di ESB, come condizione per l'esportazione. La necessità di esigere questi test in futuro sarà esaminata nell'ambito di un'ulteriore armonizzazione delle condizioni d'importazione, conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽²⁾. Dovranno essere presi in considerazione il rischio di ESB nel paese esportatore, il modo più appropriato di affrontare tale rischio e le norme internazionali. Attualmente tali norme non raccomandano i test di ESB come condizione commerciale.

Per quanto riguarda i test sugli animali già effettuati in Argentina, nel 1992 è stato istituito un sistema di sorveglianza dell'ESB al fine di determinare la prevalenza di ESB nel bestiame. I test sono stati effettuati soprattutto su bovini di età superiore a 24 mesi, ma anche su ovini, caprini, cervi e lama. Tra il 1992 e il 1999 sono stati esaminati 4 453 campioni, 680 dei quali provenivano da animali con segni clinici sospetti. Tutti i test di ESB sono stati negativi.

Dal 1980 non sono state registrate esportazioni verso l'Argentina di proteine animali trasformate provenienti dalla Comunità nelle basi di dati dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e delle statistiche del commercio estero (Nimexe).

Le esportazioni verso i paesi dell'America del Sud, in cui il rischio geografico di ESB è già stato valutato dal Comitato scientifico direttivo (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay) per quanto concerne le «farine, polveri e pasture prodotte con carne, frattaglie, ciccioli, inadatti all'alimentazione umana», sono state molto esigue negli ultimi 20 anni. In termini di rischio geografico di ESB, esse sono state irrilevanti.

⁽¹⁾ GU L 216 dell'8.8.1997.

⁽²⁾ GU C 258 del 10.9.1999.

(2001/C 350 E/041)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0803/01
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione***(19 marzo 2001)*

Oggetto: Crisi provocata dalla ESB: questioni di responsabilità e risarcimento danni e misure della Commissione

1. La Commissione è a conoscenza di azioni penali o richieste di risarcimento avviate contro i produttori di mangimi a causa di procedimenti produttivi irregolari nell'Unione europea o al di fuori di essa? Qualora la Commissione non ne sia a conoscenza, come valuta il fatto che non sia stata intentata alcuna azione penale contro i produttori di mangimi?

2. Ritiene la Commissione che, in caso di contravvenzione, debba essere sospesa la responsabilità del produttore?
3. Quali misure adotterà la Commissione a seguito della crisi provocata dalla ESB per quanto riguarda una modifica della direttiva sulla responsabilità del prodotto?
4. Intende prendere provvedimenti a favore di una chiara etichettatura dei mangimi?
5. Intende la Commissione adottare misure finalizzate alla definizione di un elenco positivo degli ingredienti dei mangimi, ivi compresa una dichiarazione chiara circa la loro provenienza animale o vegetale?
6. Quali misure adotta per sviluppare alternative all'impiego di farine animali e farine di sardigna nei mangimi?
7. Quando prevede la Commissione di organizzare una conferenza sulle farine animali, analoga a quella del luglio 1997?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(4 luglio 2001)

Sebbene la Commissione non sia a conoscenza del fatto che vi sia stata un'azione penale presso i tribunali in uno Stato membro, tuttavia è al corrente del fatto che in Francia è stata intentata una causa civile attualmente esaminata in fase preliminare.

La direttiva del Consiglio 85/374/CEE del 25 luglio 1985 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ⁽¹⁾ introduce nella Comunità il principio della responsabilità. Conformemente a questo principio, il produttore di un prodotto difettoso deve compensare eventuali danni causati al benessere fisico o alla proprietà degli individui, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno negligenza da parte del produttore stesso. Tuttavia, va osservato che, conformemente alle norme generali sulla responsabilità, l'articolo 4 della direttiva dispone che «Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno»; inoltre, l'articolo 7, che stabilisce le condizioni in base alle quali il produttore è esentato dalla sua responsabilità, al punto (e) prevede il caso in cui «lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto».

Nella versione originale la direttiva riguardava tutti i beni mobili, ad eccezione delle materie prime agricole e della selvaggina. Per materie prime agricole s'intendono prodotti agricoli, di allevamento e della pesca, esclusi i prodotti che hanno subito una lavorazione iniziale. Pertanto i mangimi animali, che in linea di massima hanno subito una lavorazione iniziale, erano già coperti dalla direttiva del Consiglio 85/374/CEE.

Nel momento della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), la Commissione ha proposto di modificare la direttiva e di estenderne il campo di applicazione anche alle materie prime agricole e alla selvaggina. La direttiva 1999/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 10 maggio 1999 che modifica la direttiva del Consiglio 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ⁽²⁾ obbliga gli Stati membri ad applicare severi principi di responsabilità ai prodotti agricoli non lavorati. Si attira l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sulla relazione della Commissione circa l'attuazione della direttiva 85/374/CEE, adottata il 31 gennaio 2001 ⁽³⁾.

Il 7 gennaio 2000 la Commissione ha adottato una proposta per introdurre nuove disposizioni sull'etichettatura ⁽⁴⁾, proposta attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio. La proposta della Commissione dispone che ciascun ingrediente dei mangimi composti venga indicato sull'etichetta, in modo da consentire all'allevatore di effettuare una scelta informata. Non sarà più consentito di designare gli ingredienti con una denominazione per gruppi. La proposta attualmente è discussa a livello di Consiglio e di Parlamento, conformemente alla procedura di codecisione.

La Commissione prende in considerazione l'opportunità di varare uno studio di fattibilità in materia, con particolare riferimento alla definizione di norme per la stesura e il continuo aggiornamento di un elenco positivo.

A seguito della decisione del Consiglio di estendere ai non ruminanti il divieto di usare proteine di origine animale nei mangimi, per rafforzare le garanzie fornite ai consumatori sulla sicurezza alimentare e a seguito di una richiesta di analisi della domanda e dell'offerta per le proteine vegetali, la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio due documenti cui l'Onorevole parlamentare è invitato a far riferimento

- il primo è un documento di lavoro^(?) relativo alla domanda e all'offerta di piante ricche in proteine vegetali a livello comunitario, a seguito della crisi della BSE,
- il secondo è una comunicazione⁽⁶⁾ al Parlamento e al Consiglio relativa alle opzioni per promuovere la produzione di proteine vegetali nell'Unione europea, basata sul documento di lavoro.

Attualmente non è prevista l'organizzazione nel corso del 2001 di un seguito della conferenza sulle proteine animali organizzata nel luglio 1997.

⁽¹⁾ GU L 210 del 7.8.1985.

⁽²⁾ GU L 141 del 4.6.1999.

⁽³⁾ COM(2000) 893 def.

⁽⁴⁾ COM(1999) 744 def.

⁽⁵⁾ SEC(2001) 431.

⁽⁶⁾ COM(2001) 148 def.

(2001/C 350 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0804/01
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Esportazioni di farine animali/importazioni di carni bovine

Il 1° dicembre 2000 in tutta l'UE è stato proibito l'impiego di farina di carne e ossa nei mangimi animali perché considerata una possibile causa dell'epidemia.

Può la Commissione far sapere:

- i mangimi animali contenenti farina di carne e ossa vengono esportati verso i PECO? In caso affermativo, verso quali paesi e in quali quantitativi?
- Quanti bovini e quante tonnellate di carne di manzo sono importati ogni anno dai PECO nell'UE?
- Quanti bovini e quante tonnellate di carne di manzo sono importati in concreto nei singoli Stati membri?
- Quali possibilità ravvisa la Commissione per vietare le esportazioni di farina di carne e ossa nei PECO e per bloccare le importazioni di carne di manzo dai PECO, a tutela dei consumatori? Quali provvedimenti intende adottare in materia?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(11 giugno 2001)

Dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della decisione del Consiglio 2000/766/CE, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, sono state vietate le esportazioni di alimenti per animali contenenti farine di carne e ossa o proteine animali trasformate, destinati all'alimentazione di animali allevati per il consumo umano.

Prima dell'entrata in vigore della sopra citata decisione, gli Stati membri esportavano proteine animali trasformate ed alimenti per animali contenenti tali prodotti in quasi tutti i paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO). Sulla base dei dati statistici disponibili, è possibile calcolare il volume delle esportazioni di proteine animali trasformate dalla Comunità verso i paesi PECO, ma è invece difficile valutare con esattezza il volume delle esportazioni di alimenti per animali che contengono tali prodotti.

Nel contesto dell'analisi scientifica del rischio che il Comitato scientifico direttivo sta ora effettuando sul rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei paesi terzi, denominato rischio geografico di BSE, viene preso in esame il volume delle esportazioni di proteine animali trasformate relativamente ai paesi terzi che hanno inviato un fascicolo. Il risultato di quest'analisi del rischio, che include tali cifre, è disponibile su Internet.

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento una tabella nella quale figurano le informazioni richieste nel suo secondo e terzo quesito ⁽²⁾.

Quanto alla BSE, la decisione 2000/766/CE del Consiglio prevede alcune condizioni in merito alle esportazioni dalla Comunità di farine di carne e ossa o di proteine animali trasformate. L'articolo 3 della decisione vieta le esportazioni dagli Stati membri di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali allevati per la produzione di alimenti. Ciò non si applica al latte ed ai prodotti lattiero-caseari, alla gelatina di non ruminanti per il rivestimento degli additivi, alle proteine idrolizzate ed alle farine di pesce nell'alimentazione di animali diversi dai ruminanti. Agli Stati membri è invece consentito esportare in paesi terzi proteine animali trasformate destinate ad altri usi, purché esista un accordo bilaterale che comporti l'impegno dei paesi terzi di rispettare l'utilizzazione finale e di non esportare il prodotto, a meno che esso non sia incorporato in un prodotto destinato ad usi non vietati dalla decisione.

La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE ⁽³⁾, stabilisce che le importazioni nella Comunità di carne bovina e di derivati della carne debbano essere corredate, a partire dal 1° aprile 2001, di una dichiarazione attestante la rispondenza dei prodotti ai requisiti particolari della Comunità in merito ai materiali specifici a rischio ed alla tecnica di macellazione. Il rischio geografico di BSE costituirà la base per determinare a quali paesi terzi possa essere concessa una deroga ai predetti requisiti.

⁽¹⁾ GU L 306 del 7.12.2000.

⁽²⁾ Fonte: Comext — Periodo 1997-1999.

⁽³⁾ GU L 158 del 30.6.2000.

(2001/C 350 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0806/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Disparità di trattamento nei confronti dei pescatori greci

A un'interrogazione avente per oggetto la posizione di svantaggio dei pescatori greci riguardo a quelli di altri Stati membri derivante dalla diversa ampiezza della zona esclusiva di pesca vigente per questi ultimi, la Commissione ha risposto che ciò è dovuto al fatto che la Grecia ha stabilito le proprie acque territoriali in 6 miglia marine e che la Commissione non può intervenire per quanto riguarda le conseguenze derivanti da tale fatto (risposta all'interrogazione P-0149/01) ⁽¹⁾.

Indipendentemente dalla competenza dello Stato membro o della Unione europea, continua però a sussistere una disparità di trattamento nei confronti dei pescatori greci dovuta alla minore ampiezza della zona esclusiva di pesca. Può la Commissione dire se ciò è motivo sufficiente per l'approvazione di aiuti compensativi?

⁽¹⁾ GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 129.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 maggio 2001)

La Commissione rinvia cortesemente l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta P-0149/01 il 16 febbraio 2001 ⁽¹⁾.

Quanto alla possibilità di concedere una misura di compensazione, la Commissione ritiene che l'estensione della zona esclusiva di pesca, fissata dallo Stato membro, non costituisca una base tale da giustificare la concessione di una compensazione a livello comunitario.

(¹) GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 129.

(2001/C 350 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0809/01
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Thameslink 2000

La Società Railtrack PLC, con sede a Londra, ha presentato il progetto Thameslink 2000, attualmente oggetto di un'inchiesta pubblica conformemente al «Transport and Works Act» (legge per i trasporti e i lavori pubblici), che prevede la costruzione di una serie di nuovi viadotti di acciaio e cemento armato attraverso il Borough Market. Il progetto prevede la demolizione totale di 16 edifici, di cui nove catalogati nella categoria II (inclusa l'intera Georgian Terrace disegnata da Sir Robert Smirke, architetto del British Museum) e la ristrutturazione di altri otto, sette dei quali catalogati, nel cuore della zona protetta di Borough Street.

Il Borough Market è il più antico mercato comunale di frutta e verdura che ancora opera nel sito originale, dove è stato inscenato Shakespeare e Dickens ha vissuto; tale sito è stato recentemente rilanciato con apertura della Tate Modern e dello Shakespeare's Globe Theatre. Riveste una tale importanza dal punto di vista del significato e della qualità che non si dovrebbe assolutamente consentire che gli siano arrecati danni irreparabili come quelli che causerebbe il progetto in parola. Alla luce della Convenzione europea del 1954 e della Convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo del 1958, può la Commissione intervenire e investigare tale questione?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(15 maggio 2001)

L'articolo 151 (ex-128) del Trattato CE assegna alla Comunità una competenza precisa, nel settore culturale, al fine di incoraggiare la cooperazione fra Stati membri. La questione sollevata dall'Onorevole parlamentare non rientra nella competenza specifica della Comunità bensì, per il principio di sussidiarietà, nella sola competenza dello Stato membro interessato.

Inoltre, la Commissione non è firmataria della «Convenzione culturale europea» del 19 dicembre 1994 e della «Convenzione per la tutela del patrimonio architettonico europeo» del 3 ottobre 1985; pertanto non spetta alla Commissione il compito di esaminare eventuali infrazioni a tali convenzioni.

(2001/C 350 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0823/01
di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Trattamento del latte crudo

In considerazione dell'imminente totale rielaborazione dei regolamenti relativi all'igiene dei prodotti alimentari nonché, degli sforzi in atto perché sia autorizzato il trattamento del latte crudo presso i produttori lattiero (per esempio tramite la microfiltrazione);

- si rende conto la Commissione che, così facendo, si verrebbe legalmente a sopprimere un parametro teso a determinare non solo la sanità mammaria bensì anche lo stato generale di salute della mandria

consentendo pertanto all'agricoltore di simulare una inesistente qualità del latte crudo truffare così gli acquirenti nello stesso nell'ambito dei programmi di promozione del latte di qualità?

- Alla luce di quanto sopra potrebbe la Commissione far sapere se, ciò nonostante, intenda autorizzare in futuro, nel settore della produzione di latte crudo, trattamenti quali per esempio la microfiltrazione
 - modifica del tenore dei componenti naturali del latte come, per esempio, il numero delle cellule?

(2001/C 350 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0824/01

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(19 marzo 2001)

Oggetto: Trattamento del latte crudo

In considerazione dell'imminente totale rielaborazione dei regolamenti relativi all'igiene dei prodotti alimentari nonché, degli sforzi in atto perché sia autorizzato il trattamento del latte crudo presso i produttori lattieri (per esempio tramite la microfiltrazione); potrebbe la Commissione far sapere se esistono metodiche affidabili che provino in maniera analitica l'impiego di microfiltri diretti a sopprimere la determinazione del numero delle cellule nel latte crudo?

- Conviene la Commissione che le inquietudini dei consumatori per tutti gli odierni scandali alimentari sarebbero ulteriormente rafforzate qualora la legalizzazione del trattamento di microfiltrazione
- dovesse compromettere la purezza e la genuinità di questo prodotto primario?

Risposta comune

**data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0823/01 e E-0824/01**

(27 giugno 2001)

La microfiltrazione è una tecnologia che permette, utilizzando membrane più o meno permeabili, di selezionare i componenti biochimici o biologici del latte in funzione della loro taglia. Per risultare ottimali, le microfiltrazioni devono per lo più avvenire in presenza di una temperatura superiore a 40 °C, il che non corrisponde più alla definizione del latte naturale. Tali procedure risultano peraltro di difficile attuazione presso le aziende agricole.

Il progetto di semplificazione della legislazione veterinaria al quale fa riferimento l'Onorevole parlamentare propone come definizione di latte naturale: «latte non riscaldato a più di 40 °C. Sono autorizzati i trattamenti dell'omogeneizzazione o della standardizzazione, che agiscono sulla qualità del latte».

Questa definizione non significa che la microfiltrazione possa essere utilizzata per modificare la flora del latte e alterare la valutazione della sua qualità sanitaria iniziale. Peraltro il progetto di regolamentazione introduce l'obbligo di ricorrere a guide di buone procedure a livello della produzione primaria, destinate ad aiutare i produttori nella gestione dei rischi in corrispondenza di questa fase fondamentale per la sicurezza e per la purezza del latte.

È vero che non esistono metodi diretti per evidenziare l'utilizzazione della microfiltrazione del latte, come avviene con i metodi di messa in evidenza della pasterizzazione o della sterilizzazione. Tuttavia, se un produttore ricorre a tale tecnologia, è tenuto a darne spiegazione in occasione dei controlli svolti dall'autorità competente. Esso dovrà ad esempio fornire i dati relativi al controllo delle condizioni igieniche nella produzione, i dati relativi ai controlli medico-sanitari della mandria, nonché i risultati delle analisi microbiologiche del latte prima della sua raccolta. Tali risultati dovranno essere inferiori ai limiti proposti dalla normativa comunitaria, tanto per le norme che per i criteri microbiologici, in attesa che vengano stabilite norme nel quadro di una legislazione più specifica in materia di qualità del latte e dei prodotti del

latte. La Commissione è stata informata di lavori di riflessione svolti in alcuni Stati membri a livello di rappresentanti dell'industria lattiero-casearia e di produttori, al fine di proporre ai rappresentanti di tali Stati membri presso il Consiglio una modifica della definizione del latte naturale come figura nel progetto attuale. Il loro obiettivo è segnatamente quello di offrire al consumatore un'informazione esauriente dei trattamenti cui il latte è stato sottoposto.

Tale approccio potrebbe comprendere una proposta di etichettatura simile a quella applicabile al latte che ha ricevuto un trattamento termico, come l'indicazione «latte pastorizzato» che è oggi facilmente identificabile e significativa per i consumatori.

(2001/C 350 E/047)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0831/01

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(20 marzo 2001)

Oggetto: Rifiuti tossici nel porto di Patrasso

100 tonnellate di rifiuti tossici liquidi pericolosi provenienti dalla Industria greca di armi (EBO) sono bloccati (23 gennaio 2001) nell'area portuale di Patrasso in quanto l'autorità portuale e la capitaneria di porto di Patrasso non hanno giustamente consentito l'imbarco di tale carico pericoloso per la mancanza delle necessarie infrastrutture a ciò destinate.

I rifiuti tossici dovrebbero essere inoltrati, attraverso l'Italia, in una fabbrica tedesca che dovrebbe procedere alla loro distruzione.

A tutt'oggi il sito in cui sono immagazzinati rimane ignoto.

- Stando a talune informazioni degne di fede, in passato sarebbero stati effettuati trasporti di rifiuti tossici senza rispettare le condizioni e le misure di sicurezza imposte dal vigente quadro istituzionale.
- Il porto di Patrasso non dispone di impianti portuali in grado di assicurare l'accettazione e il transito di rifiuti pericolosi per cui qualsiasi tentativo di inoltro di siffatto materiale rappresenta un rischio per la salute pubblica e l'ambiente.
- La decisione 94/774/CE⁽¹⁾ della Commissione sulla sorveglianza e il controllo dei trasporti all'interno della Comunità impone l'esistenza di un documento di accompagnamento standardizzato da utilizzarsi per notificare e seguire i trasporti di rifiuti come previsto dal regolamento (CE) n. 259/93⁽²⁾.
- La Grecia viola la normativa comunitaria relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti.

Può la Commissione riferire:

1. dove vengono depositati i rifiuti pericolosi in Grecia,
2. dove vengono riciclati (le competenti autorità greche hanno dichiarato che in Grecia ne vengono riciclati 95 760 tonnellate) nonostante che il paese non disponga di impianti per il trattamento dei rifiuti,
3. quanti trasporti di siffatti carichi sono stati realizzati, in quali periodi e per quali quantitativi e se ai fini del loro trasporto sono state rispettate le prescrizioni comunitarie,
4. quali passi intende essa compiere per affrontare efficacemente l'attuale situazione risultante dalla permanenza di rifiuti tossici nel porto di Patrasso e evitare analoghe evenienze in futuro?

⁽¹⁾ GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(6 giugno 2001)*

Dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare pare di capire che la spedizione dei rifiuti in questione dalla Grecia alla Germania (passando per l'Italia) non sia avvenuta, perché bloccata al porto di Patrasso per mancanza di infrastrutture idonee. Alla luce della situazione, il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾ non sembra pertanto applicabile.

Per quanto concerne lo stoccaggio dei rifiuti tossici liquidi, la Commissione non dispone di informazioni sul luogo di stoccaggio né sulla gestione di tali rifiuti, posto che, secondo il sistema comunitario di gestione dei rifiuti, non vige l'obbligo di informare la Commissione di tutti i singoli incidenti.

È compito degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda una gestione dei rifiuti compatibile con l'ambiente, come stabilito dalla direttiva 91/156/CEE, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti ⁽²⁾.

Se dovesse risultare che la Grecia non ha adempiuto ai propri obblighi (e per questo sono necessarie ulteriori informazioni e prove), l'onorevole parlamentare o qualsiasi altra persona interessata può presentare una denuncia alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

(2001/C 350 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0836/01**di Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione***(22 marzo 2001)*

Oggetto: Dismissione dell'Officina grandi riparazioni di San Nicola (Melfi)

La società Trenitalia SpA del gruppo FS ha deciso — senza alcun assenso delle parti sociali nazionali e territoriali — di dismettere l'Officina grandi riparazioni di San Nicola di Melfi, stabilimento dedicato alla riparazione dei motori diesel di bassa potenza e delle locomotive da manovra, con un'infrastruttura che risulta essere, nel suo genere, tra le più nuove e tecnologicamente avanzate tra quelle presenti nell'unità «Tecnologie materiale rotabile».

Le commesse di lavoro vengono attualmente dirottate in parte sull'officina gemella di Rimini, mentre altre vengono trattenute nei vari impianti committenti della stessa società Trenitalia.

Tale impianto era forse l'unico che rispettasse costruttivamente tutte le normative comunitarie anche in materia di tutela ambientale.

La sua chiusura ha comportato la perdita di 200 posti di lavoro sul territorio regionale, nonché un danno enorme all'economia di una zona già fortemente colpita dalla disoccupazione.

Pare inoltre che nessuna impresa privata sia in grado di effettuare la riparazione di tali motori a costi più vantaggiosi di quelli attualmente ottenuti nello stabilimento di Melfi, garantendo la stessa qualità.

Può la Commissione far sapere quali iniziative intende intraprendere per favorire, in collaborazione col governo italiano, una soluzione positiva di tale situazione?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

La Commissione ritiene di massima importanza la questione centrale delle conseguenze della ristrutturazione delle imprese.

Per quanto riguarda la normativa europea esistente sulla tutela dei dipendenti nei casi di ristrutturazione delle imprese, vige e va osservata la legislazione nazionale che attua una serie di direttive del settore del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, in particolare la direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi⁽¹⁾ e la direttiva 77/187/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti⁽²⁾, modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998⁽³⁾.

Poiché tali direttive sono state recepite nella legislazione nazionale, spetta alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali decidere se sono state commesse violazioni nel caso riguardante la società Trenitalia S.p.A. del gruppo FS.

La Commissione ha sottolineato ripetutamente la necessità di garantire che la ristrutturazione delle imprese venga effettuata in modo socialmente accettabile e, di conseguenza, ha sottolineato l'urgenza di rafforzare i diritti d'informazione e di consultazione, in particolare di fronte all'ondata di ristrutturazioni e alle numerose fusioni e acquisizioni a cui assistiamo quasi quotidianamente.

È stata questa la principale preoccupazione della Commissione nel preparare la proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea⁽⁴⁾, su cui l'11 giugno 2001 il Consiglio dei ministri ha raggiunto un accordo politico per una posizione comune. La direttiva ha l'obiettivo di migliorare i diritti d'informazione e di consultazione dei lavoratori dipendenti delle singole imprese e di colmare le lacune nelle disposizioni nazionali e comunitarie riguardanti l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti. Essa va vista come una risposta concreta a livello comunitario alle preoccupazioni dei cittadini europei derivanti dall'insicurezza dovuta alle continue ondate di massicce operazioni di ristrutturazione delle imprese, fusioni, acquisizioni, ecc. solitamente accompagnate da perdite di posti di lavoro.

Questa direttiva, una volta adottata dal Consiglio e dal Parlamento ed attuata negli Stati membri, garantirà ai lavoratori delle imprese con almeno 50 dipendenti (anche se filiali di un gruppo multinazionale) una serie di diritti fondamentali: il diritto all'informazione sugli sviluppi recenti e imminenti delle attività dell'impresa, sulla sua situazione economica e finanziaria, il diritto ad essere informati e consultati sulle questioni occupazionali e sulle decisioni che possono portare a cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro nonché il diritto di sapere come l'impresa intende attuare tali cambiamenti.

Nell'Agenda per la politica sociale⁽⁵⁾ la Commissione ha proposto la creazione nell'ambito della Fondazione di Dublino di un osservatorio per i cambiamenti. La proposta è stata appoggiata dal Consiglio europeo di Stoccolma che ha dichiarato che tale osservatorio va istituito al più presto.

La Commissione intende inoltre presentare nel luglio 2001 un Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese che sottolinei che ristrutturare in modo socialmente responsabile significa considerare gli interessi e le preoccupazioni di tutte le parti interessate dai cambiamenti e dalle decisioni.

Concludendo, l'Europa deve affrontare la ristrutturazione industriale, che può contribuire a una maggiore competitività e crescita economica, e le sue conseguenze sociali conciliando l'innovazione e la coesione sociale e migliorando la sua capacità di gestire il cambiamento. La Commissione adotta l'approccio globale

sopraindicato migliorando la nostra capacità di anticipare e di gestire il cambiamento tramite l'Osservatorio di Dublino, creando i meccanismi legali per garantire l'adeguata tutela dei lavoratori in situazioni di ristrutturazione industriale e sviluppando la responsabilità sociale delle imprese.

(¹) GU L 225 del 12.8.1998.

(²) GU L 61 del 5.3.1977.

(³) GU L 201 del 17.7.1998.

(⁴) GU C 2 del 5.1.1999.

(⁵) COM(2000) 379 def.

(2001/C 350 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0838/01

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Pubblicazione da parte dei 15 Stati membri dell'UE dei limiti massimi consentiti per i residui

Il 30 marzo 2000 il parlamentare europeo John McCartin ha presentato un'interrogazione scritta alla Commissione concernente i limiti massimi consentiti per i residui e la politica di controllo dei residui (E-1114/00 (¹)). Sulla base di dati forniti dall'industria farmaceutica, il Comitato per i medicinali veterinari di Londra calcola i limiti massimi consentiti per i residui degli ingredienti attivi contenuti in medicinali per animali destinati all'alimentazione.

I 15 Stati membri dell'UE sono tenuti per legge a presentare alla Commissione i loro programmi di controllo dei residui negli alimenti per l'anno a venire, nonché i risultati dell'anno precedente. I risultati indicano i residui di medicinali veterinari presenti in campioni di alimenti a livello di Unione europea.

Soltanto uno Stato membro, ossia il Regno Unito, pubblica con scadenza trimestrale tali risultati dettagliati. Gli altri Stati ignorano la disposizione ovvero si limitano a fornire informazioni incomplete, talvolta su Internet. Tuttavia, la pubblicazione completa e trasparente, da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, dei risultati concernenti i residui potrebbe accrescere la fiducia dei consumatori.

Può la Commissione confermare che solo uno Stato membro, ossia il Regno Unito, pubblica trimestralmente un quadro dettagliato dei residui di medicinali veterinari presenti in campioni di alimenti? In caso negativo, altri Stati membri rendono noto in modo analogo (periodicamente e dettagliatamente) il livello di residui presenti in campioni di alimenti?

(¹) GU C 53 E del 20.2.2001, pag. 77.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(18 giugno 2001)

Conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 96/23/CE del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (¹), «gli Stati membri informano annualmente la Commissione circa i risultati dei piani di controllo dei residui e delle sostanze. Gli Stati membri rendono pubblico il risultato dell'attuazione dei piani».

Conformemente a questi requisiti, ogni anno, entro il 31 marzo, vengono comunicati alla Commissione i piani di controllo degli Stati membri e i risultati dell'attuazione dei piani in questione nell'anno precedente. Spetta alla Commissione valutare le informazioni, tuttavia gli Stati membri sono responsabili della pubblicazione dei risultati. Nella direttiva non è specificato in che modo debbano essere pubblicati.

La Commissione non è al corrente del fatto che uno Stato membro abbia rifiutato di fornire queste informazioni dopo che ne era stata fatta richiesta.

Per quanto riguarda le due domande specifiche poste dall'Onorevole parlamentare, la Commissione è in grado di confermare che il Regno Unito trasmette annualmente alla Commissione una relazione completa sui risultati dei piani di controllo dei residui, come pure fanno tutti gli altri Stati membri.

(¹) GU L 125 del 23.5.1996.

(2001/C 350 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0843/01

di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Violazioni di norme comunitarie

In merito ad eventuali violazioni di norme comunitarie, è disposta la Commissione a far conoscere i casi in cui la Danimarca ha adottato norme e decisioni che ha successivamente dovuto modificare su richiesta della Commissione? E' disponibile, per eventuali richiedenti, un prospetto dei simili casi?

Qualora siano poi insorte discordanze fra la legislazione danese e la normativa comunitaria, è stato possibile risolvere tale contenzioso in maniera bilaterale? Si è mai fatto ricorso alla Corte di giustizia? Esiste un prospetto che illustri il modo in cui sono state risolte eventuali controversie?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(23 aprile 2001)

L'esistenza di un gran numero e di una grande varietà di casi di infrazione nella Comunità rende impossibile avere un repertorio o uno strumento analogo che permetta di indicare in quali casi delle disposizioni o decisioni adottate da uno Stato membro abbiano dovuto essere modificate su richiesta della Commissione nell'ambito di procedure d'infrazione.

Tuttavia, è possibile trarre alcune indicazioni dai dati statistici relativi alle procedure d'infrazione riportati nelle relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (¹). Nel periodo 1979-1999 sono state avviate contro la Danimarca circa 1300 procedure d'infrazione. Nello stesso periodo, la Corte di giustizia ha pronunciato 11 sentenze per inadempimento, di cui 9 favorevoli alla posizione della Commissione. Attualmente sono in corso un centinaio di procedure d'infrazione contro la Danimarca.

Circa il 50 % delle procedure d'infrazione riguardava casi di mancata comunicazione delle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, il 10 % riguardava casi di non conformità delle misure di recepimento agli obblighi previsti dalle direttive e quasi il 40 % riguardava casi di inadeguata applicazione, generale o individuale, del diritto comunitario. È soprattutto in questo ultimo tipo di caso («inadeguata applicazione») che la Commissione può essere portata ad invitare lo Stato membro a modificare la sua regolamentazione, mentre le altre categorie («mancata comunicazione» e «non conformità») sono legate all'obbligo di recepire correttamente le direttive comunitarie. Va ricordato, inoltre, che circa il 40 % di questi casi è stato archiviato già prima dell'invio di una lettera di costituzione in mora, dal momento che l'addebito contestato si è rivelato infondato.

(¹) Per l'esercizio 1999, cfr. GU C 30 del 30.1.2001.

(2001/C 350 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0847/01
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(22 marzo 2001)

Oggetto: Confezioni con imballaggio blister contenenti medicinali

È stata espressa preoccupazione per l'aumento dei medicinali confezionati con imballaggio blister, che comportano implicazioni gravi per i non vedenti e gli ipovedenti, impossibilitati a distinguere un tipo di medicinale da un altro, in quanto una volta rimosso l'imballaggio esteriore, le confezioni interne contenenti le compresse appaiono identiche.

Ha la Commissione preso in considerazione tale problema e la sua possibile soluzione?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(15 maggio 2001)

Pur essendo conscia del problema sollevato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda che la scelta della forma farmaceutica e del condizionamento dei medicinali rientra nella responsabilità del titolare dell'autorizzazione di immissione sul mercato. Detti aspetti non sono disciplinati dal diritto comunitario. Quest'ultimo prevede che l'informazione dei pazienti sul medicinale avviene tramite il foglietto illustrativo ed il condizionamento esterno (direttiva del Consiglio 92/27/CEE, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano⁽¹⁾). Sono altresì richieste informazioni per i piccoli confezionamenti quali le placchette termoformate. E' inoltre opportuno sottolineare che il diritto comunitario consente la presenza di informazioni in «Braille» per quanto attiene all'imballo esterno.

Senza disconoscere le difficoltà che possono incontrare taluni pazienti, la Commissione come gli Stati membri vigilano a che le informazioni obbligatoriamente previste dalla normativa siano riportate su tutte le confezioni e siano leggibili.

Va infine rilevato che il confezionamento sotto forma di placchetta termoformata consente una migliore conservazione del farmaco.

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.1992.

(2001/C 350 E/052)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0849/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(22 marzo 2001)

Oggetto: Numero di impianti di macellazione

Può la Commissione indicare il numero di impianti di macellazione muniti di autorizzazione presenti in ogni Stato membro nell'anno più recente di cui si dispongano dati, nonché cinque fa, dieci anni fa e quindici anni fa?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(25 giugno 2001)

La normativa comunitaria relativa alla salute veterinaria e all'igiene alimentare impone agli Stati membri di tenere un elenco di stabilimenti autorizzati, fra cui sono compresi, ad esempio, gli impianti di macellazione, di lavorazione della carne e di lavorazione degli scarti di macellazione. Tali elenchi devono essere aggiornati e comunicati alla Commissione e agli Stati membri. Sul sito Internet della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori, all'indirizzo (<http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/public-ms.html>), possono essere trovati esempi di questi elenchi. Il sito è in corso di elaborazione e sarà ampliato man mano che gli Stati membri forniranno le informazioni richieste.

Non disponiamo tuttavia dei dati storici richiesti dall'onorevole parlamentare sull'evoluzione del numero di impianti di macellazione negli ultimi 15 anni. Gli elenchi hanno l'obiettivo di garantire che i prodotti immessi sul mercato comunitario provengano da impianti autorizzati e di permettere alle autorità competenti di verificarlo. Essi non sono stati redatti allo scopo di fornire informazioni statistiche sul numero di impianti.

La Commissione esaminerà la possibilità di utilizzare meglio questi elenchi per fini statistici, tenendo conto delle sue risorse e di altre priorità.

(2001/C 350 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0850/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Notifica preventiva delle azioni in ambito di politica fiscale

Può la Commissione indicare se i Ministri delle finanze degli Stati membri sono tenuti a informare previamente la Commissione in merito alle azioni che intendono intraprendere in ambito di politica fiscale? In caso affermativo, perché?

Risposta data dal sig. Solbes Mira In nome della Commissione

(20 giugno 2001)

Il principio di informare preventivamente gli altri membri dell'area dell'euro e la Commissione prima di adottare una misura di politica economica figura tra le norme di comportamento proposte nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche nell'area dell'euro⁽¹⁾.

Questa pre-informazione dovrebbe aver luogo in sede di Eurogruppo o del gruppo di lavoro Eurogruppo del Comitato economico e finanziario; le autorità dello Stato membro interessato potrebbero così prendere conoscenza di reazioni o messaggi prima della messa a punto definitiva della misura in oggetto.

Analogamente, i punti principali dei programmi di stabilità dovrebbero essere comunicati alla Commissione prima della loro adozione da parte dello Stato membro.

La Commissione ha indicato con la sua comunicazione che il principio che gli Stati membri informino preventivamente l'Eurogruppo e la Commissione sui provvedimenti previsti in materia di politica di bilancio è importante, in quanto consente di valutare le politiche nazionali alla luce della situazione economica dell'area dell'euro nel suo insieme e di considerarne le ripercussioni sugli altri membri dell'Unione monetaria europea.

⁽¹⁾ COM(2001) 82 def.

(2001/C 350 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0852/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(22 marzo 2001)

Oggetto: Rigore di bilancio

Può la Commissione valutare, per quanto riguarda l'Irlanda e la Germania, l'impatto di una restrizione discrezionale di 1 punto percentuale nel bilancio delle amministrazioni pubbliche sul PIL, dopo un anno, e sull'inflazione dei prezzi al consumo, dopo due anni?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

L'effetto quantitativo esercitato sul PIL reale e sull'inflazione da una politica di bilancio più restrittiva dipende da parecchi fattori, il che non consente di attribuire un valore unico ai moltiplicatori economici. Un elemento determinante è il grado di apertura di un'economia. Gli effetti sulle piccole economie aperte come quella irlandese tendono ad essere più ridotti che nelle grandi economie come quella tedesca, in quanto una parte più elevata di tali effetti viene trasmessa ai partner commerciali. Ciò si applica in particolare in caso di riduzione della spesa per gli appalti pubblici: giacché una quota elevata delle forniture proviene da importazioni, l'effetto del moltiplicatore all'interno dello Stato membro sarebbe relativamente modesto. Se però la restrizione venisse realizzata tramite una riduzione del numero di dipendenti pubblici, l'effetto sarebbe molto più elevato in quanto vi sarebbero conseguenze più dirette per il mercato del lavoro e le retribuzioni. Questo ragionamento è tanto più valido nelle circostanze attuali per l'Irlanda che, nonostante la sua relativa apertura alla migrazione della forza lavoro, deve far fronte al problema crescente di una carenza di manodopera. La natura della manovra restrittiva e le condizioni in cui essa ha luogo, in particolare in relazione ai vincoli di capacità, sono pertanto elementi cruciali per la valutazione.

*(2001/C 350 E/055)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-0877/01****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(27 marzo 2001)*

Oggetto: Costruzione del viale A. Papandreu al Pireo

I lavori di costruzione del viale A. Papandreu al Pireo che, stando al piano originale collegherà il viale Poseidonos al viale Schistou, sono iniziati 3 anni fa e sono stati ora interrotti creando grossi problemi alla circolazione; ci si chiede quindi se e come verranno completati. Il comune del Pireo reagisce alla realizzazione dell'opera chiedendo la costruzione di tunnel sotterranei e con molta probabilità invocherà misure cautelari.

Poiché l'opera è finanziata dall'UE, può la Commissione:

1. fornire dati sulle ulteriori fasi di realizzazione dell'opera, le somme già spese e le future scadenze, e
2. per quale motivo sono insorti dei ritardi?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

Il progetto di costruzione del «Viale A. Papandreou» è cofinanziato dal programma operativo regionale per l'Attica nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999.

Stando alle informazioni trasmesse alla Commissione europea dalle autorità greche responsabili della gestione del programma, il contratto iniziale è stato annullato il 15 settembre 2000 con decisione del Ministero della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici. Le ragioni addotte per spiegare questa decisione riguardavano problemi relativi alle procedure di esproprio ed ai reperti archeologici sul sito. A quel momento, il 20 % del progetto era già stato portato a termine ed aveva comportato una spesa di 1,86 miliardi di dracme.

Le discussioni fra il Ministero della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici ed il comune del Pireo circa gli aspetti tecnici del progetto hanno fatto naufragare i tentativi di negoziare un nuovo contratto. La Commissione ha chiesto alle autorità greche di prendere i provvedimenti necessari a garantire che il progetto sia ultimato in tempi ragionevoli.

(2001/C 350 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0905/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Médecins sans frontières — Sezione greca

Nell'interrogazione P-2266/99 ⁽¹⁾ l'interrogante manifestava inquietudine per la «cancellazione della sezione greca di Médecins sans frontières (MSF) in quanto aiutava senza permesso le etnie coinvolte nella crisi del Kosovo» e per il trattamento riservato a detta sezione per quanto riguarda l'imparzialità di ECHO e della Commissione europea nel valutare l'opportunità di finanziare programmi umanitari. Ad un anno e mezzo di distanza, diversi elementi inducono a pensare che la sezione greca di MSF sia stata discriminata; ecco alcuni esempi; gli ostacoli finora frapposti dalla Commissione europea all'approvazione dell'Accordo quadro di partenariato, e la proposta, contenuta in un documento della DG «Sviluppo» datato 23.11.00, di bocciare un programma di MSF — Sezione greca in Palestina, in attesa di veder risolto il contenzioso tra i due organismi.

1. Come giustifica la Commissione il forte ritardo nell'approvazione dell'Accordo quadro di partenariato come pure l'esistenza di un siffatto documento?
2. Ritiene che la sezione greca di MSF abbia meno diritti delle altre organizzazioni?
3. Per aver giustizia, a chi deve rivolgersi un'organizzazione convinta di aver subito discriminazioni da parte di istituzioni dell'UE?

⁽¹⁾ GU C 203 E del 18.7.2000, pag. 160.

Risposta del sig. Nielson a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

La domanda posta dall'onorevole parlamentare riguarda le relazioni tra l'Ufficio per gli aiuti umanitari (ECHO) e la Direzione generale Sviluppo da una parte e la Sezione greca di Médecins sans frontières (MSF) dall'altra. La Commissione ribadisce che i suoi servizi hanno trattato i dossier relativi a questa organizzazione non governativa (ONG) in modo autonomo e sulla base di una valutazione caso per caso.

L'approvazione di un'offerta dipende da molteplici criteri, atti a garantire sia una buona gestione del bilancio comunitario che l'attuazione sul campo. La sicurezza giuridica costituisce ovviamente un elemento chiave, sebbene venga attribuita pari importanza ad altri fattori, quali l'esperienza sul campo e le risorse operative disponibili.

Il documento interno al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare non è un documento ufficiale. Tuttavia è un dato di fatto che MSF-International abbia contestato l'utilizzo del nome MSF-Grecia e la Commissione, con la sua lettera del 19 aprile 2001, ha dato a quest'ultima la possibilità di precisare il proprio status giuridico, come indicato di seguito.

Per quanto riguarda il modo in cui è stata trattata la richiesta, presentata da MSF-Grecia nel marzo 1997, di concludere il contratto quadro di partenariato (CQP) con ECHO, la Commissione desidera far presente all'onorevole parlamentare alcuni elementi.

La firma di un contratto quadro di partenariato (CQP) con ECHO avviene a conclusione di un processo di selezione e di verifica dei criteri di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo agli aiuti umanitari. Attraverso questo strumento, l'Ufficio umanitario può selezionare i partner maggiormente efficaci.

Al momento della presentazione della sua candidatura, MSF-Grecia, non disponendo di una capacità operativa autonoma, non soddisfaceva i criteri su menzionati.

Nel gennaio 1999 è entrato in vigore un nuovo CQP e in tale occasione ECHO ha preferito concludere contratti quadro di partenariato con partner già noti e con le ONG che avevano già collaborato con l'Ufficio. In questa fase sono state passate al vaglio tra il 1999 e il 2000 circa 300 domande. Concluso l'esame, sono stati stipulati 184 contratti di partenariato.

Nell'ottobre 1999 MSF-Grecia ha presentato nuovamente la domanda per la conclusione di un contratto quadro di partenariato.

Poco dopo ha presentato la richiesta di un finanziamento operativo per un reparto di tubercolosi presso l'ospedale psichiatrico di Toponica. La richiesta non è stata accolta per motivi legati all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/96. In realtà, per accertare la conformità dell'ONG a questo articolo ed in particolare le capacità operative e finanziarie richieste per l'esecuzione del progetto, si rendeva necessario l'avvio di una procedura preliminare di revisione dei conti dell'ONG, in quanto MSF-Grecia non era firmataria del contratto quadro. Ciò avrebbe ritardato il processo ben oltre la scadenza ultima per l'attuazione della decisione finanziaria della Comunità.

ECHO ha intenzione per l'inizio del 2002 di aprire una procedura di selezione di nuovi partner per la conclusione di contratti quadro con ONG che non abbiano mai collaborato con l'Ufficio, compresa MSF-Grecia. Il processo è stato rinviato prima per via della revisione delle procedure di applicazione del contratto quadro di partenariato tenutasi nel 2000 e poi in attesa della stesura del nuovo CQP prevista per il 2001. Pertanto, per un ulteriore anno, è stata data la priorità ai partner che hanno già dimostrato la loro esperienza nell'ambito del contratto o che hanno già realizzato operazioni. Il 19 aprile 2001 è stata inviata una lettera a MSF-Grecia, per confermare la sua ammissibilità. In base alla risposta, questa ONG potrà presentare la sua candidatura.

Ai fini di una assoluta trasparenza, nel dicembre 2000 il responsabile delle relazioni con le ONG ha incontrato una delegazione di MSF-Grecia. Sono stati spiegati dettagliatamente i motivi che hanno ritardato il trattamento della richiesta di partenariato e sono state formalmente smentite le accuse secondo cui era stata compiuta una discriminazione per via delle pressioni esercitate da MSF-International contro una delle sue precedenti sezioni.

La Commissione rispetta pienamente l'indipendenza delle ONG con le quali collabora, osserva tuttavia che sussistono dubbi circa l'utilizzo del nome «MSF-Grecia». La Commissione applicherà ovviamente le decisioni giudiziarie relative al diritto di utilizzo del nome e del logo MSF. Nel frattempo, MSF-Grecia dovrebbe fornire le dovute garanzie in merito al regolare utilizzo del nome e del logo MSF, affinché la Commissione possa prendere in considerazione la conclusione di un contratto nel rispetto delle regole di buona gestione finanziaria.

L'Ufficio umanitario esaminerà la richiesta di partenariato presentata da MSF-Grecia in modo dettagliato e con interesse, alla stregua della candidatura di qualsiasi altra ONG.

Relativamente alla possibilità di ricorso di MSF-Grecia nei confronti della Commissione, qualora questa ONG ritenga di aver subito una violazione dei propri diritti, può ricorrere al Mediatore europeo designato proprio per i casi simili.

(2001/C 350 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0907/01
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Licenze radiofoniche e garanzia di pluralismo nei mezzi di comunicazione di massa

Il governo ellenico ha varato nuove norme legislative sulle licenze radiofoniche, in virtù delle quali all'ultimo posto si collocano tre emittenti tra cui la SKAI, che in Grecia ha i massimi indici di ascolto e le cui posizioni molto spesso non coincidono con gli indirizzi ufficiali del governo.

Premesso che l'articolo 6 del Trattato UE stabilisce che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, e che il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam stabilisce che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è

direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, può la Commissione precisare quanto segue:

1. C'è o non c'è un requisito esplicito di rispettare e tutelare i suddetti principi, specie il principio del pluralismo nei mezzi di comunicazione negli Stati membri?
2. Si è provveduto ad armonizzare la legislazione greca sulla radiofonia con la legislazione comunitaria e le norme dei trattati?
3. Dato che si è dinanzi a una violazione della legislazione comunitaria, quali misure intende prendere la Commissione per evitare che nel caso dell'emittente SKAI e in altri casi in cui non vengono rispettati il pluralismo e la libertà dei mezzi di comunicazione nell'Unione si violino palesemente principi fondamentali?
4. Quali misure prenderà la Commissione per assicurare il pluralismo, l'informazione bilanciata, il rispetto della deontologia giornalistica, la meritocrazia nella composizione del Consiglio nazionale di radiodiffusione e la possibilità per gli organi competenti di revocare le licenze in caso di violazione delle regole di trasparenza?
5. Su un piano più generale, qual è la posizione della Commissione nei confronti degli Stati membri per quanto riguarda l'articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che impone l'obbligo di rispettare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(17 luglio 2001)

La Commissione ritiene che il rispetto del pluralismo nei mass media sia uno dei principi fondamentali sui quali si basano la democrazia e lo Stato di diritto, come attesta del resto l'articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Essa rileva che il rilascio delle autorizzazioni d'emissione alle stazioni radiofoniche nel tipo di situazione interna descritto dall'onorevole parlamentare, non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario ai sensi della giurisprudenza della Corte. Le precisazioni del caso dovrebbero essere chieste all'organismo greco di controllo, il Consiglio nazionale per la radio e la televisione.

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri soltanto ove attuino il diritto dell'Unione.

La Commissione osserva infine che, qualora sia possibile constatare una violazione della libertà d'espressione, esaurite le vie di ricorso nazionali si può adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, istituita presso il Consiglio d'Europa.

(2001/C 350 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0916/01

di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Vaccino ecologico

La federazione portoghese della caccia si è rivolta all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali per sostenere la necessità di rendere disponibile, il più rapidamente possibile, il vaccino ecologico (ricombinante) per il controllo della malattia emorragica epizootica e della mixomatosi del coniglio selvatico.

Secondo la Federazione portoghese della caccia, è fondamentale che il succitato vaccino sia quanto prima omologato per la successiva commercializzazione visto che le predette malattie stanno decimando le popolazioni di conigli selvatici.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far conoscere gli imminenti provvedimenti tesi a risolvere la problematica delle malattie del coniglio selvatico?

(2001/C 350 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1200/01
di Arlindo Cunha (PPE-DE) alla Commissione

(4 aprile 2001)

Oggetto: Omologazione del vaccino per il coniglio selvatico

Il coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) nella Penisola iberica è minacciato di estinzione da due terribili malattie — la malattia emorragica virale e la mixomatosi.

La soluzione per combattere queste due malattie è costituita dal vaccino ecologico ricombinante, chiamato Lapinvac-F1, in attesa di omologazione da parte dell'Agenzia europea dei prodotti medicinali.

Si chiede pertanto alla Commissione di fornire informazioni sulla procedura di omologazione del vaccino sopra citato, segnalandone l'estrema urgenza, al fine di evitare una possibile catastrofe.

Risposta comune
data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0916/01 e P-1200/01

(11 maggio 2001)

Le due malattie del coniglio menzionate dall'onorevole parlamentare non sono soggette all'obbligo di notifica alla Commissione da parte degli Stati membri; inoltre, il coniglio selvatico non è una specie minacciata di estinzione.

La valutazione scientifica di ogni domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto medicinale ad uso veterinario presentata all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali⁽¹⁾, è di competenza del comitato per i medicinali veterinari. La Commissione riceve in seguito, entro un termine stabilito, il parere del comitato sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del prodotto ed in base a tale parere predispone un progetto di decisione che deve essere adottata secondo la procedura stabilita dall'articolo 73 del suddetto regolamento. La Commissione non interviene in alcun modo nel processo di valutazione scientifica.

⁽¹⁾ GU L 214 del 24.8.1993.

(2001/C 350 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0925/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Partecipazione al finanziamento della diga di Alquera

La costruzione della diga ad Alquera, in Portogallo, viene in parte finanziata mediante aiuti comunitari. Il progetto è stato tuttavia oggetto di critiche dovute al fatto che forse le risorse idriche non saranno sufficienti per riempire il lago. È anche possibile che gli agricoltori non possano permettersi di pagare i costi di trasporto dell'acqua verso le loro terre, trasporto per il quale si rendono necessari lavori di pompaggio e canalizzazione. Chi si farà carico del costo di tali lavori?

Nonostante la Commissione, in alcuni suoi documenti, abbia espresso dubbi riguardo alla riuscita del progetto, vi partecipa finanziandolo. Ritene la Commissione che i problemi summenzionati possano essere risolti e conta inoltre di finanziare ulteriormente il progetto per rimediare a tali problemi?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(7 giugno 2001)*

La decisione di cofinanziare il progetto di Alqueva è stata adottata il 28 luglio 1997⁽¹⁾, dopo la realizzazione di alcuni studi sui bacini idrici dei fiumi comuni al Portogallo e alla Spagna che hanno portato a concludere che l'acqua disponibile nel Guadiana bastava ad assicurare il regolare funzionamento di questo progetto.

Le autorità spagnole hanno assunto degli impegni in materia di quantità e di qualità dell'approvvigionamento idrico. Dette autorità si sono impegnate a conformarsi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽²⁾ e dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽³⁾. Esse hanno inoltre confermato l'impegno a rispettare le disposizioni dei diversi trattati internazionali o bilaterali in vigore e in particolare l'accordo luso-spagnolo (Convenzione tra il Portogallo e la Spagna per regolamentare lo sfruttamento dell'acqua dei fiumi internazionali) che riserva al Portogallo l'uso del fiume Guadiana, situato tra Caia e Cuncos, e il diritto di sfruttarne il flusso idrico.

Anche le autorità portoghesi hanno ribadito l'impegno ad osservare gli obblighi imposti dalle direttive comunitarie e quelli stabiliti dai trattati internazionali e bilaterali in vigore, segnatamente la convenzione luso-spagnola.

I cofinanziamenti comunitari previsti dalla decisione della Commissione del luglio 1997, relativa al Programma specifico di sviluppo integrato della zona di Alqueva, riguardano in particolare l'aiuto concernente la costruzione della diga e la rete adduttrice necessaria per l'irrigazione fino all'ingresso delle aziende agricole. Il cofinanziamento comunitario può essere concesso anche per la costruzione di piccole dighe e di stazioni di pompaggio sulla rete.

Il Programma operativo «Alentejo»⁽⁴⁾, previsto dal quadro comunitario di sostegno per il periodo di programmazione 2000-2006, comprende azioni intese a completare tali sistemi di irrigazione.

⁽¹⁾ Decisione C (97) 2350.

⁽²⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

⁽³⁾ GU L 375 del 31.12.1991.

⁽⁴⁾ Decisione C (2000) 1777 del 28 luglio 2000.

(2001/C 350 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0927/01**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(28 marzo 2001)*

Oggetto: Restituzione di sovvenzioni comunitarie in caso di irregolarità scoperte

Secondo dati riportati dai mezzi di comunicazione, il 90 % delle sovvenzioni di cui la Comunità esige il rimborso a causa di frodi scoperte in realtà non viene mai restituito.

Qual è la percentuale di restituzione delle risorse finanziarie di cui la Commissione esige il rimborso? Può la Commissione render conto delle restituzioni in termini percentuali per ogni Stato membro? Quali misure adotta la Commissione per far sì che abbia luogo la totalità delle restituzioni?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione*(19 luglio 2001)*

Occorre distinguere le irregolarità in materia di spese indirette del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG Garanzia, azioni strutturali), per cui il recupero degli importi indebitamente versati è di competenza degli Stati membri, e quelle in materia di spese dirette, per cui il recupero degli importi indebitamente versati spetta alla Commissione.

Per quanto concerne le spese indirette, statistiche e analisi sul seguito finanziario sono disponibili nei seguenti documenti:

- le ultime relazioni annuali 1999 ⁽¹⁾ e 2000 ⁽²⁾ presentate dalla Commissione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le tabelle allegate; e
- la Prima relazione sulle attività operative dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per il periodo 1° giugno 1999-31 maggio 2000 ⁽³⁾.

Nel quadro delle spese indirette, gli Stati membri sono incaricati di avviare i procedimenti opportuni ai sensi delle procedure nazionali applicabili e conformemente alla normativa comunitaria in vigore.

Per quanto riguarda invece i casi di irregolarità in materia di spese dirette, la Commissione non dispone attualmente di dati percentuali sugli importi recuperati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la Commissione segnala i casi di presunte frodi relative a spese dirette all'OLAF, il quale conduce indagini e avvia, se del caso, procedimenti penali nei quali la Commissione può costituirsi, se lo ritiene necessario, parte civile.

Le questioni attinenti al recupero dei crediti sono trattate nell'Azione 96 del Libro bianco ⁽⁴⁾, relativa al miglioramento della gestione del recupero dei crediti comunitari.

⁽¹⁾ COM(2000) 718 def.

⁽²⁾ COM(2001) 255 def.

⁽³⁾ http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/documents/rapport_fr.pdf.

⁽⁴⁾ SEC(2000) 2204/3.

(2001/C 350 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0930/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Procedura del consiglio disciplinare in seno alla Commissione

Come già noto, il Direttore di ECHO, Gomez-Reino, è stato assolto dal consiglio disciplinare, composto da funzionari come lui, che ha esaminato il suo caso nel 1999. La proposta del consiglio disciplinare è stata poi approvata dalla Commissione uscente. L'allora Commissario Gradin ha tra l'altro dichiarato di essersi trovata dinanzi a un fatto compiuto per quanto riguarda la decisione di seguire la proposta del consiglio disciplinare di assolvere Gomez-Reino.

Intende la Commissione abolire la procedura del consiglio disciplinare e definire altre modalità di indagine e giudizio di un funzionario sospettato di frode?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(28 giugno 2001)

Le deliberazioni e le modalità di funzionamento della commissione di disciplina sono stabilite al titolo VI e all'allegato IX dello Statuto. Conformemente alla giurisprudenza ormai consolidata della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, una misura disciplinare può essere adottata soltanto nel caso in cui i fatti addebitati al funzionario sono chiaramente provati. Spetta alla commissione di disciplina esprimere un parere sulla questione e sull'eventuale sanzione applicabile. La decisione definitiva è adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, che per i funzionari di grado A1 ed A2 è il collegio dei commissari. A norma dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di comminare una sanzione più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina, se motiva pienamente e adeguatamente la propria scelta. L'autorità che ha il potere di nomina non può, tuttavia, condannare un funzionario di cui la commissione di disciplina non ritiene provata la colpevolezza. Nel caso citato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la commissione di disciplina è giunta alla conclusione che la colpevolezza non fosse provata.

Nel corso della riforma intrapresa dalla Commissione, il 28 novembre 2000 il collegio ha adottato un documento consultivo⁽¹⁾ sulla riforma della procedura disciplinare. Nel documento sono esposte in modo dettagliato e motivato le proposte della Commissione concernenti le modifiche da apportare alle norme sulla composizione e sul funzionamento della commissione di disciplina e ad altre caratteristiche del sistema disciplinare. La Commissione propone di mantenere il ruolo della commissione di disciplina, modificando talune norme procedurali relative alla sua composizione e alle modalità di funzionamento.

⁽¹⁾ SEC(2000) 2079.

(2001/C 350 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0931/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Sparizione di 16 milioni di corone svedesi

L'Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari, ECHO, ha affidato alla Perry Lux di Lussemburgo la realizzazione di tre progetti di aiuto alla Bosnia per una somma equivalente a 24 milioni di corone svedesi. I progetti si sono poi arenati in un caso di frode di vasta portata in cui sono scomparsi circa 16 milioni di corone.

Può la Commissione riferire come si sta adoperando per rinvenire la somma scomparsa e se si discute seriamente su come far sì che i funzionari responsabili rispondano degli errori commessi nell'ambito di tale caso di frode?

risposta del sig. Nielson a nome della Commissione

(25 giugno 2001)

Sulla base delle informazioni ottenute nel marzo 1997, secondo le quali quattro contratti d'operazione per un totale di 4 milioni di ecu per aiuti umanitari risultavano sospetti, l'UCLAF ha avviato un'inchiesta con controlli in loco in Lussemburgo, Irlanda ed ex-Iugoslavia. La relazione dell'inchiesta conclude, fra l'altro, che occorrono altre indagini da parte delle autorità giudiziarie nazionali per definire i beneficiari ultimi dei fondi che finora non sono stati rintracciati.

Come suggerito dall'UCLAF, ECHO ha subito emesso un ordine di riscossione contro la «Perry Lux Informatic» per uno dei quattro contratti. Tale ordine di riscossione è stato contestato tramite procedimento giudiziario depositato nell'aprile 1998 presso la corte di primo grado delle Comunità europee (T-132/98). In seguito questa società è fallita e i liquidatori hanno chiesto alla corte di sospendere il procedimento, in attesa delle conclusioni del procedimento penale avviato dalle autorità giudiziarie del Lussemburgo. La corte ha accettato la richiesta il 25 giugno 1999. Il procedimento penale è tuttora in corso e la Commissione difende gli interessi finanziari della Comunità essendosi costituita parte civile nel procedimento.

Per quanto riguarda gli altri tre contratti che sono stati conclusi con due società figlie della Perry-Lux in Irlanda, le due società figlie erano già state sciolte nel 1996, prima dell'inizio delle indagini dell'UCLAF. L'indagine non ha consentito alla Commissione di individuare, ad esempio, un liquidatore presso cui far valere un ordine di riscossione. Pertanto, anche in questi casi, la Commissione difenderà gli interessi finanziari delle Comunità nell'ambito dei procedimenti giudiziari in corso, come descritto al punto 2.

Per quanto riguarda le misure disciplinari prese in relazione alla questione, la Commissione rimanda alle risposte particolareggiate che ha già fornito nel quadro della procedura di scarico del bilancio 1999 (relazione Blak).

(2001/C 350 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0933/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Trattamento più rapido dei sussidi in caso di catastrofe

L'11 febbraio 2001, la televisione svedese ha trasmesso un programma danese intitolato «Gli eurocrati», che trattava, tra l'altro, della questione attinente ai lunghi tempi richiesti per il trattamento dei sussidi in caso di catastrofe e dei progetti di aiuto in generale. È stato portato come esempio un progetto per salvare la foresta pluviale in Bolivia. La domanda relativa a tale progetto viene inviata nel dicembre 1997 alla Commissione, la quale, dopo cinque mesi, approva formalmente il progetto. I lavori attinenti al contratto e alle dotazioni di bilancio si prolungano. Nel febbraio 2000 il Commissario Nielson riferisce che il finanziamento è pronto, ma nel novembre 2000 nessuno alla Commissione sa ancora se il progetto può ottenere l'autorizzazione ad essere avviato.

Un altro caso presentato riguarda gli aiuti in seguito alle devastazioni causate dall'uragano Mitch nel novembre 1998 in America centrale. Nel dicembre 1998 e nel maggio 1999 la Commissione promette di destinare agli aiuti in caso di catastrofe 200-250 milioni di euro. Lo stanziamento viene accordato nel maggio 2000 e seguito dalla procedura di avvio del progetto. Tre anni dopo la catastrofe il progetto può essere avviato.

Il trattamento dei summenzionati progetti di aiuto mette perfettamente in evidenza l'inefficienza della burocrazia. Ha la Commissione valutato il suo operato nell'ambito degli aiuti in caso di catastrofe e presentato proposte volte ad accelerare la procedura in materia e quindi evitare che la messa in atto di un progetto richieda anni?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(19 giugno 2001)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta no P-1085/01 dell'onorevole Schmidt ⁽¹⁾.

La Commissione desidera sottolineare ancora una volta la confusione esistente tra l'aiuto umanitario fornito dall'Ufficio per l'aiuto umanitario della Comunità europea (ECHO) e l'aiuto allo sviluppo a più lungo termine fornito da altri strumenti comunitari. Essa ribadisce pertanto che l'aiuto umanitario alle vittime dell'uragano Mitch è stato concesso a tempo di record e l'importo stanziato (circa 40 milioni di euro) è stato totalmente erogato.

I progetti di sviluppo che sono in fase di attuazione sono stati concordati con le autorità nazionali e hanno dovuto sottostare a una lunga fase di preparazione (stima delle necessità, perizie, progetti di proposta, ecc. ...). Ciò ha implicato necessariamente un'impostazione a lungo termine.

La Commissione ha tuttavia riconosciuto la necessità di urgenti e importanti miglioramenti quanto alla celerità e alla qualità dell'erogazione degli aiuti e sta attualmente lavorando a tale scopo nell'ambito della riforma dell'aiuto esterno della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 197.

(2001/C 350 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0935/01
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Responsabilità di un dipendente della Commissione

Dai pochi documenti ritrovati relativi ai progetti che vedono implicato il gruppo Perry Lux in casi di frode, risulta che, dei quattro contratti assegnati a suddetto gruppo, l'allora Direttore di ECHO, Gomez-Reino ne ha sottoscritti tre e Hubert Onidi uno. Quest'ultimo è stato costretto a lasciare il suo impiego presso la Commissione, mentre Gomez-Reino è stato assolto dalla Commissione.

Ritiene la Commissione pertanto che un funzionario della Commissione avente funzioni di direttore possa sottoscrivere, e quindi approvare, un progetto senza in seguito doversi assumere la responsabilità delle conseguenze negative che il progetto comporta?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(11 giugno 2001)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che tra i diversi procedimenti disciplinari avviati in relazione al caso Perry Lux-Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), uno ha riguardato il sig. Gomez-Reino.

Il procedimento è stato avviato per indagare sulle responsabilità del sig. Gomez-Reino in qualità di direttore di ECHO, e in particolare per accertare la legalità di alcuni contratti firmati dal medesimo allo scopo dichiarato di attuare interventi umanitari ma, secondo le accuse, per ottenere invece le risorse umane necessarie per attuare tali interventi.

A conclusione del procedimento disciplinare svoltosi, nessuna delle imputazioni a carico del sig. Gomez è stata ritenuta fondata, né de facto né de jure. Il medesimo è stato scagionato dalle imputazioni mosse a suo carico in quanto non poteva essere giudicato responsabile delle azioni di cui era accusato non essendone a conoscenza. Il sig. Gomez non è mai stato accusato di aver tratto benefici personali dalle supposte irregolarità commesse.

Come per tutti gli altri casi, la decisione adottata nel procedimento disciplinare oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare è definitiva, salvo che emergano nuove prove, ipotesi che non si è verificata.

(2001/C 350 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0940/01

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Utilità del sostegno alla trasformazione

Si è riscontrato che l'aiuto comunitario per la trasformazione, versato all'industria alimentare svedese nel periodo di programmazione 1995-1999 ai fini dell'aumento dell'efficacia produttiva, non ha avuto effetto né sulla produttività dell'industria né sull'utilizzo di materie prime. Di conseguenza ciò non è neanche andato a beneficio del settore agricolo. Secondo quanto riportato in una valutazione condotta dall'Istituto svedese di economia alimentare e agricola (SLI), pubblicato nel febbraio 2001, le imprese beneficiarie di tale sostegno ritengono invece che esso sia servito allo scopo.

Dalle analisi dello SLI risulta che è impossibile dimostrare che il sostegno in questione abbia avuto alcun effetto. Lo studio indica che le imprese avrebbero essenzialmente effettuato i loro investimenti anche senza tale sostegno e conclude che quest'ultimo è servito a trasferire risorse pecuniarie alle imprese aumentando in tal modo i loro utili. Il sostegno agli investimenti si è rivelato, per il periodo in questione, uno strumento poco adeguato ai fini dell'obiettivo che si prefiggeva. A ciò si aggiungono inoltre le considerevoli limitazioni cui l'utilizzo del sostegno è soggetto, che riducono la sua possibilità di esercitare un effetto determinante sulla vitalità dell'industria.

Nel periodo 1996-1999, gli aiuti pubblici agli investimenti in Svezia si aggiravano intorno ai 329 milioni di corone e si calcola che i costi di amministrazione degli stessi siano ammontati a circa 15 milioni di corone. Il sostegno alla trasformazione è stato mantenuto anche per il periodo 2000-2006.

Può la Commissione indicare se va mantenuto un sostegno economico qualora non sia di alcuna utilità? Ritiene la Commissione che il sostegno alla trasformazione sia utile? Sono state effettuate valutazioni analoghe in altri Stati membri?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(1° giugno 2001)*

La Commissione ha ricevuto ufficialmente all'inizio di marzo del 2001 la relazione menzionata dall'onorevole parlamentare, e i suoi servizi stanno esaminandola.

L'esame di una relazione di valutazione deve accertare che il lavoro di valutazione sia stato effettuato in modo adeguato e nel rispetto dei criteri minimi di qualità. Quando una relazione di valutazione fornisce delle conclusioni, è importante verificare se queste ultime sono legate al contesto in cui le misure sono state applicate o se, invece, hanno una portata più generale.

La relazione di valutazione svedese alla quale l'onorevole parlamentare si riferisce è stata elaborata in base agli orientamenti comunitari che prescrivono agli Stati membri di valutare gli effetti delle misure relative alla trasformazione e alla vendita di prodotti agricoli e, in particolare, di rispondere a un questionario valutativo comune in merito alla competitività, alla situazione dei prodotti agricoli di base, all'ambiente, all'applicazione e alla destinazione mirata delle misure. Detti orientamenti raccomandano altresì agli Stati membri di giudicare la qualità delle relazioni individuali sulla scorta di otto criteri standard.

Entro il 30 settembre 2001 tutti gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione tali relazioni di valutazione — ne sono state annunciate circa quaranta — sulla misura in questione. La Commissione prevede di realizzare una valutazione su scala europea, ampiamente basata sulle relazioni fornite dagli Stati membri e di cui renderà pubblico l'esito. Per i motivi di cui sopra, non è attualmente possibile pronunciarsi sulla validità delle conclusioni dello studio svedese citato dall'onorevole parlamentare.

La Commissione rileva che, per il periodo di programmazione 2000-2006, le autorità svedesi hanno ritenuto opportuno proseguire la misura di trasformazione e commercializzazione, in conformità con il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾. Alla luce delle conclusioni della succitata relazione di valutazione, le autorità svedesi hanno tuttavia optato per un approccio più mirato, concentrando la misura sulle piccole e medie imprese.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 350 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0942/01**di Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) alla Commissione***(28 marzo 2001)*

Oggetto: Stipula di un contratto con l'Agenzia nazionale austriaca per il programma UE «Gioventù»

La Repubblica d'Austria ha designato la ditta Euro Tech Management Consulting GmbH come Agenzia nazionale austriaca per il programma «Gioventù» dell'UE.

L'incarico conferito alla suddetta ditta potrebbe costituire una violazione delle direttive della Commissione europea. In particolare, Euro Tech, in quanto società a responsabilità limitata, è per definizione orientata al profitto e intende realizzare utili operando come agenzia nazionale. Attualmente in Austria si sta procedendo a una verifica di tutti questi aspetti.

Per quale motivo la Commissione non ha più rinnovato l'incarico alla vecchia agenzia nazionale ed è stata preferita la ditta Euro Tech?

Quali esperienze e competenze specifiche possiede la ditta Euro Tech nel campo degli scambi giovanili, delle attività di formazione a livello internazionale e interculturale, della riqualifica professionale per assistenti alla gioventù, dell'assistenza ai programmi d'azione UE e della gestione degli aiuti UE destinati a terzi? Al momento in cui è stata designata, disponeva la ditta Euro Tech di personale qualificato?

È possibile che Euro Tech, operando come agenzia nazionale, realizzi degli utili? Le direttive comunitarie non stabiliscono che solo organizzazioni «non profit» possono essere designate come agenzie nazionali?

Intende la Commissione cofinanziare l'agenzia nazionale austriaca fino al 50 %, malgrado la somma lorda offerta dalla ditta Euro Tech sia di 4 000 euro superiore a quella di un altro offerente?

È giusto che Euro Tech intenda impiegare per la sua attività in quanto agenzia nazionale, a un costo lordo superiore, soltanto la metà delle ore lavorative di un altro offerente?

Non sarebbe illecito un contratto della Commissione con la ditta Euro Tech?

Quali danni subirebbe la Commissione se stipulasse un contratto con la ditta Euro Tech e se le competenti autorità di controllo dichiarassero in seguito illeciti gli aiuti a suo favore?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(14 giugno 2001)

Il programma comunitario «GIOVENTÙ» viene attuato tramite una rete di agenzie nazionali. La Commissione, dopo l'approvazione del Comitato del programma GIOVENTÙ, ha adottato disposizioni in merito alle sue responsabilità e a quelle degli Stati membri per quanto riguarda le agenzie nazionali.

Conformemente a tali disposizioni, le autorità degli Stati membri sono responsabili della designazione di un'agenzia nei rispettivi paesi. In Austria, il Ministero federale della sicurezza sociale e delle generazioni ha designato EuroTech in qualità di agenzia nazionale, a seguito di un bando di gara.

Inoltre, le disposizioni prevedono requisiti minimi applicabili alle agenzie nazionali. Secondo le disposizioni, l'organo designato in qualità di agenzia nazionale deve, fra l'altro, disporre di personale qualificato per i lavori amministrativi in un contesto di cooperazione internazionale. Sono auspicabili capacità linguistiche, di gestione, finanziarie e conoscenze d'informatica, nonché esperienza in materia di gioventù.

La Commissione ha verificato che l'agenzia nazionale designata risponde a questi requisiti. A questo scopo la Commissione ha visitato la sede di EuroTech a Vienna. Il personale di EuroTech possiede un'ampia gamma di competenze, ivi compresa esperienza nel campo della ricerca in questo settore, nella gestione di programmi e nei finanziamenti comunitari (ivi compreso il servizio volontario europeo), nonché per la gestione e le finanze in generale. L'organizzazione proposta e il numero di ore/uomo sembrano adeguate ai compiti previsti.

Il contributo comunitario è limitato al 50 % dei costi operativi dell'agenzia. Il contributo viene calcolato sulla base dei costi reali di funzionamento dell'agenzia ed esclude eventuali utili.

Nel contratto con la nuova agenzia, la Commissione tutelerà i propri interessi per quanto riguarda eventuali sviluppi del bando di gara.

(2001/C 350 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0952/01 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Comunicazione delle modifiche di politica fiscale

La Commissione ritiene che i Ministri delle finanze degli Stati membri debbano comunicare alla Commissione ogni eventuale modifica di politica fiscale prima che essa venga annunciata o attuata? In caso affermativo, per quale ragione?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

La Commissione invita l'Onorevole parlamentare a consultare la risposta data alla Sua interrogazione scritta E-0850/01 ⁽¹⁾, risposta che è sempre valida.

⁽¹⁾ V. pag. 51.

(2001/C 350 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0954/01**di María Valenciano Martínez-Orozco (PSE) alla Commissione***(28 marzo 2001)*

Oggetto: Parità di genere nei programmi dei patti territoriali per l'occupazione

Nel 1996, la Commissione ha lanciato l'iniziativa dei «patti territoriali per l'occupazione», che ha promosso la realizzazione di 89 programmi negli Stati membri dell'Unione. I programmi hanno beneficiato del sostegno della Direzione generale per la politica regionale per quanto riguarda l'assistenza tecnica. La maggior parte di essi, che figura nel quadro finanziario indicizzato dei Programmi operativi dei paesi e delle regioni interessate, è stata ultimata o è in fase di completamento.

Quanto ai criteri stabiliti dalla Commissione per la selezione dei progetti da parte degli Stati membri, è stato posto un accento particolare sulla necessità di introdurre misure e azioni ispirate alla politica comunitaria in materia di pari opportunità.

Allo stesso modo, la «Guida ai patti territoriali per l'occupazione, periodo 2000-2006», raccomanda l'integrazione della dimensione delle pari opportunità nei nuovi programmi, al livello locale di realizzazione.

Può la Commissione far sapere se è stata effettuata una valutazione dell'impatto di genere dei programmi realizzati nel quadro degli 89 patti territoriali, così da convogliare nei nuovi progetti dell'attuale periodo di programmazione gli insegnamenti tratti da questo progetto sperimentale, anche per valutare l'eventuale proseguimento dei programmi in fase conclusiva per i quali sarebbe necessaria una nuova fase?

Qualora la valutazione non fosse stata effettuata, quali procedure si applicheranno per stabilire quali fra le prassi seguite si siano rivelate le migliori e per mettere a frutto le esperienze acquisite?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione*(7 giugno 2001)*

Sin da quando sono stati avviati, nel 1997, i patti territoriali per l'occupazione, che hanno promosso progetti finanziati da tutti i Fondi strutturali, hanno effettivamente preso in considerazione e cercato di favorire le iniziative che rientrano nella politica di pari opportunità tra donne e uomini. La normativa in vigore nel periodo 1994-1999, che era meno completa di quella applicabile nel periodo 2000-2006, stabiliva che i progetti sovvenzionati dai Fondi strutturali non dovevano contravvenire al principio della parità.

Questo tema, considerato del resto uno dei quattro fondamenti principali della politica europea per l'occupazione, ha trovato un posto di rilievo nei piani d'azione dei patti territoriali nei quali figura in un'accezione ampia che include anche i problemi delle minoranze e dell'emarginazione sociale. I progetti innovativi promossi nell'ambito dei patti sono stati convalidati nel corso di due conferenze svoltesi nel 1999 e nel 2000, i cui atti sono disponibili sul sito Inforegio (<http://www.inforegio.cec.eu.int/>). È stata inoltre creata una base di dati per agevolare l'accesso alle informazioni sui progetti promossi nell'ambito degli 89 patti, classificati principalmente in base ai quattro settori prioritari della politica europea per l'occupazione. Questa base diventerà operativa sul sito Inforegio nei prossimi mesi.

Si invia all'Onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento un elenco dei principali progetti promossi nell'ambito dei patti e che possono essere considerati positivi per le pari opportunità. Nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 sarà necessario prevedere la continuazione e il potenziamento di alcuni di questi progetti.

Tra i progetti con un forte impatto positivo nel campo delle pari opportunità la Commissione può citare la «Fondazione per il lavoro delle donne — FAST», presentata in occasione della «borsa di scambio» del novembre 1999. Questa fondazione, promossa dal patto di Vienna, si rivolge in particolare alle donne con una scarsa qualificazione professionale e consente loro di migliorare le proprie possibilità d'inserimento professionale. Altre iniziative esemplari verranno inserite, dopo convalida degli esperti, nella guida degli «strumenti e buone prassi trasferibili» ricavati dai patti territoriali per l'occupazione, che sarà pubblicata nel giugno 2001.

La valutazione tematica dei patti, che sarà avviata entro la fine del 2001, terrà conto di questa priorità trasversale.

(2001/C 350 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0966/01

di Ian Paisley (NI) alla Commissione

(30 marzo 2001)

Oggetto: Distacco dalla Commissione europea

Può la Commissione specificare le condizioni e le date del contratto dei sigg. Logue e Larkin, che sono stati distaccati dalla Commissione europea all'Ufficio del vice Primo ministro dell'Irlanda del Nord, ed indicare a quanto ammontano i fondi europei loro corrisposti?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(14 giugno 2001)

A dimostrazione del proprio contributo concreto al processo di pace dell'Irlanda del Nord ed all'amministrazione dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord di recente creazione, la Commissione ha approvato il distacco del signor Larkin, funzionario di grado A3, e del signor Logue, funzionario di grado A4, in qualità di consiglieri speciali del vice primo ministro presso l'Ufficio del primo ministro e vice primo ministro del governo dell'Irlanda del Nord. Il distacco dei due funzionari avrà termine nel terzo trimestre del 2002. Gli stipendi e le indennità versati dalla Commissione al sig. Larkin e al sig. Logue sono commisurati al grado e alla situazione familiare (assegni familiari, indennità scolastica, ecc.).

(2001/C 350 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0983/01

**di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE)
e Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione**

(30 marzo 2001)

Oggetto: Rischio per la sicurezza pubblica presentato dal bacino artificiale di Itoiz

La Confederazione idrografica dell'Ebro ha deciso di cominciare a riempire questa primavera il bacino artificiale di Itoiz in Navarra, malgrado una nuova relazione del geologo e ingegnere prof. Arturo Rebollo Alonso, in cui si dichiara che il progetto rappresenta una grave minaccia per la sicurezza pubblica. Tale minaccia è dovuta all'instabilità del terreno argilloso in cui si trova il bacino artificiale. Nella relazione si considera altamente probabile che bradisismi causino l'ostruzione dei filtri del sistema del bacino, facendo sì che il livello dell'acqua possa aumentare, con un conseguente rischio di inondazione dei paesi vicini e una pressione estrema sulla struttura del bacino stesso. Ciò potrebbe provocare la tracimazione o perfino la frattura del bacino, con un'autentica catastrofe per l'uomo e rischi per la sicurezza della centrale nucleare di ASCO.

Questa nuova relazione conferma ulteriormente studi precedenti, fra cui una relazione del Ministero per l'ambiente spagnolo, che aveva etichettato il progetto come un progetto di «massimo rischio». Antonio Casas, direttore del dipartimento di geodinamica dell'Università di Saragozza, ha presentato qualche anno

fa una relazione in cui ammoniva su eventuali «conseguenze catastrofiche» se il deposito fosse stato riempito.

1. Non ritiene la Commissione che lo Stato spagnolo stia contravvenendo agli articoli 1, 6 e 17 della Convenzione sulla sicurezza nucleare approvata sotto gli auspici dell'Organismo Internazionale per l'energia atomica, di cui tanto lo Stato spagnolo quanto l'Euratom sono firmatari?
2. Intende la Commissione ostendere le comunità locali e i gruppi ambientalistici internazionali, fra cui Friends of the Earth Europe, il WWF e la Rete Internazionale dei fiumi, che chiedono alle autorità dello Stato spagnolo una moratoria nel riempimento del bacino artificiale fino a quando un gruppo internazionale di esperti ne abbia certificato la sicurezza?
3. E' a conoscenza la Commissione dell'incidenza del bacino artificiale di Itoiz sul piano idrologico nazionale quale infrastruttura di compensazione idrica per il previsto sistema di travaso dell'acqua dell'Ebro?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 luglio 2001)

1. La Comunità europea dell'energia atomica ha aderito alla Convenzione sulla sicurezza nucleare. È la Corte di Giustizia ad accertare la portata delle competenze spettanti all'Euratom in virtù della Convenzione, ad eccezione dell'articolo 15 e dell'articolo 16, paragrafo 2. Non spetta quindi alla Commissione stabilire se la Spagna abbia o meno violato la Convenzione.

Tuttavia, occorre ricordare che il capo 3 del titolo II del trattato Euratom, intitolato «Protezione sanitaria», e la legislazione derivata dettano le regole per la protezione della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sia in circostanze normali sia nel caso di emergenze radiologiche. Conformemente all'articolo 124 del trattato Euratom, la Commissione provvederà affinché queste regole siano applicate correttamente nel caso del bacino artificiale di Itoiz, con particolare riferimento alla centrale nucleare di Asco.

2. Per ciò che concerne la normativa ambientale adottata in virtù del trattato CE, ai sensi dell'articolo 211 (ex articolo 155) del trattato medesimo la Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri. Occorre però rilevare che essa non può intervenire in materie che non siano disciplinate dal diritto comunitario.

La sicurezza del bacino artificiale costruito sulla diga di Itoiz è una questione che esula dal diritto comunitario dell'ambiente. La qualità tecnica di un progetto non rientra nel campo di applicazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale⁽¹⁾. Quindi la Commissione non dispone di un fondamento giuridico per agire a tale riguardo.

3. Il governo spagnolo ha informato la Commissione della propria intenzione di adottare un piano idrologico nazionale. La Commissione ha richiamato l'attenzione delle autorità spagnole sulla necessità di assicurare, sia nel corso della procedura formale di adozione del piano definitivo sia, successivamente, in fase di attuazione, il pieno rispetto della legislazione e della politica comunitaria ambientale.

⁽¹⁾ Direttiva 85/337/CEE del Consiglio. GU L 175 del 5.7.1985.

(2001/C 350 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1000/01

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(30 marzo 2001)

Oggetto: Discarico 1999 — Agricoltura

I chiarimenti della Commissione per quanto riguarda il punto 2.7 del secondo questionario sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 non rispondono per vari aspetti agli interrogativi sollevati. Si chiede quindi alla Commissione di chiarire i seguenti punti:

In relazione al punto 2.7 c): la risposta non è pertinente alla domanda. La domanda riguardava le frodi e le irregolarità, e non i meccanismi comuni di mercato destinati a limitare le eccedenze produttive. Per questo motivo, si ripresenta la domanda precedentemente formulata.

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(8 giugno 2001)

La domanda contenuta al punto 2.7 (c) del secondo questionario «Blak» per il discarico del 1999, cui si riferisce l'Onorevole parlamentare, è la seguente:

Si chiede alla Commissione di precisare in quali casi, all'interno del quadro normativo degli aiuti al consumo per il latte scremato o altri prodotti lattiero-caseari, si può chiedere il pagamento di sanzioni pari fino ad otto volte l'importo dell'aiuto (ad esempio, aiuto al consumo per l'olio d'oliva, paragrafo 6, articolo 12 del regolamento (CEE) n. 643/93 della Commissione, del 19 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva⁽¹⁾).

Nella risposta fornita al punto 2.7 (c) la Commissione ha spiegato la procedura di pagamento dell'aiuto per l'utilizzo del latte scremato in polvere o del burro in certi prodotti industriali, fornendo esempi di sanzioni inflitte nel settore lattiero.

È vero che la Commissione non ha esplicitamente risposto alla domanda relativa alla possibilità di chiedere il pagamento di sanzioni pari fino a otto volte l'importo dell'aiuto nel settore lattiero. Tuttavia la Commissione informa l'Onorevole parlamentare che una tale disposizione esplicita non è prevista in nessuno dei regolamenti che disciplinano il settore lattiero.

Gli aiuti per l'utilizzo di latte scremato in polvere nell'alimentazione degli animali e per il burro utilizzato nei gelati, nei prodotti della pasticceria, ecc. è versato unicamente alle imprese riconosciute dagli Stati membri (regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere⁽²⁾, articolo 9, e regolamento (CE) n. 2571/1997 della Commissione del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, articolo 10). Il riconoscimento è subordinato a varie condizioni. Se dai controlli risulta che un'impresa non soddisfa tali condizioni, oltre alla perdita dell'aiuto il riconoscimento può essere sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità constatata. Questa procedura può anzi costituire di per sé una sanzione severa.

Per completezza di informazione, si segnala all'Onorevole parlamentare che nel caso dei regimi di aiuto aventi base geografica e soggetti a controllo nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo le sanzioni possono essere pari fino a quasi cinque volte l'importo dell'aiuto indebitamente richiesto o già pagato. Se dal controllo risulta uno scarto superiore al 20 %, il beneficiario perde l'importo totale dell'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 69 del 20.3.1993.

⁽²⁾ GU L 340 del 31.12.1999.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997.

(2001/C 350 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1001/01

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(30 marzo 2001)

Oggetto: Discarico 1999 — Agricoltura

I chiarimenti della Commissione per quanto riguarda il punto 2.7 del secondo questionario sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 non rispondono per vari aspetti agli interrogativi sollevati. Si chiede quindi alla Commissione di chiarire i seguenti punti:

In relazione al punto 2.7 a):

- Punto 36. Può fornire la relazione dell'OLAF in questione?
- Punto 42. La risposta non è pertinente alla domanda. La domanda si riferiva all'intervento delle autorità dei Paesi Bassi di cui al punto 42 e non a quello delle autorità belghe di cui allo stesso punto. Per questo motivo, si ripresenta la domanda 2.7 a).

**Risposta complementare
data dal sig. Fischler In nome della Commissione**

(18 giugno 2001)

I controlli effettuati con la partecipazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) si sono basati sulle disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore ⁽¹⁾. Il regolamento in parola stabilisce infatti che le informazioni scambiate fra gli Stati membri e la Commissione siano riservate e che possano essere trasmesse solo a coloro che, negli Stati membri o in seno alle istituzioni comunitarie, per la carica che rivestono devono esserne a conoscenza; i dati nominativi, inoltre, possono essere comunicati ad un'altra istituzione comunitaria solo qualora ciò sia necessario a prevenire o ad avviare un'azione giudiziaria per irregolarità oppure ad accertare l'esistenza di irregolarità presunte. Si rimanda inoltre l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione alla sua interrogazione scritta E-27/01 ⁽²⁾, nella quale si indicava che l'OLAF era giunta alla conclusione che non esisteva alcun fondamento a dimostrazione dell'esistenza di irregolarità e che i due Stati membri interessati ne erano stati informati.

Quanto al punto 42 della relazione speciale n. 1/99 della Corte dei conti, la Commissione informa che, per ciò che concerne il rimborso da parte dell'impresa olandese, l'importo in causa (5 136,89 NLG) è stato rimborsato ed accreditato al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) nel dicembre 1997. Nella risposta al quesito 2.7. cui allude l'onorevole parlamentare, la Commissione si è limitata a prendere in considerazione l'aspetto che riteneva più importante, ovvero le misure prese in merito al siero di latte. Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta riguarda 3350 chilogrammi (kg), il che rappresenta lo 0,002 % circa della quantità di latte scremato in polvere incorporato nel 1997 negli alimenti composti nei Paesi Bassi. Nella risposta alla relazione speciale n. 1/99 della Corte dei conti, la Commissione aveva già confermato l'avvenuto rimborso dell'importo. L'onorevole parlamentare condividerà senz'altro il parere della Commissione sulla necessità che quest'ultima, per garantire l'efficacia dei controlli, debba concentrare i propri sforzi su questioni che rappresentano un rischio materiale di spesa nella consapevolezza che sta agli Stati membri occuparsi della gestione degli aiuti e del loro eventuale rimborso.

⁽¹⁾ GU L 67 del 14.3.1991.

⁽²⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 162.

(2001/C 350 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1039/01

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(3 aprile 2001)

Oggetto: Decessi di marinai galiziani in incidenti marittimi e politica dell'Unione europea contro gli incidenti marittimi

I decessi di marinai galiziani in incidenti marittimi costituiscono la prova della ineludibile necessità di adottare urgenti misure per ridurre drasticamente i terribili incidenti che colpiscono in generale le flotte comunitarie. Nell'ultimo decennio sono scomparsi 300 pescatori galiziani — l'80 % di questo tipo di incidenti per quanto riguarda l'intera Spagna — e nel 2001 la flotta della Galizia ha già subito incidenti tragici come quello avvenuto in gennaio, al largo di Lisbona, che ha provocato la morte di 7 marinai galiziani, o l'altro più recente nelle acque della Scozia, in cui hanno trovato la morte altri 6 marinai.

L'esperienza dimostra, oltre alle dure condizioni di lavoro in mare, che gli incidenti e i decessi sono dovuti perlopiù alla carenza di mezzi di sicurezza che devono essere stabiliti da strumenti giuridici e imposti dall'Unione europea e dagli Stati membri.

Quali urgenti soluzioni sta adottando la Commissione per evitare queste tragiche morti di marittimi?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 giugno 2001)

La Commissione condivide pienamente la preoccupazione dell'onorevole parlamentare sulla situazione degli incidenti di lavoro nel settore marittimo e in particolare quelli dei marinai galiziani.

A tale riguardo, la Commissione ricorda che dal 1989 essa ha adottato un importante quadro normativo concernente sia l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sia la sicurezza delle navi da pesca.

Allo scopo di contribuire a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e a ridurre gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, è opportuno citare la direttiva quadro 89/391/CEE del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽¹⁾ e le seguenti direttive particolari: la direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca⁽²⁾; la direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori⁽³⁾; la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995⁽⁵⁾; la direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro⁽⁶⁾, nonché la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi⁽⁶⁾.

Per quanto riguarda la sicurezza delle navi da pesca, la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997⁽⁷⁾, modificata dalla direttiva 1999/19/CE della Commissione, del 18 marzo 1999⁽⁸⁾, istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. Tale direttiva si basa sul protocollo di Torremolinos del 1993 (articolo 3, paragrafo 4), ma ne amplia la portata poiché il protocollo si applica solo alle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri. La direttiva prevede l'ispezione delle navi da pesca da parte dello Stato di bandiera per il rilascio di certificati di conformità, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva. Sono previste anche ispezioni delle navi da pesca da parte dello Stato del porto, in conformità all'articolo 7 della direttiva, che si rifà all'articolo 4 del protocollo di Torremolinos.

Quest'ultima disposizione autorizza dunque l'ispezione di una nave battente la bandiera di uno Stato membro che si trova nel porto di un altro Stato membro.

L'importanza capitale che la Commissione attribuisce alla sicurezza marittima in generale è dimostrata dalla presentazione di sei proposte specifiche nel corso dell'anno 2000 — conosciute come pacchetti ERIKA I e ERIKA II — attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento. Una volta adottate, queste misure contribuiranno a rendere i trasposti marittimi più sicuri e i mari più puliti.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

⁽²⁾ GU L 307 del 13.12.1993.

⁽³⁾ GU L 156 del 21.6.1990.

⁽⁴⁾ GU L 393 del 30.12.1989.

⁽⁵⁾ GU L 335 del 30.12.1995.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 30.4.1992.

⁽⁷⁾ GU L 34 del 9.2.1998.

⁽⁸⁾ GU L 83 del 27.3.1999.

(2001/C 350 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1059/01
di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(5 aprile 2001)

Oggetto: Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) applicato ai servizi pubblici di proprietà pubblica o privata

Le norme GATS si applicano in maniera diversa ai servizi pubblici a seconda che tali servizi siano di proprietà pubblica o privata? Possono i governi e le autorità pubbliche limitare l'accesso di fornitori di servizi di paesi terzi ai mercati nazionali dei servizi pubblici già privatizzati?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(5 giugno 2001)

Le disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) sono sempre d'applicazione, indipendentemente dal fatto se la proprietà del fornitore di servizi è privata o pubblica. Tuttavia, tutte le attività connesse all'esercizio dell'autorità governativa sono escluse dal campo d'applicazione del GATS.

Tali disposizioni generali devono essere lette in relazione agli impegni specifici presi da ogni singolo membro dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC). Ciò riflette l'approccio dal basso verso l'alto del GATS, basato su impegni volontari, settore per settore, per l'apertura ai fornitori stranieri di servizi. Tali impegni, che indicano il livello di apertura del mercato di ogni membro in ciascun settore di servizi, figurano negli allegati del trattato relativi ai singoli paesi.

Occorre sottolineare che gli impegni assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri nel corso dell'Uruguay Round non pregiudicano le prerogative degli Stati membri per quanto riguarda il diritto di stabilimento dell'organizzazione più competente nel settore interessato: i membri non sono obbligati né a privatizzare alcuna parte del settore pubblico né a limitare la possibilità di sovvenzionare un servizio.

La questione se i governi e gli enti pubblici possono, nell'ambito delle norme GATS, limitare l'accesso ai mercati interni di servizi pubblici ai fornitori di servizi di un paese terzo non dipende tanto dal fatto che essi siano stati privatizzati o meno (che è una decisione di politica nazionale), ma dall'eventualità che la Comunità e i suoi Stati membri abbiano preso impegni in tal senso durante l'Uruguay Round e, in caso affermativo, di quale genere. Ciò significa che nessuna decisione sulla privatizzazione in uno specifico settore è in grado di fornire un quadro giuridico per la prestazione di servizi da parte di fornitori stranieri se non è collegata a un specifico impegno GATS nel settore interessato.

(2001/C 350 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1062/01
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(5 aprile 2001)

Oggetto: Ritardo della profilassi di massa contro la malattia parassitaria bilharziosi provocata dal fatto che un medicinale non è stato considerato lucrativo dall'industria farmaceutica

1. Sa la Commissione che in Africa non vi sono solo malattie quali l'aids, la tubercolosi e la malaria — la cui lotta forma oggetto della sua attenzione — a provocare ogni anno molte migliaia di morti, bensì anche malattie tropicali quali la bilharziosi provocata da un minuscolo verme piatto «schistosoma» che vive nelle acque stagnanti e che depone le uova nei vasi sanguigni umani, attaccando in tal modo la vescica, l'intestino e il fegato e provocando la morte di molte persone nell'arco di dieci anni?

2. Sa inoltre la Commissione che contro la bilharziosi che colpisce massicciamente gli abitanti di alcuni paesi africani non esiste una pillola o un vaccino di facile uso, mentre per i turisti europei che contraggono la bilharziosi a seguito di balneazione o per aver bevuto acque infette, è disponibile nei loro paesi una pillola «Praziquantel» (Biltricide)?

3. Può la Commissione confermare che i ricercatori Tendler (parassitologo) e Simpson (biologo molecolare) hanno scoperto nel 1991 un nuovo farmaco R-SM14 che potrebbe essere usato su grande scala sotto forma di vaccino e che una ricerca in materia è condotta anche dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma che finora nessuna ditta farmaceutica intende procedere alla produzione di un vaccino a causa dello scarso potere d'acquisto dei paesi colpiti massicciamente dalla bilharziosi che non permette loro di conseguire profitti economici?

4. Riconosce la Commissione che dopo la sconfitta mediante vaccinazione del vaiolo e della poliomenite, si potrebbero salvare molte vite umane attualmente in pericolo e sofferenti, se invece di considerazioni commerciali prevalessero considerazioni sanitarie?

5. In che modo intende la Commissione contribuire nel prossimo futuro alla promozione su vasta scala, da parte europea, di un massiccio programma di vaccinazione mirante a combattere e sconfiggere l'inutile infezione da bilharziosi nel terzo mondo?

Fonte: Documentario televisivo svedese trasmesso da TV 1 Nederland, canale di programmi di attualità, il 23.2.2001.

risposta del sig. Nielson a nome della Commissione

(14 giugno 2001)

La Commissione conviene che la bilharziosi (schistosomiasi) ha gravi conseguenze in termini socioeconomici e di sanità pubblica nelle regioni tropicali e subtropicali. Nonostante il miglioramento dei controlli, la malattia resta ancora endemica in 76 paesi in via di sviluppo nei quali si stima che abbia colpito oltre 20 milioni di persone; 200,000 ne muoiono ogni anno.

Data la difficoltà di sostenere programmi specifici su larga scala in Africa, la strategia attuale contro la bilharziosi si impernia su un pacchetto di controllo semplice ed efficace (grazie ad un trattamento farmacologico) che si può somministrare attraverso le strutture sanitarie ed educative esistenti e alla fornitura di acqua potabile. La Comunità quindi sostiene il controllo della bilharziosi nel contesto dell'attuale assistenza al settore della sanità nei paesi in via di sviluppo.

In seguito a un grande impegno di ricerca, nell'ambito del quale i programmi di ricerca della Comunità hanno contribuito in modo cruciale istituendo un'appropriata collaborazione nord-sud e con il settore farmaceutico, si sono registrati importanti progressi nello sviluppo dei vaccini. Le esigenze di profitto dell'industria privata ostacolano ora i lunghi test clinici, i quali comportano investimenti ingenti. A questo proposito, la Commissione ritiene che l'industria privata andrebbe ulteriormente incentivata a operare investimenti per vaccini e farmaci in questo settore.

La recente comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Programma d'azione: azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà⁽¹⁾, sottolinea l'importanza di ulteriori investimenti e partenariati fra i settori pubblico e privato a favore delle priorità nel campo della pubblica sanità nei paesi in via di sviluppo e ciò potrebbe influire sulle decisioni riguardanti lo sviluppo di nuovi farmaci e vaccini contro la bilharziosi. Per finire, occorre ricordare che il Praziquantel, il principale farmaco disponibile, viene prodotto anche nei paesi interessati in grandi quantità, un settore che riceve anch'esso il deciso sostegno della politica comunitaria.

⁽¹⁾ COM(2001) 96 def.

(2001/C 350 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1106/01

di John Cushnahan (PPE-DE) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Accordo di associazione UE-Israel

Nella sua comunicazione del maggio 1998 al Consiglio ed al Parlamento europeo, la Commissione afferma: «l'accesso preferenziale ai mercati comunitari delle esportazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e da quelli di Gerusalemme orientale e delle Alture del

Golan contravviene alle regole di origine concordate, in quanto tali territori non formano parte dello Stato di Israele ai sensi del diritto pubblico internazionale. Alcune indicazioni fanno supporre che ciò avvenga, pertanto la Comunità europea provvederà a verificare la veridicità delle informazioni al riguardo (...) Se ciò dovesse essere confermato, verrebbe posta fine a tale violazione delle norme.»

Nel settembre 1998 la Commissione europea ha ricevuto conferma dai funzionari israeliani del fatto che la politica ufficiale della dogana di Israele è quella di certificare di continuo come prodotti israeliani, quelli totalmente o parzialmente prodotti negli insediamenti israeliani. A seguito della scoperta da parte dei servizi di dogana degli Stati membri di varie importazioni fraudolente, effettuate sotto il regime di preferenza, di prodotti provenienti dagli insediamenti, la Commissione ci ha informati del fatto che «l'interpretazione della portata territoriale dell'applicazione dell'accordo approvata da Israele, non coincide con l'interpretazione accettata dall'Unione europea.» La Commissione ha tuttavia assicurato che «la procedura di verifica dell'origine dei prodotti rende possibile determinare quando un prodotto possa beneficiare del trattamento preferenziale, anche in mancanza della cooperazione dello Stato terzo interessato nella determinazione dell'origine del prodotto.» Dopo che la Commissione ha promosso il coordinamento a posteriori delle verifiche, attraverso i servizi doganali degli Stati membri, su una serie di importazioni di beni prodotti negli insediamenti, in una dichiarazione pubblica i funzionari israeliani hanno annunciato che risponderanno alle indagini di verifica degli Stati membri riaffermando l'origine dei prodotti in questione. Ciò premesso, può lo Stato di Israele «astenersi dal cooperare nella determinazione dell'origine» senza violare una disposizione fondamentale del suo accordo con l'UE? Un tale rifiuto a cooperare non ostacola e diminuisce la capacità dei servizi doganali degli Stati membri di svelare e prevenire le frodi? Tollera la Commissione che gli Stati membri adottino, nei riguardi delle frodi doganali, criteri di dissuasione e prevenzione meno rigorosi laddove si tratti di esportazioni israeliane di prodotti provenienti dagli insediamenti?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(15 maggio 2001)

Come l'onorevole parlamentare saprà, l'accordo di associazione UE-Israele ha istituito una procedura per la verifica della prova d'origine, secondo la quale le autorità doganali del paese importatore rispediscono il certificato di origine alle autorità doganali del paese esportatore qualora abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal protocollo n. 4 dell'accordo. La verifica viene eseguita dalle autorità doganali del paese esportatore. Il processo è attualmente in corso.

Le autorità doganali degli Stati membri hanno rispedito circa 2000 certificati di origine alle autorità doganali israeliane. A norma dell'accordo di associazione UE-Israele, le autorità doganali israeliane hanno 10 mesi di tempo per rispondere alle autorità doganali dello Stato membro. Qualora entro tale termine non sia pervenuta alcuna risposta dalle autorità israeliane, o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono quest'ultimi dal trattamento preferenziale.

La Presidenza dell'Unione, nel suo discorso ufficiale in occasione del primo Consiglio di associazione, il 13 giugno 2000, ha sottolineato la particolare importanza attribuita al rispetto del campo d'applicazione territoriale dell'accordo di associazione con Israele. La Commissione, in piena collaborazione con gli Stati membri, garantirà il rispetto di tale accordo.

(2001/C 350 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1115/01
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 aprile 2001)

Oggetto: Programma di aiuti alimentari alla Russia

L'Unione europea ha deciso, con ogni evidenza per esaurire le proprie riserve, di inviare aiuti alimentari alla Russia nell'inverno 1998-1999. Una decisione adottata con il governo russo stabiliva che il 20 % del ricavato dalla vendita degli alimentari sarebbe stato destinato a uno specifico fondo di assistenza sociale. Dispone la Commissione di dati sull'utilizzo delle risorse del fondo?

risposta del sig. Patten a nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

Nel contesto del programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa, il regolamento (CE) No 2802/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 contiene disposizioni sulla vendita dei prodotti consegnati e sulla devoluzione dei proventi a favore di misure sociali.

Il memorandum d'intesa prevede anche che l'80 % delle entrate del conto speciale vengano destinate al pagamento delle pensioni e il restante 20 % a scopi sociali determinati. Il protocollo di intesa obbliga inoltre le autorità russe a preparare dei rendiconti periodici sulle entrate e sui pagamenti del conto speciale. Questi rendiconti vengono presentati dal ministero delle finanze al gruppo di lavoro misto, che si riunisce periodicamente per la gestione del programma. Senza l'approvazione della Commissione, previa raccomandazione del gruppo di lavoro misto, non è possibile effettuare pagamenti dal conto speciale.

Sulla base delle più recenti informazioni, i pagamenti di fondi dal conto speciale a favore dei settori convenuti sono stati i seguenti:

- Fondo pensioni 177 mio Euro
- Ministeri della sanità e del lavoro 44 mio Euro (22 milioni a ciascuno)

Attualmente, i rispettivi saldi del conto sono:

- Fondo pensioni 13 mio Euro
- Ministeri della sanità e del lavoro 3,2 mio Euro

Le relazioni concernenti i pagamenti a favore del Fondo pensioni riportano in dettaglio l'ammontare e la data di ricevimento dal conto speciale nonché i pagamenti effettuati dal fondo pensioni nazionale alle filiali regionali compresi l'ammontare e la data della transazione. Nel contesto del controllo, l'unità di assistenza tecnica della Commissione ha condotto una serie di missioni di revisione dei conti presso le regioni beneficiarie. Queste missioni hanno accertato che esiste una ben definita procedura di revisione dei conti che individua il flusso di fondi dal fondo pensioni nazionale ai destinatari finali, ovvero i pensionati.

Le relazioni pervenute sull'utilizzo dei fondi del conto speciale da parte dei ministeri della sanità e del lavoro confermano che tali fondi sono stati impiegati per l'acquisto di attrezzature per ospedali, istituzioni sanitarie e cliniche/scuole per bambini. L'attrezzatura acquistata comprende sedie a rotelle, computer per scuole a convitto, letti di ospedale, indumenti e attrezzatura di lavanderia.

(2001/C 350 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1117/01**di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione***(6 aprile 2001)*

Oggetto: Ristrutturazione dell'edificio Berlaymont

L'edificio Berlaymont, sede principale della Commissione, è da diversi anni inutilizzabile per lavori di ristrutturazione in vista di un suo riutilizzo. Qual è il costo della ristrutturazione che la Commissione si è impegnata a pagare e come si ripercuoterà sugli affitti dell'edificio?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

L'edificio Berlaymont fu evacuato dalla Commissione europea nel 1991 allorché furono fornite le prove che l'amianto adoperato per la sua costruzione si era deteriorato al punto da non rispondere più alle norme di sicurezza.

Come è già stato osservato nella risposta all'interrogazione scritta E-936/01 dell'on. Sjöstedt⁽¹⁾, «in merito all'edificio in questione la Commissione non ha concluso alcun contratto. Nel luglio 1997, essa ha firmato un memorandum d'intesa con lo Stato belga e con la società di sviluppo senza fini di lucro S.A. Berlaymont 2000 (detenuta al 70 % dallo Stato belga ed al 30 % da due banche). Nel memorandum è previsto tra l'altro che la Commissione rioccuperà l'edificio e sosterrà i relativi costi di ristrutturazione soltanto se i lavori saranno completati in modo soddisfacente e conformemente alla migliore prassi in materia». Secondo le stime effettuate, i costi di ristrutturazione dell'edificio dopo la rimozione dell'amianto ammonterebbero a 324 milioni di €.

La clausola prevista nel memorandum continua ad essere valida. Nel frattempo, la Commissione ed il governo belga stanno riesaminando il memorandum d'intesa nell'intento di redigere un contratto che determini il costo finale dell'edificio, descriva esattamente i lavori previsti dal contratto e stabilisca una data di consegna improrogabile.

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 155.

(2001/C 350 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1119/01
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(6 aprile 2001)

Oggetto: Caso Fléchard

Quali azioni ha la Commissione adottato per fare luce sul cosiddetto caso Fléchard e scoprire eventuali colpevoli all'interno dei propri servizi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(13 luglio 2001)

Il cosiddetto caso «Fléchard» è stato esaminato molto a fondo per oltre due anni dalla Commissione europea, dalla commissione parlamentare per il controllo dei bilanci, dalla Corte dei conti europea e dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Durante questo periodo la Commissione ha fornito più volte informazioni ai vari organi. L'onorevole parlamentare è invitato a prendere visione di questa documentazione generale a disposizione del Parlamento, ad esempio la risposta della Commissione del 10 maggio 2000 alla lettera del presidente della Corte dei conti, la risposta del 19 marzo 2001 al questionario inviato alla Commissione dal gruppo di lavoro «Fléchard» della commissione per il controllo dei bilanci nonché la dichiarazione del commissario competente per il bilancio effettuata dinanzi al Parlamento nell'aprile 2001 in rapporto alla procedura di scarico sull'esecuzione del bilancio 1999. Inoltre, nel marzo 2001 l'OLAF ha trasmesso alla Commissione e al Parlamento la sua relazione sul processo verbale della riunione interservizi della Commissione del 7 gennaio 1994.

La Commissione ritiene che questo caso sia stato esaurientemente documentato e non ritiene possibile né necessario prendere altre misure per risolverlo.

(2001/C 350 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1120/01
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(6 aprile 2001)

Oggetto: Politica del personale della Commissione

La Commissione riforma la politica del personale per rendere più efficace la propria azione. Si tratta di un obiettivo corretto. Taluni rappresentanti del personale hanno già minacciato di ricorrere allo sciopero, qualora la riforma non soddisfi i funzionari. La linea di condotta della Commissione prevede che, in caso di sciopero, ai funzionari sarà pagato lo stipendio per il periodo di sciopero?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

Lo Statuto non prevede il pagamento degli stipendi durante azioni di sciopero. Il punto 10 dell'allegato all'Accordo quadro sottoscritto dai sindacati, dalle associazioni del personale e dalla Commissione nel 1974 prevede che «le modalità della ripresa del lavoro saranno oggetto di una concertazione fra la Commissione e le organizzazioni impegnate nella vertenza». Ciò implica che dopo uno sciopero la questione è oggetto di una valutazione ad hoc.

E' prassi della Commissione dedurre un importo equivalente alla retribuzione corrispondente al periodo di sciopero dallo stipendio dei funzionari che prendono parte a tale azione. Questa prassi è stata seguita in occasione della mezza giornata di sciopero indetta il 31 gennaio 2001 da alcuni funzionari dei servizi della Commissione a Lussemburgo.

*(2001/C 350 E/082)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1125/01****di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(6 aprile 2001)*

Oggetto: Imposta speciale sulle bevande alcoliche e aliquota IVA sul vino

Lo scorso 19 marzo la stampa portoghese ha annunciato che la Commissione europea si prepara a revocare l'esenzione dall'imposta speciale sulle bevande alcoliche per i vini e la possibilità di ridurre l'aliquota IVA, che passerebbe pertanto dal 5 % al 7 %. D'altro canto, la stampa sottolinea che la Commissione si prepara ad effettuare queste modifiche senza consultare il Portogallo o la Grecia in merito alle misure annunciate, godendo del consenso implicito della Francia e dell'Italia.

Conosciamo bene l'importanza socioeconomica e culturale del settore vinicolo, soprattutto per i paesi del sud dell'Europa. E' altrettanto noto che il vino è un prodotto essenzialmente agricolo, e che la sua produzione si allontana dagli schemi industriali di altre bevande alcoliche come la birra. Una modifica al regime di esenzione dell'imposta speciale comporterebbe un aumento del prezzo del vino di 30 scudi al litro. L'impatto di questa misura congiuntamente alla modifiche relative all'aliquota IVA, farebbe salire alle stelle i prezzi provocando una riduzione del consumo di vino, al quale si preferirebbero altri prodotti con conseguenze negative per il settore. Siamo consapevoli che si tratta di un'iniziativa della grande lobby delle multinazionali produttrici di birra, concentrate soprattutto nel nord Europa.

In tale contesto, conferma la Commissione le notizie pubblicate dalla stampa portoghese?

In caso affermativo, non ritiene che questa proposta sia in contrasto con la difesa dell'agricoltura multifunzionale sostenibile, rispettosa dell'ambiente e che fornisce prodotti di qualità e sicuri per il consumatore — come la produzione vitivinicola — la quale richiede il mantenimento dell'esenzione dalle imposte speciali?

Sono stati effettuati studi di valutazione dell'impatto di tali misure nei paesi produttori, particolarmente in Portogallo?

Intende consultare il Portogallo in merito alle misure proposte?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(29 maggio 2001)*

La Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare che la revoca dell'applicabilità di un'aliquota IVA ridotta al vino in Portogallo è la conseguenza di una recente sentenza della Corte di giustizia dell'8 marzo 2001 (causa C-276/98) in base alla quale tale pratica viola la sesta direttiva IVA, (direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) ⁽¹⁾.

La Commissione sta attualmente preparando la sua seconda relazione sui livelli delle aliquote d'accisa minime applicate dagli Stati membri alle bevande alcoliche. In tale contesto, gli Stati membri sono stati consultati mediante questionari dettagliati che riprendono tutti i punti contemplati nella relazione. Si tratta in particolare del corretto funzionamento del mercato interno, della concorrenza tra i diversi tipi di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote, e di altri obiettivi del trattato CE quali la politica sanitaria e agricola. Per quanto concerne quest'ultimo punto, la Commissione è al corrente delle preoccupazioni espresse da diversi Stati membri produttori di vino in merito all'introduzione di un'aliquota positiva sul vino, in particolare sulla produzione di vini da tavola.

Sulla base delle informazioni e dei pareri ricevuti, la Commissione sta redigendo la relazione, che dovrebbe essere adottata nei prossimi mesi. La questione sollevata dall'onorevole parlamentare sarà trattata in detta relazione. Al momento, non è ancora stato deciso se tale relazione debba essere accompagnata da una proposta di direttiva che modifichi le aliquote minime d'accisa sulle bevande alcoliche.

(¹) GU L 145 del 13.6.1977.

(2001/C 350 E/083)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1126/01
di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) alla Commissione**

(6 aprile 2001)

Oggetto: Cais dos Vapores

La Piattaforma civica per la difesa di Cais dos Vapores ha denunciato l'esistenza di un progetto della giunta comunale di Montijo volto a trasferire la stazione fluviale di Cais dos Vapores a Cais do Seixalinho.

Secondo questo movimento di cittadini le conseguenze sociali e ambientali di tale decisione della Camera di Montijo sarebbero decisamente negative.

Pertanto, si chiede alla Commissione europea:

1. E' stato concesso un finanziamento comunitario a tale progetto?
2. Poiché Cais do Seixalinho si trova in una regione sede di un importante ecosistema per gli uccelli e le specie acquatiche, quale tipo di valutazione dell'impatto ambientale è stata effettuata?
3. Questo progetto rispetta la direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva per la conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(20 giugno 2001)

Il progetto di trasferire la stazione fluviale di Cais dos Vapores a Cais do Seixalinho menzionato dall'onorevole parlamentare non gode del finanziamento comunitario.

Cais do Seixalinho non rientra nella zona di protezione speciale «Estuário do Tejo» designata dal Portogallo ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹), né nel sito di importanza comunitaria proposto con la medesima designazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²). Tuttavia, in base all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, tutti i progetti che possono avere un'incidenza significativa sui siti, anche se ad essi esterni, devono formare oggetto di un'opportuna valutazione del loro impatto sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La Commissione sta chiedendo pertanto alle autorità portoghesi le informazioni necessarie relative al progetto, compreso il tipo di valutazione dell'impatto eventualmente effettuata.

I dati forniti dalle autorità portoghesi consentiranno la valutazione della conformità alla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽³⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2001/C 350 E/084)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1131/01
di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Rintracciabilità e sistema di informazione per i bovini

Il sistema di informazione finalizzato alla rintracciabilità dei bovini prevede la raccolta di tutti i dati concernenti gli animali. Vigè l'obbligo di segnalare ogni movimento di animali.

Per quanto concerne l'accesso a tali dati, che possono essere consultati via Internet, esistono tuttavia notevoli differenze. Contrariamente ad altri interessati, infatti, gli allevatori che hanno venduto un animale non possono conoscere il suo peso al momento della macellazione.

Come si giustifica tale regolamentazione e prevede la Commissione una sua eventuale modifica?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(13 giugno 2001)

Con l'adozione nel 1997 del regolamento del Consiglio (CE) 820/97 del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, sono state rafforzate le disposizioni esistenti per l'identificazione e la registrazione dei bovini (direttiva del Consiglio 92/102/CEE del 27 novembre 1992 ⁽²⁾). Questo passo è risultato necessario a causa dell'esperienza e poiché la crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina ha dimostrato che l'attuazione delle norme esistenti per l'identificazione e la registrazione non risultava del tutto soddisfacente ed erano necessari ulteriori perfezionamenti.

È stato introdotto l'obbligo per gli Stati membri di creare una base dati computerizzata come parte del sistema d'identificazione e registrazione dei bovini, che inoltre prevede l'uso di marchi auricolari per identificare gli animali singolarmente, nonché passaporti e registri tenuti da ciascuna azienda.

Queste disposizioni sono state attuate mediante il regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽³⁾.

Pertanto ciascuno Stato membro dovrà creare una base dati nazionale computerizzata per registrare l'identità dei bovini, tutte le aziende presenti sul territorio e i movimenti degli animali, allo scopo di essere in grado di rintracciare rapidamente e accuratamente il bestiame nell'ambito dei programmi di aiuti comunitari. Inoltre l'individuazione e la tracciabilità degli animali ha un'importanza cruciale per il controllo delle malattie contagiose.

Poiché la base dati serve per la gestione degli aiuti comunitari e per il controllo delle malattie, le informazioni che essa deve contenere, secondo le disposizioni della direttiva del Consiglio 64/432/CEE del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽⁴⁾, comprendono informazioni sulla data di decesso o macellazione da registrare per ciascun animale, ma non sul peso della carcassa. In questa fase la Commissione non intende

proporre ulteriori emendamenti del regolamento 1760/2000 al fine di ottenere informazioni sul peso della carcassa. Questa informazione non è considerata prioritaria dal Consiglio e dal Parlamento nelle discussioni relative all'approvazione del regolamento.

(¹) GU L 117 del 7.5.1997.

(²) GU L 355 del 5.12.1992.

(³) GU L 204 dell'11.8.2000.

(⁴) GU 121 del 29.7.1964.

(2001/C 350 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1135/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Armi a shock elettrico

E' al corrente la Commissione del fatto che vi sono prove che le armi a shock elettrico, ad esempio i bastoni e gli scudi a shock elettrico e gli «stun gun» (fucili che tramortiscono), e i laser vengono utilizzati in certi paesi come strumenti di tortura?

Potrebbe indicare quali Stati membri impongono attualmente restrizioni alla vendita, alla fabbricazione o alla cessione di tali armi?

Esistono attualmente restrizioni a livello di UE per le armi a shock elettrico? Se la risposta è negativa, non ritiene la Commissione che sarebbero auspicabili?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(18 giugno 2001)

Il 9 aprile 2001, il Consiglio ha adottato gli orientamenti sulla politica dell'Unione nei confronti dei paesi terzi per quanto riguarda la tortura e altri maltrattamenti o punizioni (¹) crudeli, inumani o degradanti. Il Consiglio ha fatto riferimento a iniziative in corso per introdurre controlli comunitari ad ampio raggio sulle esportazioni di attrezzature paramilitari, come misura nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), volta a rafforzare la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti.

La Commissione sta attualmente considerando una proposta a tal fine. Essa è consapevole delle affermazioni secondo cui le armi a scarica elettrica ad alta tensione, quali le cinghie e i bastoni, potrebbe essere usati come strumenti di tortura in tutta una serie di paesi, come indicato ad esempio nel recente rapporto di Amnesty International «Stop al commercio della tortura».

Nel mercato interno la fabbricazione e il commercio di armi a shock elettrico ad alta tensione progettate per la difesa dalle persone violente e per il controllo delle stesse, non sono soggetti a uno specifico regolamento a livello comunitario. Tuttavia, la direttiva n. 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (²), fornisce un assetto generale per i trasferimenti nel mercato interno. Per quanto riguarda le armi diverse dalle armi da fuoco, gli Stati membri devono in particolare, ove le disposizioni nazionali lo permettano, vietarne l'ingresso nel loro territorio. Il fatto che la direttiva 91/477/CEE non si applichi all'acquisizione o alla detenzione di armi da parte delle forze armate, della polizia, degli enti pubblici o dei collezionisti e delle associazioni interessate agli aspetti culturali e storici delle armi e in quanto tali riconosciute dallo Stato membro nel cui territorio sono stabilite, non sembra avere causato particolari problemi agli Stati membri.

Nei sistemi legislativi degli Stati membri l'abuso di armi a scarica elettrica a scopo di tortura è un crimine, poiché il divieto della tortura è incluso in tutta una serie di convenzioni delle Nazioni Unite (ONU) e del Consiglio d'Europa.

La Commissione non dispone di informazioni esaurienti sulle restrizioni che gli Stati membri possono attualmente applicare sulla vendita o sulla fabbricazione delle armi a scarica elettrica nel loro territorio e per ciò che concerne l'esportazione o l'importazione verso o dai paesi terzi. Tali restrizioni dovrebbero non di meno essere in linea con il pertinente diritto comunitario. Di conseguenza le restrizioni alle importazioni dovrebbero in particolare essere compatibili con il regolamento (CE) n.3285/1994 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾ e con il regolamento (CE) n. 519/1994 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi⁽²⁾. Le restrizioni alle esportazioni dovrebbero in particolare essere compatibili con il regolamento (CE) n. 2603/1969 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni⁽³⁾.

⁽¹⁾ <http://ue.eu.int/newsroom/main.cfm?LANG=1>.

⁽²⁾ GU L 256 del 13.9.1991.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 10.3.1994.

⁽⁵⁾ GU L 324 del 27.12.1969.

(2001/C 350 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1137/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Politica europea dell'occupazione

In base alle recenti modifiche introdotte nel sistema dei pagamenti per le cessioni di giocatori di calcio, i calciatori professionisti hanno ora diritti diversi a seconda della loro età, essendo previsto un compenso più elevato per la cessione di giocatori di età non superiore a 23 anni.

In che modo la determinazione del valore di un lavoratore dipendente in funzione della sua età può conciliarsi con altre norme europee in materia di occupazione? In questo modo si creerà un precedente per altri settori dell'occupazione?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(21 giugno 2001)

La Commissione ricorda in primo luogo che la Corte di giustizia ha riconosciuto nella sentenza Boman che l'obiettivo d'incoraggiare l'ingaggio e l'allenamento di giovani giocatori è legittimo e può giustificare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Conformemente ai principi generali stabiliti in seguito alle discussioni tra la Commissione e FIFA/UEFA sulle regole della FIFA relative ai trasferimenti internazionali dei giocatori di calcio, nel caso di giocatori d'età inferiore a 23 anni dovrebbe essere istituito un sistema d'indennità di formazione al fine di incoraggiare e di premiare lo sforzo di formazione dei club, in particolare dei club piccoli.

La somma pagata in questa situazione costituirà un'indennità specifica per la formazione fornita ai giovani giocatori. Dato che tale compensazione si applica a una situazione diversa, essa non può essere considerata discriminatoria.

Considerando che questo sistema è destinato a rispondere alle esigenze specifiche dello sport, non è trasferibile ad altri settori.

(2001/C 350 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1140/01
di Giles Chichester (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Valutazioni d'impatto

Ritiene la Commissione di avere basi sufficienti per effettuare in modo soddisfacente una valutazione dell'impatto sui costi per tutte le proposte legislative che avranno un'incidenza sul mondo economico e industriale? Se la risposta è negativa, quali ricerche si stanno avviando su possibili metodologie? Quando si avranno i risultati di tali ricerche? E' d'accordo la Commissione sul fatto che tali valutazioni dovrebbero essere effettuate da esperti indipendenti dotati di esperienza commerciale piuttosto che dalla Commissione stessa?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(8 giugno 2001)

Com'è noto all'onorevole parlamentare, già nel 1986 la Commissione ha sviluppato un sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese (BIA). A seguito della revisione del sistema nel 1990, sfociata nella sua forma attuale, venne deciso che la valutazione dell'impatto sulle imprese costituisse un allegato obbligatorio alle proposte legislative destinate ad avere un impatto significativo sulle imprese.

La valutazione dell'impatto sulle imprese obbliga la Commissione ad affrontare una serie di questioni connesse con l'eventuale impatto di una proposta legislativa sulle imprese, incluse le modalità che le imprese dovranno seguire per conformarsi a tale proposta. Per far fronte a tale problema, si raccomanda (negli attuali orientamenti BIA) di elaborare stime quantitative circa i costi di adeguamento e gli oneri amministrativi per le imprese connessi con la proposta legislativa.

Benché nel corso degli anni questo sistema abbia dimostrato di costituire un utile strumento per valutare l'impatto della legislazione sulle imprese, incluso l'impatto dei costi, sono peraltro emerse talune manchevolezze.

Su questo sfondo, nel settembre 2000 la Commissione ha lanciato il progetto pilota BIA. Destinato a concludersi nel febbraio 2002, il progetto presenterà una serie di conclusioni preliminari nell'autunno del 2001. L'obiettivo consiste nello snellire e nel rafforzare le metodologie e le tecniche della valutazione dell'impatto sulle imprese.

Uno degli elementi chiave in corso d'esame è l'esigenza di un approccio più sistematico in materia di analisi economica come strumento per valutare gli impatti quantitativi (costi e benefici) delle proposte legislative. Al momento vengono esaminati i vantaggi e i limiti dei vari tipi di analisi economica, ad esempio l'analisi costi-benefici, l'analisi del rapporto costi-efficacia e l'analisi dei costi di adeguamento.

Il progetto pilota BIA si basa sulle esperienze pratiche di un numero selezionato di proposte legislative all'esame della Commissione, per le quali sono stati avviati vari tipi di studi economici. Inoltre, la ricerca in corso di svolgimento include la rassegna della relativa documentazione e delle buone prassi applicate negli Stati membri della Comunità e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). A tal fine, nel febbraio 2001 la Commissione ha inoltre avviato un progetto nell'ambito della «migliore procedura» in merito alla «valutazione dell'impatto sulle imprese negli Stati membri» al fine di tener conto delle buone prassi e delle esperienze acquisite riguardo ai due elementi principali dell'analisi dell'impatto, cioè l'analisi dell'impatto economico e la consultazione esterna. Il 26 giugno 2001 verrà presentata una relazione preliminare in occasione di un workshop, al quale sarà invitato il Parlamento.

La ricerca svolta nell'ambito del progetto pilota BIA è completamente compatibile con la relazione provvisoria della Commissione al Consiglio europeo di Stoccolma riguardante il miglioramento e la semplificazione del contesto normativo.⁽¹⁾ Tale relazione ha rappresentato la risposta iniziale della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo di Lisbona della primavera scorsa di «istituire entro il 2001 una strategia per un'azione maggiormente coordinata mirante a semplificare il contesto normativo» e fissa i principi più importanti per migliorare e semplificare il contesto normativo nella Comunità. Uno dei principi ai quali la Commissione intende aderire è quello di avviare consultazioni e valutazioni dell'impatto su vasta scala prima di presentare eventuali proposte. Tali valutazioni dell'impatto dovrebbero essere esaustive, obiettive e trasparenti e includere un'analisi sia qualitativa che quantitativa.

In base principi delineati nella relazione provvisoria di Stoccolma, la Commissione presenterà, in occasione del Consiglio europeo di Laeken alla fine di quest'anno, un piano d'azione più particolareggiato atto a migliorare e semplificare il contesto normativo e che terrà inoltre conto delle raccomandazioni formulate nel Libro bianco sul sistema di governo europeo, di prossima pubblicazione.

Quanto all'opportunità che le valutazioni dell'impatto siano effettuate da esperti indipendenti o dalla Commissione stessa, quest'ultima è del parere che le valutazioni finali dell'impatto delle proposte legislative vadano eseguite all'interno dell'istituzione. Peraltro, per aspetti specifici nonché per la raccolta dei dati (ad esempio, costi di adeguamento per le imprese) è necessario il contributo di vari esperti esterni (ad esempio, in campo scientifico, tecnico, commerciale, economico, sociale e ambientale). Tale punto di vista si accorda con le esperienze riscontrate in sistemi di valutazione dell'impatto in vari paesi OCSE, ad esempio Regno Unito e Stati Uniti.

La Commissione è fortemente interessata a valutare i costi e i benefici delle misure normative proposte (nei limiti del possibile) per tutte le parti interessate, incluse le imprese. Inoltre, essa ritiene che tali valutazioni potrebbero favorevolmente contribuire a valutare i costi e i benefici dei vari livelli di impellenza delle misure normative proposte, in quanto tali informazioni potrebbero essere utili nel processo decisionale. Invero, la qualità e la semplificazione normativa a livello comunitario è un aspetto di interesse comune, che richiede una partecipazione congiunta di tutte le istituzioni dell'Unione.

(¹) COM(2001) 130 def.

(2001/C 350 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1141/01
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Partnership con la società civile per promuovere l'informazione sull'euro

Il 7 marzo 2001 la Commissione ha annunciato di aver selezionato, su 158 proposte ricevute, 34 progetti da sovvenzionare nel contesto del programma d'informazione dei cittadini europei (PRINCE). Nel MEMO/01/66 si indicava che sarebbero state ammesse al sostegno finanziario solo azioni transnazionali che coinvolgessero per lo meno tre Stati membri, almeno uno dei quali facente parte della zona dell'euro, e che avessero il maggior effetto moltiplicatore possibile.

Sei dei progetti selezionati saranno realizzati da organizzazioni che hanno partner nel Regno Unito:

- Eurochambres
- Industrie-und Handelskammer Trier
- Association Pour l'Union Monétaire de l'Europe (AUME)
- European Union of the Deaf
- Institut Européen interrégional de la Consommation (IEIC)
- ASFORM (Asociación para el Fomento de la Formación Ocupacional y Continua el la Margen Izquierda).

1. Può la Commissione confermare di aver ottenuto da tali organizzazioni garanzia del fatto che i finanziamenti non saranno convogliati verso progetti promozionali nel Regno Unito, paese che non ha espresso il desiderio di aderire all'euro?

2. Potrebbe spiegare perché prende in considerazione proposte di organizzazioni transnazionali che coinvolgono almeno tre Stati membri nel caso in cui uno solo dei tre ha aderito all'euro e gli altri due non hanno espresso il desiderio di farlo?

Risposta data dal signor Solbes Mira a nome della Commissione*(3 luglio 2001)*

Da un'attenta lettura del titolo e del testo dell'invito a presentare proposte pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee⁽¹⁾ risulta chiaramente che l'intento non è mai stato di sostenere attività promozionali in specifici Stati membri, e meno che mai in quelli che non hanno espresso il desiderio di aderire all'euro. D'altro canto, non è stato registrato nessun progetto promosso da organizzazioni con sede nel Regno Unito e quindi nessuna organizzazione britannica figura fra gli eventuali responsabili dei progetti.

Quattro delle sei organizzazioni citate operano a livello europeo e hanno pertanto partner anche nel Regno Unito. Le altre due (Industrie-und Handelskammer Trier e Asform) collaborano solitamente con diversi partner, uno dei quali è casualmente britannico. Ciascun promotore è infatti libero di scegliersi i propri partner per un determinato progetto, con i quali divide i compiti connessi al progetto stesso di modo che è impossibile, nel caso in questione, che un partner britannico ne detenga una parte preponderante.

La Commissione può pertanto confermare che l'aiuto finanziario non sarà destinato a progetti promozionali nel Regno Unito poiché nel quadro dell'invito a presentare proposte non è pervenuto nessun progetto di questo tipo. A ciò si aggiunga che tutti i progetti sono controllati in corso di attuazione e che per ottenere il versamento della seconda e dell'ultima parte della sovvenzione comunitaria occorre presentare un rendiconto finanziario a metà e a compimento di ciascun progetto.

La frase «azioni transnazionali che coinvolgano per lo meno tre Stati membri, almeno uno dei quali facente parte della zona dell'euro» non significa che la partecipazione è aperta solo a un candidato della zona dell'euro e a due candidati di paesi che non abbiano espresso il desiderio di aderire alla moneta unica, bensì fissa una condizione necessaria perché il progetto sia preso in considerazione. Nessuno dei 34 progetti selezionati presenta una simile configurazione, il che dimostra che non c'è stato fraintendimento alcuno fra i richiedenti su questo punto particolare.

D'altra parte l'euro interessa anche le imprese britanniche, specie le piccole e medie imprese (PMI) che si occupano di import e export. Va rilevato anche che il governo britannico ha speso svariati milioni di sterline per informare le imprese delle implicazioni del passaggio all'euro.

⁽¹⁾ GU C 212 del 25.7.2000.

(2001/C 350 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1143/01**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione***(10 aprile 2001)*

Oggetto: Ripresa delle vaccinazioni per impedire l'ulteriore diffusione dell'afta epizootica

1. Può confermare la Commissione che la vaccinazione del bestiame contro l'afta epizootica, con la quale si sono combattute in passato le epidemie periodiche di tale malattia, è stata sistematicamente abbandonata all'inizio degli anni novanta?
2. In quale misura la scelta di non vaccinare gli animali si basava sul presupposto che tale malattia era praticamente eradicata e che la vaccinazione pertanto risultava superflua?
3. In quale misura la scelta di non vaccinare gli animali si basava sul presupposto che ciò avrebbe favorito l'esportazione di carni europee negli Stati Uniti poiché in America a torto si tendeva ad associare la vaccinazione con la presenza della malattia?
4. Ritiene la Commissione che la grave epidemia di afta epizootica scoppiata nel Regno Unito e la sua ulteriore diffusione nei Paesi Bassi e in Francia, che hanno comportato la soppressione di grandi quantitativi di bestiame, l'interruzione delle esportazioni nonché ostacoli a tutti i trasporti di uomini e merci, potranno essere arrestate senza una sollecita ripresa delle campagne di vaccinazione?

5. Quando sarà praticamente possibile imporre un obbligo di vaccinazione per tutti gli animali soggetti a tale malattia?
6. E' disposta la Commissione ad impegnarsi attivamente perché si ponga fine al più presto possibile alla politica della non vaccinazione?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(29 giugno 2001)

All'inizio degli anni 90, nell'ambito della realizzazione del mercato interno, la Comunità ha adottato una politica di non vaccinazione contro l'afta epizootica, tenendo presente il fatto che la malattia era stata eradicata dal territorio comunitario e in considerazione delle limitazioni imposte dal vaccino.

Le limitazioni comprendono:

- dopo il contagio dal virus dell'afta epizootica, gli animali vaccinati possono fungere da vettori del virus, anche se in condizioni asintomatiche. Ciò può condurre a un'ulteriore diffusione e alla persistenza del virus nella popolazione animale. A seguito di questo rischio, gli spostamenti degli animali vaccinati e il commercio dei prodotti, quali latte e carne, sono sottoposti ad alcune restrizioni;
- non esiste un test in grado di distinguere fra animali vaccinati e animali infetti;
- vi sono sette ceppi di afta epizootica, ciascuno con diverse varianti. La vaccinazione è efficace soltanto per un ceppo specifico e per un periodo limitato. Se la patologia non è presente nel territorio comunitario, la scelta del ceppo specifico per una vaccinazione profilattica su vasta scala sarebbe molto difficoltosa;
- nel territorio comunitario vi sono oltre 300 milioni di animali a rischio (bovini, ovini, suini, caprini) che dovrebbero essere vaccinati per una copertura totale;
- l'applicazione di una politica di vaccinazione generale a titolo profilattico renderebbe estremamente difficile l'esportazione di animali vivi a rischio di afta epizootica, nonché dei loro prodotti, quali carne e latte, verso i paesi terzi in cui l'afta epizootica non è presente e la vaccinazione è vietata, ivi compresi gli Stati Uniti. Analogamente la libera circolazione di queste merci nel mercato comunitario non sarebbe possibile se gli Stati membri non adottassero una strategia comune nei confronti della vaccinazione.

Tuttavia, la scelta comunitaria della non vaccinazione non esclude la possibilità che gli Stati membri facciano ricorso ad una vaccinazione d'emergenza, qualora vi sia un grave rischio di diffusione della malattia. In effetti, nel corso della recente epidemia, nei Paesi Bassi si è fatto ricorso alla vaccinazione, conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione 2001/246/CE del 27 marzo 2001 che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE⁽¹⁾, modificata dalla decisione della Commissione 2001/279/CE del 5 aprile 2001⁽²⁾.

Analoghe disposizioni sono state adottate per il Regno Unito che, tuttavia, ha scelto di non utilizzare il vaccino. Non si è fatto ricorso alla vaccinazione in Francia e in Irlanda, paesi in cui l'afta epizootica è stata rapidamente eradicata.

La Commissione intende riesaminare l'attuale strategia in materia di afta epizootica alla luce delle recenti esperienze in occasione dell'epidemia. Nell'ambito del riesame verranno prese in considerazione le condizioni di attuazione di una campagna di vaccinazione. Lo sviluppo in corso di nuovi test di laboratorio destinati a distinguere fra animali vaccinati e animali infetti potrebbe costituire un elemento a favore della vaccinazione.

⁽¹⁾ GU L 88 del 28.3.2001.

⁽²⁾ GU L 96 del 6.4.2001.

(2001/C 350 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1151/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(10 aprile 2001)

Oggetto: Servizi finanziari e commercio elettronico

Può la Commissione far sapere quali accordi le risulta siano stati negoziati tra paesi terzi per il riconoscimento reciproco di imprese di servizi finanziari che traggono vantaggio dalle opportunità offerte dal commercio elettronico?

Può essa confermare che l'Australia e Singapore fanno parte di tali paesi?

Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

(18 giugno 2001)

La Commissione non è al corrente di alcun accordo tra paesi terzi per il riconoscimento reciproco di servizi finanziari che trarrebbero un particolare vantaggio dalle opportunità offerte dal commercio elettronico.

L'unico accordo di reciproco riconoscimento sui servizi finanziari tra paesi terzi, notificato presso l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), ai sensi dell'articolo VII dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), è l'Accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera sull'assicurazione diretta, entrato in vigore il 9 luglio 1998. Nel caso di Singapore: questo paese ha informato l'OMC che non intende mantenere le misure di riconoscimento basate su accordi o disposizioni del tipo citato nel GATS VII, preferendo accordare il riconoscimento in modo autonomo.

Quanto agli accordi attualmente in corso di negoziazione tra paesi terzi, la Commissione ha appreso dalla stampa dei negoziati commerciali tra l'Australia e Singapore volti a stabilire un'area di libero scambio entro la fine del 2001. Secondo tali fonti, i negoziati dovrebbero condurre a un miglioramento del reciproco accesso al mercato per quanto riguarda i servizi finanziari e le telecomunicazioni.

(2001/C 350 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/01
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Progetto di regolamentazione dei videogiochi

Una recente ricerca dell'American Psychological Association (APA) ha dimostrato che taluni videogiochi violenti possono determinare, negli utenti minorenni e/o financo maggiorenni, opinioni, sensazioni e comportamenti aggressivi influenzando su di loro molto di più di quanto facciano la televisione o il cinema. La ricerca ha mostrato altresì che molti videogiochi aumentano l'aggressività dei ragazzi, mentre il loro influsso sulla psicologia umana può essere più dannoso ancora delle scene di violenza a cui si assiste alla televisione o al cinema, dato che nei videogiochi vi è reciproco influsso.

Da quanto si legge dalla relazione di valutazione presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2001) 106/def. del 27.2.2001) sulla tutela dei minori e la dignità umana, solo in sei Stati membri esistono disposizioni di legge sulla regolamentazione dei videogiochi.

Data la grande diversità esistente negli Stati membri (ad esempio, la Francia ha introdotto un quadro normativo che vieta i videogiochi violenti, la Svezia sta esaminando l'eventualità di introdurre una regolamentazione per i giovani, mentre un'autoregolamentazione per quanto riguarda il divieto dei videogiochi esiste solo in pochi Stati membri), intende la Commissione promuovere un progetto unitario di regolamentazione valido per tutti gli Stati membri? In caso negativo, quali provvedimenti intende adottare per assicurare la tutela dei minori nel settore dei videogiochi?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

Attualmente, la Commissione non ha intenzione di promuovere un progetto di regolamentazione uniformemente applicabile in tutti gli Stati membri riguardante in maniera specifica la classificazione dei videogiochi. A livello comunitario, i videogiochi sono già oggetto della raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, riguardante lo sviluppo della competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e di informazione tramite la promozione di quadri nazionali al fine di garantire un livello comparabile ed efficace di protezione dei minori e della dignità umana ⁽¹⁾.

La relazione di valutazione della Commissione presentata al Consiglio e al Parlamento riguardante l'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla protezione dei minori e della dignità umana ⁽²⁾, constata che gli Stati membri hanno applicato la raccomandazione in maniera eterogenea e che le loro attività a tale riguardo si sono concentrate sull'utilizzazione di Internet. La relazione conclude affermando che le sfide in materia di protezione dei minori e della dignità umana vanno affrontate per la totalità dei supporti disponibili indipendentemente dal fatto che si tratti di Internet, di radiodiffusione, di videogiochi ovvero di videocassette e videodischi digitali (DVD).

La Commissione valuterà l'opportunità di un'azione comunitaria in questo settore nel quadro del riesame della direttiva «Televisione senza frontiere», previsto per il 2002.

⁽¹⁾ GU L 270 del 7.10.1998.

⁽²⁾ COM(2001) 106 def.

(2001/C 350 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1168/01**di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione***(19 aprile 2001)*

Oggetto: Mancanza di controllori aerei

La gestione e il controllo del traffico aereo europeo costituiscono una delle grandi sfide che l'Unione europea deve affrontare, data l'importanza del fattore umano e della funzione esercitata dai controllori aerei.

L'armonizzazione del controllo del traffico aereo che si intende realizzare rende necessaria una formazione adeguata che tenga conto di questa nuova situazione, di qui la necessità di istituire un diploma di controllore aereo europeo.

E' stato inoltre calcolato che attualmente su 15 000 controllori ne mancano dagli 800 ai 1 600 e a breve termine si prevede un deterioramento della situazione a seguito dei prossimi pensionamenti.

Nel frattempo, quali misure intende adottare la Commissione per far fronte alla mancanza di controllori aerei e alla necessità di un aggiornamento e per provvedere ad una formazione adeguata di questa categoria?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione*(25 giugno 2001)*

La situazione descritta dall'Onorevole Parlamentare è stata discussa dal Gruppo ad alto livello sulla creazione del Cielo unico europeo come una delle questioni strategiche da trattare con urgenza a livello europeo. Il rapporto del Gruppo è disponibile a «http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/english/single_eur_sky_en.html».

La Commissione sta preparando proposte per dare seguito concreto al rapporto che comprenderanno misure per ovviare alla mancanza di controllori del traffico aereo incoraggiando la formazione e la mobilità e per avviare l'armonizzazione delle licenze dei controllori.

(2001/C 350 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1170/01
di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione
(19 aprile 2001)

Oggetto: Genocidio dei cristiani nel mondo

Le Nazioni Unite e numerose organizzazioni per i diritti dell'uomo hanno recentemente lanciato un allarme dovuto all'aumento delle persecuzioni nei confronti dei cristiani nel mondo: 165 000 morti nel 2000 e 200 milioni di perseguitati.

L'Europa che ha ancora aperte le profonde ferite della vergogna dell'Olocausto, ha il dovere di mobilitarsi per garantire il diritto di libertà religiosa.

Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per tutelare e garantire la libertà religiosa in Europa e nel mondo, diritto che riguarda tutti gli uomini in quanto tali?

Come pensa d'intervenire la Commissione per cercare di arginare questi casi di intolleranza e di discriminazione religiosa e per tutelare l'attività dei laici e dei missionari che mettono quotidianamente a rischio la loro vita?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione
(20 giugno 2001)

L'Unione condanna tutte le forme di discriminazione e intolleranza basate sulla religione o sul credo, un punto che ha sottolineato quest'anno a Ginevra in occasione della 57ª commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite. Tale posizione si è riflessa, fra l'altro, nell'appoggio espresso dagli Stati membri alla risoluzione presentata dall'Irlanda per l'eliminazione di ogni forma di intolleranza religiosa e nella dichiarazione dell'Unione sui diritti civili e politici che condanna ogni forma di discriminazione e intolleranza basate sulla religione o sul credo. L'Unione inoltre fa appello a tutti i governi affinché si facciano garanti che i sistemi giuridici interni assicurino efficacemente che a tutti e senza discriminazione sia consentito l'esercizio della libertà di religione e di credo. Essa sostiene il costante impegno del relatore speciale che esamina in tutti i paesi i casi incompatibili con i pertinenti standard internazionali, in particolare con la dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza basata sulla religione o sul credo.

La Commissione, che ha avuto un ruolo attivo a Ginevra, sostiene pienamente i valori associati alla libertà di religione. Le attività finalizzate alla promozione e alla difesa di questa libertà nei paesi terzi rientrano nell'ambito del sostegno offerto tramite l'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani.

L'articolo 10 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottolinea anch'esso l'importanza della libertà di religione.

L'Unione Europea solleva, ove opportuno, la questione della libertà di religione nei vari dialoghi con i paesi terzi e continuerà a farlo.

(2001/C 350 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1178/01
di Helmut Markov (GUE/NGL) alla Commissione
(19 aprile 2001)

Oggetto: Esame della conformità della concentrazione tra i consorzi IVG e Hochtief per la costruzione del grande aeroporto internazionale di Berlino e del Brandeburgo (BBI) con le norme in materia di concorrenza

Nel quadro della procedura di aggiudicazione per la costruzione del grande aeroporto internazionale di Berlino e del Brandeburgo (Berlin Brandenburg International, BBI), il 5 febbraio 2001 la Commissione europea ha autorizzato la Hochtief e l'IVG, un tempo concorrenti, a presentare un'offerta comune per il grande scalo berlinese. Sembra che nel suo parere reso noto dai mass media la Direzione generale Concorrenza affermi che il progetto, nella forma notificata, non sarà pregiudizievole alla concorrenza tra

gli aeroporti europei. Tuttavia sembra che il parere abbia lasciato decisamente aperta la questione se la procedura di aggiudicazione per la costruzione e il funzionamento del BBI nel suo complesso sia stata o meno legale.

Può la Commissione pertanto far sapere:

1. Qual è il contenuto concreto della domanda presentata alla Commissione europea dai consorzi IVG e Hochtief ai fini dell'esame della conformità della loro concentrazione per la costruzione e il funzionamento dell'aeroporto internazionale di Berlino e del Brandeburgo (BBI) con le norme in materia di concorrenza?
2. Quali singoli aspetti della concentrazione sono stati esaminati dalla Commissione sulla base di detta domanda?
3. Quali sono i risultati concreti dell'esame notificati dalla Commissione ai richiedenti in data 5 febbraio 2001?
4. Vi sono degli aspetti concreti della concentrazione tra l'IVG e la Hochtief che non sono stati esaminati in vista della decisione della Commissione del 5 febbraio 2001? In caso affermativo, di quali aspetti si tratta e per quale motivo non sono stati esaminati?
5. Nell'esaminare la conformità del consorzio di IVG e Hochtief con le regole in materia di concorrenza, la Commissione europea ha tenuto conto delle infrazioni che, con decisione del 3 agosto 1999, la corte d'appello del Land Brandeburgo ha riscontrato nella procedura di aggiudicazione per la privatizzazione della holding dell'aeroporto di Berlino e del Brandeburgo (Berlin Brandenburg Flughafen, BBF) e la costruzione del BBI? In caso affermativo, in che modo ne ha tenuto conto? In caso contrario, per quale motivo nella decisione della Commissione del 5 febbraio 2001 non è stata presa in considerazione la legalità della summenzionata procedura di aggiudicazione?
6. La decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2001 impone ai richiedenti delle restrizioni o delle condizioni? In caso affermativo, quali?
7. Nella decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2001, l'approvazione della costruzione comune e dell'esercizio congiunto del BBI da parte dei consorzi di IVG e Hochtief è stata concessa con riserva?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

1. Il 22 dicembre 2000, le imprese IVG Holding AG (IVG) e Hochtief AirPort GmbH (HTA) hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese⁽¹⁾ («regolamento sulle concentrazioni»), la loro intenzione di acquisire il controllo congiunto dell'impresa Berlin Brandenburg Flughafen Holding GmbH (BBF). BBF si occupa della gestione del sistema di aeroporti commerciali della regione di Berlino e del Brandeburgo, nonché del suo futuro sviluppo. Gli attuali tre aeroporti commerciali di Berlino, ubicati a Tegel, Tempelhof e Schönefeld, sono gestiti da controllate al 100 % di BBF. BBF deve garantire la costruzione e la gestione del futuro aeroporto internazionale di Berlino e del Brandeburgo (BBI). La notificazione preventiva dell'operazione è obbligatoria a norma del citato regolamento, alla luce del quale la Commissione deve esaminare se la concentrazione è compatibile con il mercato comune. Tale esame deve basarsi sui criteri di cui all'articolo 2 del regolamento (si veda la risposta alla domanda seguente).

2. La Commissione ha esaminato, alla luce dell'articolo 2 del regolamento sulle concentrazioni, se l'operazione avrebbe creato o rafforzato una posizione dominante che poteva portare ad una effettiva e significativa restrizione della concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale dello stesso, o se l'acquisizione da parte di IVG e HTA del controllo congiunto dell'impresa BBI ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese che rimangono indipendenti. Al contempo, la Commissione ha esaminato l'impatto della concentrazione sui vari mercati della gestione degli aeroporti nei quali IVG, HTA e BBI operano direttamente o indirettamente tramite partecipazioni in altre imprese.

Maggiori dettagli sono riportati nella decisione della Commissione del 5 febbraio 2001 disponibile nel sito Internet all'indirizzo: www.europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases.

3. Nella decisione del 5 febbraio 2001, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni.
4. In tale decisione, la Commissione ha esaminato alla luce del regolamento sulle concentrazioni tutti gli aspetti pertinenti della concentrazione, vale a dire l'acquisizione del controllo congiunto di BBI da parte di IVG ed HTA.
5. Nel procedimento avviato a norma del citato regolamento, la Commissione non ha esaminato la legalità della procedura di aggiudicazione che si è svolta prima della concentrazione. Il regolamento non le conferisce una competenza in tal senso, giacché lo scopo del procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione consiste unicamente, come già indicato, nel determinare se una concentrazione comporterà una delle conseguenze di cui all'articolo 2 del regolamento stesso (si veda la risposta alla seconda domanda). La questione della legalità della procedura di aggiudicazione può essere risolta soltanto alla luce delle disposizioni in materia di appalti pubblici o di antitrust, la cui applicazione spetta in primo luogo alle autorità ed agli organi giudiziari nazionali.
6. Atteso che la concentrazione, nella forma notificata, non ha dato adito a dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, la Commissione l'ha dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sulle concentrazioni, senza imporre alcuna condizione o obbligo.
7. No (si veda la risposta alla domanda precedente).

(¹) GU L 395 del 30.12.1989.

(2001/C 350 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1190/01
di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Fondo sociale europeo e Regione valenciana

In relazione alla gestione delle sovvenzioni che il governo della Regione valenciana eroga per impartire i corsi di formazione professionale ai lavoratori attraverso centri di collaboratori omologati, a carico del Fondo sociale, nel corso della settimana sono emerse notizie contraddittorie provenienti dalla Regione valenciana.

Da una parte, nel corso dell'esercizio 2000 il governo regionale deve devolvere l'importo di 687 milioni di pesetas al FES, e nel contempo molti enti e corporazioni consorziate hanno dovuto rinunciare a impartire corsi già programmati, perché le autorità regionali non potevano far fronte al proseguimento dei progetti e esercitare un controllo tecnico dei corsi medesimi.

Dall'altra, la stampa locale raccoglie la notizia di un ex direttore generale dell'occupazione del governo valenciano (nel periodo 1995-96) Don José Linfante Vidal, che prima di occupare detta carica si era dedicato a questo tipo di attività di formazione e che attualmente ha come unica occupazione di essere imprenditore nel settore dell'insegnamento professionale, con imprese la cui attività fondamentale è quella di collaborare a programmi cofinanziati dal Fondo sociale. Dette imprese offrono consulenze per la gestione di progetti di formazione professionale fino alla docenza, ad esempio in corsi di diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. A quanto pare un caso di dubbia etica nel quale talune delle scuole di detto cittadino hanno visto duplicare i propri introiti dal 1995.

Infine nel parlamento regionale è stata presentata un'interrogazione per sapere se queste imprese e enti pubblici abbiano ricevuto sovvenzioni, sull'entità delle medesime e il numero di allievi partecipanti. Come pure riguardo al grado di inserimento nel mercato del lavoro dei beneficiari, senza per il momento ricevere alcuna risposta.

La Commissione ha notizia di dette affermazioni? E in quale misura riguardano i beneficiari del FES?

Come collabora la Commissione con le autorità degli Stati membri per raggiungere gli scopi propri di una regione Obiettivo 1, conformemente ai regolamenti applicabili?

Pensa di prendere qualche iniziativa nella gestione di detti fondi nella Regione valenciana?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(29 giugno 2001)*

Per quanto riguarda le diverse informazioni provenienti da Valencia (Parlamento regionale, stampa), la Commissione non possiede attualmente sufficienti informazioni per poter formulare una opinione e per adottare eventuali provvedimenti. A tal fine la Commissione ha immediatamente preso contatto con le competenti autorità spagnole per ottenere risposte agli interrogativi sollevati dalla stampa e dal Parlamento regionale. Una volta in possesso di tali informazioni, la Commissione provvederà ad informare l'Onorevole parlamentare trasmettendogli una sua analisi della situazione.

Per quanto attiene alla questione relativa alla collaborazione della Commissione e degli Stati membri, il regolamento (CE) n. 1260/1999⁽¹⁾ del Consiglio stabilisce all'articolo 8 l'applicazione del «principio di sussidiarietà» in base al quale la decisione degli interventi rientra nella responsabilità degli Stati membri al livello territoriale competente.

Pertanto, lo stesso regolamento prevede i meccanismi in base ai quali la Commissione partecipa alla realizzazione di tali interventi, segnatamente tramite le procedure di bilancio, le modalità di pagamento agli Stati membri e quelle della partecipazione della Commissione ai comitati di controllo dei programmi operativi. Sono stati peraltro adottati regolamenti della Commissione che stabiliscono le norme e le procedure di applicazione, di gestione e di controllo degli interventi (regolamento (CE) n. 438/2001⁽²⁾), nonché l'obbligo di segnalare i casi di irregolarità e di frode alla Commissione (regolamento (CE) n. 1681/94⁽³⁾).

Nel caso specifico della Comunità autonoma di Valencia, il programma operativo corrispondente al periodo 1994-1999 (Programa Operativo de la Comunidad Autónoma Valenciana) non è stato ancora ultimato e la Commissione è in attesa della richiesta del saldo, della relazione finale e della certificazione che devono produrre i gestori nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 2064/97⁽⁴⁾. Il termine fissato dalle autorità spagnole per inviare alla Commissione tutta la documentazione necessaria è il 30 giugno 2002.

Per quanto riguarda il programma operativo del periodo 2000-2006 (Programa Operativo Integrado de la Comunidad Autónoma Valenciana), il primo comitato di controllo si riunirà nel mese di giugno a Valencia. In tale occasione, le autorità spagnole competenti dovranno presentare la situazione relativa all'attuazione dell'intervento. La Commissione deve peraltro prossimamente ricevere la prima relazione annuale dell'attuale periodo sulla esecuzione e sulla gestione del programma operativo in questione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che stabilisce disposizioni generali sui Fondi strutturali — GU L 161 del 26.6.1999.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo del contributo erogato nel quadro dei Fondi strutturali — GU L 63 del 3.3.2001.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, riguardante le irregolarità e il rimborso delle somme indebitamente ricevute nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali, nonché l'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore — GU L 178 del 12.7.1994.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997 che stabilisce le modalità specifiche di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio per quanto riguarda il controllo finanziario effettuato dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate tramite i Fondi strutturali — GU L 290 del 23.10.1997.

(2001/C 350 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1194/01
di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Invecchiamento della popolazione e contromisure comunitarie

Nel Consiglio europeo di Lisbona del 2000 si è deciso di incaricare un comitato di Alto Livello di preparare uno studio sulla futura evoluzione della protezione sociale in Europa in un'ottica di lungo periodo. Particolare interesse si è dimostrato circa la sostenibilità dei sistemi pensionistici anche oltre il 2020.

Le proiezioni statistiche sull'invecchiamento della popolazione europea annunciano, infatti, che nel 2050, il 28 % della popolazione avrà più di 65 anni contro il 14 % attuale. Questa tendenza, unita alla più lunga aspettativa di vita degli individui, graverà gli Stati membri di un pesante onere economico.

Per far fronte a questo fenomeno si è introdotto il concetto di ruolo attivo degli anziani e si è prospettato anche un differimento nel tempo dell'età pensionabile, decisione che dovrebbe consentire agli Stati membri di rinviare di qualche anno il problema e garantire nel breve tempo la stabilità dei sistemi previdenziali in attesa di dotarsi di una strategia comune.

Le istituzioni europee, invece, praticano ancora il pensionamento anticipato, decidono di non rinnovare i contratti ai free-lance che abbiano compiuto i 65 anni e nella proposta di modifica della Commissione si prospetta la possibilità (non la necessità) di modificare l'età pensionabile (60 anni) per i funzionari e il personale comunitario.

Può la Commissione spiegare il perché di certe decisioni che fanno discutere sulla credibilità delle Istituzioni europee?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(9 luglio 2001)

La Commissione gradirebbe anzitutto sottolineare che è perfettamente consapevole del fenomeno dell'invecchiamento della popolazione. Proprio il successo della politica della Commissione europea in materia di occupazione è di fondamentale importanza per l'evoluzione a lungo termine della previdenza sociale e dei regimi pensionistici. Il Consiglio europeo di Lisbona si è posto un obiettivo ambizioso: sulla base di una crescita economica sostenibile del 3 % del loro prodotto interno lordo (PIL), gli Stati membri devono orientarsi verso un tasso medio di occupazione del 70 % della forza lavoro complessiva e di oltre il 60 % della forza lavoro femminile entro il 2010. Ovviamente questo obiettivo non può essere conseguito se si confermasse l'attuale tendenza ad andare in pensione molto prima di aver raggiunto l'età ufficiale per la pensione. Oggigiorno meno di un quarto delle persone di età compresa fra 60 e 64 anni sono ancora occupate.

La struttura del personale della Commissione è perfettamente conforme a questi obiettivi politici generali. L'età media di pensionamento del personale della Commissione è attualmente di 62,8, con il 47 % di funzionari di età compresa fra 60 e 64 anni ancora in servizio.

Per quanto concerne i funzionari e gli agenti temporanei delle istituzioni europee, l'età normale per la pensione è attualmente fissata a 60 anni (con un massimo fissato a 65 anni). È di fondamentale importanza valutare regolarmente l'equilibrio del regime pensionistico delle istituzioni. Per mantenere detto equilibrio, lo Statuto del personale prevede la possibilità di adattare il contributo finanziario del regime in parola oppure di adattare l'età normale della pensione, ad esempio di ritardarla in caso di disavanzo del regime. Nel contesto della riforma della Commissione, è stato proposto di mantenere queste due possibilità nello Statuto del personale. È in questo senso che va interpretata la possibilità di modificare l'età della pensione. La riforma propone inoltre di istituire una procedura periodica di controllo dell'equilibrio suddetto. Nel contesto di tale procedura, sarebbe opportuno esaminare periodicamente e a norma dello Statuto del personale, le misure da adottare per garantire l'equilibrio del regime stesso.

Attualmente la pensione anticipata nelle istituzioni europee è prevista a partire dall'età di 50 anni con una pensione sostanzialmente ridotta. Inoltre, i funzionari perdono il diritto alla copertura da parte del sistema di sicurezza sociale del datore di lavoro. In realtà, questa possibilità viene raramente utilizzata: in media alla Commissione ci sono meno di 10 pensionamenti all'anno prima dei 60 anni. La proposta presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio il 31 gennaio 2001, alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, non mira a modificare tale sistema «permanente» di pensione anticipata. Riguarda invece una misura specifica nel quadro della riforma in atto.

Per affrontare in futuro la questione della pensione anticipata in modo più strutturato e per agevolare l'integrazione del personale dei nuovi Stati membri, la Commissione presenterà un documento consultivo sul pensionamento flessibile, come annunciato nel Libro bianco sulla «Riforma della Commissione»⁽¹⁾ del 1° marzo 2000 (Parte II, azione 34).

Per quanto concerne il personale Freelance, in seguito all'adozione del regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 628/2000 del Consiglio, del 20 marzo 2000 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità⁽¹⁾, gli interpreti di conferenza ingaggiati dalla Commissione sono assunti, come quelli assunti dal Parlamento europeo, come agenti ausiliari. Tale nuovo statuto garantisce parità di trattamento degli interpreti di conferenza ausiliari assunti dalle istituzioni europee per quanto concerne, fra l'altro, l'età obbligatoria per la pensione di cui allo Statuto dei funzionari delle Comunità. Di conseguenza, né la Commissione né il Parlamento europeo, in quanto istituzioni europee, possono assumere interpreti di conferenza di età superiore a 65 anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 74 delle condizioni di assunzione degli altri agenti (RAA), in base al quale il contratto degli agenti ausiliari scade legalmente alla fine del mese nel quale compiono 65 anni di età.

Per quanto concerne la pensione anticipata, la Commissione non applica tali disposizioni agli interpreti di conferenza che ha assunto.

⁽¹⁾ COM(2000) 200 def.

⁽²⁾ GU L 76 del 25.3.2000.

(2001/C 350 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1204/01
di Lord Inglewood (PPE-DE) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Autorizzazione alle vaccinazioni contro l'afta epizootica

Può la Commissione far sapere quando il governo britannico ha formalmente contattato per la prima volta il Comitato veterinario permanente in merito a un'eventuale ricorso alla vaccinazione contro l'afta epizootica nel Regno Unito?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(19 giugno 2001)

Il Regno Unito ha sollevato la questione dell'eventuale ricorso a vaccinazioni contro l'afta epizootica nella riunione del Comitato veterinario permanente del 27 marzo 2001.

Lo stesso giorno il Ministro per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione ha inviato un fax alla Commissione, chiedendo l'esame delle circostanze in cui il Regno Unito potrebbe ricorrere alla vaccinazione del bestiame per controllare l'afta epizootica e le condizioni che dovrebbero essere applicate in caso di vaccinazione.

Il 28 marzo 2001 il Comitato veterinario permanente ha espresso un parere favorevole al progetto di decisione su tale questione, che è stato quindi adottato dalla Commissione divenendo la decisione 2001/257/CE, del 30 marzo 2001, che stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 91 del 31.3.2001.

(2001/C 350 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1210/01
di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Uccisione di uccelli a Cipro

La Commissione è sicuramente al corrente del fatto che ogni anno a Cipro vengono catturati fino a venti milioni di uccelli, la metà dei quali è composta da uccelli cantori migratori. Tali uccelli vengono catturati con il vischio o in reti e uccisi con modalità brutali e inumane.

1. Come concilia la Commissione il fatto che il rappresentante cipriota James Pond, durante la riunione della commissione parlamentare mista UE-Cipro del 26 marzo 2001, ha assicurato che le autorità cipriote stanno considerando seriamente la questione dell'applicazione rigorosa delle leggi nazionali contro la cattura di uccelli e «stanno prendendo provvedimenti» con il fatto che il ministro degli esteri Kasoulides, in risposta a una specifica domanda dell'interrogante nel corso della stessa riunione, non è assolutamente stato in grado di dare assicurazione o indicazione alcuna relativamente alle misure che il governo di Cipro sta adottando o intende adottare per fare rispettare tali leggi?
2. Può la Commissione indicare, per ogni anno a partire dall'apertura dei negoziati di adesione del paese all'UE, quanti procedimenti per cattura illecita di uccelli sono stati avviati a Cipro?
3. Ritiene la Commissione che la dichiarazione del ministro degli esteri Kasoulides alla riunione della commissione parlamentare mista, nella quale egli afferma che «non crede che quanti sono incaricati di far rispettare la legge non intervengano se vedono che un uccello viene catturato dinanzi ai loro occhi», indichi in modo adeguato che le autorità cipriote stanno agendo con fermezza per fare rispettare la propria legge?
4. Quali prove intende la Commissione richiedere al governo di Cipro affinché quest'ultimo dimostri che rispetterà nella lettera e nello spirito le direttive sugli habitat naturali e sugli uccelli prima che venga concluso il capitolo relativo all'ambiente nel contesto dei negoziati di adesione con Cipro?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(12 giugno 2001)

La Commissione è consapevole delle proteste per il gran numero di uccelli intrappolati e uccisi illegalmente a Cipro. La questione è già stata sollevata in Parlamento ed è stata già più volte riferita dalla stampa. I funzionari della Commissione hanno discusso della questione con le autorità cipriote in occasione delle consultazioni sui problemi ambientali. Questo tipo di pratica è illegale a Cipro e le autorità hanno informato la Commissione che avrebbero aumentato gli sforzi per un'efficace applicazione della legge.

Tramite i negoziati per l'adesione e altri lavori preparatori per entrare a far parte dell'Unione, Cipro è consapevole degli obblighi incombenti a uno Stato membro in merito alla normativa comunitaria ambientale, ivi inclusa quella concernente la protezione della natura. Cipro, unitamente agli altri paesi candidati è fortemente incoraggiata a rispettare tale legislazione prima dell'adesione. Il paese è inoltre parte della Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa.

La Commissione, nel quadro dei negoziati per l'adesione in merito al capitolo sull'ambiente, controlla da vicino i lavori preparatori dei paesi candidati in vista della trasposizione e dell'attuazione della normativa comunitaria per la protezione della natura (la «Direttiva habitat», direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾) e la «direttiva degli uccelli» del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽²⁾).

Cipro, come altri paesi candidati dovrà, nell'ambito dell'adesione, applicare le misure per la protezione previste all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE, relativa alla tutela degli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche, per tutti i luoghi inclusi nell'elenco dei siti idonei a far parte delle rete Natura 2000. Cipro dovrà inoltre applicare, sempre ai fini dell'adesione, le misure per la protezione richieste dalla direttiva 79/409/CEE relativa agli uccelli selvatici. La Commissione, anche tramite la sua delegazione a Cipro, continuerà a controllare i progressi di Cipro in merito al completamento del processo di armonizzazione e allo sviluppo delle competenze amministrative necessarie all'attuazione dell'acquis.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

(2001/C 350 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1211/01**di Joan Colom i Naval (PSE), Concepció Ferrer (PPE-DE)
e Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione**

(24 aprile 2001)

Oggetto: Immatricolazione dei veicoli

Il regolamento (CE) n. 2411/98,⁽¹⁾ che definisce le condizioni per il riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, non osta al fatto che gli Stati membri possano prevedere disposizioni particolari affinché un distintivo di appartenenza a una regione sia inserito nella targa all'esterno della zona specificata nell'allegato al regolamento.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, recentemente proclamata, stabilisce che la protezione della pluralità culturale rappresenta una delle missioni dell'Unione.

L'articolo 151 del trattato CE recita: «La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune».

Considerate tutte queste premesse, non ritiene la Commissione che l'inclusione di un distintivo regionale nelle nuove targhe di immatricolazione spagnole sarebbe più conforme alla lettera e allo spirito del trattato?

⁽¹⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1.

(2001/C 350 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1224/01**di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR)
e Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione**

(26 aprile 2001)

Oggetto: Immatricolazione dei veicoli

In considerazione della vitalità e del ruolo delle regioni negli Stati membri dell'Unione europea, molti dei quali hanno un assetto regionale, si ritiene opportuno che tali identità siano riconosciute nelle targhe europee.

L'Unione europea dovrebbe proporre una targa europea armonizzata su cui figurino le regioni.

La Commissione è disposta ad approvare tale proposta, in considerazione della realtà europea?

**Risposta comune
data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1211/01 e E-1224/01**

(21 giugno 2001)

Le targhe automobilistiche ricadono quasi esclusivamente fra le competenze degli Stati membri, che vi applicano le proprie disposizioni nazionali nel rispetto della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale, conclusa nel 1968 sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Tale convenzione prevede che ogni autoveicolo in circolazione internazionale debba recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato (ad esempio: «E» per Spagna).

In applicazione del principio di sussidiarietà, la Comunità interviene in materia di targhe automobilistiche solo quando ciò risulta necessario per garantire la libera circolazione di persone e merci sul territorio comunitario.

Nel corso degli ultimi anni diversi Stati membri hanno adottato modelli di targa che, sul margine sinistro, presentano una striscia blu su cui sono riprodotte le dodici stelline gialle della bandiera europea ed il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione (la cosiddetta «targa europea»).

Poiché alcuni Stati membri si rifiutavano di riconoscere il segno distintivo riportato sulla targa europea, è stato deciso di adottare il regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾. Obiettivo del regolamento è quello di garantire alla targa europea, nell'ambito del traffico intracomunitario, lo stesso status dei segnali di identificazione conformi alla Convenzione di Vienna.

Il citato regolamento è il solo atto comunitario esistente in materia di targhe automobilistiche. Considerato il buon funzionamento della Convenzione di Vienna, la Commissione non intende proporre alcuna disposizione volta ad armonizzare le targhe automobilistiche nazionali, compreso l'eventuale inserimento di distintivi regionali o di altra natura.

⁽¹⁾ GU L 299 del 10.11.1998.

(2001/C 350 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1222/01

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Tassi e tubercolosi

Può la Commissione indicare se sono stati condotti studi volti a determinare se il tasso trasmette o meno la tubercolosi?

In caso affermativo, può la Commissione riferire i risultati di tali studi?

In caso negativo, può la Commissione indicare se ha in progetto di realizzare studi in materia?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(29 giugno 2001)

La Commissione è consapevole che i tassi sono sospettati di diffondere la tubercolosi. Il Ministero britannico dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione (MAFF) ha realizzato studi per stabilire se l'ipotesi sia o meno vera. Gli studi e le relative relazioni (Krebs report) sono pubblicati sul sito web del Ministero (www.maff.gov.uk/animalh/tb).

Al momento la documentazione dimostra che nel Regno Unito i tassi sono una significativa fonte di infezione per il bestiame. Tuttavia non è possibile stabilire quantitativamente il contributo alla diffusione delle infezioni. Anche altre specie di animali selvatici sono portatori della malattia e non si può ignorare la possibilità di un loro contributo.

Attualmente la Commissione finanzia FAIR-CT98-4373 «Azione concertata per la creazione di una rete veterinaria europea sulla diagnosi, l'epidemiologia e la ricerca delle microbatteriosi». Uno dei seminari tenuto nell'ambito dell'azione concertata, svoltosi dal 23 al 25 marzo 2000 a Dublino, s'intitolava «La tubercolosi e la fauna selvatica». Nel corso del seminario sono stati affrontati diversi aspetti della tubercolosi nei tassi. Per informazioni su quest'azione si rimanda al sito: <http://www.ucm.es/info/venom/>.

Con riferimento all'azione 29 elencata nel piano d'azione sulla sicurezza alimentare⁽¹⁾ nel 2000 è stata creata una task force per controllare l'eradicazione della patologia negli Stati membri. Sono stati costituiti sottogruppi della task force per tre delle più importanti patologie (brucellosi degli ovini e caprini, brucellosi dei bovini e tubercolosi dei bovini). L'obiettivo dei sottogruppi è quello di sostenere gli Stati

membri nei tentativi di sviluppare e applicare misure ottimali di eradicazione delle malattie. È prevista una discussione sull'argomento nel corso di una delle prossime riunioni del sottogruppo sulla tubercolosi.

(¹) COM(1999) 719 def.

(2001/C 350 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1223/01

di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Il caso di Vinh Binh Trinh in Vietnam

È la Commissione al corrente del caso del signor Vinh Binh TRINH, cittadino olandese condannato in Vietnam per investimenti illeciti nel 1998, il cui arresto e la cui condanna sono avvenuti in circostanze a dir poco equivocate?

Condivide la Commissione la preoccupazione che casi come questo possano scoraggiare altri potenziali investitori europei e che possano altresì ripercuotersi negativamente sulle relazioni tra il Vietnam e l'Unione europea?

Intende la Commissione sollecitare le autorità vietnamite a riconsiderare il caso del sig. Trinh, considerando che esse l'hanno fatto l'anno scorso per casi analoghi concernenti investitori canadesi, thailandesi e laotiani?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(18 giugno 2001)

La Commissione è stata informata che il sig. Vinh Binh Trinh è stato condannato in prima istanza dal tribunale del popolo Ba Ria -Vung Tau a 13 anni di reclusione e a multe severe per le imputazioni di corruzione e di violazione delle norme sull'amministrazione e sulla difesa del suolo. Il sig. Trinh ha fatto appello alla Corte suprema di Ho Chi Minh City contro la decisione del tribunale del popolo di Vung Tau. Il caso è stato dibattuto il 4 e il 5 maggio 1999 e la corte ha approvato la decisione del tribunale di primo grado, riducendo al tempo stesso la pena detentiva a 11 anni. Il sig. Trinh ha beneficiato della cauzione per motivi di salute, ma ha omesso di notificarlo alla prigione di Vung Tai entro la data di scadenza del 30 settembre 1999. Viene riferito che sia fuggito dal paese rifugiandosi in Thailandia.

La Commissione non è in grado di fare dichiarazioni sulla gestione del caso secondo le notizie pervenute. Il sig. Trinh ha ricevuto assistenza consolare inizialmente dal consolato generale olandese a Ho Chi Minh City e successivamente dall'ambasciata olandese in Vietnam ed è stato invitato a considerare le opzioni disponibili per un ulteriore appello a norma dell'articolo 242 del codice penale del Vietnam o per una richiesta di grazia per motivi umanitari. Poiché il ricorso deve essere depositato di persona, se il sig. Trinh ritornasse in Vietnam andrebbe incontro a una reclusione immediata in quanto il mandato per la sua detenzione resta in vigore.

Gli altri casi menzionati nella domanda riguardano, a quanto sembra, individui cui è stata concessa la liberazione anticipata a seguito di amnistie generali per prigionieri detenuti. Tali amnistie non vengono applicate a persone non detenute.

Alla Commissione non risulta che il caso del sig. Trinh abbia avuto un impatto qualsiasi sugli investimenti europei in Vietnam o sulle relazioni tra il Vietnam e l'Unione. Unitamente ad altri donatori, la Commissione partecipa regolarmente al dialogo in corso tra investitori stranieri e governo del Vietnam, nel corso del quale i vari interessi degli investitori vengono ampiamente discussi. In tale contesto, preoccupazioni riguardo ad alcuni elementi di corruzione in Vietnam sono state espresse e sia gli investitori che i donatori hanno espresso sostegno per gli sforzi intrapresi dal governo del Vietnam per affrontare tale problema.

(2001/C 350 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1226/01
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Costruzione di un impianto di depurazione nel comune di Ferrol in uno spazio rientrante nella rete Natura 2000

Per soddisfare i requisiti dell'UE in materia di depurazione delle acque reflue il comune di Ferrol, unitamente all'assessorato alla politica territoriale e alla Confederazione idrografica del Nord, intende costruire un impianto di depurazione delle acque reflue utilizzando sei ettari in uno spazio situato all'interno della rete Natura 2000 (Costa Ártabra — Ensenada, situata tra i capi Prioriño Grande e Prioriño Chico, comune di Ferrol).

La Commissione ritiene che sia opportuno risolvere un grave problema ambientale (la città di Ferrol versa giornalmente nella Ría 60 000 m³ di acque reflue) collocando un impianto di depurazione in uno spazio rientrante nella rete Natura 2000? Non pensa la Commissione che sia necessario cercare soluzioni alternative che non coinvolgano siti della rete Natura 2000?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(29 giugno 2001)

L'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾ prevede che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 (dove per «abitante equivalente» s'intende l'unità di misura dell'inquinamento organico che rappresenta l'inquinamento medio per persona al giorno) siano dotati di sistemi di raccolta e di trattamento secondario (cioè biologico) entro il 31 dicembre 2000. L'agglomerato di Ferrol rientra in questo caso.

Il fatto che il progetto descritto dall'onorevole parlamentare nell'interrogazione si trovi, in effetti, in una zona corrispondente al sito di importanza comunitaria (SIC) «ES1110002 — Costa Artaba», designato dalle autorità spagnole ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, non impedisce, a priori, la realizzazione del progetto, purché questo non presenti un impatto significativo sul sito.

Sulla base delle informazioni fornite nell'interrogazione, la Commissione non è in grado di accertare una violazione della direttiva 92/43/CEE.

Essa non esclude tuttavia la possibilità di esaminare il problema sollevato dalla onorevole parlamentare qualora quest'ultima fosse in grado di comunicare alla Commissione elementi che dimostrino che il progetto potrebbe avere effetti significativi sul sito.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 350 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1236/01
di Reimer Böge (PPE-DE) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto: iniziative sulla relazione della Commissione

Nella sua relazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 6.12.2000⁽¹⁾ sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE⁽²⁾ del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE⁽³⁾ relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, la Commissione conferma l'esistenza di gravi problemi in ordine al trasporto degli animali con specifico riferimento al trasporto degli animali da macello.

La relazione della Commissione evidenzia il carente recepimento della direttiva in vari Stati membri.

Ciò premesso, a che punto si trova l'esame delle violazioni del trattato?

Quando intende la Commissione avviare la procedura d'infrazione a carico degli Stati membri inadempienti?

⁽¹⁾ COM(2000) 809 def.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(27 giugno 2001)

Anche se diversi Stati membri non hanno ultimato la trasposizione della direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19 novembre 1991 riguardante la protezione degli animali durante il trasporto, che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, modificate dalla direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995, entro le date prescritte, gli Stati membri hanno comunicato informazioni precise circa la trasposizione nelle rispettive legislazioni nazionali di tali testi.

Attualmente i principali problemi in relazione a tale direttiva riguardano:

- l'inadeguata applicazione della direttiva da parte degli Stati membri sui rispettivi territori,
- le difficoltà derivanti dalle ambiguità e dalle imprecisioni contenute nell'attuale testo,
- l'obsolescenza di alcune previsioni alla luce degli sviluppi correnti.

La Commissione è consapevole delle difficoltà esistenti in tale campo, segnatamente in seguito all'esame delle relazioni di missione elaborate dal suo Ufficio alimentari e veterinario, alle denunce provenienti da organizzazioni che si occupano del benessere degli animali, nonché alle varie informazioni comunicate dagli Stati membri.

Procedimenti per infrazione sono stati già avviati in un certo numero di casi in cui gli Stati membri hanno mancato di ottemperare alle richieste della Commissione, la quale aveva richiesto di rimediare alle carenze organizzative e di provvedere ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria. La Commissione è pronta ad avviare ulteriori procedimenti di infrazione nei casi in cui vi saranno le prove dell'esistenza di tali infrazioni.

In esito alla presentazione della sua relazione indicata dall'Onorevole parlamentare, la Commissione sta elaborando proposte di aggiornamento e di miglioramento del testo della direttiva, allo scopo di migliorare le disposizioni riguardanti il benessere degli animali trasportati, nonché al fine di definire obblighi più precisi in relazione all'attuazione della direttiva.

(2001/C 350 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1238/01

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Una cura efficace per la tubercolosi

Può la Commissione spiegare per quale motivo, nella sua comunicazione «Programma d'azione: azione accelerata di lotta contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi nel quadro della riduzione della povertà» ⁽¹⁾, l'Unione europea non abbia menzionato la strategia DOTS — Directly Observed Treatment Short Course, terapia efficace e a basso costo per la cura della tubercolosi?

⁽¹⁾ COM(2001) 96 def.

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione*(28 giugno 2001)*

La Commissione accoglie con favore l'interesse dimostrato dall'onorevole parlamentare per la sua proposta di un'azione accelerata contro le principali malattie contagiose, ivi compresa la tubercolosi (TBC) e desidera rassicurarlo circa il suo appoggio a favore delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e per quanto riguarda la diffusione del trattamento del DOTS.

Allo scopo di fornire indicazioni su una strategia accelerata, la Commissione ha presentato di recente due comunicazioni. Nella prima ⁽¹⁾ ha descritto dettagliatamente l'impatto complessivo delle tre malattie e ha messo in evidenza gli interventi meno utilizzati rispetto alle potenzialità derivanti da un maggiore utilizzo degli stessi. Il documento non ha analizzato nei dettagli gli interventi specifici, ma nel caso della TBC ha posto in rilievo l'iniziativa «Stop TBC» e un calendario di interventi di cui il DOTS è una componente essenziale. La seconda comunicazione ⁽²⁾, il quadro d'azione, ha definito il modo in cui la Commissione intende affrontare le sfide di un calendario di lavoro così ambizioso.

Il DOTS è indubbiamente un elemento chiave di qualsiasi strategia nazionale di successo per affrontare la TBC, che occorre inserire in un solido sistema sanitario. Le altre priorità includono lo sviluppo di nuove diagnostiche, di farmaci e di un efficace vaccino contro la TBC e azioni in grado di aumentare la disponibilità di una seconda linea di farmaci necessari per il trattamento di tipi resistenti di tubercolosi. Il programma d'azione della Commissione prevede interventi in tutti questi settori.

⁽¹⁾ COM(2000) 585 def.

⁽²⁾ COM(2001) 96 def.

(2001/C 350 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1240/01**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(26 aprile 2001)*

Oggetto: «Safe Harbour» (Approdo sicuro)

Visto che ben poche società US hanno aderito a «Safe Harbour», quale impatto ciò potrà avere sulla prossima revisione semestrale dell'accordo da parte della Commissione europea? Come prevede la Commissione di valutare l'accordo «Safe Harbour» e la sua attuazione, e quali criteri intende applicare?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione*(26 giugno 2001)*

Il fatto che il numero di società che hanno aderito a «Approdo sicuro» (Safe Harbour) sia inferiore alle previsioni del Department of Commerce degli Stati Uniti non modifica in alcun modo l'impegno preso dalla Commissione nei confronti del Parlamento europeo di presentare nell'anno in corso una relazione interinale sul funzionamento dell'Approdo sicuro. La Commissione sta raccogliendo dati da tutta una serie di fonti comunitarie e statunitensi al fine di stabilire se tutti gli elementi dell'accordo sono presenti e se esistono casi in cui l'Approdo sicuro non fornisce il previsto livello di protezione dei dati o la sicurezza e la semplicità che dovrebbe offrire a coloro che operano trasferimenti di dati.

(2001/C 350 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1241/01**di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione***(26 aprile 2001)*

Oggetto: Riduzione dell'utilizzo del trasporto privato nelle città

L'Unione europea intende ridurre l'utilizzo del trasporto privato nelle città. La sig.ra Margot Wallström, commissario europeo per l'Ambiente, e i ministri di vari paesi dell'Unione europea hanno presentato recentemente a Madrid la giornata «In città senza la mia auto» che avrà luogo il 22 settembre 2001 e nella

quale la Commissione investirà un milione di euro. Si prevede che l'edizione di quest'anno avrà maggiori ripercussioni, dato che due nuovi paesi, i Paesi Bassi e l'Ungheria, hanno deciso di aderire all'iniziativa; si pensa altresì di lanciare un appello affinché vi aderiscano paesi che non fanno parte dell'Unione.

Iniziative come quella in parola fanno parte dello sforzo che è necessario compiere a livello dell'Unione europea per combattere gli effetti del cambiamento climatico, ma sono lungi dall'essere sufficienti. Quale altro tipo di iniziative ha pertanto previsto di attuare la Commissione per frenare il degrado ambientale che avanza in modo quasi irreversibile? Può la Commissione proporre altre misure che favoriscano l'integrazione di una cultura favorevole ai trasporti pubblici o ad altri tipi di trasporti meno inquinanti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(21 giugno 2001)

Il principio basilare dell'azione in questo senso è quello dell'integrazione delle considerazioni ambientali nelle politiche settoriali per promuovere lo sviluppo sostenibile (articolo 6 del trattato di Amsterdam). Nel settore dei trasporti questo processo ha il sostegno del gruppo congiunto di esperti Trasporti e Ambiente, che è copresieduto dalle due direzioni generali coinvolte, la direzione Energia e Trasporti e la direzione Ambiente. Il gruppo di esperti ha presentato un'analisi e raccomandazioni in merito ad interventi connessi con la strategia d'integrazione del Consiglio (Trasporti); l'ultimo rapporto è consultabile su Internet ⁽¹⁾.

Per quanto concerne le iniziative riguardanti il passaggio all'uso dei trasporti pubblici o a modi di trasporto meno inquinanti, occorre fare una distinzione tra trasporto urbano e interurbano. In quest'ultimo caso, la recente adozione del «pacchetto ferroviario» ⁽²⁾ dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo fissato dalla Commissione di rilanciare il trasporto ferroviario. I lavori preparatori del Libro bianco sulla politica comune dei trasporti della Commissione — dove verranno fissate le altre azioni da intraprendere in questo settore — sono in fase avanzata. Nel settore dei trasporti urbani, oltre alle attività di sensibilizzazione legate all'iniziativa «Giornata senza auto», le competenze della Commissione sono limitate dal principio di sussidiarietà. Tra le azioni previste figurano lo scambio di buone prassi sul trasporto urbano ⁽³⁾ e il finanziamento di progetti di dimostrazione attraverso l'iniziativa CIVITAS (Città/Vitalità/Sostenibilità) ⁽⁴⁾. La filosofia della Commissione rispetto ai trasporti urbani sarà ulteriormente elaborata in una prossima comunicazione sui combustibili alternativi, che comprenderà una proposta di direttiva che istituirà l'obbligo di utilizzare una certa percentuale di biocarburanti, e in un'altra comunicazione sui trasporti urbani puliti, prevista per la fine del 2001.

⁽¹⁾ <http://europa.eu.int/comm/environment/trans/>.

⁽²⁾ GU L 75 del 15.3.2001.

⁽³⁾ <http://www.eltis.org/>.

⁽⁴⁾ http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/cut_en/cut_civitas_en.html.

(2001/C 350 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1245/01

di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Progetto pilota per combattere lo sfruttamento dei minori

All'interno del Bilancio 2001 il Parlamento europeo ha votato a favore di uno stanziamento di 3 milioni di euro destinato a finanziare, nel primo anno, un progetto pilota per combattere lo sfruttamento dei minori (linea B5-804), nello specifico finanziando una campagna di informazione per combattere lo sfruttamento dei minori e in particolare la pedofilia nei 15 Stati membri.

Si chiede alla Commissione cosa sia stato fatto fino ad ora e cosa verrà fatto nel futuro per realizzare questo progetto, e quale ne sarà la tempistica.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(22 giugno 2001)*

In sede di prima e seconda lettura di tale linea di bilancio in Parlamento, la Commissione ha sottolineato che l'iniziativa coincideva con alcune azioni già promosse sulla base di una linea di bilancio già esistente, la linea B5-802, coperta dalla base giuridica del programma Daphne. Il programma era stato adottato con una procedura di codecisione. Il quadro finanziario costituisce quindi, conformemente all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, il riferimento di base per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio. Quest'ultima prevede di non discostarsi dagli importi previsti per azioni di questo tipo «salvo quando subentrino fattori obiettivi a lungo termine, per i quali vengano fornite esplicite motivazioni, tenendo conto dei risultati ottenuti dall'attuazione del programma.»

La Commissione, coerentemente con tale impostazione, ha esaminato attentamente il modo migliore per realizzare gli obiettivi della linea di bilancio proposta evitando tuttavia doppioni e tenendo adeguatamente conto delle risorse umane disponibili a tale scopo e ha deciso di ampliare la portata dell'invito a presentare proposte Daphne inserendo tra le sue priorità problemi quali la pedofilia, l'abuso sessuale e lo sfruttamento dei bambini. Ciò consentirà alla Commissione di trattare le proposte ricevute a titolo di tali linee allo stesso modo e parallelamente alle proposte relative a Daphne. Così facendo la Commissione potrà utilizzare i fondi di tale linea di bilancio prima della fine del 2001.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 28 maggio 2001. La valutazione delle proposte avviene durante l'estate e i progetti accolti dovranno incominciare nel periodo novembre – dicembre 2001.

*(2001/C 350 E/109)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1246/01****di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione***(26 aprile 2001)*

Oggetto: Sostegno alle iniziative di gemellaggio

In relazione all'invito a presentare proposte n. 75/00 della DG EAC (Sostegno delle azioni a favore dei gemellaggi di città per il 2001 ⁽¹⁾); l'interrogante ha ricevuto un reclamo sul progetto n. 01/53, I fase 2001, che non è stato ammesso all'aiuto perché non soddisfaceva i requisiti indicati nel testo della Gazzetta ufficiale.

Detti requisiti di ammissione sono tuttavia stati modificati a decorrere dal 1° gennaio 2001 e gli interessati hanno fatto presente alla sottoscritta e alla stessa Commissione di non essere stati in alcun modo informati dei cambiamenti intervenuti.

1. Prescindendo dalla questione di chi sia responsabile di tale carenza di informazioni, concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che sia buona prassi amministrativa porre i promotori dei progetti in condizione di rimediare agli errori commessi, prima di pronunziarsi in via definitiva sulla domanda? In caso affermativo, perché ciò non è avvenuto nel caso descritto?

2. Quante proposte di progetto presentate nel quadro del suddetto invito non rispondevano ai requisiti per la concessione della sovvenzione?

⁽¹⁾ GU C 320 del 9.11.2000, pag. 7).

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

Le nuove condizioni che regolano la procedura di attribuzione degli aiuti in favore delle azioni di gemellaggio di città sono state adottate previa consultazione delle federazioni nazionali rappresentative del movimento dei gemellaggi, nell'ottobre del 2000. Tali condizioni, che si ispirano ai principi che regolano l'erogazione di sovvenzioni nel quadro di altre azioni comunitarie, mirano a rendere il sistema più trasparente ed efficace.

Al fine di ottenere una diffusione ottimale dell'informazione, la Commissione ha pubblicato il testo dell'invito a presentare proposte tanto sulla Gazzetta Ufficiale⁽¹⁾, quanto su Internet in corrispondenza della pagina della Direzione generale per l'Istruzione e la cultura sul server «Europa». Quest'ultima possibilità consente agli interessati di caricare direttamente la versione elettronica dei formulari da compilare. Il testo dell'invito a presentare proposte è del pari allegato ai formulari di richiesta di sovvenzionamento inviati agli interessati.

Per quanto attiene alle questioni specifiche sollevate dall'Onorevole parlamentare:

1. Secondo la Commissione, i principi di buona gestione impongono l'applicazione uniforme e senza eccezioni delle regole di cui all'invito a presentare proposte a tutte le domande presentate, tanto più che tale procedura migliora e accelera la loro gestione con pieno profitto degli stessi beneficiari.

Nell'invito a presentare proposte viene fissata una data come termine per la presentazione di richieste di sovvenzione completa; tale data è la stessa per tutti gli interessati. E quindi per motivi di uguaglianza che è chiaramente previsto in corrispondenza dell'ultimo paragrafo del testo dell'invito che: «nessuna modifica del fascicolo potrà intervenire dopo il termine fissato per la presentazione della domanda».

2. 187 sono state le domande presentate nel quadro della prima fase dell'invito che non hanno ottemperato alle condizioni di ammissione.

⁽¹⁾ GU C 320 del 9.11.2000.

(2001/C 350 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1254/01

**di María Sornosa Martínez (PSE)
e María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione**

(26 aprile 2001)

Oggetto: Uso di erba medica disidratata per l'alimentazione animale

Dopo il divieto delle farine animali a causa dell'ESB, l'erba medica disidratata si profila come una delle alternative più vantaggiose per l'alimentazione del bestiame. L'aumento della coltivazione di questo tipo di foraggio, di cui si producono attualmente cinque milioni di tonnellate all'anno, potrebbe rappresentare una risorsa efficace onde evitare un aumento dell'importazione di soia transgenica da paesi terzi.

Secondo l'Associazione dei disidratatori europei (CIDE), l'erba medica è preferibile alla soia per apporto nutritivo, redditività economica, caratteristiche ambientali e per la sua facile tracciabilità.

Quale opinione si è fatta la Commissione sull'uso di erba medica disidratata quale alternativa alle farine animali per quanto concerne l'alimentazione del bestiame?

Sarebbe disposta la Commissione ad aumentare la quota di aiuti a tale settore?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 giugno 2001)

Si rinvia cortesemente l'onorevole parlamentare alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle opzioni per promuovere la produzione di proteine vegetali nell'UE⁽¹⁾, basata su un documento di lavoro⁽²⁾. Pur riconoscendo le proprietà intrinseche dell'erba medica disidratata sia dal punto di vista agricolo che nutrizionale per l'alimentazione degli animali, l'aumento degli aiuti si tradurrebbe in spese supplementari ed i costi medi di opportunità per tonnellata aggiuntiva di equivalente pannelli di soia sembrano relativamente elevati.

⁽¹⁾ COM(2001) 148 def.

⁽²⁾ SEC(2001) 431.

(2001/C 350 E/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1256/01**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(26 aprile 2001)

Oggetto: Posizione dell'Unione europea in materia di promozione dell'allattamento materno

La direttiva 91/321/CEE⁽¹⁾ del 14 maggio 1991 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento rappresenta la trasposizione di un codice di condotta internazionale sulla commercializzazione dei sucedanei del latte materno elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unicef e adottato nel 1981 dall'Assemblea generale dell'OMS.

Nella risoluzione 49.15 del 1996 l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda vivamente l'adozione di misure integrative al fine di non promuovere gli alimenti succedanei prima dei sei mesi di vita in modo da incentivare le madri a continuare ad allattare. L'anno scorso avrebbe dovuto essere elaborata una nuova risoluzione, ma, a causa di un rinvio, la discussione sul mantenimento o meno della soglia dei sei mesi si terrà in seno all'Assemblea generale del maggio prossimo.

Nell'ambito della prossima riunione generale dell'Organizzazione mondiale della sanità intende la Commissione sostenere l'adozione di misure integrative al fine di non promuovere gli alimenti succedanei del latte materno prima dei sei mesi di vita, come affermato nella risoluzione 49.15? In caso contrario, per quale motivo la Commissione si rifiuta di applicare la risoluzione 49.15 dell'Organizzazione mondiale della sanità, vista l'importanza dell'allattamento materno per la sanità pubblica?

⁽¹⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

L'obiettivo del codice di condotta internazionale sulla commercializzazione dei sucedanei del latte materno dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è di «contribuire all'alimentazione sana ed adeguata dei lattanti, proteggendo e promuovendo l'allattamento materno e garantendo un'appropriata utilizzazione dei sucedanei del latte materno, nei casi in cui sono necessari, mediante un'adeguata informazione, commercializzazione e distribuzione».

Secondo il parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana⁽¹⁾ e la politica ufficiale dell'OMS sull'alimentazione dei lattanti⁽²⁾, il latte materno è generalmente sufficiente per soddisfare il normale fabbisogno nutritivo di un lattante nei primi 4-6 mesi di vita. La normativa comunitaria attuale è conforme al parere scientifico di cui sopra ed ai relativi obiettivi del codice dell'OMS.

La nuova risoluzione discussa e adottata in occasione della 54a Assemblea mondiale sulla sanità, svoltasi nel maggio 2001, riguarda la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno esclusivo per un certo periodo. Il dibattito su tale questione ha preso in considerazione il risultato di una consultazione di esperti sulla durata ottimale dell'allattamento materno esclusivo, organizzata dall'OMS dal 28 al 30 marzo 2001. La risoluzione adottata si basa sulle sue raccomandazioni e conclusioni.

La consultazione di esperti ha sottolineato che le prove scientifiche disponibili in materia sono limitate (su 3000 casi analizzati, l'esame era basato su due prove controllate di piccola portata e su 17 studi di osservazione che variavano sia nella qualità che nell'origine geografica).

In sintesi, le conclusioni sono le seguenti:

- L'allattamento esclusivo fino a sei mesi presenta vari benefici per il lattante e per la madre. Il vantaggio potenziale più importante è l'effetto protettivo contro la diarrea, in particolare nel caso dei paesi in via di sviluppo.
- L'allattamento esclusivo fino a sei mesi può produrre mancanze di ferro in lattanti predisposti e a seconda del livello di ferro della madre (questo problema può presentarsi sia nei paesi in via di sviluppo sia nei paesi progrediti).

- I dati disponibili sono insufficienti per escludere vari altri rischi potenziali legati all'allattamento esclusivo per sei mesi, tra cui i ritardi di crescita ed altre carenze micronutritive.

In base alle conclusioni suddette, la consultazione di esperti raccomanda l'allattamento materno esclusivo fino all'età di sei mesi, con l'introduzione di alimenti complementari mantenendo l'allattamento materno. Essa ricorda comunque che questa raccomandazione vale per le popolazioni piuttosto che per i singoli lattanti. La consultazione di esperti riconosce anche che certe madri non possono seguire o scelgono di non seguire questa raccomandazione e consiglia di assisterle per ottimizzare l'alimentazione dei loro figli.

In futuro la Commissione difenderà perciò le misure che applicano le conclusioni e le raccomandazioni della consultazione di esperti, che prendono in considerazione le necessità specifiche dei lattanti e delle madri.

(¹) Relazioni del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, 14a serie, parere espresso il 27.4.1983 e 24a serie, parere sui requisiti essenziali degli alimenti per lo svezzamento, espresso il 27.10.1989 e il 30.3.1990.

(²) Vedere paragrafo 7 della relazione dell'OMS relativa ad una strategia globale per l'alimentazione dei lattanti e dei bambini (doc. A54/7 del 9.4.2001).

(2001/C 350 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1257/01

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Distorsione della concorrenza in Belgio per il mancato rispetto della direttiva 91/321/CE

In Belgio la direttiva 91/321/CE⁽¹⁾ del 14 maggio 1991 è stata recepita con regio decreto del 27 dicembre 1993 relativo alla pubblicità per alimenti per lattanti e la distribuzione di campioni gratuiti. La direttiva è una trasposizione incompleta del codice di condotta internazionale sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unicef e adottato nel 1981 dall'Assemblea mondiale dell'OMS.

In risposta a una richiesta di spiegazioni presentata dalla senatrice Sabine de Bethune, il ministro federale per la protezione dei consumatori, la sanità pubblica e l'ambiente Magda Aelvoet ha comunicato il 22 marzo che le campagne di promozione dei fabbricanti di alimenti per lattanti non sono compatibili con il decreto summenzionato. La distribuzione di campioni gratuiti — e dunque la pubblicità a favore degli alimenti per lattanti — permane una pratica molto comune nei reparti di maternità belgi. Questa strategia non è soltanto illecita, ma si pone anche in contrasto con il trattato CE (trattandosi nella fattispecie di distorsione della concorrenza) e ostacola l'obiettivo centrale del codice dell'OMS, in particolare la promozione dell'allattamento materno nell'interesse della sanità pubblica.

1. Riconosce la Commissione che la strategia dei fabbricanti e dei commercianti di alimenti per lattanti in Belgio è contraria alla direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991? In caso contrario, quali argomenti avanza la Commissione per giudicare legale e conforme alla direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 la distribuzione gratuita di alimenti per lattanti da parte di fabbricanti e di commercianti nei reparti di maternità belgi? In caso affermativo, intende la Commissione adoperarsi affinché la direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sia d'ora in avanti rispettata completamente in Belgio?

2. Intende la Commissione intraprendere un'iniziativa finalizzata ad un completo recepimento del codice di condotta dell'OMS nella direttiva 91/321/CEE? In caso contrario, perché la Commissione non intende intraprendere alcuna iniziativa tesa ad un completo recepimento del codice di condotta dell'OMS nella direttiva 91/321/CEE?

(¹) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(4 luglio 2001)

1. Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta alla sua interrogazione scritta P-1229/01 ⁽¹⁾.
2. Il codice di condotta internazionale sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottato come raccomandazione, si applica alla commercializzazione dei succedanei del latte materno, dei biberon e delle tettarelle. Esso copre numerose questioni importanti fra cui la qualità dei prodotti, la loro etichettatura e pubblicità, l'informazione e l'istruzione del pubblico e le responsabilità dei sistemi di assistenza sanitaria e del personale sanitario.

Nella Comunità, le diverse questioni sono di competenza della Commissione, degli Stati membri o di entrambi. La direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è una direttiva specifica della Commissione che concerne gli alimenti per lattanti, prodotti considerati succedanei del latte materno. Tale direttiva non riguarda i biberon e le tettarelle e può contenere solo disposizioni relative a questioni che possono essere disciplinate da norme comunitarie.

Per le ragioni sopra indicate, la Commissione non può recepire l'intero codice di condotta dell'OMS nella direttiva 91/321/CEE.

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 227.

(2001/C 350 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1259/01

di David Rowe (PSE) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Riclassificazione del tricloroetilene

Può confermare la Commissione che la proposta etichettatura del tricloroetilene come R45 ai sensi della direttiva sulle emissioni di solventi (1999/13/CE ⁽¹⁾) comporterebbe il divieto dell'uso del tricloroetilene e il divieto della vendita ai consumatori di sostanze etichettate come R45 ai sensi della 14^a modifica (94/60/CEE ⁽²⁾) della direttiva concernente l'immissione sul mercato e l'uso di talune sostanze pericolose (76/769/CEE ⁽³⁾)?

Ritiene la Commissione che un tale divieto indurrà le industrie che ricorrono alle proprietà tecniche del tricloroetilene a procurarsi componenti fuori dall'UE ovvero a trasferire la propria produzione in paesi terzi?

In caso negativo, perché no?

⁽¹⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(4 luglio 2001)

Il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, approvato dal Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico il 25 gennaio 2001, classifica il tricloroetilene come sostanza cancerogena della categoria 2.

Tale classificazione non comporta automaticamente restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo del tricloroetilene. Tuttavia la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994⁽²⁾, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE⁽³⁾ concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione delle emissioni sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi introduce restrizioni all'uso da parte dei consumatori finali di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) della categoria 1 o 2 ed esorta la Commissione a presentare proposte per vietare l'uso da parte dei consumatori finali di sostanze recentemente classificate come CMR della categoria 1 o 2. Poiché il tricloroetilene è stato classificato come sostanza cancerogena della categoria 2, la Commissione prenderà in considerazione l'opportunità di inserire tale sostanza nell'elenco delle sostanze il cui uso da parte dei consumatori finali è vietato ai sensi della direttiva 76/769/CEE.

Per quanto riguarda gli usi professionali ed industriali, l'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti⁽⁴⁾ stabilisce che i composti di sostanze organiche volatili (tra cui ad es. il tricloroetilene) classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi della direttiva 67/548/CEE debbano essere sostituiti, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o preparati meno nocivi. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 1999/13/CE la Commissione è tenuta a pubblicare linee guida sulla possibilità di sostituire le sostanze pericolose. In sede di elaborazione di tali linee guida devono essere prese in considerazione le ripercussioni sul piano economico, e in particolare i costi e benefici delle opzioni disponibili. Le industrie che si avvalgono delle proprietà tecniche specifiche del tricloroetilene potranno dunque essere autorizzate a continuare ad utilizzare tale sostanza, se ciò trova giustificazioni in termini di rapporto costi/benefici.

Infine, il tricloroetilene è oggetto di una valutazione dei rischi ai sensi del regolamento (CE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, sulla valutazione e il controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽⁵⁾. In base ai risultati finali di tale valutazione verranno proposte, se necessario, misure destinate a ridurre i rischi connessi a tale sostanza, tra cui anche restrizioni alla commercializzazione e all'uso.

⁽¹⁾ GU B 196 del 16.8.1967.

⁽²⁾ GU L 365 del 31.12.1994.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 29.3.1999.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 5.4.1993.

(2001/C 350 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1260/01

di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Decisione 2001/208/CE del 14.3.2001 «recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia»

Considerato che:

- il testo in lingua italiana della decisione 2001/208/CE⁽¹⁾ prevede che il documento commerciale prescritto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme;
- dall'interpretazione letterale si evince che occorre un visto sul documento commerciale ed un ulteriore certificato veterinario attestante il processo produttivo verificato e conforme, quest'ultimo valido 30 giorni;
- dalla traduzione letterale del testo in lingua francese ed inglese risulta sufficiente che il documento commerciale previsto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia validato attraverso la copia acclusa di un certificato ufficiale attestante che il processo di produzione sia stato verificato e constatato conforme;
- in base al testo italiano ogni partita di merce deve essere vistata da un funzionario pubblico addetto al controllo, mentre il venditore di pellami ad esempio francese applicando la normativa che a lui risulta si limita a produrre allegata al documento commerciale la copia di un certificato che un veterinario ufficiale rilascia una sola volta in 30 giorni;

- la differenza è importante per il rispetto delle norme e per la celerità normativa;
- si chiede alla Commissione
- quale versione linguistica faccia testo,
 - cosa intenda fare per ovviare a questo problema e con quale tempistica,
 - se non intraveda in questo stato di cose una situazione che potrebbe portare alla violazione delle regole base della politica della concorrenza e del mercato unico.

(¹) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

Risposta di David. Byrne a nome della Commissione

(18 giugno 2001)

Al pari dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha dovuto constatare che la versione italiana dell'articolo 9 della decisione della Commissione 2001/208/CE del 14 marzo 2001 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia differisce effettivamente dalle altre versioni linguistiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Contrariamente a quanto indicato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, la versione italiana della decisione precitata non richiede un'ispezione della partita da parte del veterinario ufficiale ma soltanto l'apposizione di un visto di quest'ultimo sul documento commerciale.

Non era intenzione del legislatore comunitario di imporre un visto speciale sul documento che accompagna i prodotti ai quali si applica il predetto articolo 9.

La Commissione deplora profondamente l'errore della versione italiana. Ritiene tuttavia che la pubblicazione di una rettifica sulla Gazzetta Ufficiale non sarebbe di alcuna utilità in quanto le disposizioni previste dalla decisione 2001/208/CE, in particolare modificata dalla decisione 2001/250/CE della Commissione del 29 marzo 2001 (¹), non sono più in vigore dal 12 aprile 2001.

(¹) GU L 90 del 30.3.2001.

(2001/C 350 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1264/01 di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione

(26 aprile 2001)

Oggetto: Additivi presenti in alimenti ecologici

E' in grado la Commissione di spiegare per quali ragioni si sta cercando di rovinare i prodotti ecologici permettendo l'aggiunta di tutta una serie di additivi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 giugno 2001)

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (¹), stabilisce le norme relative alla produzione, le disposizioni in materia di etichettatura, le norme di ispezione nonché le misure cautelative applicabili ai prodotti di origine agricola nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. Sono stati fissati requisiti specifici applicabili agli ingredienti di origine non agricola contenuti nelle derrate alimentari che recano indicazioni relative ai metodi di produzione biologica. In particolare, è stato elaborato un elenco ristretto di additivi da utilizzare per gli alimenti composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale. La modifica di tale elenco è subordinata a condizioni molto rigorose, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2092/91.

Con l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai prodotti di origine animale stabilite dal regolamento (CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, la Commissione deve prendere in considerazione la possibilità di disporre anche di un elenco armonizzato degli additivi da usare in derrate alimentari composte da ingredienti di origine animale. Attualmente, in questo settore viene applicata soltanto la normativa nazionale. In una prima fase, la Commissione ha cercato di elaborare un elenco delle sostanze autorizzate nei quindici Stati membri, in modo da poter valutare la situazione effettiva nel settore. In un secondo tempo, la Commissione proporrà un elenco di sostanze destinate specificamente alle derrate alimentari di origine animale e discuterà tale elenco con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro del Comitato permanente dell'agricoltura biologica. L'obiettivo della Commissione è di elaborare un elenco di sostanze il più corto possibile ma che rispetti le peculiarità dei metodi tradizionali di trasformazione e conservazione delle carni e dei prodotti lattiero-caseari prodotti biologicamente nei vari Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991.

⁽²⁾ GU L 222 del 24.8.1999.

(2001/C 350 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1272/01

di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione

(2 maggio 2001)

Oggetto: Mancato rispetto della normativa europea sul trattamento delle acque reflue

Un decennio dopo l'approvazione della normativa europea sul trattamento delle acque reflue, 37 zone urbane con più di 150 000 abitanti scaricano le loro acque reflue senza alcun trattamento.

Oltre a rappresentare un attacco alla salute dei cittadini dei nuclei urbani colpevoli di tale violazione, il mancato rispetto della normativa costituisce un esempio deplorabile per i paesi candidati all'adesione all'Unione europea, che per contro sono criticati non adeguano le loro legislazioni alla normativa dell'UE in materia di ambiente con sufficiente rapidità.

Può la Commissione indicare i motivi per i quali non è intervenuta con maggiore rigore contro i colpevoli di tali infrazioni, e quali misure intenda porre in atto per costringere gli stessi a rispettare la normativa europea in materia, affinché scarichino le loro acque reflue avvalendosi del dovuto trattamento, come previsto dalla normativa comunitaria?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(4 luglio 2001)

La direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾ (di seguito denominata «direttiva sulle acque reflue urbane») definisce obiettivi precisi per quanto riguarda le scadenze e gli obiettivi ambientali da raggiungere:

- entro la fine del 1993: designazione delle aree sensibili in base ai criteri fissati nella direttiva;
- entro la fine del 1998: trattamento terziario per tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)⁽²⁾ superiore a 10 000 se riversano le acque nelle suddette aree sensibili;
- entro la fine del 2000: trattamento secondario per tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 se riversano le acque in aree «normali» (cioè in acque non definite sensibili);
- entro la fine del 2005: trattamento secondario per tutti gli altri agglomerati disciplinati dalla direttiva.

La maggior parte degli Stati membri incontra notevoli difficoltà a rispettare tutte le suddette scadenze e a designare le aree sensibili.

Negli ultimi due anni, e in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione ha verificato il grado di conformità alle prime disposizioni della direttiva. Occorre sottolineare che il lavoro della Commissione è stato rallentato, e in alcuni casi in maniera rilevante, dai ritardi con cui quasi tutti gli Stati membri hanno inviato le informazioni.

La Commissione ritiene che, nonostante il notevole impegno di alcuni Stati membri, l'attuazione della direttiva sulle acque reflue urbane stia procedendo con ritardo e sia incompleta, sia per quanto riguarda il rispetto degli obiettivi di trattamento richiesto sia per quanto riguarda le scadenze.

Per garantire una migliore attuazione, la Commissione continuerà i controlli e contribuirà a garantire l'osservanza delle disposizioni. La Commissione non esiterà ad adottare tutti i provvedimenti necessari, ivi compreso il ricorso all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, per garantire la conformità alla legislazione in questione.

(¹) GU L 135 del 30.5.1991.

(²) Per «abitante equivalente» s'intende il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(2001/C 350 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1273/01
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(2 maggio 2001)

Oggetto: Piano europeo di accoglimento globale dell'immigrazione

È più che evidente la necessità di poter contare su norme giuridiche comuni per far fronte alla crescente ondata migratoria che interessa l'Europa e conseguire una politica globale ed equilibrata dei flussi migratori.

Fra le misure che possono essere adottate, figura la possibilità che ciascuno degli Stati dell'Unione comunichi a Bruxelles, in anticipo, le sue previsioni annue riguardo all'accoglimento di immigrati, con dati concreti sul numero, le qualifiche professionali o la destinazione lavorativa. In tale modo la Commissione potrebbe approntare un piano di accoglimento globale.

Dato che alcuni governi degli Stati membri hanno già sottoscritto in materia convenzioni bilaterali con determinati paesi terzi, in che misura la Commissione pensa di poter ancora promuovere un accordo comune per approntare un piano di accoglimento globale che razionalizzi il flusso migratorio verso l'insieme dei paesi dell'Unione, coprendo le necessità che emergono al riguardo ed evitando al tempo stesso un'immigrazione incontrollata?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(30 luglio 2001)

Nella sua «Comunicazione su una politica comunitaria in materia di immigrazione» (¹) del 22 novembre 2000, la Commissione ha illustrato le sue idee relativamente alla nuova impostazione da applicare alla gestione dei flussi migratori e in particolare all'elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione. Tale politica sarà sviluppata a partire da una cornice legislativa comune, la cui base è stata già approvata dagli Stati membri (articolo 63 (già articolo 73 K) del trattato CE). In base al dettagliato programma definito in occasione del Consiglio europeo di Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 e contenuto nel «Quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea» (²), la Commissione ha già formulato in molti settori proposte che costituiranno i primi elementi della suddetta cornice legislativa. Gli Stati membri saranno responsabili dell'attuazione dei relativi strumenti giuridici e dell'adozione delle disposizioni nazionali che si rendano necessarie. Al fine di assicurare la coerenza, la Commissione ha anche adottato proposte relative ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione (³).

Per quanto riguarda l'immigrazione legale, la Commissione sta approntando diverse proposte in materia di ammissione dei cittadini di paesi terzi, compresa una proposta di direttiva del Consiglio relativa all'ammissione di immigrati per motivi economici, che è stata adottata il 12 luglio 2001 (⁴). L'obiettivo della proposta consiste nel definire condizioni comuni per l'ammissione e il soggiorno dei lavoratori provenienti da paesi terzi e che riguardano, tra l'altro, l'istituzione di programmi di valutazione orizzontale, le condizioni applicabili ai permessi di soggiorno rilasciati in forza della direttiva ed altri aspetti. Tra gli elementi della procedura di coordinamento si prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni sui migranti ammessi, che possono includere dati relativi al numero

complessivo, alle occupazioni svolte e alle qualifiche professionali. Ne consegue che gli Stati membri, quando ammettono nel proprio territorio cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento di un'occupazione, dovranno rispettare i criteri stabiliti dalla direttiva, quando sarà entrata in vigore.

In tal modo si potrà ricostruire un quadro generale relativo alla politica e alle pratiche nazionali in materia di immigrazione, che servirà ad individuare i problemi comuni e le soluzioni che sarà più opportuno adottare a livello europeo.

(¹) COM(2000) 757 def.

(²) Vedasi l'aggiornamento semestrale COM(2000) 782 def. e COM(2001) 278 def.

(³) COM(2001) 387 def.

(⁴) «Proposta di direttiva relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento di un'occupazione retribuita e di attività di lavoro autonomo» (COM(2001) 386).

(2001/C 350 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1288/01
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Trasporto di animali vivi — Aid-el-Kebir

Tutti gli anni nel corso della festa dell'Aid-el-Kebir (la festa del sacrificio) che si svolge a Parigi, decine di migliaia di ovini vengono uccisi in modo atroce da persone non qualificate, in contravvenzione con le normative europee e le tradizioni religiose della festa.

Molti dei metodi utilizzati per l'uccisione, in cui gli animali assistono reciprocamente alla loro morte, sono contrari alle dettagliate procedure previste dalla tradizione islamica. L'uccisione degli animali da parte di persone non qualificate, che non dispongono delle competenze necessarie, causa loro ulteriore dolore e sofferenze. L'uccisione degli animali all'aria aperta piuttosto che nei mattatoi si perpetua in violazione della legislazione comunitaria e delle richieste dell'Unione europea nei confronti della Francia di applicare il diritto nazionale.

In che modo intende la Commissione punire il governo francese per tale evidente infrazione del diritto comunitario?

Perché, nonostante le ripetute sollecitazioni, la Commissione non è intervenuta per porre fine a tale pratica illegale?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(26 giugno 2001)

La Commissione è consapevole delle numerose lamentele che suscita il trattamento degli animali durante questa ricorrenza. Il fatto che le autorità francesi abbiano organizzato o tollerato la macellazione di un gran numero di animali in condizioni che sono chiaramente in violazione della legislazione comunitaria non è accettabile.

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione della legislazione comunitaria per quanto riguarda la macellazione e l'uccisione di animali, conformemente alle disposizioni della direttiva del Consiglio 93/119/CE del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (¹).

La Commissione ha mantenuto contatti regolari con le autorità francesi a questo proposito e prima dell'Eid-el-Kabir del 2001 vi sono stati contatti diretti con il Ministro francese responsabile.

La Commissione è stata informata di un certo numero di progressi compiuti nell'organizzazione della festività nel 2001. Inoltre alla Commissione è stato garantito che tutti i siti all'aria aperta saranno eliminati entro il 2004 e che, nel frattempo, il numero di siti sarà progressivamente ridotto. È stato sottolineato che con scadenze più ravvicinate si rischiavano problemi di ordine pubblico. La Commissione ritiene che questi rischi debbano essere presi seriamente in considerazione.

Trascorsa la festività Eid-el-Kabir del 2001, la Commissione valuterà i progressi effettivamente compiuti sulla base di una relazione richiesta alle autorità francesi.

Qualora la situazione non continui a migliorare, la Commissione prenderà in considerazione l'apertura di una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 (ex articolo 169) del Trattato CE.

(¹) GU L 340 del 31.12.1993.

(2001/C 350 E/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1289/01
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione**

(3 maggio 2001)

Oggetto: Trasporto di animali vivi — divieto di trasporto di animali vivi

Nel 1992, il Comitato scientifico veterinario della Commissione ha sottolineato che il trasporto di animali vivi «dovrebbe essere evitato entro i limiti del possibile». Ciononostante, tantissimi animali vengono trasportati attraverso l'Europa in viaggi estremamente lunghi nel corso dei quali essi sono spesso soggetti ad atroci sofferenze. La maggior parte di tali sofferenze potrebbe essere evitata se gli animali venissero macellati più vicino possibile agli allevamenti e venisse invece trasportata la loro carne. Ciò premesso, intende la Commissione porre fine al trasporto di animali vivi su lunghe distanze favorendo un trasporto di carne più regionalizzato? In caso di risposta negativa, come giustifica la Commissione in modo ragionevole il suo rifiuto?

(2001/C 350 E/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1291/01
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione**

(3 maggio 2001)

Oggetto: Trasporto di animali vivi — carenze nell'applicazione della direttiva

In una riunione informativa svoltasi presso il Parlamento europeo, l'organizzazione Compassion in the World Farming ha dimostrato il totale fallimento della direttiva comunitaria sul trasporto di animali vivi intesa a proteggere gli animali durante i lunghi viaggi che essi affrontano. Alcune relazioni pubblicate dalla Commissione europea hanno rivelato infrazioni alla direttiva da parte di Italia, Francia, Grecia, Belgio ed Irlanda.

Ciò premesso, in che modo la Commissione intende far applicare le norme vigenti per quel che riguarda:

- il brutale trattamento a cui vengono sottoposti gli animali durante il trasporto,
- il trasporto di animali feriti ed ammalati,
- il periodo di riposo obbligatorio di 24 ore previsto dalla direttiva,
- il sovraffollamento e l'inadeguata areazione,
- l'uso di veicoli di bassa qualità?

**Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1289/01 e E-1291/01**

(26 giugno 2001)

La necessità di limitare il trasporto di animali su lunghe distanze a viaggi veramente indispensabili e di ridurre al minimo le sofferenze degli animali sono obiettivi di particolare importanza per la Commissione.

Essa ha avviato procedure di infrazione contro il Belgio, la Grecia e la Spagna per la mancata attuazione della normativa comunitaria in questo settore e prevede di avviare procedure anche contro altri Stati membri per la violazione della normativa sul trasporto di animali.

In occasione del Consiglio «Agricoltura» del gennaio 2001, la Commissione ha presentato una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri dall'attuazione della direttiva 91/628/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽²⁾. Il documento è stato presentato anche al Parlamento. La relazione constata che gli Stati membri hanno incontrato evidenti difficoltà nell'applicare pienamente la normativa comunitaria in questo settore e consiglia di prendere in considerazione misure volte ad incoraggiare la macellazione degli animali il più vicino possibile agli allevamenti.

La Commissione ritiene essenziale adottare norme più severe per migliorare la situazione attuale e ha già preso iniziative in questo senso.

Allo scopo di evitare il trasporto di animali feriti o malati, la Commissione ha adottato la decisione 2001/298/CE, del 30 marzo 2001, che modifica gli allegati delle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE del Consiglio e della decisione 94/273/CE della Commissione per quanto riguarda la protezione degli animali durante il trasporto ⁽³⁾ al fine di modificare i certificati sanitari per il commercio intracomunitario di animali in modo che possa essere indicata l'idoneità degli animali ad essere trasportati. Questa misura entrerà in vigore il 1° agosto 2001.

Per migliorare gli condizioni dei veicoli, il 9 aprile 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo a sistemi di aerazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore ⁽⁴⁾, contenente disposizioni che stabiliscono un'aerazione minima e prevedono sistemi obbligatori di controllo della temperatura all'interno degli autocarri.

Un'altra proposta, che modifica la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, sarà presentata al fine di migliorare la situazione, in particolare per quanto riguarda il livello di applicazione della normativa.

Inoltre, in base ad un nuovo parere del Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali previsto per la fine del 2001, la Commissione potrà proporre una nuova definizione della durata dei trasporti e delle densità di carico, prendendo in considerazione i nuovi dati scientifici.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

⁽²⁾ COM(2000) 809 def.

⁽³⁾ GU L 102 del 12.4.2001.

⁽⁴⁾ COM(2001) 197 def.

(2001/C 350 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1290/01
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Trasporto di animali vivi — esportazioni verso paesi terzi

Ogni anno centinaia di migliaia di capi di bestiame vivi vengono esportati dall'Unione europea verso il Medio Oriente e il Nord Africa in condizioni terrificanti.

Gli animali vengono caricati su veicoli sovraffollati, colpiti spesso con bastoni nel corso delle operazioni di carico ed infine spediti via strada verso i porti del sud Europa dai quali vengono imbarcati verso il Medio Oriente.

Al loro arrivo durante il trasporto ai mattatoi, sottostando spesso a temperature superiori a 40 °C, essi sono soggetti a stress, disidratazione e, in molti casi, muoiono. Una volta giunti al mattatoio, vengono macellati secondo la forma rituale: viene loro tagliata la gola mentre sono pienamente coscienti e senza previo stordimento e spesso impiegano vari minuti a morire.

Tale commercio è finanziato dai contribuenti comunitari attraverso restituzioni all'esportazione che permettono di disfarsi dei capi di bestiame in eccedenza. Intende pertanto la Commissione porre fine al pagamento delle restituzioni all'esportazione per i capi di bestiame vivi diretti verso i paesi terzi, al fine di scoraggiare tale crudele commercio utile soltanto ad infangare l'immagine del settore dell'allevamento di animali?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(22 giugno 2001)*

Le esportazioni comunitarie di bovini vivi sono ogni anno pari a circa 100 000 capi da allevamento e 200 000 capi da macello. Quanto al maltrattamento degli animali durante il trasporto, il regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto⁽¹⁾, prevede che il pagamento delle restituzioni all'esportazione di bovini vivi sia subordinato al rispetto, durante il trasporto fino al primo punto di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni in materia di benessere previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 615/98.

Il regolamento (CE) n. 615/98 prevede norme atte a garantire che al punto di uscita dalla Comunità un veterinario ufficiale effettui su ogni singola partita controlli sistematici di tutti gli aspetti del trasporto che è possibile verificare in questa fase (in particolare, l'idoneità degli animali, la conformità dei mezzi di trasporto alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e le disposizioni prese per alimentare e dissetare gli animali). Inoltre, nei paesi terzi è possibile effettuare controlli specifici conformemente al disposto degli articoli 3 e 4 del regolamento in parola. Tra il 1° settembre 1998 e il 30 giugno 2000 i controlli si sono tradotti nel rifiuto di pagare le restituzioni all'esportazione per 3150 animali. Per di più, la Commissione sta ora indagando in diversi Stati membri sull'applicazione del regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione. Il risultato dell'inchiesta potrà richiedere rettifiche finanziarie successivamente alla procedura di liquidazione dei conti.

Nell'ambito multilaterale la Commissione partecipa attivamente agli sforzi intesi a far accettare il principio del benessere degli animali su scala internazionale. Nel corso degli attuali negoziati agricoli dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità ha sottolineato, nelle sue proposte di negoziati, che il benessere degli animali deve essere considerato un importante problema di natura non commerciale. La cooperazione della Commissione con i paesi candidati all'ampliamento ha permesso di rafforzare l'adozione dell'acquis comunitario in materia. Attività multilaterali si svolgono anche in altre sedi (ad esempio il Consiglio d'Europa).

Per ciò che concerne il pagamento delle restituzioni all'esportazione per il commercio dei bovini (destinati al macello o all'allevamento), l'importo complessivo pagato nel 2000 (10 mesi) ammontava a 110,8 milioni di €. Durante lo scorso anno i sussidi versati per i capi di bestiame esportati per la macellazione sono notevolmente diminuiti, passando da 60,50 €/100 (kg) a 41,00 €/100 kg, di pari passo con l'evoluzione delle restituzioni all'esportazione per la carne.

Quanto alla possibilità di porre fine al pagamento delle restituzioni all'esportazione come misura dissuasiva, l'esperienza della prima crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel 1996 ha insegnato che ciò non comporterebbe alcuna diminuzione: all'epoca, infatti, i paesi importatori hanno immediatamente trovato fonti alternative di rifornimento in altri paesi esportatori, con il risultato che i viaggi sono stati anche più lunghi di quelli necessari per le importazioni dalla Comunità.

⁽¹⁾ GU L 82 del 19.3.1998.

⁽²⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

(2001/C 350 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1294/01**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(3 maggio 2001)*

Oggetto: Progetto UE di designare l'estuario del fiume Severn come zona speciale di conservazione

Può la Commissione spiegare per quale motivo stia progettando di designare l'intero estuario del Severn, nell'Inghilterra sud-occidentale, quale zona speciale di conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva sugli habitat?

Ciò potrebbe avere una grave incidenza sul futuro dello sviluppo del porto di Bristol, situato sull'estuario del Severn. In altri Stati membri dell'UE solo porzioni specifiche di estuari sono state designate come ZSC, con esclusione dei canali di navigazione, per cui i porti possono accogliere grandi navi.

Può la Commissione confermare che tratterà il porto di Bristol come gli altri porti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(20 giugno 2001)

La designazione di zone speciali di conservazione (ZSC) è materia di competenza degli Stati membri. La procedura di designazione dei siti è descritta all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾. Ogni Stato membro deve proporre un elenco di siti da proteggere a norma della direttiva. La Commissione redige quindi un elenco di siti di importanza comunitaria d'accordo con gli Stati membri. Gli Stati membri designano tali siti come zone speciali di conservazione. Pertanto, la proposta e, qualora il sito venga inserito nell'elenco comunitario, la designazione finale dell'estuario del Severn come zona speciale di conservazione rientrano tra le competenze del Regno Unito.

La selezione dei siti Natura 2000, compresa la definizione dei confini del sito, si basa esclusivamente su criteri scientifici. Aree sensibili dal punto di vista economico, quali i canali navigabili, non vanno esclusi qualora sulla base di prove scientifiche formino parte di un sito. Quando alla Commissione pervengono denunce che presentano prove evidenti del mancato rispetto di tali disposizioni da parte di uno Stato membro essa effettua le indagini necessarie.

La gestione e la protezione dei siti Natura 2000 vengono effettuate in conformità del disposto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. La direttiva stabilisce procedure chiare per quanto riguarda i piani e i progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito ma che possano avere incidenze significative su di esso. Tali disposizioni si applicano a tutte le opere portuali che possano incidere negativamente su un sito Natura 2000 anche qualora esse vengano effettuate al di fuori del sito in questione.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 350 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1295/01
di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione**

(3 maggio 2001)

Oggetto: Indennizzo dei danni dovuti alle bestie feroci nelle aree di allevamento della renna

Nelle aree di allevamento della renna, nella Lapponia finlandese e nella Finlandia settentrionale, si contano circa 200 000 capi. Ogni anno circa 2 000-2 500 renne sono preda di bestie feroci, ovvero di orsi e di lupi. Si tratta di un danno ingente per le circa 800 famiglie che vivono di tale attività, che per altre 500 famiglie riveste notevole importanza economica.

I danni causati dalle bestie feroci sono in aumento. Le autorità finlandesi accusano l'Unione europea di non essere in grado di limitare la popolazione di animali feroci.

Alla luce di quanto sopra, è possibile sapere

- se la Commissione si oppone a una riduzione razionale della popolazione di orsi e di lupi in Finlandia,
- quali azioni concrete intende adottare affinché l'allevamento della renna sia anche in futuro un'attività economica conveniente e gli allevatori non debbano pagare personalmente le conseguenze della tutela degli animali feroci e
- se si sente responsabile dinanzi alla conservazione di tale attività economica ancestrale nelle aree più settentrionali d'Europa?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(10 luglio 2001)*

La lince, l'orso bruno e il lupo figurano nell'elenco dell'allegato IV(a) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾ (di seguito chiamata: «la direttiva»). Queste specie sono pertanto soggette al rigoroso regime di protezione, in cui si stabilisce, tra l'altro, che la loro uccisione deliberata è proibita.

Le popolazioni di lupi nella zona di pascolo delle renne della Finlandia non sono comprese nell'allegato IV(a), ma figurano nell'allegato V della stessa direttiva. Pertanto, la proibizione di utilizzare tutto ciò che può causare l'estinzione locale o seri danni alle popolazioni di tali specie in questa zona di pascolo vale anche per le popolazioni di lupi⁽²⁾. Ciò comporta che il lupo non è soggetto ad una protezione totale in questa zona, tuttavia l'uso indiscriminato di metodi di cattura è proibito.

La Finlandia ha notificato alla Commissione la sua intenzione di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 16 della direttiva per autorizzare l'uccisione di linci, orsi bruni e lupi. In base a questo articolo gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dall'articolo 12 al 15, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale per prevenire, tra le altre cose, gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà.⁽³⁾

In base all'articolo 211 (ex articolo 155) del trattato CE, la Commissione deve controllare che la Finlandia rispetti i limiti delle disposizioni della direttiva. Il risarcimento dei danni causati dalle specie non è disciplinato dalle disposizioni della direttiva, ma può essere regolato dal diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992. In particolare articoli 12, 15 e 16.

⁽²⁾ Articolo 15 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

⁽³⁾ Articolo 16, paragrafo 1(b) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

(2001/C 350 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1297/01
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione***(3 maggio 2001)*

Oggetto: Controlli sul GAL Cadispa della Regione Campania

Può la Commissione far sapere se intende esercitare sindacato ispettivo nei riguardi del Consorzio GAL Cadispa del Comune di San Mauro Cilento, che, per il tramite della Regione Campania, usufruisce di fondi comunitari, e ciò in considerazione delle numerosissime lamentele delle aziende che, pur avendo partecipato ai bandi, hanno potuto usufruire in minima parte del finanziamento miliardario. Quest'ultimo, infatti, sarebbe utilizzato senza oculatezza e razionalità in spese del tutto superflue e comunque, senza beneficio da parte degli imprenditori agricoli.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(19 giugno 2001)*

L'onorevole parlamentare chiede se la Commissione intenda esercitare le sue prerogative di controllo nei confronti del consorzio GAL Cadispa del comune di San Mauro Cilento, che beneficia di un cofinanziamento comunitario nell'ambito del programma Leader II per la Regione Campania nel periodo 1994-1999.

La Commissione non è al corrente né di eventuali irregolarità, né di una cattiva gestione dei fondi comunitari e nazionali da parte del GAL Cadispa.

A questo proposito va rilevato che l'iniziativa Leader II è caratterizzata da un'impostazione «bottom-up» (dal basso verso l'alto) per quanto concerne sia l'elaborazione dei programmi che la loro realizzazione pratica, che è affidata in gran parte a gruppi d'azione locali composti da vari soggetti socioeconomici, nonché da partner pubblici e privati a livello locale.

La selezione dei gruppi locali si basa principalmente sulla qualità e sul carattere innovativo dei programmi d'azione presentati dai soggetti locali; l'obiettivo è di sperimentare, nella pratica, nuove strategie di sviluppo rurale. Quanto alla selezione dei gruppi e all'attuazione delle azioni locali, esse sono di esclusiva competenza della Regione Campania, come pure i compiti di controlli previsti dall'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹⁾ (modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993⁽²⁾). In considerazione di ciò, la Commissione ha chiesto alla regione Campania chiarimenti in merito ad eventuali irregolarità da parte del GAL Cadispa.

Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione si riserva la possibilità di effettuare controlli in loco, secondo quanto prevede l'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento summenzionato.

⁽¹⁾ GU L 374 del 31.12.1988.

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993.

(2001/C 350 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1300/01
di Luisa Morgantini (GUE/NGL) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Applicazione irregolare dell'Accordo commerciale CE-Israel

Nel settembre 1998 funzionari israeliani hanno confermato alla Commissione europea che è politica ufficiale delle dogane israeliane certificare di routine come originari dello Stato di Israele prodotti completamente prodotti o sostanzialmente trasformati negli insediamenti israeliani. Nel 1999 sono stati scoperti dai servizi doganali degli Stati membri e successivamente presentati alla Commissione numerosi casi di importazioni di frodo di prodotti provenienti dagli insediamenti passati a titolo preferenziale. Nel gennaio 2000 siamo stati informati dalla Commissione che l'interpretazione della portata territoriale di applicazione dell'accordo approvata da Israele non coincide con l'interpretazione accettata dall'Unione europea, e sono in corso tentativi di trovare una soluzione praticabile che non danneggi la posizione di nessuna delle parti. Nel marzo 2000 la Commissione ci ha assicurato che la procedura di verifica dell'origine dei prodotti rende possibile determinare se un prodotto sia ammissibile a beneficiare del diritto di trattamento preferenziale anche ove vi sia mancanza di cooperazione nella determinazione dell'origine da parte del paese terzo in questione. Secondo affermazioni rilasciate alla stampa israeliana dal funzionario israeliano responsabile, a maggio e giugno i servizi doganali degli Stati membri hanno, a quanto si riferisce, espletato la prima di numerosissime migliaia di siffatte procedure di verifica e le dogane israeliane si stavano preparando a rispondere alle richieste degli Stati membri concernenti l'origine di prodotti degli insediamenti confermando l'origine dichiarata.

L'applicazione da parte di Israele del protocollo sulle regole di origine conformemente a un'interpretazione della clausola territoriale che contrasta col diritto internazionale pubblico ha ostacolato o ridotto la capacità dei servizi doganali degli Stati membri di scoprire e prevenire frodi doganali? Quale custode dei trattati della Comunità, la Commissione può farci conoscere l'estensione delle frodi doganali perpetrate ai danni della Comunità che siano emerse nel corso degli scorsi anni e decenni per la mancanza, da parte degli Stati membri, di impedire l'importazione a titolo preferenziale di prodotti degli insediamenti impropriamente certificati dalle dogane israeliane come originari dello Stato di Israele? La Commissione ha intenzione di recuperare le perdite per il tesoro comunitario presso Stati membri i cui servizi doganali non hanno scoperto e impedito siffatte frodi?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(21 maggio 2001)

Come l'onorevole parlamentare saprà, l'accordo di associazione Unione europea-Israel ha istituito una procedura per la verifica della prova d'origine, secondo la quale le autorità doganali del paese importatore rispediscono il certificato di origine alle autorità doganali del paese esportatore qualora abbiano fondati

dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal protocollo n. 4 dell'accordo. La verifica viene eseguita dalle autorità doganali del paese esportatore. Il processo è attualmente in corso.

Le autorità doganali degli Stati membri hanno inviato circa 2000 certificati di origine alle autorità doganali israeliane. A norma dell'accordo di associazione Unione europea-Israele, le autorità doganali israeliane hanno 10 mesi di tempo per rispondere alle autorità doganali dello Stato membro. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta dalle autorità israeliane entro 10 mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale.

(2001/C 350 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1305/01

di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Proprietà di mezzi di comunicazione

1. Quali eventuali restrizioni esistono in ciascuno Stato membro in relazione alla proprietà da parte di stranieri di particolari mezzi di comunicazione (televisione, radio, riviste, quotidiani)?
2. Tali restrizioni sono compatibili con i trattati?
3. Quali restrizioni esistono negli Stati Uniti in relazione alla proprietà di mezzi di comunicazione da parte di cittadini o di società europei?
4. Tali restrizioni sono compatibili con l'Organizzazione Mondiale del Commercio e con le disposizioni degli altri accordi internazionali?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(17 luglio 2001)

1. In diversi Stati membri esistono restrizioni quantitative per quanto riguarda il controllo dei mezzi di comunicazione, basate sul numero di canali (Spagna, Italia, Portogallo, Svezia), sulla quota di audience (Germania, Francia, Regno Unito), sulla quota di circolazione o sulla circolazione assoluta nel settore della stampa (Francia, Regno Unito) oppure sul diritto di voto (Svezia). Queste restrizioni possono essere applicate a mezzi di informazione di un determinato tipo o valere nei riguardi di determinate combinazioni di proprietà (ad es. Italia, Svezia, Regno Unito).
 2. Le restrizioni nazionali relative alla proprietà da parte di stranieri non si applicano tra Stati membri ma solo nel caso di operatori stranieri extracomunitari. Per questo motivo le restrizioni nazionali degli Stati membri sulla proprietà da parte di stranieri non sono incompatibili con i trattati.
 3. Alla conclusione dell'Uruguay Round, gli Stati Uniti si sono riservati il diritto di limitare gli investimenti stranieri nelle stazioni radiotelevisive. Queste restrizioni corrispondono al «Communications Act» (1934) degli Stati Uniti, che limita al 20 % il controllo straniero diretto sulle imprese con licenza di trasmissione radiotelevisiva. Inoltre, le imprese ed i cittadini non americani non possono detenere una quota superiore al 25 % in una holding o in una società madre con licenza di trasmissione radiotelevisiva.
 4. Queste restrizioni figurano nell'elenco di impegni specifici degli Stati Uniti nell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e sono state accettate dalla Comunità.
-

(2001/C 350 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1306/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Commissioni sul cambio di valute

1. La Commissione ha verificato che i clienti degli uffici di cambio nella Comunità europea ricevano informazioni adeguate circa gli oneri eventuali delle operazioni?
2. Quali misure sta prendendo la Commissione per assicurare che gli uffici cambi siano competitivi e offrano ai consumatori servizi adeguati al prezzo pagato, in particolari negli Stati membri più piccoli, dove è possibile che vi siano solo pochi istituti finanziari attivi nel mercato?
3. Considerate le commissioni talvolta molto alte che vengono percepite, ritiene la Commissione che vi siano motivi per regolamentare le piccole transazioni?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(9 luglio 2001)

Per quanto attiene all'informazione dei clienti in merito alle commissioni percepite dagli uffici di cambio, le norme variano a seconda dell'appartenenza, o meno, degli Stati membri alla zona euro:

- negli Stati membri della zona euro, per il cambio di banconote che provengono dalla zona stessa si applica la normativa relativa all'euro e si deve quindi utilizzare il tasso di conversione ufficiale. Le spese prelevate dagli uffici di cambio sono pertanto pubblicate separatamente in percentuale o in valore assoluto. Non esiste invece una normativa comunitaria per quanto riguarda il cambio di valute diverse dall'euro;
- negli Stati che non fanno parte della zona euro, la normativa comunitaria relativa all'euro non si applica, a meno che le banconote vendute e acquistate provengano dalla zona euro.
- Numerosi Stati membri, infine, hanno introdotto, indipendentemente dalla loro appartenenza alla zona euro, norme che consentono al consumatore di essere informato, prima dell'operazione, dell'importo delle relative spese, in particolare mediante forme di visualizzazione. In questa fase, la Commissione non ritiene necessaria un'armonizzazione comunitaria delle normative in materia di informazione dei consumatori nel settore in esame.

La Commissione richiama l'attenzione dei consumatori sul fatto che, per procurarsi denaro contante, può risultare meno oneroso utilizzare i distributori automatici di banconote nello Stato membro di destinazione.

(2001/C 350 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1310/01
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Impianto di rigassificazione di Mugardos

Nel quadro del programma di utilizzo del gas naturale come combustibile e della riconversione che, a tal fine, sarà effettuata nel settore energetico spagnolo, è prevista la costruzione di una serie di impianti di rigassificazione lungo il litorale spagnolo.

A Mugardos è prevista la costruzione di un impianto di rigassificazione nelle immediate vicinanze del nucleo urbano e nei pressi di un'area in cui vivono 150 000 persone. Dei tecnici, l'ex direttore dell'autorità portuale di Ferrol (destituito a causa della sua opposizione al progetto di installazione dell'impianto di rigassificazione a Mugardos), associazioni di pescatori, organizzazioni di cittadini e ONG ambientaliste si oppongono alla costruzione in questa località dell'impianto, che presenta seri pericoli per la popolazione che vi abita.

Secondo il decreto R.D. 2414/1961 del 30 novembre 1961, Gazzetta ufficiale spagnola n. 292 del 7.12.1961, sulle attività moleste, insalubri, nocive e pericolose, l'impianto di rigassificazione è classificato come «attività pericolosa»⁽¹⁾. La stessa classificazione riceve nel regio decreto R.D. 1254/1999 del 16 luglio 1999 relativo alle misure di controllo dei rischi inerenti agli incidenti gravi in cui intervengono sostanze pericolose⁽²⁾. L'articolo 4 del capitolo I del decreto R.D. 2414/1961 stabilisce che, ad ogni modo, le industrie manifatturiere che devono essere considerate pericolose o insalubri possono essere installate, in generale, solo a una distanza di 2000 metri a partire dal nucleo abitato più vicino⁽³⁾. La norma europea EN — 1473 (maggio 1997) recepita in Spagna dalla norma UNE — 1473 (maggio 1998) prevede l'obbligo di procedere a un'analisi degli insediamenti pericolosi, a una stima delle probabilità di rischio, compreso quello dovuto al «fattore umano», alla modellizzazione di un'ipotetica fuoriuscita accidentale, alla modellizzazione della dispersione del gas, alla modellizzazione di una fuga a pioggia, ecc.

L'articolo 8 del regio decreto R.D. 1254/1999 obbliga, inoltre, a considerare l'«effetto domino» (esplosioni concatenate di altri impianti vicini contenenti sostanze pericolose provocate dall'incidente iniziale), il che non è avvenuto⁽⁴⁾. Già attualmente, pertanto, due impianti vicini possono, in caso di incidente, provocare il soprammenzionato «effetto domino»: i serbatoi di idrocarburi B e C (situati a 500 metri) e l'arsenale militare (situato a 1 200 metri).

Alla luce dei rischi presentati dall'installazione di un impianto di rigassificazione di gas naturale a Murgados, intende la Commissione adottare provvedimenti al riguardo e, in tal caso, quali?

E' tollerabile che la riconversione energetica avvenga senza un piano statale che preveda il rispetto delle più elementari norme di sicurezza?

Non ritiene la Commissione che sia necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale di questo impianto?

⁽¹⁾ La definizione data di «attività pericolosa» dal decreto soprammenzionato è la seguente: «Sono considerate pericolose le attività il cui scopo è fabbricare, manipolare, smerciare o immagazzinare prodotti che possono esporre le persone o i beni a gravi rischi in seguito a esplosione, combustione, radiazione o ad altri fenomeni di analoga importanza».

⁽²⁾ Nell'allegato 1, parte 1, Elenco delle sostanze, il decreto menziona «gas liquefatti estremamente infiammabili (incluso il GPL) e gas naturale».

⁽³⁾ Il regio decreto R.D. 1254/1999, paragrafo 2 recita altresì: «Le politiche di assegnazione del suolo terranno conto della necessità di mantenere le distanze adeguate tra, da un lato, gli edifici di cui nel presente regio decreto e, dall'altro, le zone abitate, le zone frequentate dal pubblico e le zone che presentano un interesse naturale nonché, per gli edifici esistenti, le misure tecniche complementari di cui all'articolo 5 in modo da non aumentare i rischi per le persone».

⁽⁴⁾ Applicando il modello di dispersione della contaminazione di Pasquill-Gifford a una fuga di gas a 944 Kg/sec, con una stabilità atmosferica di classe E e una velocità del vento di 2 m/sec si giunge effettivamente ai seguenti dati: — il limite di asfissia (33 % (0,22 kg/m³)) sarà raggiunto a 750 metri. Arriva fino ai serbatoi di idrocarburi di tipo B e C con 200 000 m³ di capacità situati a 500 metri di distanza (effetto domino) (installati quest'estate dall'impresa «Forestal del Atlántico»), a una fabbrica di colle e giunge nelle immediate vicinanze del centro urbano di Murgados situato a 900 metri; — il limite superiore di infiammabilità (14 % (0,092 kg/m³)) sarebbe raggiunto a 1 250 metri, raggiungendo in tal modo il nucleo urbano di Murgados situato a 900 metri, O Seixo situato a 1 200 metri e l'arsenale militare (effetto domino) situato a 1 200 metri; — il limite inferiore di infiammabilità (5 % (0,033 kg/m³)) sarebbe raggiunto a 2 250 metri, motivo per cui raggiungerebbe anche il quartiere della Magdalena della città di Ferrol.

(2001/C 350 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1359/01

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Problemi per la salute e l'ambiente (Murgados- La Coruna/Spagna)

Da alcuni anni l'impresa Forestal del Atlántico S.A., con sede nel municipio di Murgados (la Coruna/Spagna) è causa di seri problemi per la salute degli abitanti della zona e di aggressioni nei confronti dell'ambiente. Le emissioni nell'atmosfera procedenti da questa impresa producono infatti irritazioni agli occhi, al naso e odori pestilenziali, con tutte le conseguenze nocive per le persone e l'ambiente. L'attività di

questa impresa genera inoltre un elevato inquinamento acustico e scarichi di prodotti solidi e liquidi che contaminano i terreni confinanti.

A tutto ciò va aggiunta l'imminente costruzione di un'industria di produzione di gas a breve distanza da un nucleo abitato a meno di 1500 metri dalla località di Murgados. Per realizzare questa opera è già stato effettuato uno scavo e un colmo di 90 000 metri quadri sul fiume Ferrol.

Può la Commissione garantire che le attività di questa impresa non costituiscono un pericolo per la salute e per l'ambiente, e che in questo caso si stanno correttamente applicando le direttive:

- 91/156/CEE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 75/442/CEE ⁽²⁾ relativa ai rifiuti;
- 85/337/CEE ⁽³⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- 80/68/CEE ⁽⁴⁾, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- 96/82/CE ⁽⁵⁾, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- 75/439/CEE ⁽⁶⁾, concernente l'eliminazione degli oli usati;
- 90/313/CEE ⁽⁷⁾, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente?

Può la Commissione mantenermi informata sulle misure che intende adottare in relazione a tale caso?

⁽¹⁾ GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

(2001/C 350 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1379/01

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Incompatibilità con il diritto comunitario del futuro impianto di rigassificazione di Mugardos (Galizia, Spagna)

A Mugardos, in Galizia, è prevista la costruzione di un impianto di rigassificazione che, su iniziativa del gruppo Tojeiro, estenderà l'ampio complesso industriale di cui questo gruppo già dispone nel comune (fabbrica di colle e resine, impianto per l'alleggerimento e la degassificazione delle imbarcazioni, impianti di immagazzinamento di idrocarburi, ecc.). Mugardos è pertanto già oggetto di un'elevata pressione ambientale esercitata dalle industrie che fanno parte di questo gruppo. In questo senso, la creazione di un impianto di rigassificazione potrebbe contribuire ad aumentare gli effetti negativi per l'ambiente e la salute della popolazione che il comune subisce attualmente.

Inoltre, l'impianto di rigassificazione è stato pianificato in violazione di due punti fondamentali della normativa comunitaria:

- non è stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale dello stesso (mancato rispetto della direttiva 97/11/CE ⁽¹⁾, che include questo tipo di impianti nel suo allegato I);
- non è stata rispettata la norma europea EN-1473 (recepita a livello nazionale dalla norma UNE-1473) che obbliga a una rigorosa valutazione dei rischi per la popolazione e all'adozione di misure di prevenzione di possibili incidenti.

D'altro canto, gli altri impianti industriali del gruppo Tojeiro a Mugardos sono stati oggetto di proteste da parte dei vicini (in particolare l'impresa «Forestal del Atlántico») dato che:

- la località è esposta a elevati livelli di inquinamento acustico, che potrebbero configurare una violazione della normativa europea sulle macchine per cantieri all'aria aperta;

- vengono emessi nell'atmosfera gas inquinanti superiori, a quanto sembra, ai livelli permessi, il che potrebbe configurare una violazione di direttive quali la 84/360/CEE ⁽²⁾ sull'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, la 2000/76/CE ⁽³⁾ sull'incenerimento dei rifiuti e la 94/67/CEE ⁽⁴⁾ sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (dato che l'impianto di congelamento è utilizzato come inceneritore) o la 75/439/CEE ⁽⁵⁾ e le sue modifiche sull'eliminazione degli oli usati (nell'impianto si bruciano oli usati di ogni tipo);
- vengono effettuati scarichi in ambiente acquatico, che potrebbero configurare una violazione di direttive quali la 96/91/CE ⁽⁶⁾ sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (per quanto riguarda i nitrati, il cui controllo, secondo l'allegato III, è obbligatorio), la 80/68/CEE ⁽⁷⁾ concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, la normativa sulle acque potabili, ecc.;
- vengono effettuate attività di trasporto sulla strada CP-3504 che non soddisfano i criteri enunciati nella direttiva 94/55/CE ⁽⁸⁾ sul trasporto di merci pericolose su strada;
- viene gravemente compromesso il settore dei molluschi a causa dell'inquinamento prodotto in violazione della direttiva 79/923/CEE ⁽⁹⁾ relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, ecc.

Alla luce di quanto soprammenzionato:

- quali provvedimenti intende la Commissione adottare per garantire che sia realizzata la necessaria valutazione dell'impatto ambientale per l'impianto di rigassificazione e affinché venga rispettata la norma EN-1473?
- È la Commissione disposta ad avviare un'indagine sulle possibili inadempienze della normativa comunitaria da parte degli impianti industriali di Mugardos?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU L 281 del 10.11.1979, pag. 47.

Risposta comune
data dalla sig.ra. Wallström in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1310/01, E-1359/01 e E-1379/01

(5 luglio 2001)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti evocati dagli onorevoli parlamentari che riguardano l'impianto Forestal Atlántico, SA, o il progetto d'installazione di un impianto di rigassificazione, previsti nel municipio di Mugardos, (Galicia).

A prima vista, sembrerebbe di applicazione la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 ⁽²⁾.

Per poter applicare la direttiva 96/82/CE del Consiglio di 16 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽³⁾ (qui di seguito direttiva Seveso), occorre che siano soddisfatte due condizioni:

- che la quantità di sostanze pericolose presente nello stabilimento superi quantità soglie, fissate nell'allegato I alla direttiva. Questo allegato fissa in realtà due soglie, una soglia bassa e una soglia alta. Quando la quantità delle sostanze pericolose non supera la soglia bassa, non si applica la direttiva Seveso. Quando la quantità di sostanze pericolose si trova compresa tra la soglia bassa e la soglia alta, si applicano soltanto alcune disposizioni della direttiva. Quando la soglia alta è superata, si applicano tutte le disposizioni. A titolo indicativo, per il gas naturale, la soglia bassa è fissata a 50 tonnellate e la soglia alta è fissata a 200 tonnellate;

- che l'impianto non faccia parte dei settori esclusi elencati all'articolo 4. Va ricordato che il trasporto di materie pericolose e lo stoccaggio intermedio, in particolare nei porti, sono esclusi dalla direttiva Seveso.

Circa l'osservanza della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ⁽⁴⁾, la Commissione è al corrente che esistono problemi di attuazione in Spagna, e ha avviato di conseguenza una procedura di infrazione nei confronti della Spagna a causa del recepimento tardivo di questa direttiva.

A parte questo, la Commissione non ha informazioni che le permettano di supporre che le autorità spagnole, in occasione dell'autorizzazione del progetto citato dagli onorevoli parlamentari, non rispetteranno la normativa comunitaria vigente di tutela dell'ambiente.

Per questo progetto e per le questioni sull'impianto esistente la Commissione cercherà di informarsi presso le autorità spagnole.

La Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati farà il necessario per garantire l'osservanza della normativa comunitaria nella fattispecie.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.1997.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

(2001/C 350 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1314/01

di Theresa Villiers (PPE-DE) e Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Valutazione dell'impatto sulle aziende dell'introduzione dell'euro

1. Può la Commissione comunicare se ha effettuato una valutazione dell'impatto sulle aziende dell'introduzione dell'euro?
2. Se la Commissione ha effettuato tale valutazione, può comunicare come è stata effettuata e presentare gli eventuali risultati?
3. Se la Commissione non ha potuto effettuare tale valutazione, può spiegarne i motivi in considerazione del fatto che l'introduzione dell'euro probabilmente avrà importanti ripercussioni sulle imprese in Europa?

Risposta data dal sig. Solbes Mira A nome della Commissione

(19 luglio 2001)

1. e 2. La Commissione non ha realizzato una valutazione formale dell'impatto sulle aziende dell'introduzione dell'euro, in quanto tale procedura è destinata esclusivamente alle proposte legislative. D'altro canto, essa ha condotto una valutazione approfondita sugli effetti della creazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) in varie relazioni e gruppi di lavoro, quali la relazione del gruppo di lavoro sugli aspetti tecnici e i costi della doppia prezzatura ⁽¹⁾ o la relazione del gruppo di lavoro sulle piccole imprese e l'euro ⁽²⁾. Tale tema è stato discusso anche in varie tavole rotonde, in particolare quelle organizzate dalla Commissione a Bruxelles nel maggio 1997 e nel febbraio 1998, dove si è messo in rilievo l'impatto positivo dell'euro sui vari settori economici. Il Parlamento è stato coinvolto a fondo in tale lavoro e ha dato il suo pieno sostegno al processo di introduzione dell'euro.

3. La realizzazione dell'UEM avrà certamente un effetto positivo sulle imprese in Europa, come viene messo in rilievo da varie relazioni quali «Mercato unico, moneta unica» (relazione Cecchini). L'eliminazione dei rischi di cambio, una maggiore trasparenza dei prezzi, più concorrenza e quindi un migliore

funzionamento del mercato unico sono infatti vantaggi importanti per le aziende. In secondo luogo, il quadro macroeconomico che deriva dall'UEM ha dato risultati importanti (cfr: «UEM: I primi due anni», Euro paper n. 42), di cui beneficiano le aziende, quali la riduzione dei tassi di interesse.

⁽¹⁾ Euro paper n. 13.

⁽²⁾ Euro paper n. 21.

(2001/C 350 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1320/01
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Esclusione degli istituti di formazione professionale privati dal programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale in Grecia

Nel nuovo programma operativo per l'istruzione e la formazione professionale iniziale gli istituti di formazione professionale privati sono esclusi dal finanziamento dei programmi dell'Unione europea. Ciò non tiene conto di alcune precedenti proposte del ministero dell'Istruzione e degli accordi inizialmente raggiunti fra detto ministero e l'Unione europea in merito all'applicazione di procedure aperte nell'assegnazione dei lavori relativi alla formazione professionale iniziale. Va detto inoltre che capita esattamente il contrario con il programma operativo per la formazione professionale continua, nel quadro del quale gli organismi competenti — centri di formazione professionale pubblici e privati — una volta ottenuta la certificazione, presentano la loro candidatura per l'esecuzione di programmi di istruzione banditi dall'autorità competente.

1. Per quale motivo alla formazione professionale iniziale e a quella permanente si applicano modelli di finanziamento diversi, quando si tratta, in sostanza, della stessa cosa?
2. Ritiene la Commissione che tale disposizione garantisca la concorrenza fra gli istituti di formazione professionale pubblici e quelli privati?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(9 luglio 2001)

La Commissione desidera ricordare che gli interventi comunitari vanno considerati come complementari delle azioni nazionali o come contributo a queste ultime. Così, ad esempio, il Fondo sociale europeo sostiene e completa le attività degli Stati membri miranti a sviluppare il mercato del lavoro e le risorse umane.

Si noti peraltro che per il settore specifico della formazione professionale in Grecia, viene prevista, nel programma operativo «Istruzione e formazione professionale iniziale» l'elaborazione di uno studio sulle condizioni di un'eventuale partecipazione dei centri di formazione professionale privati in occasione della valutazione a metà percorso. Secondo i risultati di tale studio, verrà esaminata la possibilità, in accordo con le autorità elleniche competenti, che i centri di formazione professionale privati partecipino alle azioni dei programmi sulla base di procedure aperte.

Pertanto, il nuovo programma operativo «Istruzione e formazione iniziale», approvato dalla Commissione in data 14 marzo 2001, risponde allo spirito del terzo Quadro comunitario di sostegno (QCS) e contribuirà in maniera significativa allo sforzo di modernizzazione del sistema d'istruzione sostenuto dalle autorità elleniche.

(2001/C 350 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1322/01
di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione*(3 maggio 2001)*

Oggetto: Ampliamento di una discarica in località Corialo, Cerreto Guidi (FI), Italia

All'interno del territorio del Comune di Cerreto Guidi (FI), Italia, sono stati previsti la riapertura e l'allargamento di una discarica di rifiuti solidi urbani (R.S.U.).

I cittadini riuniti in comitato hanno segnalato l'inadeguatezza della soluzione proposta dall'Amministrazione comunale. Infatti la zona prescelta è ricca di terreni votati a produzioni di alta qualità (vini ed olio d'oliva, DOC e DOCG). Inoltre il terreno su cui dovrebbe essere ripristinata la discarica rientra in un sito S.I.C., Padule di Fucecchio, riconosciuto come importante area naturale comunitaria.

La Commissione è al corrente di queste notizie?

Intende chiedere spiegazioni nel merito agli organi preposti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(28 giugno 2001)*

In genere la Commissione viene informata dei casi di presunta applicazione indebita della legislazione comunitaria in materia ambientale da parte degli Stati membri attraverso lettere di denuncia, interrogazioni parlamentari scritte e petizioni presentate alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo. I casi ritenuti incompatibili con il diritto comunitario sull'ambiente devono tuttavia essere descritti dettagliatamente in maniera tale da fornire alla Commissione tutti gli elementi per effettuare una corretta valutazione alla luce della legislazione comunitaria in vigore nel settore.

Ai sensi delle direttive del Consiglio 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ e 97/11/CE, del 3 marzo 1997⁽²⁾, che modifica la direttiva 85/337/CEE, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché prima del rilascio dell'autorizzazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. I progetti disciplinati dalla direttiva sono illustrati negli allegati.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE originaria i progetti che rientrano nell'allegato II sono soggetti ad una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione preliminare per stabilire se sia necessario o meno sottoporre i progetti che rientrano nell'allegato II ad una procedura di VIA. Ai sensi della direttiva 85/337/CEE modificata, per i progetti dell'allegato II gli Stati membri sono tenuti a stabilire, mediante un esame del progetto caso per caso, soglie o criteri da essi fissati, se un determinato progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. La suddetta procedura è anche nota come «screening».

La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, ritiene che il progetto in questione, ossia la riapertura e l'allargamento di una discarica, possa rientrare nell'ambito delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, e in specifico nelle classi 11 lettera c) dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE (Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici — se non compresi nell'allegato I) e/o 11 lettera b) dell'allegato II della direttiva 97/11/CE (Impianti di smaltimento di rifiuti — progetti non compresi nell'allegato I).

La legislazione sulla VIA della Regione Toscana (Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 79, «Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale» come modificata dalla Legge Regionale 20 dicembre 2000, n. 79) stabilisce che le discariche di rifiuti urbani con una capacità inferiore a 100 000 metri cubi (m³) siano esaminate in maniera tale da determinare se devono formare oggetto di una procedura di VIA. Le discariche di rifiuti urbani con una capacità superiore a 100 000 m³ sono invece automaticamente sottoposte ad una procedura di VIA. Pertanto, la legislazione italiana prevede che le discariche della Regione Toscana siano sottoposte ad una procedura di screening o di VIA. Quando la legislazione

nazionale è conforme al diritto comunitario e non vi sono prove di una possibile infrazione. La Commissione ritiene di non dover intervenire. In casi analoghi, a meno che non vi siano evidenti dimostrazioni che per un progetto specifico le autorità competenti non hanno intenzione di effettuare le procedure di screening/VIA, non le hanno effettuate o non le hanno condotte debitamente, la Commissione è tenuta a concludere che non vi sia stata alcuna infrazione. In questo caso, mancando elementi specifici di denuncia in merito all'indebita applicazione delle procedure di VIA e di screening, per il momento la Commissione non può rilevare alcuna infrazione.

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992⁽³⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, stabilisce i requisiti per la protezione delle zone speciali di conservazione (ZSC). Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 della medesima direttiva tali requisiti si applicano anche ai siti di importanza comunitaria (SIC) che, dopo essere stati inseriti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti, sono designati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Attualmente non sono state ancora designate zone speciali di conservazione, né è stato adottato l'elenco dei siti di importanza comunitaria. Ad ogni modo, per quanto concerne i siti di importanza comunitaria che sono stati proposti, in particolare nel caso in cui presentino habitat e specie prioritari, gli Stati membri devono assolvere determinati obblighi per garantire il raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Anche in mancanza di un elenco comunitario gli Stati membri devono perlomeno astenersi da qualunque iniziativa che possa arrecare danni ad un sito proposto.

Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è stato identificato alcun probabile effetto in relazione al progetto di discarica sul sito di importanza comunitaria IT5130007, Padule Di Fucecchio. Inoltre, in assenza di ulteriori informazioni su come gli habitat e le specie possano essere interessati dal progetto, non è possibile presupporre per il momento alcun impatto significativo del progetto sui siti menzionati né alcuna infrazione della direttiva.

Per tali ragioni, a causa della mancanza di elementi per una denuncia relativa all'applicazione del diritto comunitario, nel caso in questione non può essere identificata alcuna infrazione della direttiva 85/337/CEE, modificata, o della direttiva 92/43/CEE. Di conseguenza una richiesta di spiegazioni alle autorità nazionali non può essere giustificata.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 350 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1326/01
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Ristrutturazione della Direzione generale pesca della Commissione europea

Secondo informazioni fornite da organizzazioni del settore della pesca in Portogallo, la Commissione europea starebbe organizzando una ristrutturazione della sua Direzione generale pesca, nella prospettiva di creare una direzione che centralizzerebbe tutta la politica di risorse interne comunitarie, gli accordi di pesca con il Nord Europa e i programmi di orientamento pluriennale.

Questa centralizzazione priverebbe delle loro competenze le altre direzioni e porterebbe alla divisione in due della politica comunitaria degli accordi di pesca con paesi terzi.

Conferma la Commissione tali informazioni? In caso affermativo, qual è l'obiettivo di questa ristrutturazione?

Non ritiene che questa separazione della politica degli accordi di pesca tra il Nord e il Sud possa mettere in causa il principio dell'unicità della politica e violare il principio della parità di trattamento al quale devono conformarsi tutto gli accordi di pesca comunitari?

Quali implicazioni ritiene che queste ristrutturazioni avranno per il settore della pesca dell'UE, in particolare per il Portogallo?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(27 giugno 2001)*

La direzione Pesca della Commissione è stata riorganizzata con effetto a decorrere dal 1° aprile 2001.

La nuova direzione A — Politica di tutela — ingloba quattro unità, di cui una si occupa della gestione degli stock nelle acque comunitarie e nelle zone in cui esistono stock comuni con i paesi confinanti, come la Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), ed un'altra della gestione delle flotte.

Per ovvi motivi, le attività di questa direzione non sono assolutamente limitate ad alcun particolare settore geografico.

Naturalmente, verrà applicato il principio della parità di trattamento e di conseguenza gli effetti per il settore della pesca portoghese — come per altri — dovrebbero consistere in risposte della Commissione in tali settori ancor più coerenti e fondate.

(2001/C 350 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1331/01**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(3 maggio 2001)*

Oggetto: Consiglio comunale di Tameside (Greater Manchester)

Può la Commissione far sapere se ha ricevuto un reclamo da parte del signor Phil McCarthy (e di altri firmatari) in cui si afferma che il consiglio comunale di Tameside ha violato le disposizioni della direttiva 97/11/CE⁽¹⁾ relativamente al requisito della valutazione d'impatto ambientale, in quanto ha approvato il trasferimento di una scuola secondaria, la Hattersley High School, in una zona non edificata, conosciuta con il toponimo di Backbower, situata oltre Mottram Old Road nel territorio comunale?

In caso affermativo, quali provvedimenti ha preso o propone di prendere la Commissione?

⁽¹⁾ GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

Sfortunatamente la Commissione non può rivelare all'onorevole parlamentare l'identità degli autori delle denunce né il contenuto di queste. Le denunce presentate alla Commissione sono gestite con riserbo a meno che non sia specificato altrimenti da chi le presenta. Quando la Commissione registra formalmente le denunce del pubblico, gli autori vengono informati del fatto che la loro identità o qualsiasi informazione ad essa riconducibile sarà comunicata solo previo loro consenso. Questa garanzia è importante dato che promuove la fiducia degli esponenti, i quali possono far notare alla Commissione una potenziale violazione del diritto comunitario senza temere le conseguenze derivanti dalla divulgazione delle loro identità.

(2001/C 350 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1336/01**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(3 maggio 2001)*

Oggetto: Procedimento contro la Grecia per mancato riconoscimento delle lauree in psicologia ottenute in Francia ai sensi della direttiva 89/48/CEE

Nella risposta della Commissione alla mia interrogazione H-0250/01⁽¹⁾ concernente i diplomi di laurea in psicologia rilasciati da un'università francese nel quadro di accordi di franchising con centri greci di liberi

studi, e a seguito del procedimento avviato contro la Grecia per il mancato adempimento degli impegni contrattati ai sensi della direttiva 89/48/CEE ⁽²⁾, si afferma tra l'altro che le autorità elleniche hanno risposto alla lettera di intimazione con lettera in data 17 gennaio 2000. In seguito hanno avuto luogo contatti informali tra le autorità greche e la Commissione dai quali sono emersi elementi attualmente in fase di esame.

Poiché il tema in oggetto interessa numerosi giovani il cui riconoscimento professionale dipende dall'esito delle procedure in parola, può la Commissione fornire conclusioni analitiche e relative ai contatti avuti con le autorità greche in tale proposito? Qual è la prossima azione che la Commissione prevede di attuare?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 3.4.2001.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(19 giugno 2001)

Come la Commissione ha già fatto presente all'onorevole parlamentare nella sua risposta all'interrogazione orale H-250/01 durante l'ora delle interrogazioni della sessione di aprile 2001, le autorità greche hanno risposto alla lettera di ingiunzione della Commissione con lettera del 17 gennaio 2000.

In seguito a detta lettera, e per esaminare la soluzione data ai numerosi casi individuali sollevati, la Commissione e le autorità elleniche hanno avuto diversi contatti informali (per via epistolare e tramite riunioni bilaterali) che hanno consentito di precisare la situazione relativa al caso in esame.

Successivamente la Commissione ha ricevuto da parte di svariati ricorrenti informazioni e nuovi dossier che potrebbero dare adito a nuove denunce per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni alla professione di psicologo. I ricorrenti affermano che i riconoscimenti professionali rilasciati dalle autorità greche non danno loro gli stessi diritti per quanto attiene all'esercizio della professione di quelli riconosciuti agli psicologi detentori di diplomi greci o che hanno ottenuto una decisione di equipollenza accademica da parte del Dikatsa.

L'intera voluminosa documentazione trasmessa (svariate centinaia di pagine, di cui oltre la metà ha dovuto essere tradotta con i relativi tempi di traduzione) è in corso di esame.

In tale contesto non è possibile, per il momento, pregiudicare i risultati della disamina. E' tuttavia evidente che, se l'esercizio rivela l'esistenza di nuove denunce o il persistere di quelle che figurano nella lettera di ingiunzione, la Commissione non mancherà di proseguire la procedura di infrazione in corso.

Una decisione della Commissione in merito è attesa nei prossimi mesi e, comunque, al più tardi in autunno in esito ad eventuali verifiche supplementari da effettuarsi presso le autorità greche.

(2001/C 350 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1338/01

di Frédérique Ries (ELDR) e Willy De Clercq (ELDR) alla Commissione

(4 maggio 2001)

Oggetto: Libri di testo palestinesi

Con riferimento al linguaggio antisemitico contenuto nei libri di testo dell'Autorità palestinese, il Commissario Christopher Patten ha dichiarato nella seduta plenaria del Parlamento europeo del 31 gennaio 2001: «La Commissione rifiuta qualsiasi tentativo di sfruttare il sistema educativo per fomentare l'odio e l'intolleranza. Bisogna notare che l'opera di assistenza della Commissione si è sempre imperniata sul tentativo di promuovere in Medio Oriente una cultura di pace, tolleranza e rispetto dei diritti umani (...). La Commissione non ha mai stanziato fondi né per l'elaborazione di nuovi programmi

scolastici né per la stampa e la distribuzione di libri di testo. La preparazione dei programmi scolastici e dei libri di testo rientra tra le competenze del Centro palestinese per lo sviluppo dei programmi (...). L'Autorità palestinese ha pubblicato i propri libri di testo per le prime sei classi: in questi libri non vi è traccia di antisemitismo (...).

Tuttavia in una recente relazione dell'organizzazione non governativa denominata Centro per il monitoraggio dell'impatto della pace, si afferma che diversi nuovi libri di testo destinati alla prima e alla sesta classe, pubblicati dall'Autorità palestinese, contengono un linguaggio razzista ed antisemitico (qui appresso):

- «Istruzione nazionale», Sesta classe, pagg. 16, 44
- «La nostra bella lingua», Sesta classe, parte A, pagg. 47, 62, 112
- «Educazione islamica», Sesta classe, parte A, pag. 68
- «Scienza generale», Prima classe, parte A, pag. 9

Può pertanto la Commissione spiegare:

1. Per quale motivo la Commissione continua a finanziare il sistema scolastico palestinese allorché l'Autorità palestinese, che ne è beneficiaria promuove chiaramente valori contrari alla Carta europea dei diritti fondamentali? Quali atti di inadempienza devono essere compiuti dall'Autorità palestinese prima che la Commissione ritiri il suo sostegno finanziario al sistema scolastico palestinese?
2. Quali meccanismi di controllo ha introdotto la Commissione — consapevole delle enormi difficoltà esistenti tra il popolo palestinese e il popolo israeliano — per garantire che i fondi assegnati all'Autorità palestinese non vengano in alcun modo utilizzati per promuovere l'intolleranza o l'odio?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(9 luglio 2001)

Il sostegno dell'Unione al sistema di istruzione palestinese riguarda principalmente le infrastrutture, le attrezzature nelle scuole, le biblioteche scolastiche oltre che un finanziamento diretto delle spese correnti (stipendi, mense, ecc.).

Gli aiuti destinati alla stampa e alla distribuzione dei nuovi libri di testo per le prime sei classi, cui fa riferimento la domanda degli onorevoli deputati, sono stati concessi a livello bilaterale da alcuni Stati membri (Irlanda, Paesi Bassi e Finlandia).

In questo contesto, la Commissione rimanda ad un recente studio dell'istituto indipendente Harry Truman Research Institute for the Advancement of Peace sul ruolo dei libri di testo per promuovere la pace in Medio Oriente. Lo studio rivela che, in realtà, i riferimenti antisemitici nei libri di testo palestinesi sono stati riscontrati nei testi ufficiali giordani ed egiziani, che dal 1967 vengono utilizzati anche in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Sottolinea inoltre che, rispetto ai testi egiziani e giordani, nei nuovi testi sono stati quasi completamente stralciati gli stereotipi negativi sugli ebrei e sugli Israeliani, un dato confermato tra l'altro alla Commissione dalle stesse autorità israeliane. Tuttavia, lo studio rivela anche che gli stessi libri di testo israeliani presentano una visione stereotipata e parziale della storia recente tra israeliani e palestinesi.

La Commissione ribadisce che l'obiettivo principale degli aiuti concessi è sempre stato quello di diffondere una cultura di pace, tolleranza e rispetto dei diritti dell'uomo in Medio Oriente. Ogni qualvolta la Commissione riceve una richiesta di aiuti, si effettua una valutazione per verificare che la proposta sia conforme alla strategia e ai principi dell'Unione nel settore in questione e, a seconda dei risultati, la Commissione decide se finanziare o meno il progetto.

In aggiunta, la Commissione partecipa attivamente alla programmazione, preparazione, attuazione e controllo dei progetti globali di sostegno al processo di pace in Medio Oriente e di quelli più specifici per l'Autorità palestinese, attraverso gli appositi meccanismi previsti nei regolamenti MEDA (Accordo per lo sviluppo euromediterraneo).

La Commissione tiene ad assicurare che i soldi dei contribuenti europei vengano utilizzati in modo corretto. Gli aiuti di bilancio temporanei concessi all'Autorità palestinese nel corso dell'attuale crisi (60 milioni di euro) devono soddisfare condizioni molto rigide, sottoposte al controllo del Fondo monetario internazionale (FMI). Quest'ultimo verificherà, da una prospettiva macroeconomica, l'esecuzione del bilancio di austerità palestinese, compreso il congelamento degli stipendi e i livelli degli arretrati. L'FMI invierà mensilmente alla Commissione lettere amministrative di conferma (confort letters) in base ai quali quest'ultima potrà erogare, nei prossimi sei mesi, gli aiuti di bilancio sotto forma di versamenti mensili (10 milioni di euro).

(2001/C 350 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1340/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(4 maggio 2001)

Oggetto: Beneficiari di finanziamenti UE

Potrebbe la Commissione fornire dettagli in merito alle normali procedure di controllo che si applicano a tutti i beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio comunitario, come menzionato nella risposta di Romano Prodi del 22 marzo 2001 all'interrogazione scritta E-0612/01 ⁽¹⁾ sui partiti politici europei?

⁽¹⁾ GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 229.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(26 giugno 2001)

Tutte le pratiche relative ai beneficiari di finanziamenti della Comunità sono soggette alle procedure di controllo previste dal corpus della normativa comunitaria in materia di finanze e bilancio, fra cui in primis il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾ le relative modalità d'applicazione, nonché le disposizioni interne sull'esecuzione del bilancio.

Le sovvenzioni, in particolare, sono oggetto di modalità di trattamento e gestione appositamente concepite e raccolte in un vademecum specifico che si applica in modo uniforme a tutti i beneficiari, salvo quando la base giuridica disponga altrimenti. In termini generali, l'approccio voluto dalla Commissione è volto a garantire tutte le necessarie condizioni di trasparenza in tema di ammissibilità, attribuzione e informazione.

Riguardo alle sovvenzioni attribuite ai partiti politici, settore peraltro molto sensibile, la Commissione ha rafforzato le misure di controllo inserendo nella proposta stessa di regolamento del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei ⁽²⁾ le seguenti disposizioni particolari:

- obbligo per i partiti richiedenti una sovvenzione di pubblicare ogni anno i conti e il bilancio. Tale contabilità dovrà essere certificata da un organismo di audit esterno e indipendente;
- diritto per i servizi della Commissione di effettuare in loco qualsiasi missione di controllo reputata necessaria e di consultare liberamente e senza restrizioni qualsiasi documento giustificativo e contabile necessario per eseguire la missione di controllo.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977.

⁽²⁾ GU C 154 E del 29.5.2001.

(2001/C 350 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1345/01**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(4 maggio 2001)*

Oggetto: Transito attraverso il territorio degli Stati membri di lavoratori di paesi terzi con residenza legale in Svizzera

Attualmente circa 365 000 cittadini originari della Jugoslavia o dalla Turchia lavorano e risiedono legalmente in Svizzera, titolari dei documenti pertinenti.

Molti di questi emigranti si recano ogni anno nel paese di origine, in ferie o per altri motivi, e compiono il viaggio per via terrestre, di conseguenza devono attraversare alcuni Stati membri dell'UE, per esempio la Germania, l'Austria o l'Italia.

In conformità delle norme vigenti, detti lavoratori sono tenuti a chiedere un visto presso ognuna delle ambasciate dei paesi di transito, con una inevitabile preparazione con congruo anticipo (per il rilascio di ogni visto occorrono da 3 a 8 settimane) e ciò rende impossibili viaggi in situazioni d'urgenza, comporta costi supplementari e perdita di giorni di lavoro.

Nel settembre scorso il Syndicat Industrie & Bâtiment ha inviato alla Commissione una petizione con la richiesta di sopprimere il requisito del visto per detti cittadini in transito che risiedono legalmente in Svizzera dato che, avendo essi un lavoro e un domicilio in detto paese, gli Stati membri non corrono alcun rischio. Inoltre, dall'agosto 2000 i cittadini di paesi terzi con residenza legale nell'UE non hanno bisogno di un visto per attraversare il territorio svizzero.

Può pertanto la Commissione informare in merito alle sue intenzioni in relazione al problema, onde facilitare il passaggio nel territorio di taluni Stati membri ai cittadini in transito verso il paese di origine?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(17 luglio 2001)*

La Commissione è a conoscenza dei fatti evocati dall'onorevole parlamentare.

In diritto, tutti gli Stati membri legati dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che fissano l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono sottoposti all'obbligo di visto per varcare le frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco di quelli i cui cittadini sono esonerati da tale obbligo⁽¹⁾, devono assoggettare all'obbligo di visto i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato 1. I cittadini di questi paesi terzi stabiliti legalmente in Svizzera sono quindi tenuti a sollecitare un visto Schengen per il transito sul territorio degli Stati membri. La Commissione constata che nessuna delle deroghe nazionali lasciate alla valutazione degli Stati membri dal regolamento (CE) n. 539/2001 permette di esentare dal visto i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno in Svizzera, qualora la loro nazionalità figuri sull'elenco dell'allegato 1 del regolamento.

Tuttavia, senza modificare le norme di diritto attualmente in vigore, ove la situazione individuale delle persone cui l'onorevole parlamentare fa riferimento lo giustifichi, la Commissione considera ammissibile che gli Stati membri consegnino visti Schengen per entrate multiple, utilizzabili nell'arco di un periodo di validità più lungo, il che faciliterebbe il transito degli interessati.

La Commissione intende esaminare la questione per valutarne tutti i risvolti istituzionali, giuridici e politici, anche alla luce della recente domanda della Svizzera di partecipare all'acquis di Schengen.

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2001.

(2001/C 350 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1348/01**di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione***(4 maggio 2001)*

Oggetto: Arrivo di zingari provenienti dai territori occupati ndlld zond liberd di Cipro

Dall'inizio di marzo, decine di zingari sono passati dai territori occupati dall'esercito turco della Repubblica cipriota nelle zone libere. Appartengono a una comunità di 1 500 zingari che, dopo l'invasione dell'esercito turco nel 1974, aveva deciso di restare nella parte occupata dell'isola.

Oggi, 27 anni dopo il passaggio di «Attila» a Cipro decine di questi zingari chiedono di vivere nelle zone libere; il governo ufficiale della Repubblica di Cipro accoglie tale richiesta, l'agevola e prende le misure necessarie ad alloggiarli in quanto li considera cittadini dello Stato. Questa fuga degli zingari costituisce una prova lampante della crisi in cui l'occupazione turca ha sprofondato la parte settentrionale dell'isola e solleva inoltre il sospetto di possibili maltrattamenti nei confronti degli zingari da parte delle forze di occupazione, le quali sembrerebbero auspicare il completamento dell'epurazione etnica iniziata nel 1974 con l'espulsione di 200 000 grecociprioti dal nord dell'isola.

Secondo informazioni provenienti dai territori occupati, questo esodo di decine di persone ha provocato nervosismo tra le «autorità» dello stato fantoccio, mentre permane un ulteriore pericolo per le loro vite dovuto alla tattica delle forze di occupazione di aprire il fuoco su chiunque sia visto, sulla «linea verde» che divide le zone libere da quelle occupate, come succedeva con il muro di Berlino.

Si chiede pertanto alla Commissione di esprimere il proprio parere sull'esodo di zingari dallo Stato fantoccio di R. Denktash (che ricorda altre epoche in cui le «mura dell'infamia» tagliavano il cuore dell'Europa ...), e in particolare di far sapere se esiste un'informazione di sorta sul trattamento e le condizioni di vita dei cittadini di origine non turca nella parte occupata di Cipro.

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione*(3 luglio 2001)*

La Commissione è a conoscenza del recente esodo di Rom dal Nord di Cipro verso le regioni controllate dal governo. Nel mese di marzo 2001 si è spostato un totale di 154 persone, 23 delle quali hanno poi fatto ritorno nella parte settentrionale. Il Commissario responsabile dell'allargamento ha anche di recente attirato l'attenzione sull'importanza che la Commissione attribuisce alla situazione dei Rom in un certo numero di paesi candidati.

Sulle condizioni di vita dei cittadini non turchi e non turchi-ciprioti che vivono nel Nord, la relazione periodica della Commissione su Cipro del novembre 2000 ⁽¹⁾ afferma:

... l'accesso della forza di pace delle Nazioni Unite (UNFICYP) ai greco-ciprioti e ai maroniti residenti nel nord rimane limitata. Gli obblighi derivanti dal terzo accordo di Vienna del 1975, relativo al trattamento dei greco-ciprioti e dei maroniti, continuano a non essere pienamente soddisfatti ... i greco-ciprioti e i maroniti residenti al nord non possono tuttora lasciare proprietà in eredità, neanche ai parenti più stretti, a meno che i loro eredi non risiedano a propria volta nella parte settentrionale.

La Commissione ritornerà su tale questione nella sua relazione periodica su Cipro per il 2001.

⁽¹⁾ COM(2000) 702 def.

(2001/C 350 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1351/01**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione**

(7 maggio 2001)

Oggetto: Direttiva Seveso II

Negli ultimi cinquant'anni in quanti casi un incidente ad uno stabilimento chimico ha comportato vittime al di fuori dello stabilimento?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 luglio 2001)

Dall'entrata in vigore della precedente e vigente legislazione comunitaria in materia di prevenzione, preparazione e risposta agli incidenti chimici (le cosiddette direttive Seveso I e II, direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽¹⁾, testo originario, e direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽²⁾, testo in vigore), il numero dei decessi al di fuori degli stabilimenti disciplinati dalla legislazione e comunicati alla Commissione da parte degli Stati membri è pari a cinque.

⁽¹⁾ GU L 230 del 5.8.1982.

⁽²⁾ GU L 10 del 14.1.1997.

(2001/C 350 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1355/01**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(7 maggio 2001)

Oggetto: Inquinamento elettromagnetico

Nel 1999 la Commissione europea, consapevole della crescente preoccupazione della popolazione in merito all'inquinamento elettromagnetico e della lacuna normativa esistente al riguardo, ha deciso di promuovere la raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE ⁽¹⁾, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.

Da allora, sia la grande proliferazione delle antenne di telefonia mobile, sia la comparsa di numerosi studi sugli effetti pregiudizievoli di queste per l'ambiente e la salute stanno contribuendo ad aumentare la preoccupazione della popolazione in tutta l'UE.

La Spagna, paese che conta oltre 22 000 ripetitori di telefonia mobile, è un esempio emblematico della lacuna normativa esistente e dell'insufficienza della raccomandazione del Consiglio sull'inquinamento elettromagnetico. In mancanza un quadro normativo di riferimento adeguato, molti comuni stanno optando per l'approvazione di ordinanze municipali che limitano e regolano per proprio conto l'impianto di queste infrastrutture e includono inoltre considerazioni sugli effetti non termici di questo tipo di inquinamento. D'altra parte, il governo centrale sta limitandosi alla preparazione di un regio decreto (futuro Reglamento Ley (decreto legislativo) 11/98), che recepisce alcuni dei criteri posti dalla raccomandazione 1999/519/CE.

Così, al momento attuale sul territorio spagnolo vi è il paradosso di persone che risiedono a una distanza di poco superiore a sei metri da antenne di telefonia mobile, distanza che le protegge dai possibili effetti termici dell'inquinamento elettromagnetico, ma non dagli effetti non termici di questa forma di inquinamento; ciò ha già provocato denunce da parte degli interessati dinanzi ai Tribunali di Valencia, Murcia e Gijón.

L'esempio risultante dall'esperienza comunale spagnola sta dimostrando la necessità di armonizzare la normativa e di andare oltre la restrizione dell'inquinamento elettromagnetico, non considerandone solamente gli effetti termici.

La Commissione sarebbe disposta a presentare una proposta di direttiva sull'inquinamento elettromagnetico che, superando quanto stabilito dalla raccomandazione del 1999, incorpori le misure necessarie per la tutela dell'ambiente e la salute delle persone, specificando criteri e limiti per ridurre o eliminare, quando sia possibile, questo tipo di inquinamento?

(¹) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(3 luglio 2001)

Come già citato dall'Onorevole parlamentare nella sua interrogazione, il Consiglio ha adottato il 12 luglio 1999 la raccomandazione 1999/519/CE sulla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) comprese le radiofrequenze utilizzate dai sistemi di telefonia mobile.

Davanti allo sviluppo così rapido di questi sistemi e ai timori che essi suscitano per la salute delle persone esposte, la Commissione ha auspicato prendere tutte le misure di precauzione necessarie. A questo titolo essa ha dato mandato al Comitato scientifico Tossicologia ed ecotossicologia della Direzione generale Salute e tutela dei consumatori di studiare in modo approfondito la materia, affinché tale Comitato emetta per l'autunno 2001 un nuovo parere scientifico per quanto riguarda i rischi per la salute umana in occasione dell'esposizione, e le misure di protezione adeguate.

La Commissione prenderà tutte le iniziative che giudicherà necessarie in vista delle conclusioni di questo rapporto.

Si attira inoltre l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che la legislazione comunitaria ha come obiettivo la sicurezza di prodotti come stazioni terrestri di comunicazione e telefoni mobili. Per adeguarsi a questa legislazione (direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾ e direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione⁽²⁾)) i costruttori devono assicurarsi che i prodotti siano conformi ai rigorosi requisiti di sicurezza secondo i pareri scientifici più recenti espressi dalla raccomandazione del Consiglio.

(¹) GU L 91 del 7.4.1999.

(²) GU L 77 del 26.3.1973.

(2001/C 350 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1356/01

di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Discriminazione linguistica nei confronti di cittadini italiani

In riferimento ad una lettera inviata dal signor Marco Meneghini il giorno 18/3/2001, domando se corrisponde a vero quanto viene denunciato.

Su alcuni giornali europei appaiono annunci per ricoprire posti in uffici Socrates, Leonardo e per l'ufficio per le gioventù di Bruxelles, finanziati dalla Commissione; tali offerte sembrano essere rivolte prevalentemente a personale che sia perfettamente di madre lingua francese o inglese.

Vorrei sapere, dopo una verifica puntuale, se questi fatti denunciati corrispondono al vero e se è ravvisabile un'ipotesi di discriminazione razziale sulla base della lingua o della nazionalità, espressamente vietata dalle leggi belghe contro il razzismo e dall'articolo 211 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali.

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione*(5 luglio 2001)*

La normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla nazionalità ma anche l'applicazione di criteri di assunzione che in pratica costituiscono una forma di discriminazione occulta. Le condizioni relative alle cognizioni linguistiche richieste per la natura stessa del posto da occupare non costituiscono di massima discriminazione sulla base della nazionalità (articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori in seno alla Comunità ⁽¹⁾), ma nella prassi l'applicazione di un criterio specifico — quale la lingua materna o la lingua natia del candidato — a fini di valutazione del livello di conoscenze linguistiche può essere sproporzionata rispetto agli obiettivi (sentenza della Corte di Giustizia del 6 giugno 2000 nella causa C-281/98).

Le organizzazioni che prestano servizi nell'ambito di contratti per la Commissione, quali gli uffici di assistenza tecnica Socrates, Leonardo e gioventù, sono tenute ad operare in una vasta gamma di lingue e il personale assunto da tali organizzazioni si compone di un'ampia gamma di nazionalità e lingue materne. Esse possono talvolta aver bisogno di assumere personale con un livello alquanto elevato di conoscenze di una o più lingue specifiche. In tal senso, esse sono tenute a rispettare tutte le disposizioni giuridiche e amministrative che si applicano in Belgio, compresa la legislazione comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori e sono responsabili dell'ottemperanza a tali disposizioni nei confronti delle autorità belghe.

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968.

(2001/C 350 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1360/01**di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione***(7 maggio 2001)*

Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo (FSE), periodo di programmazione 1994-1999

Il 29 marzo 2001 è stato pubblicato nei Paesi Bassi il «Rapporto interlocutorio d'indagine sugli aiuti del Fondo sociale europeo, periodo di programmazione 1994-1999», denominato anche rapporto Koning. L'inchiesta era stata commissionata dal ministro degli Affari sociali e dell'occupazione sig. Vermeend. All'inizio di aprile 2001 il ministro ha presentato il rapporto alla Seconda Camera.

1. E' la Commissione europea a conoscenza di tale rapporto?
2. Ritiene la Commissione europea che ne derivano conseguenze, sia per quanto riguarda l'elaborazione di convenzioni per il nuovo periodo che per quanto riguarda il discarico del periodo precedente?

Il governo olandese prevede di affidare in futuro la gestione dei fondi FSE ad un'agenzia.

3. Il ministro degli Affari sociali e dell'occupazione ha dichiarato che la Commissione europea gli ha dato il suo assenso. Risponde ciò realmente al vero?

In una precedente interrogazione scritta (E-0129/00 ⁽¹⁾ del 27.1.2000) avevo già chiesto informazioni circa l'unità di attuazione del FSE presso l'Amministrazione del lavoro olandese.

4. Ha la Commissione europea modificato la sua posizione a seguito del rapporto Koning? In risposta alla predetta interrogazione scritta la Commissione afferma avere il compito di controllare che il programma FSE sia applicato in modo trasparente, efficace e corretto conformemente al regolamento in vigore.

5. Ritiene la Commissione di avere ottemperato sufficientemente a tale responsabilità?

In risposta alla stessa interrogazione scritta la Commissione ha affermato anche che tratterà con le autorità olandesi per assicurarsi che i capitoli d'attuazione del Documento unico di programmazione (DUP) prevedano garanzie sufficienti a questo proposito.

6. Sono stati già conclusi i negoziati con le autorità olandesi?

In caso affermativo, può la Commissione indicare quali sono i risultati?

Nelle conclusioni del capitolo 5.6 del rapporto interlocutorio Koning si fa cenno a saldi e al fatto che un saldo positivo di liquidità del FSE è compensato con un saldo di liquidità negativo dell'Amministrazione del lavoro.

7. In che misura considera la Commissione ammissibili i saldi in questione?

8. Prevede la Commissione di contrastare tale pratica nel prossimo periodo?

In caso affermativo, in che modo intende la Commissione procedervi?

(¹) GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 145.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou A nome della Commissione

(27 giugno 2001)

1. La Commissione sta studiando con particolare attenzione la relazione provvisoria Koning. Questa conferma in generale i risultati delle indagini svolte direttamente dalla Commissione.

2. La relazione Koning riguarda esclusivamente il precedente periodo di programmazione 1994-1999 e non contiene alcuna raccomandazione per il periodo attuale 2000-2006. Per questo periodo, le norme del Fondo strutturale hanno comunque determinato sostanziali cambiamenti, segnatamente per garantire una gestione finanziaria più attenta. Comunque, pur considerando che i risultati della relazione Koning debbano essere tenuti presente con priorità nei Paesi Bassi, la Commissione considera tale relazione anche come un'utile fonte addizionale d'informazione per la futura gestione del Fondo strutturale.

3. e 4. Il governo olandese è responsabile della scelta della struttura di potenziamento dei programmi del Fondo sociale europeo (FSE). La sua decisione di istituire un'agenzia per potenziare il programma è stata effettivamente accolta con favore dalla Commissione. La Commissione non ha peraltro cambiato i propri punti di vista alla luce dei risultati della relazione Koning. La Commissione accoglie inoltre favorevolmente la decisione del governo olandese di porre l'agenzia suindicata sotto la responsabilità diretta del Ministero degli affari sociali e dell'occupazione.

5. Il documento unico di programmazione dell'obiettivo olandese 3, approvato dalla Commissione nell'agosto del 2000, contiene una dettagliata descrizione della struttura di controllo che le autorità olandesi competenti hanno promesso di approntare. La decisione del governo di situare l'unità incaricata del potenziamento dell'FSE nell'ambito di un'agenzia governativa è fonte di ulteriori garanzie contro eventuali irregolarità. Ovviamente, tanto la Commissione quanto le autorità olandesi competenti sanno che «è importante la prova dei fatti». Nel corrente periodo di programmazione, pagamenti provvisori effettuati dalla Commissione al governo olandese possono essere effettuati soltanto sulla base di lettere di certificazione relative a progetti realizzati. La Commissione controllerà attentamente tali certificazioni e si assicurerà che i progetti siano sviluppati in maniera trasparente, efficace e corretta, in linea con la normativa vigente.

6. Nel dicembre del 2000, la Commissione e le autorità olandesi competenti hanno istituito un gruppo di lavoro congiunto che si riunisce periodicamente. Finora non è stato possibile giungere a conclusioni definitive poiché non sono ancora disponibili molti risultati dei controlli definitivi. Tuttavia la Commissione è soddisfatta dell'andamento della cooperazione realizzata con le autorità olandesi.

7. Il problema del «netting» di cui al capitolo 5.6 della relazione provvisoria Koning è stato determinato dal fatto che la «Arbeidsvoorziening» non ha versato i sussidi FSE in un conto bancario separato. La Commissione insiste affinché in futuro gli accordi garantiscano una piena trasparenza, cosa che non è avvenuta con il precedente approccio seguito.

8. Alla fine del 1998 tale pratica del «netting» attraverso un unico conto era stata già abolita dalla stessa «Arbeidsvoorziening». Stando alle informazioni in possesso della Commissione, le autorità olandesi competenti non prevedono di riattivare una siffatta procedura avente come conseguenza il collegamento di fondi FSE con fondi nazionali.

(2001/C 350 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1361/01**di Theodorus Bouwman (Verts/ALE) alla Commissione**

(7 maggio 2001)

Oggetto: La direttrice Alemagna Venezia-Dobbiaco e la E66 Fortezza-San Candido

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica italiano (CIPE) nella sua decisione n. 112 del 2 novembre 2000 ha finalizzato la proposta italiana di aggiornamento delle reti TEN-T ed ha invitato i ministri italiani a negoziare con l'UE su tale base. La proposta italiana di revisione della TEN-T comprende, per la parte relativa alle cartine della rete stradale, la direttrice Alemagna. Tale direttrice, come confermato dallo stesso CIPE, si sviluppa per più di 252 km comprendendo l'attuale autostrada A27 da Venezia a Pian di Vedoia, il tratto di statale SS51 Alemagna da Pian di Vedoia a Dobbiaco, che verrà ampliata, ed infine il tratto di statale SS49 e SS49bis da San Candido a Fortezza che verrà a sua volta ampliato. Tale direttrice diverrà, insieme alla direttrice del Brennero e ad un tratto della E70, parte di un sistema di rete di trasporto inteso a migliorare il corridoio che collega l'area del Nord Atlantico con i porti del Mediterraneo.

Tale progetto, promosso dalla proposta italiana, è chiaramente in contrasto con la Convenzione delle Alpi e, soprattutto, con l'accordo di trasporto firmato a Lucerna il 31 ottobre 2000 al quale ha aderito anche l'Italia; un progetto del genere comporterebbe ulteriori investimenti nelle infrastrutture stradali ed una maggiore concentrazione del traffico, fattori entrambi incompatibili con l'ambiente delle Dolomiti, gli interessi economici legati al turismo e la qualità della vita degli abitanti.

Intende la Commissione sostenere lo sviluppo dell'autostrada transalpina, la cosiddetta direttrice Alemagna? Non ritiene la Commissione che un tale sviluppo minerebbe alla base gli sforzi effettuati in favore di una mobilità sostenibile nelle zone sensibili quali le Alpi?

Quali interventi intende intraprendere la Commissione per impedire lo sviluppo della citata direttrice e, al contrario, incoraggiare investimenti per promuovere uno spostamento verso mezzi di trasporto sostenibili quali la ferrovia? Condivide la Commissione l'opinione secondo la quale, al posto di nuove autostrade, bisognerebbe incoraggiare lo sviluppo di soluzioni meno pesanti in termini di gestione del traffico stradale, migliorando ad esempio le strade attuali e proteggendo le città ed i paesi, se si intende realmente ridurre il conflitto tra il traffico stradale e le popolazioni presenti nelle Alpi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(22 giugno 2001)

Il collegamento stradale detto «Alemagna», che comprende la tratta fra Venezia e Dobbiaco passante per l'autostrada A27 e la statale SS51 nonché il tratto di statale SS41 da Fortezza a S. Candido, non rientra fra i collegamenti della rete transeuropea che figurano nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾. Alla luce di tale decisione, il progetto di sviluppo dei collegamenti precedentemente indicati non può dunque essere considerato un progetto di interesse comune e non può quindi ricevere alcun sostegno finanziario destinato alla rete transeuropea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee⁽²⁾.

La Commissione è attualmente impegnata ad esaminare le modifiche da apportare alla citata decisione per tener conto degli sviluppi dell'economia e dell'evoluzione tecnologica nel campo dei trasporti, in particolare in quello dei trasporti ferroviari. Tale esame è compiuto tenendo fra l'altro conto dell'obiettivo di riequilibrare i diversi modi di trasporto e di sviluppare l'intermodalità, due importanti temi del futuro Libro bianco sulla politica comune dei trasporti.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare di aver già proposto che la Comunità sottoscriva il protocollo relativo ai trasporti della convenzione alpina, la cui applicazione permetterebbe concretamente di limitare lo sviluppo di muovere direttrici a grande percorrenza nel traffico transalpino.

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui lo sviluppo dell'intermodalità ed una migliore gestione del traffico alpino risultano particolarmente auspicabili. Per tale ragione essa intende continuare ad offrire il proprio sostegno finanziario, nel quadro delle reti transeuropee, a diversi progetti ferroviari e di gestione del traffico ed in particolare ai progetti specifici n. 1 e n. 6 che comprendono le gallerie del Moncenisio e del Brennero.

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

⁽²⁾ GU L 228 del 23.9.1995.

(2001/C 350 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1364/01

di Graham Watson (ELDR) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Utilizzo di terreni per il pascolo dei cavalli

Può la Commissione rendere noto se esiste una qualche norma comunitaria concernente l'utilizzo di terreni agricoli per il pascolo dei cavalli? Esistono restrizioni sul luogo di pascolo a seconda che si tratti di cavalli utilizzati a scopo ricreativo o per fini agricoli?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 luglio 2001)

La normativa comunitaria non prevede restrizioni che limitino di per sé l'utilizzo di terreni agricoli per il pascolo dei cavalli, salvo quelle connesse alle condizioni per la concessione dei pagamenti per superficie, segnatamente al non utilizzo delle terre messe a riposo.

In passato alla Commissione era stato richiesto di consentire il pascolo di cavalli da corsa su terreni per i quali i produttori beneficiavano di aiuti in virtù del ritiro dei seminativi dalla produzione nel quadro del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾. Tale richiesta era stata rifiutata.

Un simile utilizzo dei seminativi ritirati dalla produzione nuoce all'efficacia di questo regime dal punto di vista del mantenimento dell'equilibrio e degli sbocchi della produzione cerealicola comunitaria.

Sarebbe inoltre difficile giustificare l'utilizzo di fondi comunitari per una misura del genere.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 350 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1365/01

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Pakistan

Fonti attendibili hanno da tempo rivelato che il Pakistan sostiene, con ingenti aiuti economici e militari, il regime sanguinario ed oscurantista dei Talibani in Afghanistan. Tale regime riceve da tempo giustificate critiche da parte di tutti i paesi dell'Unione e dal Parlamento europeo per la sua politica, che è un eufemismo definire irrispettosa dei diritti umani. Nella recente visita al PE a Strasburgo il comandante Massud, fiero leader dell'opposizione a tale regime nel suo paese, ha dato ampie prove del coinvolgimento del Pakistan nelle vicende interne afgane.

Nel quadro dei negoziati che la Commissione europea sta conducendo con il Pakistan, per la conclusione di un importante e articolato accordo di cooperazione, che dovrebbe liberare a favore di questo paese ingenti aiuti economici, la Commissione:

1. può fornire informazioni sull'attuale stato dei negoziati?
2. ritiene ragionevole e politicamente opportuno proseguire il negoziato, almeno nelle parti che implicano sostanziosi aiuti al Pakistan, quale base di riferimento della cooperazione?
3. considera conveniente un simile accordo, fino a quando tale paese mantiene in vita, con il suo aiuto diretto, un regime impopolare, crudele ed oscurantista?
4. non pensa invece che si possa utilizzare il negoziato dell'accordo, considerato così importante per il Pakistan, come strumento di utile pressione politica per convincere tale paese a ritirare, o almeno ad allentare, il sostegno dato fino ad ora al regime dei Taliban?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(25 giugno 2001)

La firma dell'accordo di cooperazione fra l'UE e il Pakistan è stata rimandata sine die in seguito al colpo di stato militare del 12 ottobre 1999. Le trattative si erano già concluse e l'accordo era stato siglato il 22 aprile 1998. In attesa della firma del nuovo accordo, resta in vigore quello precedente datato 22 aprile 1986.

La Commissione è pienamente consapevole che alla base del nuovo accordo, all'articolo 1, figura «il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici». È per questo motivo che il Consiglio e la Commissione non hanno proceduto a firmare l'accordo in seguito al colpo di stato militare.

Nel corso di specifici colloqui politici svoltisi nel novembre 2000, la troika dell'Unione ha sottolineato che ulteriori progressi nel miglioramento delle relazioni dipendono da passi concreti verso il ritorno alla democrazia.

La Commissione si attiene alla politica dell'Unione che è di neutralità fra le parti in conflitto in Afghanistan. La posizione comune dell'Unione sull'Afganistan del 22 gennaio 2001⁽¹⁾ fa appello ai paesi interessati affinché non estendano il coinvolgimento del loro personale militare, paramilitare e dei servizi segreti in Afghanistan e pongano fine a qualsiasi altra forma di aiuto militare alle parti in conflitto. L'aiuto umanitario della Commissione in Afghanistan si sta occupando dei gruppi a rischio senza considerare da quale parte del conflitto si trovino.

⁽¹⁾ GU C 21 del 23.1.2000.

(2001/C 350 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1369/01

di Gary Titley (PSE) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Appalti di forniture nel settore della difesa

Può la Commissione indicare chiaramente quali sono, a suo giudizio, le norme comunitarie in materia di appalti di forniture nel settore della difesa? Si precisa che nella definizione di forniture nel settore della difesa sono da includere, tra l'altro, uniformi, stivali, servizi di ristorazione, ecc.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 luglio 2001)

Gli appalti pubblici, banditi in qualsiasi altro campo quindi anche in quello della difesa, vanno aggiudicati rispettando le procedure di aggiudicazione enunciate dalle direttive sui pubblici appalti. Attualmente,

esistono 3 direttive riguardanti il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici: esse si applicano rispettivamente agli appalti di forniture, di lavori e di servizi ⁽¹⁾. Il 10 maggio 2000, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori che raccoglie in un testo unico le tre precedenti direttive ⁽²⁾.

Le forme di aggiudicazione di diritto comune che si trovano in tutte le direttive sono le gare d'appalto a procedura aperta, ristretta e negoziata (in pochi casi). Esse vanno precedute dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso di un bando di gara. Le direttive prevedono alcuni casi particolari ed eccezioni. Due in particolare meritano di essere analizzate in seno alla precisazione chiesta. Innanzitutto, il caso degli appalti ai sensi dell'articolo 296 (ex articolo 223) del trattato CE e, poi, quello degli appalti dichiarati segreti, che richiedono misure particolari di sicurezza o quando è in gioco la tutela di interessi essenziali dello Stato.

Se gli appalti rientrano nell'ambito dell'articolo 296 del trattato CE, è possibile (articolo 3 della direttiva forniture 93/36/CEE e articolo 4 della direttiva servizi 92/50/CEE) una deroga alle norme di aggiudicazione stabilite dalle direttive appalti pubblici.

L'articolo 296 del trattato CE recita:

1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
 - a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
 - b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, punto b)

L'articolo 296 non limita le competenze comunitarie *ratione materiae* poiché al § 1. b) è usato il verbo «può adottare».

Inoltre, l'eccezione che deriva dall'articolo 296, si inquadra nelle disposizioni dell'articolo 298 (ex articolo 225) del trattato CE che precisa che l'uso dell'articolo 296 non deve falsare la concorrenza e che la Commissione o uno Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia, se ritiene che un altro Stato membro faccia un impiego abusivo dei poteri di cui all'articolo 296.

La Corte di giustizia nella sua sentenza del 16 settembre 1999 ⁽³⁾ ha interpretato in modo restrittivo il ricorso all'articolo 296 ricordando la sua giurisprudenza precedente ⁽⁴⁾. Essa ritiene che competa allo Stato che intende avvalersi delle eccezioni all'articolo 296 fornire la prova che le misure adottate sono necessarie alla tutela di interessi essenziali della propria sicurezza e che, a contrario, il rispetto del diritto comunitario avrebbe compromesso tali interessi.

Le tre direttive appalti pubblici (articolo 2 b, della direttiva forniture 93/36/CEE, articolo 4 b, della direttiva lavori 93/37/CEE e articolo 4, punto 2, della direttiva servizi 92/50/CEE): non si applicano a forniture, lavori, servizi «quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro».

Le deroghe all'applicazione delle direttive non riguardano certo settori specifici o particolari enti appaltanti e, in taluni casi, è senz'altro possibile giustificare, nel quadro di appalti della difesa, la non applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici definite dalle direttive. Ma anche in tali casi, l'interpretazione data dalla Corte è rigorosa e l'ente appaltante che vi ricorre ⁽⁵⁾ deve dimostrare la fondatezza dell'eccezione.

Riguardo infine alle forniture citate dall'onorevole parlamentare, ad una prima analisi non sembra che il loro acquisto possa sfuggire alle norme delle direttive sugli appalti pubblici, né ai sensi dell'articolo 296, né ai sensi delle eccezioni delle suddette direttive.

⁽¹⁾ Direttiva, 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, GU L 199 del 9.8.1993; direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, GU L 199 del 9.8.1993; direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209 del 24.7.1992.

⁽²⁾ GU C 29 del 30.1.2001.

⁽³⁾ Causa 414/97 Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

⁽⁴⁾ Sentenza del 15 maggio 1986 Johnston 222/84.

⁽⁵⁾ Sentenza Data Processing del 5 dicembre 1989, Causa 3/88.

(2001/C 350 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1370/01

di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Organizzazioni equestri europee

Nel 1995, ventotto enti nazionali equestri europei hanno messo a punto un sistema mirante a parificare a livello internazionale le qualifiche degli istruttori del settore, il che ha portato alla creazione del passaporto internazionale di istruttore di equitazione. Tale iniziativa è stata guidata dalla British Horse Society. La Association of British Riding Schools (Associazione britannica delle scuole di equitazione), le cui qualifiche sono riconosciute dal governo britannico, non è stata invitata, né consultata o associata ad alcuna fase dei lavori.

L'Association of British Riding Schools ha potuto ora constatare che soltanto gli istruttori iscritti alla British Horse Society possono richiedere il passaporto internazionale di istruttore di equitazione e che le qualifiche dell'ABRS non sono riconosciute. Ciò significa che il mancato riconoscimento da parte della BHS degli studi svolti presso l'ABRS compromette la possibilità di trovare un impiego in un altro paese dell'UE.

Conviene la Commissione che questo sistema di accesso ristretto creato da un raggruppamento informale di organizzazioni equestri europee può essere illegale in quanto, pur senza essere sancito da alcun sistema di riconoscimento reciproco, esso pone ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori? Conviene la Commissione che per risolvere il problema occorre procedere quanto prima a un rapido riconoscimento da parte dei paesi che hanno adottato il passaporto internazionale di istruttore di equitazione degli esami e delle qualifiche della Association of British Riding Schools, in modo da evitare la necessità di un'azione in giudizio?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, non è in grado di valutare la compatibilità con la legislazione comunitaria sulla libera circolazione delle persone degli accordi conclusi tra gli enti nazionali ippici. La Commissione desidera comunque ricordare che non è autorizzata a presentare ricorsi contro enti privati dinanzi alla Corte di giustizia anche qualora siano state commesse violazioni delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone. Le autorità giudiziarie nazionali sono le sole competenti per le controversie che intercorrono tra enti privati in questo settore.

Gli Stati membri che regolamentano la professione di istruttore di equitazione all'interno del loro territorio hanno l'obbligo di esaminare tutti i diplomi di istruttore di equitazione ottenuti in altri Stati membri conformemente alle norme fissate dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾ e dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾. Tali direttive non hanno tuttavia dato luogo ad un sistema di riconoscimento automatico dei diplomi. Se la situazione relativa all'educazione e alla formazione ricevuta da un immigrato è sostanzialmente diversa da quella relativa ai diplomi richiesti dallo Stato ospite, le autorità nazionali di detto Stato possono richiedere all'immigrato di sostenere un test attitudinale o di

svolgere un tirocinio di adeguamento — a discrezione dell'immigrato. Lo sviluppo di accordi più o meno formali fondati su criteri oggettivi per facilitare ulteriormente la libera circolazione, spetta alle autorità nazionali competenti o ad altri enti nella misura in cui tali accordi non abbiano un carattere esclusivo.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2001/C 350 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1373/01
di Carlos Carnero González (PSE) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Chiusura di centri e licenziamenti in massa da parte di Marks and Spencer

La società Marks and Spencer ha annunciato la chiusura di diversi centri in vari paesi europei, fra cui la Spagna (quattro a Madrid, due a Barcellona e uno rispettivamente a Siviglia, Valencia e Bilbao), con il conseguente licenziamento in massa dei lavoratori.

Tale decisione è stata resa nota in modo improvviso e adottata senza che la direzione di Marks and Spencer istituisse un previo contatto con le rappresentanze sindacali.

I dipendenti della società nelle città e nei centri in questione, in particolare, e l'opinione pubblica, in generale, hanno reagito con stupore e indignazione a una misura che è contraria all'occupazione e si fa beffe del principio di base della concertazione sociale, situandosi chiaramente al di fuori del modello sociale europeo.

In Francia la magistratura è intervenuta per impedire che Marks and Spencer attui le proprie decisioni senza alcun tipo di controllo.

L'interrogante ritiene che la decisione di Marks and Spencer sia assolutamente riprovevole e segnala inoltre — come ha fatto il Segretario generale della CES, Emilio Gabaglio — la necessità di costruire una vera Europa sociale, dotando urgentemente l'UE di norme efficaci d'informazione e consultazione dei lavoratori che impediscano ai grandi consorzi imprenditoriali decisioni da «capitalismo selvaggio» come quella cui si fa qui riferimento.

In tale contesto, quali misure intende adottare la Commissione per difendere il modello sociale europeo e impedire che Marks and Spencer raggiunga i suoi obiettivi antisociali, inducendo in tentazione, in futuro, altre imprese di dimensioni simili ad adottare senza remore decisioni analoghe? In che modo intende esortare il Consiglio affinché adotti senza ulteriore indugio la direttiva sul diritto d'informazione dei lavoratori?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(6 luglio 2001)

La Commissione europea attribuisce la massima importanza alle conseguenze sociali delle ristrutturazioni di imprese. Questa è stata la preoccupazione principale della Commissione nel preparare le sue proposte per una direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti nella Comunità europea ⁽¹⁾, sulla quale è stato raggiunto un consenso politico su una posizione comune dal Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2001.

Tale iniziativa costituisce un elemento centrale della risposta comunitaria ai problemi sociali derivanti dalle ristrutturazioni di imprese.

Altre misure sono peraltro previste in questo contesto e, fra queste, figurano lo sviluppo della definizione e la pratica della responsabilità sociale delle imprese; misure attive per il mercato del lavoro, segnatamente quelle finanziate tramite il Fondo sociale europeo, più basate sui settori e sulle regioni che subiscono conseguenze importanti dalle ristrutturazioni di imprese; la ricerca di una migliore articolazione fra la politica della concorrenza e la politica sociale e il prossimo riesame della direttiva sui comitati di impresa europei.

⁽¹⁾ COM(98) 612 def.

(2001/C 350 E/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1374/01
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(7 maggio 2001)

Oggetto: Riconoscimento ufficiale del linguaggio dei segni britannico

Da lungo tempo esiste una campagna in favore del riconoscimento del linguaggio dei segni britannico. Per la comunità degli audiolesi tale questione ha un significato culturale, emotivo ed allo stesso tempo pratico. Nel 1998 e nel 1988 sono state approvate le risoluzioni del Parlamento europeo sui linguaggi dei segni per gli audiolesi, nelle quali veniva invitata la Commissione a presentare una proposta al Consiglio sul riconoscimento ufficiale dei linguaggi dei segni.

Può la Commissione rendere noto a quale stadio della procedura si trova la proposta?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(27 giugno 2001)

La Commissione è consapevole dell'importanza del linguaggio dei segni per le persone non udenti o affette da gravi disabilità dell'udito.

Nel 1997, la Commissione ha finanziato un progetto di ricerca svolto dall'Università di Bristol (Regno Unito). Lo scopo di tale progetto di ricerca era quello di definire un quadro preciso dell'uso dei linguaggi dei segni nella Comunità anche al fine di determinare un quadro comparativo dei linguaggi dei segni utilizzati nei diversi Stati membri.

Tale studio ha sottolineato il fatto che i linguaggi dei segni possono avere uno status ufficiale in vari modi e che vi sono sensibili differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la loro esperienza in materia di linguaggi dei segni.

Il linguaggio dei segni britannico non è un linguaggio ufficialmente riconosciuto nel Regno Unito. In tale Stato non vi è alcun linguaggio dei segni ufficialmente riconosciuto.

Si ricorda che la responsabilità principale per le azioni da svolgere in questo settore è dei vari Stati membri e attualmente non vi sono piani che prevedano risposte specifiche in materia.

(2001/C 350 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1378/01
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(7 maggio 2001)

Oggetto: Organizzazioni regionali di pesca

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-0025/01 ⁽¹⁾ la Commissione riconosce di non disporre delle risorse umane necessarie per far fronte agli obblighi della politica estera in materia di pesca, in particolare quando si tratta di rappresentare e difendere adeguatamente gli interessi dell'Unione europea nelle riunioni delle organizzazioni regionali di pesca come, ad esempio, l'ICCAT.

Alla luce di questa situazione e data l'importanza fondamentale di queste organizzazioni per il futuro della politica comune della pesca, non ritiene la Commissione necessario rafforzare i mezzi tecnici e umani destinati alla difesa degli interessi dell'Unione europea in materia di pesca nell'ambito delle organizzazioni regionali di pesca?

Alla luce dell'importanza e dell'elevato valore economico delle specie altamente migratorie, segnatamente i tonni e le specie affini, e, di conseguenza, delle organizzazioni regionali di pesca che le gestiscono, non ritiene la Commissione necessario creare, in seno alla sua direzione generale della pesca, un'unità specializzata nelle specie altamente migratorie? Non ritiene la Commissione che, con la creazione di tale unità, si rafforzerebbe enormemente la difesa degli interessi dell'Unione europea nelle relative organizzazioni regionali di pesca e in sede di negoziazione degli accordi bilaterali sui tonni per i quali vigono le norme di tali organizzazioni, creando una squadra fissa di funzionari specializzati in materia che conferirebbe omogeneità e continuità all'azione della Commissione in questo ambito?

⁽¹⁾ GU C 235 E del 21.8.2001, pag. 93.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(26 giugno 2001)*

La Commissione ha già sottolineato ripetutamente l'importanza cruciale che la gestione multilaterale della pesca di altura riveste per il futuro della politica comune della pesca.

Il crescente e complesso coinvolgimento delle organizzazioni regionali di pesca (ORP) presuppone un impegno equivalente da parte della Commissione, in virtù della esclusiva competenza comunitaria in materia.

La trasposizione delle raccomandazioni delle ORP riguardanti, fra l'altro, le misure tecniche e di controllo relative agli stock di pesci altamente migratori, è avvenuta nel rispetto di una serie di priorità.

Quanto al personale assegnato alle ORP, tenendo conto delle risorse umane a disposizione, la Commissione, in occasione dell'ultima riunione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), disponeva di un'équipe in loco composta di sei funzionari i quali, in condizioni spesso difficili ed a prezzo di notevoli sforzi personali, sono riusciti a condurre in porto diverse trattative. La Commissione è ugualmente presente alle altre riunioni delle ORP e, entro i limiti della disponibilità di funzionari, partecipa attivamente ai lavori dei comitati permanenti, gruppi di lavoro e riunioni plenarie.

Pertanto, salvo qualche organizzazione dell'Atlantico nordoccidentale, d'ora in avanti solo un'unità sarà competente per tutte le ORP, garantendo in tal modo la necessaria omogeneità e continuità dell'azione della Commissione in questi ambienti internazionali. Del resto, la nuova struttura della direzione generale della pesca dovrebbe consentire di rispondere più efficacemente alle nuove richieste e di affrontare in maniera più efficace e coerente problematiche quali quelle sollevate dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 350 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1388/01**di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione***(7 maggio 2001)*

Oggetto: Il criceto di Aquisgrana

Dispone la Commissione di informazioni sul misterioso caso del criceto di Aquisgrana, in via di estinzione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(28 giugno 2001)*

La Commissione si occupa da cinque anni della questione della conservazione del criceto (*Cricetus cricetus*) nella zona di Aquisgrana. Il problema è dovuto ai timori legati all'impatto dello sviluppo sulla protezione di questa specie, timori portati all'attenzione della Commissione dalla petizione 685/96 presa in esame dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo e nell'ambito di varie denunce riguardanti proposte di sviluppo.

Si rinvia l'onorevole parlamentare alle comunicazioni⁽¹⁾ che la Commissione ha trasmesso alla commissione parlamentare con il numero summenzionato, dove troverà un resoconto completo della tematica e della situazione attuale.

⁽¹⁾ Ultima comunicazione: PE 221.901/REV/III.

(2001/C 350 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1389/01
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(7 maggio 2001)

Oggetto: Crisi dei tabacchi orientali in Puglia

Può la Commissione far sapere se intende intervenire per risolvere in modo strutturale i problemi del settore del tabacco, prevedendo, seppure in via provvisoria, un intervento del premio comunitario per tali prodotti legato alla qualità degli stessi. È ciò in considerazione della crisi dei tabacchi orientali nel Salento (Puglia-Italia), riconducibile ad una riduzione delle quote di produzione che crea disparità nei confronti dei tabacchi orientali greci assistiti da un premio comunitario più elevato.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 luglio 2001)

I fattori che determinano l'attuale crisi dei tabacchi «salentini» sono essenzialmente riconducibili alla difficoltà di smercio, nonostante la riduzione delle quote di produzione che è stata prospettata per questo tipo di tabacchi.

Questa crisi non coinvolge i tabacchi orientali greci, la cui domanda è buona. I tabacchi orientali greci possono essere immessi sul mercato a prezzi soddisfacenti.

Una soluzione strutturale dei problemi relativi ai tabacchi orientali nelle Puglie può essere trovata tramite il meccanismo del riacquisto delle quote di produzione introdotto con la riforma dell'organizzazione comune del mercato (OCM) del 1998. Tale meccanismo è volto ad agevolare l'abbandono volontario della coltivazione del tabacco da parte dei produttori.

Con la riforma del 1998, l'OCM del tabacco prevede anche la possibilità di attivare programmi strutturali di sviluppo rurale allo scopo di consentire la riconversione di regioni tabacchicole in difficoltà verso altre attività.

La Commissione non intende intervenire con misure aggiuntive riguardanti la qualità del prodotto, in quanto le disposizioni attualmente in vigore prevedono già la modulazione del premio in funzione della qualità, modulazione che è stata ancor più accentuata nella campagna in corso in applicazione delle decisioni già adottate dal Consiglio.

(2001/C 350 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1391/01
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(10 maggio 2001)

Oggetto: Misurazione del rendimento degli investimenti pubblici

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di studi intesi a comparare il rendimento ex ante ed ex post degli investimenti pubblici nei vari Stati membri? Può la Commissione stilare un elenco degli Stati membri in base alla capacità dei rispettivi funzionari pubblici di formulare previsioni accurate quanto al rendimento degli investimenti pubblici?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(19 luglio 2001)

La misurazione del rendimento degli investimenti pubblici è una questione complessa in quanto include elementi di mercato e fattori che vanno al di là della sfera economica. Le considerazioni di ordine politico svolgono un ruolo importante. Prevedere il rendimento di questi investimenti è un compito ancora più difficile, così come altrettanto difficile è la valutazione ex post del grado di precisione di queste previsioni. Non è nelle intenzioni della Commissione classificare le amministrazioni pubbliche nazionali in funzione delle loro capacità di previsione.

Per quanto riguarda i grandi progetti dei Fondi strutturali e i progetti del Fondo di coesione, la Commissione richiede la presentazione di un'analisi costi-benefici per la valutazione ex ante di ogni progetto, conformemente ai regolamenti dei suddetti fondi. D'altra parte, un lavoro di valutazione a posteriori di 120 progetti del Fondo di coesione è in via di completamento. Le conclusioni intermedie di questo studio indicano che i risultati dei progetti riguardanti l'ambiente sono globalmente conformi alle attese. Per un certo numero di progetti relativi ai trasporti, le previsioni erano state troppo ottimistiche in materia di tempi di costruzione ma troppo pessimistiche, in compenso, sul traffico che si sarebbe registrato nei tratti rinnovati. Le analisi costi-benefici a posteriori dimostrano che molti di questi progetti superano il tasso di rendimento economico del 20 %.

(2001/C 350 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1401/01
di Hervé Novelli (PPE-DE) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Set-aside del 10 % delle terre

Dal 1992 i terreni agricoli beneficiano di un regime comunitario di aiuti all'ettaro che prevedono anche misure di set-aside.

Tale regime specifico è stato ripreso in occasione dell'ultimo accordo di Berlino del 1999, concernente la nuova riforma della PAC.

Pertanto il nuovo regolamento sui cereali ha mantenuto una riduzione del prezzo di intervento compensato al 50 % da un aiuto alla superficie. Tali aiuti restano subordinati all'obbligo di mettere a riposo una parte dei terreni agricoli pari al 10 % o più per i produttori che lo desiderano, entro il limite fissato dagli Stati membri, vale a dire il 30 % in Francia.

Se questa nuova riforma era considerata capace di garantire l'equilibrio del mercato, le successive crisi della BSE e dell'afta epizootica ne hanno evidenziato i limiti e hanno prodotto uno squilibrio durevole per il settore dei produttori di bovini ed ovini.

In occasione dell'ultimo Vertice agricolo, nel febbraio 2000, in cui non è stato possibile raggiungere un accordo per il risanamento del mercato della carne bovina, la Commissione europea aveva tuttavia accettato che gli Stati membri concedessero degli aiuti nazionali agli allevatori al fine di compensare le perdite dovute alla crisi della mucca pazza.

Non ritiene la Commissione che sia ormai giunto il momento in cui l'Unione europea deve assumersi le sue responsabilità, rendendo più flessibili le misure di set-aside al fine di consentire che i produttori raccolgano i cereali prodotti su tali terreni e le mandrie di ovini e di bovini possano essere alimentate sugli stessi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 giugno 2001)

Le superfici messe a riposo nel quadro del regime di sostegno ai seminativi sono per definizione escluse da ogni produzione agricola, ad eccezione di quella destinata a scopi non alimentari o, nel caso delle coltivazioni secondo le regole dell'agricoltura biologica, di quella destinata alla produzione di leguminose.

Autorizzare il pascolo sulle superfici messe a riposo non risolverebbe la crisi che attraversano i settori delle carni ovine e bovine, per superare la quale devono invece essere adottate misure idonee nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato dei settori in questione.

Le misure adottate dalla Commissione a partire dalla fine del 2000 hanno già contribuito in maniera significativa al riequilibrio del mercato delle carni.

(2001/C 350 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1408/01**di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione**

(11 maggio 2001)

Oggetto: Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali approvate dal parlamento italiano

Il parlamento italiano ha appena approvato le «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge n. 416 del 5 agosto 1981» (legge n. 62 del 7 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001).

Il primo comma dell'art.1 della nuova legge dà una definizione molto vasta di «prodotto editoriale», tale da portare alla completa equiparazione l'editoria elettronica e quella tradizionale. Il comma 3 stabilisce che a ogni prodotto editoriale si applichino, a seconda dei casi, l'art. 2 o l'art. 5 delle disposizioni della legge sulla stampa n.47 del 1948 e, conseguentemente, la legge n. 69 del 3 febbraio 1963. Tali nuove norme estendono le gravi limitazioni alla libertà di manifestazione e di diffusione del pensiero (obbligo di registrazione presso il tribunale e di affidamento della direzione a un iscritto all'ordine dei giornalisti) a un altissimo numero di pubblicazioni effettuate sul web, che per gli utenti di Internet hanno sinora rappresentato un'ampia e libera fonte di informazione.

Tra gli obiettivi delle nuove norme, come risulta dall'art. 3 della legge 62/2001, vi è inoltre quello di estendere alle «testate elettroniche» che rispettino i medesimi obblighi imposti alle pubblicazioni tradizionali la possibilità di beneficiare di aiuti statali.

Nel momento in cui lo sviluppo dell'editoria elettronica, oltre a rendere più accessibile e pluralistico il sistema dell'informazione, dissolve il legame — che invece sussiste per l'editoria tradizionale — tra luogo di pubblicazione/diffusione del prodotto e luogo di fruizione da parte degli utenti, ponendo così la base per superare le barriere nazionali e per creare un mercato europeo dei servizi editoriali realmente integrato, non ritiene la Commissione che, assoggettando chi esercita un'attività editoriale su Internet ai gravi vincoli previsti dalle leggi italiane n.47 dell'8/2/1948 e n.69 del 3/2/1963, le nuove, succitate norme pregiudichino le disposizioni istitutive del mercato interno comunitario, in particolare quelle che vietano restrizioni alla libera prestazione dei servizi?

Non reputa inoltre la Commissione che, erogando aiuti di Stato agli editori in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle succitate leggi n. 47/1948 e n. 69/1963 e imponendo tali penalizzanti vincoli, sconosciuti al resto degli ordinamenti europei, agli editori on line italiani, le nuove norme costituiscano una grave distorsione della concorrenza per una parte rilevante del mercato editoriale comunitario?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(23 luglio 2001)

Benché l'editoria elettronica non sia stata espressamente armonizzata a livello comunitario, essa costituisce uno dei «servizi della società dell'informazione», trattandosi di attività prestata a distanza, per via elettronica e su richiesta di un destinatario di servizi: in generale, tale attività è quindi coperta dalla direttiva sul commercio elettronico⁽¹⁾, basata sul principio del paese di stabilimento degli operatori on-line.

Tenuto conto delle importanti implicazioni sul piano transfrontaliero, tale settore è seguito con particolare attenzione da parte della Commissione. La Commissione rimane pertanto a disposizione delle parti interessate, e in particolare degli operatori che, avendo sede in Italia, sono sottoposti al nuovo regime italiano, allo scopo di assicurare il pieno rispetto della libertà di circolazione nel mercato interno, in particolare la libera circolazione dei servizi on-line, come sottolineato dall'onorevole interrogante.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁽²⁾, alcune restrizioni all'esercizio di attività economiche dal punto di vista della libertà di stabilimento (articolo 43 (ex articolo 52) del trattato CE) e della libera circolazione dei servizi (articolo 49 (ex articolo 59)) — che costituiscono libertà fondamentali applicate direttamente dagli ordini giuridici degli Stati membri — per essere compatibili con le disposizioni del trattato CE, devono rispettare congiuntamente quattro condizioni.

Tali restrizioni devono infatti:

- essere applicate in maniera non discriminatoria,
- essere giustificate da pressanti considerazioni di interesse generale,
- essere idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo a cui sono rivolte, e infine
- non andare oltre a quanto strettamente necessario per conseguire tale obiettivo.

L'interpretazione e l'esecuzione concreta della nuova legislazione da parte delle autorità italiane permetterà di valutarne con maggior precisione l'effettiva portata, particolarmente dal punto di vista delle suddette esigenze di necessità e proporzionalità indicate dal trattato CE.

Tale valutazione potrà fra l'altro recare un contributo alla nuova «Strategia per il mercato interno dei servizi» recentemente lanciata dalla Commissione⁽³⁾.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato segnalati dall'onorevole interrogante, la Commissione non è a conoscenza di nuovi programmi di aiuto per taluni editori.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GU L 178 del 17.7.2000.

⁽²⁾ vedi sentenza del 9.3.1999 nella causa C-212/97.

⁽³⁾ COM(2000) 888 def.

(2001/C 350 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1411/01
di Cecilia Malmström (ELDR) alla Commissione

(3 maggio 2001)

Oggetto: Statuto per le organizzazioni politiche giovanili

La Commissione ha recentemente presentato una proposta di regolamento del Consiglio concernente gli statuti ed il finanziamento dei partiti politici europei, COM(2000) 898, basata sull'articolo 191 del trattato. La proposta, che affronta in modo concreto il sistema di finanziamento delle attività e dell'amministrazione dei partiti, sollecita tra l'altro l'istituzione di uno statuto per i partiti politici europei.

L'articolo 191 del trattato UE definisce i partiti politici a livello europeo come un fattore importante per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei suoi cittadini.

Nella sua proposta, la Commissione affronta il tema dell'assenza di una base giuridica per l'attuale sistema di finanziamento dei partiti e menziona inoltre l'importante ruolo che verrà svolto dai partiti europei in vista dell'imminente allargamento e delle prossime elezioni europee. Non si deve dimenticare che le organizzazioni politiche giovanili sono spesso molto più avanti rispetto ai loro partiti di riferimento nel creare contatti con i giovani impegnati politicamente nei paesi candidati. Una parte molto importante di lavoro, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di nuove idee sull'integrazione europea ed il futuro del progetto europeo, viene svolta da organizzazioni politiche giovanili a livello europeo. Già da diversi anni, le principali federazioni dei partiti collegate ai gruppi politici all'interno del Parlamento europeo posseggono movimenti giovanili, tra cui l'ECOSY (PSE), lo YEPP (PPE) ed il LYMEC (ELDR), solo per ricordare i più noti.

Le organizzazioni politiche giovanili europee hanno attualmente il diritto di richiedere finanziamenti attraverso la linea di bilancio A-3029 del bilancio generale della Commissione europea. La medesima linea di bilancio si applica a tutte le altre organizzazioni giovanili, non politiche, che fanno parte del foro della gioventù delle Comunità europee. Varie organizzazioni politiche giovanili, al pari dei partiti politici europei, ricevono inoltre fondi direttamente dai bilanci dei gruppi parlamentari e pertanto dal Parlamento europeo. Tenendo conto delle critiche espresse dalla Corte dei conti a riguardo dei partiti politici, potrebbe dunque mancare la base giuridica che permetta ai gruppi parlamentari di finanziare le organizzazioni giovanili per le spese generali ed i progetti.

Come già espresso dalla Commissione, la trasparenza nel finanziamento dei partiti politici riveste una grande importanza. Tuttavia, qualora i partiti politici avessero il diritto di ricevere fondi dal bilancio comunitario generale, potrebbe chiaramente accadere che essi devolvano parte dei loro bilanci a movimenti giovanili, la maggior parte dei quali sono persone giuridiche indipendenti e ciò non contribuirebbe ad aumentare la trasparenza. A tal proposito, la soluzione più trasparente ed efficace consisterebbe nell'istituzione a livello europeo di uno statuto e di un sistema per il finanziamento diretto delle organizzazioni politiche giovanili.

Ciò premesso, è disposta la Commissione a presentare una proposta relativa allo statuto ed al finanziamento delle organizzazioni giovanili europee?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(29 giugno 2001)

1. La Commissione è consapevole dell'importanza delle attività sviluppate dalle organizzazioni politiche dei giovani in materia di integrazione europea.

2. Come indicato dall'on. parlamentare, sovvenzioni finanziarie possono essere erogate a tali organizzazioni sulla voce di bilancio generale A-3029⁽¹⁾ della Commissione, purché queste siano in regola, come è previsto per gli altri tipi di organizzazioni, con le condizioni e con i criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte annualmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale⁽²⁾ per l'esercizio 2001.

Le sovvenzioni erogate nel quadro suindicato riguardano le spese di funzionamento delle organizzazioni e possono rappresentare non oltre il 50 % di tali spese: peraltro in conformità del commento dell'art. A-302, le organizzazioni interessate devono beneficiare di un cofinanziamento pari ad almeno il 20 % proveniente da fonti diverse dal bilancio della Commissione.

Si tratta di un sistema di finanziamento trasparente e le organizzazioni sono tenute a dichiarare i finanziamenti comunitari da esse ricevuti, ivi compresi in futuro i fondi comunitari che potrebbero ricevere attraverso il finanziamento dei partiti politici.

3. La proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei è in corso di discussione presso il Consiglio. Allo stato attuale e tenuto conto della trasparenza del sistema attuale, la Commissione non riscontra la necessità di presentare una proposta dello stesso tipo per le organizzazioni politiche europee dei giovani.

⁽¹⁾ Lo stanziamento previsto per la voce A-3029 è destinato a consentire l'erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni internazionali non governative dei giovani, che operano in un ambito europeo.

⁽²⁾ GU C 11 del 13.1.2001.

(2001/C 350 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1414/01 di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(14 maggio 2001)

Oggetto: Aiuti di Stato in materia fiscale

In una dichiarazione del 23 febbraio 2000 (IP/00/182), il Commissario Mario Monti ha dichiarato di aver incaricato i servizi della Commissione competente in materia di concorrenza di esaminare tutti i casi di aiuti di Stato in materia fiscale nell'ambito della tassazione delle imprese, onde consentire alla Commissione di adempiere pienamente e senza indugio ai propri obblighi istituzionali, anche sulla base della propria comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure inerenti alla tassazione diretta delle imprese dell'11 novembre 1998.

1. Può la Commissione far sapere quali misure abbia adottato finora per esaminare i casi di aiuti di Stato in materia fiscale nell'ambito della tassazione delle imprese?

2. Ha riscontrato casi in cui sono stati concessi aiuti di Stato in materia fiscale in violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e, in caso di risposta affermativa, può indicare quali provvedimenti ha adottato?

3. Può la Commissione indicare il numero dei casi riscontrati, suddivisi per ciascuno Stato membro?
4. Intende la Commissione modificare o aggiornare la comunicazione sull'applicazione delle norme che disciplinano gli aiuti di Stato alle misure inerenti alla tassazione diretta delle imprese (SEC(1998) 1800)?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 luglio 2001)

In conformità degli obblighi che le incombono in forza del trattato CE, la Commissione procede all'esame permanente dei regimi di aiuti di Stato nuovi ed esistenti, compresi quelli in forma di agevolazioni fiscali, a norma dell'articolo 88 (già articolo 93) del trattato CE. Nell'ambito di questa competenza permanente, la Commissione ha avviato un'indagine su tutte le misure fiscali di cui il Gruppo del codice di condotta ha riferito al Consiglio Ecofin il 29 novembre 1999.

A tale proposito, la Commissione ha deciso l'11 luglio 2001 di avviare un'indagine sotto il profilo degli aiuti di Stato a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti di 11 regimi di tassazione delle imprese in 8 Stati membri e di invitare quattro Stati membri a porre termine alle esistenti agevolazioni fiscali a norma dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato. Tali regimi non sono più giustificati visto l'elevato grado di integrazione raggiunto dalle economie degli Stati membri a seguito del completamento del mercato interno, della liberalizzazione della circolazione dei capitali e dell'istituzione dell'Unione economica e monetaria.

La Commissione continuerà ad esaminare i regimi fiscali in tutti gli Stati membri e non può escludere che indagini analoghe a quelle già effettuate debbano essere avviate anche in futuro.

La Commissione sta attualmente valutando l'esperienza maturata nell'attuazione della Comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese per poter disporre di una base ai fini di un eventuale aggiornamento di tale comunicazione.

(2001/C 350 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1417/01

di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(14 maggio 2001)

Oggetto: Aggiudicazione degli appalti pubblici

Il 24 agosto 1996 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara con numero 96/S 163-97283/FR. Riguardava l'aggiudicazione di un contratto relativo alla prestazione di servizi di trasloco, trasporto e movimentazione.

Il contratto è stato aggiudicato a una società italiana, che però non dispone di un'autorizzazione valida in Lussemburgo, mentre tale autorizzazione è una delle condizioni prestabilite. E' pertanto ovvio che numerosi candidati potenziali che soddisfano tutti i criteri della gara d'appalto si sentano lesi da una tale decisione.

1. Verificano i servizi competenti della Commissione che gli offerenti soddisfino tutte le condizioni richieste?
2. In generale, quando, successivamente, risulta che un offerente non soddisfa uno o più criteri, di quali mezzi di azione dispone la Commissione?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione*(18 luglio 2001)*

Conformemente alla normativa in vigore in materia di appalti pubblici, nell'esaminare le proposte inviate a seguito di un bando di gara la Commissione verifica che gli offerenti soddisfino tutti i requisiti di ordine finanziario, professionale e tecnico. Una volta scelto sulla base dei criteri di selezione in vigore l'imprenditore è tenuto a rispettare la legislazione del paese in cui presta la sua opera.

Nel caso citato dall'onorevole parlamentare il contratto impone all'imprenditore di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di diritto del lavoro in vigore nel Granducato del Lussemburgo. All'inizio dell'esecuzione del contratto la Commissione aveva constatato l'esistenza di certe difficoltà da parte dell'imprenditore e aveva adottato le misure necessarie, d'accordo con le autorità lussemburghesi, per porre rimedio a tale situazione (iscrizione nel registro commerciale, partita IVA).

Qualora risultasse che l'imprenditore non ha osservato gli obblighi che gli incombono la Commissione recederà dal contratto.

*(2001/C 350 E/161)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1421/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione***(17 maggio 2001)*

Oggetto: Criminalità organizzata e sfruttamento degli animali

Da un rapporto della LAV (Lega anti-vivisezione) emerge un quadro inquietante circa lo sfruttamento di animali (combattimenti fra cani, corse clandestine di cavalli, traffico di animali esotici e altro), che ogni anno, solo in Italia, frutta alle casse del crimine organizzato introiti per circa 5 mila miliardi di lire.

Considerata la mancanza di provvedimenti volti ad arginare ed a bloccare il fenomeno, può dire la Commissione se ne è perlomeno a conoscenza?

In caso affermativo, può essa fornire spiegazioni circa le soluzioni che intende adottare per contrastarne lo sviluppo?

Come intende giustificare il prolungato silenzio sull'argomento, che rende di fatto il crimine organizzato libero di agire indisturbato?

Non pensa che attraverso controlli più severi degli allevamenti, dei canili, delle frontiere, per quanto riguarda il traffico di animali esotici, si possa dare una prima risposta a coloro che sfruttano gli animali come un business illegale vero e proprio?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione*(20 luglio 2001)*

La Commissione non è a conoscenza della relazione citata dall'on. parlamentare.

Per quanto riguarda la protezione degli animali, le competenze della Comunità sono limitate a taluni settori che non coprono tutte le attività citate nell'interrogazione dell'on. parlamentare. La crudeltà verso gli animali, incluse le lotte coi cani o le corse di cavalli illegali è un settore che cade sotto la responsabilità degli Stati membri.

Inoltre, giova notare che, quando la competenza della Comunità copre un'attività quale la protezione delle specie in pericolo, il ruolo della Commissione è in primo luogo di garantire l'adozione di legislazioni appropriate e di assicurarne l'applicazione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione continua della legislazione comunitaria.

(2001/C 350 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1422/01**di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione***(17 maggio 2001)*

Oggetto: Idrogeno: nuovo vettore energetico

E' un fatto che l'idrogeno stia sempre più prendendo piede come fonte energetica sostitutiva del petrolio. In alcune città europee le autorità locali stanno orientandosi verso la creazione di strutture in grado di consentire l'uso dell'idrogeno per i mezzi di trasporto pubblici e, in certi casi, anche per i mezzi privati. Prodotto dal metano, potrebbe costituire il ponte tra l'era del petrolio e quella dell'idrogeno interamente pulito. Laboratori e centri di ricerca in tutto il mondo stanno già studiando nuove tecnologie per produrre questo nuovo propellente. E' opinione comune che le istituzioni europee siano state più attente a effettuare studi circa l'incidenza dei gas prodotti dalla benzina sulla salute pubblica (cioè sui costi sanitari legati all'inquinamento) e che poco abbiano fatto per incentivare la ricerca e lo sfruttamento di questo nuovo vettore energetico.

È la Commissione a conoscenza i risultati delle ricerche compiute sull'uso dell'idrogeno nel campo dei trasporti?

Intende essa intervenire per favorire eventualmente la produzione e la distribuzione dell'idrogeno da utilizzare per i mezzi di trasporto?

Non ritiene opportuno promuovere una politica incentivante l'uso di questa nuova tecnologia, al fine anche di sottrarre l'Europa dalla schiavitù del petrolio, contribuendo in questo modo a diminuire i rischi d'inquinamento dell'atmosfera e salvaguardando nello stesso tempo la salute pubblica?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(16 luglio 2001)*

Da anni la Commissione ha riconosciuto il potenziale di un eventuale passaggio dalle energie fossili (carbone, petrolio, gas naturale) all'idrogeno per il trasporto e la produzione di calore e di elettricità. L'idrogeno, soprattutto se ricavato dalle energie rinnovabili o dall'energia nucleare, potrebbe offrire una soluzione ai problemi di qualità dell'aria, emissioni di gas ad effetto serra, sicurezza dell'approvvigionamento di energia, dipendenza dai prodotti petroliferi e rumore.

Dopo il 1° Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) della Comunità, un numero significativo di progetti ha riguardato la produzione e lo stoccaggio dell'idrogeno o lo sviluppo di pile a combustibile (che trasformano l'idrogeno in elettricità). Il programma Energia non nucleare del V° Programma quadro di RST della Comunità (1999-2002) concentra una parte importante del sostegno alla ricerca e alla dimostrazione delle tecnologie dell'idrogeno, in particolare in combinazione con le pile a combustibile. Finora il sostegno della Commissione nel V° Programma quadro di RST ha già superato 85 milioni di €, stanziati essenzialmente a favore delle pile a combustibile, alla produzione e allo stoccaggio di idrogeno, ai veicoli ad idrogeno e ad altri grandi progetti di generazione di calore e di elettricità distribuita. La Commissione sta negoziando un contratto con dieci città europee che introducono l'idrogeno come carburante alternativo nei trasporti in comune⁽¹⁾. Trenta autobus a pile a combustibile useranno idrogeno prodotto localmente da diverse fonti, di cui la metà energie rinnovabili ed elettricità verde. Si tratta indubbiamente del progetto e delle città menzionate dall'Onorevole parlamentare.

Nel perseguire uno Spazio europeo della ricerca meglio integrato e strutturato, la nuova politica di ricerca prevede di concentrare le attività in settori prioritari. In questo contesto, la recente proposta della Commissione di un nuovo Programma quadro di RST⁽²⁾ tratta in particolare le pile a combustibile e le tecnologie dell'idrogeno.

In collegamento con il Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico ⁽¹⁾, è stato anche lanciato un dibattito sulla scelta di combustibili alternativi, tra cui l'idrogeno. La Commissione sta inoltre preparando una comunicazione sui carburanti e sui veicoli alternativi dove l'idrogeno avrà un posto importante.

⁽¹⁾ Le città partner dei progetti CUTE (Clean Urban Transport in Europe) e ECTOS sono: Amsterdam, Barcellona, Amburgo, Londra, Lussemburgo, Madrid, Porto, Reykjavik, Stoccolma e Stoccarda.

⁽²⁾ COM(2001) 94 def.

⁽³⁾ COM(2000) 769 def.

(2001/C 350 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1423/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Immigrazione e integrazione

È di pochi giorni fa la notizia che in Germania il governo ha presentato un progetto di legge volto a introdurre dei corsi di lingua tedesca a frequenza obbligatoria per gli extracomunitari. Il progetto prevederebbe l'applicazione di sanzioni in caso di mancato apprendimento della stessa, sanzioni che porterebbero, nei casi più gravi, all'espulsione dal Paese.

Ancora una volta uno Stato dell'UE ha operato in totale indipendenza dagli altri Paesi membri in materia di immigrazione, dimostrando che sull'argomento si è ancora lontani da una politica d'insieme diretta ad affrontare il fenomeno nella sua reale consistenza.

1. Ha analizzato la Commissione il progetto di legge tedesco per valutare la sua conformità alla normativa esistente a livello europeo in materia di immigrazione?
2. Ha essa dei progetti d'intervento miranti a considerare il fenomeno come europeo e a dar vita ad una politica unitaria per affrontarlo, dove l'Unione svolga un ruolo di indirizzo nelle scelte degli Stati membri, determinando in modo preciso i casi in cui si debba procedere all'espulsione?
3. Non ritiene che l'atteggiamento tedesco vada, con i giusti correttivi, nella direzione di una vera integrazione di quei cittadini extracomunitari che, in Europa, decidono di trasferire la propria vita e che per l'Unione costituirebbero una reale ricchezza, se non fossero costretti ai margini della società?
4. Non considera opportuno dare vita ad una politica di assegnazione dei permessi di soggiorno che non tenga conto solo del comportamento degli immigrati, ma anche del reale apprendimento delle lingue dei Paesi che li ospitano?

Risposta data dal signor Vitorino a nome della Commissione

(27 luglio 2001)

Per quanto concerne le proposte della Commissione relative ad un approccio nuovo e globale alla gestione dei flussi migratori ed in particolare a una politica comune in materia di immigrazione, si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1273/01 dell'onorevole Hernández Mollar ⁽¹⁾.

La Commissione è consapevole del fatto che il governo tedesco sta riesaminando la legislazione in materia di immigrazione e ha avuto discussioni informali con i rappresentanti della Repubblica federale, come del resto con tutti gli Stati membri, in relazione alla proposta di direttiva sull'ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro ⁽²⁾. La Commissione non può tuttavia prendere posizione sulle disposizioni del progetto di legge tedesco cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda l'integrazione dei migranti, il quadro regolamentare comune dovrebbe riguardare anche i diritti che vanno garantiti ai migranti ammessi e altre questioni, che sarebbero oggetto di notifica alla Commissione. L'idea di fondo è che un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione ⁽³⁾ offrirà un meccanismo per la valutazione della pratica migliore e consentirà la graduale introduzione di norme e standard comuni in relazione all'integrazione e ad altri aspetti della politica di immigrazione.

Sebbene conoscere la lingua del paese di residenza sia chiaramente importante per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, resta competenza degli Stati membri definire la politica di integrazione che deve riflettere la particolare situazione nazionale.

(¹) V. pag. 108.

(²) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini dello svolgimento di un'occupazione retribuita e di attività di lavoro autonomo. COM(2001) 386 del 12 luglio 2001.

(³) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa ad un metodo aperto di coordinamento della politica comunitaria in materia di immigrazione. COM(2001) 387 del 12 luglio 2001.

(2001/C 350 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1424/01

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Libertà d'esercizio di professioni sportive

Come è noto alla Commissione, i diplomati italiani «tecnici sportivi», non possono esercitare la loro professione se non risultano iscritti al CONI, poiché la loro professione non è regolamentata. Non avendo l'Italia recepito la direttiva 92/51/CEE (¹) del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento delle formazioni professionali, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione. Data l'esistenza del monopolio CONI e in attesa che la situazione venga chiarita nei suoi aspetti giuridici e sociali, decine di migliaia di tecnici sportivi esercitano contraddittoriamente la loro attività in modo sommerso, cioè illegale, ma alla luce del sole. Al di fuori del CONI, infatti, non c'è riconoscimento legale di professionalità sportive.

E' compatibile questa situazione con il buon funzionamento del mercato interno nel settore sportivo? Si può cioè giustificare l'esistenza in tale mercato di zone no men's land per l'esercizio di certe professioni? Anche se la competenza del riconoscimento spetta allo Stato nazionale, l'impossibilità di esercizio non rappresenta una turbativa al funzionamento del mercato?

Se un tecnico sportivo extracomunitario può essere autorizzato a esercitare la sua professione in Italia, come si può giustificare l'impossibilità per un cittadino italiano di fare la stessa cosa?

L'attività sportiva, soprattutto in certi settori come quello del calcio, è ormai un grande investimento economico. Se questa attività è legalmente riconosciuta ad un solo ente, non si configura una posizione monopolistica?

In caso affermativo, è concepibile l'esistenza nell'Unione di monopoli, sia pure nel solo settore sportivo, che tra l'altro muove migliaia di miliardi all'anno?

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

Risposta del signor Bolkestein a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

Come la Commissione ha indicato nella sua risposta all'interrogazione scritta E-3976/00 (¹), in virtù dell'articolo 149 (ex articolo 126) del trattato CE, gli Stati membri sono responsabili del contenuto dell'insegnamento e dell'organizzazione del loro sistema d'istruzione. Ogni Stato membro è pertanto libero di regolamentare o meno una professione sul proprio territorio e di fissarne le modalità, nonché di stabilire il livello e il tipo di diploma necessario per esercitarla. La Commissione non può intervenire in questo settore che è di competenza esclusiva degli Stati membri. Di conseguenza il fatto che una professione come quella di «tecnico sportivo» non sia regolamentata in Italia e il fatto di mettere sotto l'egida del CONI la pratica dello sport a livello professionale non sono di per sé incompatibili con il mercato interno.

Per quanto riguarda la situazione dei tecnici sportivi provenienti da paesi terzi e di quelli italiani, l'onorevole parlamentare è pregata di fare riferimento alla risposta data alla sua interrogazione scritta E-3976/00.

(¹) GU C 174 E del 19.6.2001, pag. 205.

(2001/C 350 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1432/01
di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(11 maggio 2001)

Oggetto: Is Arenas: i campi da golf restano in attività nonostante il parere motivato

In data 9 febbraio la Commissione europea ha espresso un parere motivato relativo alla cattiva applicazione della direttiva habitat 92/43/CEE in località Is Arenas, nel comune di Narbolia, in Sardegna, dove è stato costruito un campo da golf senza adeguata valutazione dell'impatto ambientale. Nonostante siano scaduti i termini per conformarsi a quanto richiesto dal parere motivato, secondo quanto dichiarato da Pier Maria Pellò, amministratore della società Is Arenas sul mensile «La Gazzetta Sarda» (marzo 2001), tale campo è regolarmente aperto il mercoledì, il sabato e la domenica. La società Is Arenas annuncia che il campo è «aperto tutto l'anno, aperto tutti i giorni, lunedì compreso» e prevede il regolare svolgimento di 17 (diciassette) tornei di golf da maggio alla fine di quest'anno [<http://www.isarenas.it>].

Il sito Internet della società immobiliare pubblicizza le seguenti strutture indicate come già realizzate: golf 18 buche par 72; golf 3 buche par 3 executive e campo pratica; Club-house con ristorante; spogliatoi attrezzati.

Per l'approvvigionamento idrico del campo da golf la società immobiliare risulterebbe aver realizzato almeno 24 pozzi artesiani, tutti all'interno del SIC ITB002228 Is Arenas, attraverso un trivellamento arrivato sino ad una profondità di oltre 200 metri, senza che siano stati installati appositi contatori per la verifica del prelievo idrico.

Lo stesso parere motivato conferma il grave rischio di possibile inquinamento della falda freatica, sia attraverso un fenomeno di salinizzazione, già in atto secondo la stessa società immobiliare, sia a causa dei pesticidi e fertilizzanti chimici usati per la manutenzione del green, mettendo in pericolo l'intero SIC (sito d'interesse comunitario) ed i suoi tre habitat prioritari.

Non pensa la Commissione che sia necessario chiudere i campi da golf per preservare il sito SIC da un degrado irreversibile?

Quali misure intende la Commissione adottare affinché vengano riparati i danni ambientali dovuti al taglio del bosco, per la costruzione delle strutture golfistiche, ed al prelievo idrico?

Quali misure intende la Commissione adottare affinché le autorità pubbliche responsabili dell'autorizzazione a costruire le strutture golfistiche, la regione Sardegna e il comune di Narbolia, ritirino i loro provvedimenti (autorizzazioni edilizie comunali del 25 febbraio e 21 maggio 1999, determinazione regionale n. 899 del 14 aprile 2000)?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(20 giugno 2001)

Le informazioni citate dall'onorevole parlamentare riguardano una situazione interessata da una procedura di infrazione avviata ai sensi dell'articolo 226 (ex-art. 169) del trattato CE. L'oggetto delle procedure di infrazione è riservato. La risposta data dalle autorità italiane al parere motivato citato dall'onorevole parlamentare è attualmente allo studio della Commissione.

La Commissione non ha il potere di rivolgere ingiunzioni alle amministrazioni nazionali degli Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che uno Stato membro abbia mancato agli obblighi stabiliti dal diritto comunitario può avviare procedure di infrazione e richiedere ufficialmente allo Stato membro di fornire informazioni e formulare osservazioni su un determinato caso (lettera di costituzione in mora), può formulare un parere motivato con il quale dichiara che un determinato Stato membro ha mancato agli

obblighi previsti dal trattato CE e può adire in merito la Corte di giustizia. Tuttavia, anche la Corte di giustizia con le sue sentenze può solo stabilire l'esistenza di un'infrazione ma non può annullare una disposizione nazionale che risulti incompatibile con il diritto comunitario né imporre ad un'amministrazione nazionale di soddisfare la richiesta di un privato cittadino né di imporre ad uno Stato di indennizzare un cittadino danneggiato da un provvedimento che costituisce infrazione del diritto comunitario. Solo i tribunali nazionali possono rivolgere ingiunzione agli organi amministrativi ed annullare una decisione nazionale. Solo i tribunali nazionali hanno inoltre il potere di ordinare, ove opportuno, ad uno Stato membro di indennizzare i cittadini per le perdite subite a causa di una infrazione del diritto comunitario ad esso imputabile.

Per quanto riguarda le domande relative ai danni ambientali, si rinvia cortesemente l'onorevole parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione scritta E-1038/2000 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 20.3.2001.

(2001/C 350 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1438/01

**di Antonios Trakatellis (PPE-DE)
e Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) alla Commissione**

(17 maggio 2001)

Oggetto: Flussi migratori in Grecia e controllo delle frontiere esterne

Considerando che la Grecia ha particolari problemi nel controllo delle sue frontiere, che al contempo sono frontiere esterne dell'Unione, a causa soprattutto delle peculiarità geografiche, e che l'UE ha sviluppato una serie di misure e di politiche in materia di asilo, immigrazione illegale e attraversamento delle frontiere esterne,

1. Quali misure di applicazione ha adottato la Grecia nell'ambito dell'UE per il controllo delle frontiere, la gestione efficace dei flussi migratori e la prevenzione dell'immigrazione illegale?
2. Quali stanziamenti a carico di fondi europei ha ottenuto la Grecia per il 1997, 1998, 1999 e 2000 per spese relative ai controlli frontalieri, trasferimento di tecnologia, azioni di prevenzione dell'immigrazione illegale e rimpatrio (rifiuto di ingresso alla frontiera)?
3. Quali stanziamenti sono stati concessi alla Grecia per i settori giustizia e affari interni per contribuire all'integrazione dei profughi e alla politica in materia di asilo e rifugiati nel quadro del Fondo europeo per i profughi ⁽¹⁾ e di altri programmi dell'Unione europea come Odysseus ⁽²⁾, e per quali azioni?
4. Quali sono i dati ufficiali concernenti i profughi, l'asilo, l'emigrazione e l'immigrazione illegale e le naturalizzazioni in Grecia?

⁽¹⁾ GU L 252 del 6.10.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 99 del 31.3.1998, pag. 2.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(6 luglio 2001)

1. Nel dicembre 1999, dopo alcune visite volte a valutare l'efficacia dei controlli alle frontiere terrestri e marittime, il Consiglio ha deciso la piena entrata in vigore dell'accordo di Schengen in Grecia a partire dal 1° gennaio 2000 e ha previsto un'ulteriore visita di verifica nel corso del 2000.

Gli esperti che hanno condotto tale visita hanno constatato che, in generale, le procedure di controllo erano adeguate a quanto richiesto dall'accordo di Schengen e hanno sottolineato i progressi compiuti in termini sia di potenziamento del numero degli addetti, sia di miglioramento del loro equipaggiamento. Essi hanno raccomandato di armonizzare i programmi di formazione e di continuare ad applicare le misure adottate per fermare e rimpatriare gli stranieri la cui posizione risulti irregolare.

2. Negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la Grecia ha ricevuto i seguenti stanziamenti:
- linea di bilancio B3-4113 (integrazione): complessivi 2 757 395 euro; linea di bilancio B5-803 (accoglienza): complessivi 2 957 799 euro; e linea di bilancio B7-6008 (rimpatrio volontario): complessivi 1 660 663 euro.
 - Gli importi in questione sono stati utilizzati per progetti riguardanti l'integrazione, l'accoglienza ed il rimpatrio volontario di rifugiati e richiedenti asilo. Nel complesso sono stati realizzati 26 progetti; questi riguardano, nel caso dell'integrazione, attività come l'offerta di alloggio, la consulenza, la formazione, l'orientamento professionale e l'assistenza legale e, nel caso dell'accoglienza, la realizzazione o il miglioramento di centri di accoglienza, la prestazione di assistenza legale, di servizi di consulenza e di sostegno sociale e psicologico. Nei progetti finanziati sulla linea di bilancio per il rimpatrio rientrano attività come la formazione professionale, l'assistenza legale e le consulenze, iniziative volte ad agevolare il rimpatrio, la creazione di piccole imprese e attività di collocamento.
 - Nell'ambito del programma Odysseus, sono stati stanziati 275 000 euro nel 1998, 248 399 euro nel 1999 e 106 770 euro nel 2000.
 - Nel complesso sono stati realizzati sette progetti, che hanno riguardato azioni come seminari di formazione sul controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e la lotta all'immigrazione clandestina, o azioni per la difesa dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo.
3. Per quanto concerne il Fondo europeo per i rifugiati, nel marzo 2001 sono stati approvati i programmi della Grecia per il 2000 ed il 2001. Gli stanziamenti a carico del Fondo europeo per i rifugiati ammontano rispettivamente a 652 057,17 euro e a 629 043,03 e sono destinati a sostenere in particolare l'impegno della Grecia per il miglioramento delle condizioni di accoglienza e per l'integrazione delle persone la cui permanenza in Grecia ha carattere duraturo e/o stabile. La selezione dei progetti è attualmente di competenza del ministero della Sanità e della Previdenza sociale.
4. Stando alle statistiche della Comunità relative agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, le persone che hanno presentato domanda d'asilo in Grecia sono state rispettivamente 4 376, 2 953, 1 528 e 3 083. Nello stesso periodo, le autorità greche hanno accordato lo status di rifugiati previsto dalla Convenzione di Ginevra ad un totale di 654 persone.

La Grecia ha dichiarato un totale di 22 078 immigrati nel 1997 e di 12 630 nel 1998.

Nel complesso, 930 persone hanno ottenuto la cittadinanza greca nel 1997 e 807 nel 1998.

I dati relativi all'immigrazione e alla naturalizzazione per gli anni 1999 e 2000 non sono ancora disponibili.

Tutti i dati trasmessi alla Commissione che potrebbero fornire indicazioni sull'entità dell'immigrazione clandestina, come quelli relativi al numero degli stranieri fermati alle frontiere greche in situazione irregolare, sono considerati dalle autorità greche come informazioni riservate.

(2001/C 350 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1439/01

**di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE),
Jean-Louis Bourlanges (PPE-DE) e Jan Mulder (ELDR) alla Commissione**

(17 maggio 2001)

Oggetto: Servizio telefonico rurale di emergenza

Le attuali crisi del settore agricolo, con casi di BSE ed afta epizootica riscontrati in diversi Stati membri, hanno avuto conseguenze drammatiche per gli agricoltori.

A titolo della linea di bilancio B3-301 (Antenne d'informazione), i servizi telefonici rurali di emergenza sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti UE. Nel passato tale servizio telefonico si è rivelato utile nell'aiutare la comunità rurale a far fronte alle conseguenze, per esempio, della diffusione di malattie.

Dal 2000 in poi i servizi della Commissione si sono rifiutati di dare attuazione alle misure di finanziamento per il suddetto servizio, benché l'autorità di bilancio abbia espressamente iscritto tale attività nel bilancio.

Date le condizioni in cui versa attualmente il settore agricolo, può la Commissione far sapere se intende applicare la chiara volontà dell'autorità di bilancio?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(27 luglio 2001)*

Il capitolo B3-30 del bilancio, nel quale rientra la linea B3-301 «Antenne d'informazione», è destinato a finanziare azioni d'informazione e di comunicazione.

In questo contesto, la Commissione ha organizzato un servizio telefonico chiamato «Europa in diretta» che permette di fornire informazioni utili. Questo servizio gratuito è a disposizione di tutti i cittadini e, quindi, ovviamente, anche degli agricoltori, che possono ottenere informazioni d'interesse generale.

D'altra parte, la Commissione sovvenziona la rete dei Centri d'informazione e di promozione rurale, che conta attualmente 130 membri. Questi centri sono moltiplicatori dell'informazione sovvenzionati dalla Commissione, con la quale hanno concluso una convenzione, costituiti presso organismi attivi nel mondo rurale come, ad esempio, Camere d'agricoltura, enti di sviluppo, enti comunali, ecc. ... Sono presenti in tutte le regioni europee, sono aperti a tutti i cittadini e sono in grado, in quanto ricevono regolarmente documenti e una formazione dalla Commissione, di informare gli agricoltori sui temi che li interessano.

La Commissione ritiene che il bisogno di informazioni sia sufficientemente soddisfatto da queste due strutture.

Tra il 1996 e il 1999, la Commissione aveva finanziato, tramite la linea B2-5122 «Sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla politica agricola comune (PAC)», le azioni della rete Enfsos, che ha una vocazione sociale. A partire dal bilancio 2000, le azioni d'informazione sulla PAC sono finanziate a carico della linea B1-382 nel quadro del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni d'informazione riguardanti la PAC⁽¹⁾. Le attività aventi carattere sociale non rientrano in questo quadro: esse non figurano, per loro natura, tra i compiti delle strutture descritte sopra, e non potrebbero neppure essere finanziate a carico della linea B3-301, dato che non si iscrivono nel quadro della politica d'informazione o di comunicazione.

I membri della Commissione responsabili dell'agricoltura e del bilancio hanno già spiegato la situazione in lettere, datate 27 luglio 2000 e 19 ottobre 2000, all'attenzione dell'on. Mulder, nelle quali si suggeriva di esaminare il finanziamento di questo tipo d'azione nel quadro dei programmi per lo sviluppo rurale gestiti dagli enti regionali e locali o eventualmente nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Leader».

Il membro della Commissione responsabile del bilancio ha anche richiamato l'attenzione del Parlamento su questo punto nella sua lettera del 1° dicembre 2000 all'on. Wynn, presidente della commissione per i bilanci, che riguarda i problemi d'esecuzione nell'ambito della procedura di bilancio 2001.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000.

(2001/C 350 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1440/01**di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione***(17 maggio 2001)*

Oggetto: Prezzi delle riviste negli Stati membri

Data l'attuale situazione in cui i prezzi delle riviste pubblicate nel Regno Unito e vendute in Irlanda sono espressi in sterline inglesi, può la Commissione far sapere se sia ammissibile che il prezzo di una rivista possa variare così drammaticamente (fatta eccezione per i costi di spedizione) allorché tale rivista è venduta e distribuita in un altro Stato membro?

Risposta data dal sig. Monti In nome della Commissione*(20 luglio 2001)*

Vari fattori possono spiegare le differenze di prezzo tra le riviste rilevate da uno Stato membro all'altro. È per esempio possibile che vi siano notevoli divari nei costi, a livello di reti di distribuzione, spese di spedizione, regime fiscale, ecc.

Di conseguenza, non si possono ritenere a priori ingiustificate le differenze di prezzo, ed è opportuno prendere in considerazione i singoli casi in funzione delle circostanze specifiche.

Le pratiche in materia di fissazione dei prezzi delle riviste hanno formato oggetto di alcune procedure avviate in passato ai sensi del diritto comunitario in materia di concorrenza. In un caso, la Corte di giustizia è giunta alla conclusione che, nel quadro di un sistema di distribuzione selettiva di giornali e periodici che influisce sul commercio tra Stati membri, una clausola volta a fissare i prezzi da rispettare renda tale sistema incompatibile con l'articolo 81, paragrafo 1, ma che la Commissione, nel valutare una richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, abbia la facoltà di esaminare se nel caso di specie un siffatto elemento nel sistema di distribuzione possa risultare giustificato⁽¹⁾.

La Commissione terrà a mente questi aspetti nell'esaminare le pratiche che, in questo campo, potrebbero essere sottoposte alla sua attenzione.

⁽¹⁾ Sentenza 3 luglio 1985 della Corte di giustizia, SA Binon & Cie c/ SA Agence et messageries de la presse, Causa 243/83, Racc. 1985 pag. 2015.

(2001/C 350 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1441/01

di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Riconoscimento di diplomi

Può la Commissione far sapere quali progressi, ammesso che ve ne siano stati, siano stati compiuti sulla via di un migliore riconoscimento dei diplomi di insegnamento nell'UE e, in particolare del riconoscimento reciproco del diploma di insegnante di musica in seno all'Unione?

Risposta del signor Bolkestein per conto della Commissione

(20 luglio 2001)

Il riconoscimento dei diplomi di insegnamento è regolato dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanziona la formazione professionale di una durata minima di tre anni⁽¹⁾ e dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽²⁾. Tale sistema si applica ad un'ampia gamma di professioni con qualifiche di vario livello, ivi compreso l'insegnamento. Il sistema prevede che i cittadini di uno Stato membro abbiano il diritto di esercitare la professione a cui sono qualificati nello Stato membro di origine anche in altri. A norma delle direttive citate, il riconoscimento non è automatico, in quanto gli Stati membri hanno facoltà di richiedere misure integrative (esame o periodo di adattamento) qualora vi siano differenze sostanziali fra la formazione impartita nel paese di origine e quella richiesta nello Stato membro in cui s'intende esercitare. In base alle direttive, gli Stati membri devono trasmettere ogni due anni alla Commissione una relazione sull'applicazione delle stesse. Sulla base di queste relazioni, risulta che quella degli insegnanti è una delle categorie professionali più numerose fra quelle che rientrano nell'ambito delle direttive. Negli anni 1991-1994, oltre 5 000 insegnanti hanno ottenuto il riconoscimento in base al sistema generale. Per maggiori particolari, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole interrogante sulle relazioni presentate al Parlamento ed al Consiglio in merito all'applicazione delle direttive sul sistema generale⁽³⁾. Le statistiche relative al periodo 1997-1998 riportano 2 431 decisioni di riconoscimento di diplomi di insegnamento. Di queste, 2 158 sono state concesse senza misure integrative. Le informazioni statistiche più recenti (per 10 Stati membri più 3 paesi dello Spazio economico europeo) indicano che, nel 1999-2000, 2 031 insegnanti hanno avuto il riconoscimento a norma del sistema generale, in 1 850 casi senza misure integrative. La Commissione non dispone di dati specifici sugli insegnanti di musica, in quanto la categoria non viene ulteriormente analizzata. La Commissione non è comunque a conoscenza di alcun problema a carattere generale che possa interessare questa specifica categoria di insegnanti.

La Commissione ha iniziato procedure di infrazione nei confronti di Francia e Germania per il mancato riconoscimento della direttiva in ordine al riconoscimento dei diplomi di insegnamento. Tali procedure sono state chiuse con l'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di opportune modifiche delle rispettive pratiche amministrative e legislative.

Dal punto di vista legislativo, il funzionamento del sistema generale è stato migliorato con l'adozione il 26 febbraio 2001 della direttiva sulla legislazione semplificazione legislativa per il mercato interno (SLIM) ⁽¹⁾ che ha introdotto per gli Stati membri ospitanti l'obbligo di tenere conto, nell'ambito dell'esame di una richiesta di riconoscimento, dell'esperienza professionale successiva al diploma. Nel contempo, la Commissione sta ora lanciando una consultazione pubblica in vista della preparazione di una nuova direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La Commissione sta studiando una proposta per un regime più uniforme, trasparente e flessibile del riconoscimento professionale, la cui approvazione è programmata per il Consiglio europeo della primavera 2002.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

⁽³⁾ COM(96) 46 def. e COM(2000) 17 def.

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/19/CE (non ancora pubblicata) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/EEC e 92/51/CEE del Consiglio sul sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali nonché le direttive del Consiglio 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE concernenti le professioni di infermieristica generale, odontoiatria, chirurgia veterinaria, ostetricia, architettura, farmacia e medicina, GU C 28 del 26.1.1998.

(2001/C 350 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1452/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Agenzie di lavoro temporaneo

Negli ultimi anni si moltiplicano in Grecia le agenzie che forniscono lavoratori temporanei alle aziende, come notifica la federazione generale greca del lavoro. Tali uffici agiscono da intermediari tra le imprese e i lavoratori; ciò significa che l'agenzia assume lavoratori per conto del datore di lavoro ultimo, nei cui locali il lavoratore svolge la sua attività. In altre parole «prestano-noleggiano» lavoratori alle aziende, spesso senza neanche garantire loro i debiti contributi assicurativi, le paghe sindacali e i diritti professionali di cui beneficino altri impiegati dell'impresa.

Considerando che i rapporti di lavoro sopra citati causano una continua riduzione del reddito totale dei lavoratori nonché un deterioramento dei loro diritti professionali, ritiene la Commissione che sia necessario procedere ad una regolamentazione comune volta a tutelare i lavoratori da siffatte pratiche? Può far sapere se si osservano fenomeni analoghi in altri Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(18 luglio 2001)

Di fronte allo sviluppo del lavoro interinale, la Commissione ha fin dal 1982 proposto una direttiva per regolamentare tale tipo di occupazione che sta conoscendo un rapido incremento in Europa. Tale proposta, modificata nel 1984 ⁽¹⁾, non è però mai stata adottata. Mentre nel 1991 è stata adottata la direttiva ⁽²⁾ sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori interinali, non sono state adottate due altre proposte più generali sul lavoro atipico (comprendenti il lavoro a tempo parziale e i contratti a tempo determinato). In esito a tale scacco, sono state avviate nel 1995 alcune consultazioni delle parti sociali a livello europeo sulle questioni relative alla flessibilità dell'orario di lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori. Questi ultimi hanno accettato di negoziare su tale tema, peraltro suddividendo i diversi soggetti, e ciò ha portato all'elaborazione di un accordo-quadro attuato tramite l'adozione di una direttiva riguardante il lavoro a tempo parziale nel 1997 ⁽³⁾ e di una direttiva riguardante il lavoro a tempo determinato nel 1999 ⁽⁴⁾. Infine, nel maggio del 2000, le parti sociali hanno deciso di avviare un negoziato sul lavoro interinale.

Sfortunatamente, un anno dopo, il 21 maggio 2001, le parti sociali hanno dovuto riconoscere la loro incapacità di giungere a un accordo. In conformità dell'articolo 138 (ex articolo 118 a) del Trattato CE, la Commissione potrebbe far uso del suo potere di iniziativa e proporre entro i prossimi mesi al Parlamento e al Consiglio un progetto di direttiva vertente sulle condizioni di lavoro dei lavoratori interinali.

-
- (¹) Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di lavoro interinale e di contratti di lavoro a tempo determinato, GU C 133 del 21.5.1984.
- (²) Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure miranti a promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro aventi un rapporto di lavoro a tempo determinato o interinale, GU L 206 del 29.7.1991.
- (³) Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal GU C 14 del 20.1.1998.
- (⁴) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, riguardante l'accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, GU L 175 del 10.7.1999.
-

(2001/C 350 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1453/01

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Registrazione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali

Quantunque siano stati stanziati fondi a carico del secondo Quadro comunitario di sostegno, la Grecia è l'unico paese nell'Unione europea in cui non esista un sistema affidabile di registrazione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, con conseguenze molto serie sull'intervento statale nelle questioni relative alla sicurezza e alla sanità. La registrazione degli incidenti sul lavoro è effettuata attualmente soltanto da un Ente di sicurezza sociale, IKA, e unicamente per i suoi assicurati — che costituiscono circa il 45 % della forza lavoro. Parimenti, è estremamente carente la registrazione delle malattie professionali.

Quali misure adotterà la Commissione, in collaborazione con le autorità elleniche competenti, per far sì che la Grecia disponga di un sistema affidabile di registrazione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(24 luglio 2001)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare sulla necessità di una registrazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali all'interno della Comunità.

A tale riguardo la Commissione, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e la Direzione generale (DG) Occupazione e affari sociali, con la partecipazione degli Stati membri e grazie ad un «gentlemen agreement», hanno lavorato congiuntamente, a partire dal 1990, ai fini dell'armonizzazione delle Statistiche europee degli infortuni sul lavoro (progetto ESAW⁽¹⁾) e delle Statistiche europee sulle malattie professionali (progetto EODS⁽²⁾). Obiettivo di detti lavori è l'armonizzazione dei criteri e delle metodologie di registrazione sia dei dati degli incidenti sul lavoro che di quelli relativi alle malattie professionali.

In relazione agli infortuni sul lavoro, l'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva quadro 89/391/CEE⁽³⁾ fa obbligo al datore di lavoro di «tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro» e a «redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori». I dati ESAW (infortuni che comportano un'incapacità lavorativa superiore a tre giorni o incidenti mortali) sono disponibili per il periodo 1993-1998 relativamente all'attività economica e alle dimensioni dell'impresa, all'età, al sesso, alla nazionalità, alla professione e alla condizione professionale della vittima, alla natura dell'infortunio e alla parte del corpo ferita, alla localizzazione geografica, alla data e all'ora dell'infortunio così come alle conseguenze dell'infortunio — numero di giorni persi, incapacità permanente o decesso conseguente all'infortunio. È stata finalmente attuata (fase III) di recente un'altra serie di variabili che consentono l'identificazione e lo studio delle cause e delle circostanze in cui si è verificato l'infortunio e una maggiore attivazione di una

politica di prevenzione degli infortuni sul lavoro a livello europeo. I dati relativi alla fase III saranno resi disponibili progressivamente a partire dagli anni di riferimento che vanno dal 2001 al 2004.

Riguardo al progetto EODS sono stati avviati dei lavori sulla base di un progetto pilota relativo alla casistica rilevata nel 1995 in merito a 31 punti dell'elenco delle malattie professionali istituito dalla Commissione nella sua raccomandazione 90/326/CEE del 22 maggio 1990⁽⁴⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita a seguito di quest'esperienza pilota la metodologia sviluppata dal FIOH⁽⁵⁾ in una prima fase del progetto EODS è stata recentemente ultimata e comprende le seguenti variabili: Stato membro, età, sesso, professione svolta al momento dell'esposizione, attività economica dell'impresa al momento dell'esposizione, diagnosi medica, agente causale, prodotto contenente l'agente causale (chimico o biologico), gravità (incapacità temporanea o permanente) nonché anno e gravità di prima individuazione. La raccolta dei dati EODS fase I ha inizio nel 2001 e riguarda quei casi di malattie professionali rilevati per la prima volta così come i casi totali di decesso per malattie professionali nel corso dell'anno.

Relativamente alla situazione della Grecia è bene mantenere distinto il caso delle statistiche degli infortuni sul lavoro da quello delle statistiche sulle malattie professionali.

I dati relativi agli infortuni sul lavoro, forniti dall'IKA⁽⁶⁾, sono stati raccolti e sono disponibili a livello nazionale. Tali dati sono stati ugualmente trasmessi ad Eurostat conformemente alla metodologia ESAW e sono stati acclusi a quelli europei. L'IKA, il ministero del lavoro e l'istituto nazionale di statistica collaborano alla codificazione e alla trasmissione dei dati ESAW come pure all'approntamento dell'esecuzione della fase III in Grecia. Si riscontrano un paio di complicazioni benché le stesse siano debitamente tenute in considerazione e corrette nel quadro della metodologia ESAW. Da un lato, relativamente ai dati IKA, solo parte degli infortuni sul lavoro che comportano un'incapacità lavorativa superiore a tre giorni danno luogo alla compilazione di una dichiarazione. La quota degli infortuni dichiarati è stimata dall'IKA al 39 % e si attesta a livelli analoghi in Danimarca, Irlanda e Regno Unito (rispettivamente 46 %, 38 % e 43 %). Per tutti gli Stati membri del caso, Eurostat rettifica il numero degli infortuni dichiarati al tasso di dichiarazione dimodoché sia possibile stimare il numero di infortuni effettivamente avvenuti (100 %), dati dei quali si tiene conto nelle pubblicazioni e ai fini di calcolo dell'incidenza degli infortuni (numero di infortuni su 100 000 occupati). D'altronde, come ricorda l'onorevole parlamentare, sono inclusi esclusivamente i dati IKA relativi al 45 % circa degli occupati in Grecia. I dati IKA riguardano i dipendenti del settore privato. Situazione identica si verifica per i dati ESAW relativi alla popolazione di molti altri Stati membri (segnatamente il Belgio e la Francia i cui dati sono rigorosamente forniti dall'ESAW). È tuttavia la specificità della Grecia in termini di condizione professionale della mano d'opera che dà luogo ad una percentuale del 45 % di lavoratori coperti da tali statistiche. Gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i coadiuvanti familiari in Grecia nel 1999 hanno effettivamente costituito il 43,4 % degli occupati contro il 16,2 % di media della Comunità (fonte: Indagine sulle forze di lavoro, Eurostat). Per il calcolo dell'incidenza degli infortuni, Eurostat ricollega nondimeno il numero di tali infortuni a quello dei lavoratori effettivamente coperti dai dati ESAW.

Per quanto riguarda le statistiche sulle malattie professionali, se l'elenco europeo delle malattie professionali non pone ulteriori difficoltà, nel caso della Grecia, nonostante la procedura nazionale di riconoscimento delle malattie professionali di detto stato sia appesantita, non tutti i casi effettivi sono probabilmente censiti. I dati forniti ad Eurostat nel quadro della raccolta pilota EODS riguardante le malattie professionali riconosciute nel 1995 erano estremamente limitati (92 casi rispetto ad un totale europeo superiore ai 57 000). La relazione finale di valutazione di tali dati fornita dal FIOH⁽⁷⁾ rileva in particolare che i dati greci non sono rappresentativi della mano d'opera totale, che i dati relativi alla copertura dei sistemi nazionali non sono disponibili per la Grecia e che, di conseguenza, la Grecia è stata spesso necessariamente esclusa dall'analisi. Eurostat è stato tuttavia informato dell'istituzione di un gruppo di lavoro da parte del ministero del lavoro greco, che raggruppa l'IKA ed altre istituzioni interessate, per individuare le possibilità di migliorare i dati statistici relativi alle malattie professionali in Grecia. La Commissione sostiene gli Stati membri, la Grecia specialmente, in tale processo di miglioramento mediante la diffusione, nel quadro del gruppo di lavoro e delle proprie pubblicazioni, della metodologia EODS⁽⁸⁾ e delle prassi ottimali in vigore in altri Stati membri.

(1) ESAW: «European Statistics of Accidents at Work».

(2) EODS: «European Occupational Diseases Statistics».

(3) Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 29.6.1989.

(4) Raccomandazione della Commissione 90/326/CEE, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali, GU L 160 del 26.6.1990.

(5) FIOH: «Finnish Institute of Occupational Health».

(6) IKA: Istituto greco per la sicurezza sociale — incidenti e malattie professionali — dipendenti del settore privato.

(7) Documento di lavoro Eurostat, Popolazione e condizioni sociali 3/1999/E/n. 2.

(8) Documento di lavoro Eurostat, Popolazione e condizioni sociali 3/2000/E/n. 18 e 19.

(2001/C 350 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1459/01**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione***(17 maggio 2001)*

Oggetto: Linea di bilancio A-3022

La linea di bilancio A-3022 prevede per il 2001 1 500 000 euro da destinare al mondo accademico per il cofinanziamento di progetti che mirano a diffondere la conoscenza dell'integrazione europea.

Tale linea sembra, più che un'integrazione, un doppione di altre linee della Commissione che hanno esattamente gli stessi scopi, ossia quelle concernenti il Collegio d'Europa di Bruges, l'Istituto universitario europeo di Firenze, l'associazione «La nostra Europa», le sovvenzioni per organizzazioni che promuovono l'idea europea, associazioni e federazioni di interesse europeo e gruppi di riflessione europei, come pure il sostegno alla Casa Jean Monnet.

Può la Commissione chiarire esattamente cosa rende la linea di bilancio A-3022 diversa dalle altre linee di bilancio summenzionate e meritevole quindi di uno stanziamento di 1 500 000 euro pagati dal contribuente?

Le organizzazioni che ricevono aiuti a titolo di tale linea godono anche di altre sovvenzioni comunitarie?

Nell'interesse della correttezza e della democrazia la Commissione è disposta a finanziare organizzazioni che diano prova di equilibrio e imparzialità nel presentare all'opinione pubblica le informazioni sull'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(23 luglio 2001)*

L'art. A-3022 del bilancio generale della Comunità prevede sovvenzioni per le attività riguardanti l'integrazione europea organizzate da centri di studi e di ricerca di origine universitaria. Questa linea di bilancio è prevista per gli ambienti universitari e per le loro attività di ricerca e di discussione sul processo d'integrazione europea. Tutti questi elementi costituiscono la peculiarità della linea di bilancio suindicata e costituiscono altresì le condizioni ed i limiti di ammissibilità dei richiedenti.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie è basato sull'invito a presentare candidature il cui testo viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e la cui diffusione viene ulteriormente promossa tramite Internet.

Il testo dell'invito a presentare candidature consente ad alcuni temi prioritari di essere sostenuti annualmente. Vi è pertanto la possibilità di sostenere attività oggetto delle preoccupazioni principali dell'Unione. I temi prioritari garantiscono una maggior efficacia per le spese di bilancio.

I progetti ricevuti in esito all'invito a presentare candidature vengono valutati da esperti indipendenti e successivamente avviene la selezione dei beneficiari.

Contrariamente a quanto avviene per l'art. A-3022, nelle linee di bilancio A-3010 (Collegio d'Europa di Bruges), A-3011 (Istituto universitario europeo di Firenze), A-3020 (Associazione «Europa nostra») e A-3036 (sostegno in favore della Maison Jean Monnet), i beneficiari vengono prestabiliti e generalmente la descrizione di bilancio indica che gli stanziamenti sono riservati al sostegno dei costi di funzionamento.

I destinatari delle sovvenzioni della linea di bilancio A 3022 sono segnatamente le università. Queste ultime devono inviare progetti in risposta all'invito a presentare candidature. I progetti che riceveranno un cofinanziamento su tale linea di bilancio si riferiscono alla riflessione e al dibattito sul processo d'integrazione europea. I temi più significativi dell'attualità europea costituiscono l'oggetto delle attività sostenute nel quadro dei progetti selezionati: seminari sulle sfide dell'integrazione europea, incontri di professori universitari sulla riforma istituzionale e sull'allargamento, organizzazione di conferenze sulle conseguenze finanziarie dell'Euro ovvero analisi del commercio mondiale e dell'Unione.

L'obiettivo principale di tali sovvenzioni è quello di favorire il dibattito sull'Europa e la partecipazione attiva degli ambienti universitari al processo di integrazione europea. Tutti questi obiettivi sono specifici e diversi da quelli oggetto di finanziamenti erogati tramite altre linee di bilancio; inoltre tali obiettivi possono essere precisati in via prioritaria.

Gli organismi beneficiari segnalati in corrispondenza degli artt. A-3010, A-3011 ecc., non ricevono sovvenzioni in quanto non sono ammissibili in base ai criteri previsti per la linea A-3022.

Per quanto riguarda la questione del sostegno delle attività d'informazione sull'Unione, è opportuno sottolineare che queste non sono ammissibili per la linea A-3022.

(2001/C 350 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1460/01

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Linea di bilancio A-3022

Per il 2000 e il 2001 sono stati assegnati 1 500 000 euro alla linea di bilancio A-3022 (Centri di studio e di ricerca).

Può la Commissione far sapere quali organizzazioni e centri hanno beneficiato in passato di tale linea, fornendo ampi dettagli sui progetti portati a termine?

Quante organizzazioni nuove e esistenti hanno richiesto finanziamenti per il 2001 e in che misura la Commissione controlla l'utilizzazione dei fondi comunitari assegnati a tale linea?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

Si informa l'onorevole parlamentare che la Commissione elabora annualmente una relazione su tutte le sovvenzioni del capitolo A-30, in cui vengono precisati i beneficiari, l'importo della sovvenzione e la percentuale di cofinanziamento. Tale relazione, già presentata quest'anno al Parlamento (segreteria della commissione per i bilanci), contiene in particolare informazioni sui beneficiari delle sovvenzioni della linea A-3022.

La selezione dei progetti che saranno finanziati nel quadro dell'esercizio 2001 è in corso. Su 136 proposte pervenute alla Commissione, 21 provengono da organismi (università o associazioni di professori universitari) che erano già stati selezionati in anni precedenti.

La linea in questione non copre le spese di funzionamento degli organismi che ottengono una sovvenzione, ma spese direttamente legate ai progetti per i quali le sovvenzioni vengono concesse. Il controllo dell'uso delle sovvenzioni erogate avviene in base all'analisi della relazione finale e del resoconto finanziario che ogni organismo deve presentare, al termine del progetto. Quest'analisi precede il pagamento del saldo della sovvenzione e, se del caso, dà luogo a un parziale recupero dell'anticipo.

(2001/C 350 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1462/01

di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Patente di guida di categoria C per diabetici

Un cittadino finlandese diabetico ha studiato quasi due anni logistica in un istituto professionale per divenire conducente di autotreni. Al momento dell'iscrizione, all'interessato non è stato comunicato che il diabete rappresenta un fattore restrittivo all'esercizio di tale professione. Per ottenere il diploma ed esercitare la professione in questione è necessaria la patente di guida di categoria C. Una direttiva comunitaria limita le condizioni per il rilascio della patente a diabetici.

Ai sensi della direttiva 91/439/CEE⁽¹⁾ (Allegato III, comma 10.1), la patente di guida non deve essere rilasciata né al candidato o conducente colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

Per ottenere la patente di categoria C, il candidato in questione si è procurato i necessari pareri medici rilasciati da un primario pediatra, da uno specialista di medicina generale e da un oftalmologo. Tutti i pareri sono favorevoli al rilascio della patente di guida di categoria B e C che, a giudizio dei medici, il paziente può ottenere liberamente.

Dal 1998 il candidato è titolare di una patente di categoria B. Il diabete non ha mai avuto ripercussioni sulla guida di automezzi privati, né il candidato ha subito shock da insulina o sofferto di ipoglicemia. Inoltre, egli non intende operare come trasportatore di viaggiatori ed è disposto a sottomettersi a controlli medici regolari.

La motorizzazione civile finlandese non ha concesso la deroga e ha giustificato tale decisione richiamandosi alla direttiva comunitaria che, in tal caso, interpreta in modo restrittivo.

E' la Commissione consapevole del fatto che l'interpretazione della direttiva sulle condizioni per il rilascio della patente di guida è causa di tali problemi per le autorità degli Stati membri?

È altresì possibile sapere se tale questione ha un precedente, ad esempio per quanto concerne individui epilettici o con problemi motori?

Qualora l'interpretazione della direttiva in questione abbia già dato luogo a problemi più ampi, è la Commissione disposta ad adottare misure per chiarire l'interpretazione della direttiva a livello nazionale?

⁽¹⁾ GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(23 luglio 2001)

Ai conducenti affetti da diabete mellito insulinoindipendente non può essere rilasciata una patente di guida delle categorie C e D e delle sottocategorie e categorie di rimorchi corrispondenti, «salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare»⁽¹⁾.

Il caso del diabete mellito è stato discusso a lungo in seno al Comitato di esperti governativi sulla patente di guida; il Comitato ha concluso che l'attuale disposizione deve essere mantenuta tale e quale. Gli esperti degli Stati membri considerano che i rischi correlati al diabete mellito: shock insulinico, shock ipoglicemico, variazioni di pressione arteriosa o problemi di vista, sono troppo gravi per consentire la guida di camion o autobus.

Tutti gli Stati membri applicano in effetti una politica di accesso estremamente limitato alle patenti di categoria C e D per le persone affette da diabete mellito trattato con insulina. In tutti i casi una tale autorizzazione è accompagnata da frequenti controlli medici; la maggior parte degli Stati membri si limitano esclusivamente a rinnovare la patente di guida di un titolare che contrae il diabete in età più avanzata, quando esercita già da tempo una determinata professione. È la conseguenza del rifiuto di rilasciare all'origine la patente di guida di categoria C e D alle persone già affette da diabete mellito.

Esiste un analogo divieto per il rilascio e il rinnovo di patenti di guida a chi soffre di crisi di epilessia ed ad alcuni minorati dell'apparato locomotore⁽²⁾.

In seguito alle discussioni svoltesi in seno al Comitato di esperti governativi sulla patente, la Commissione ha varato una serie di studi nel quadro dei programmi di ricerca, e spera di poterne presentare i risultati al Comitato fra due anni⁽³⁾.

⁽¹⁾ Punto 10.1 dell'allegato III della direttiva del Consiglio 91/439/CEE, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, GU L 237 del 24.8.1991.

⁽²⁾ Punti 8.3 e 12.2 dell'allegato III precedentemente citato.

⁽³⁾ Sono in corso studi relativi all'acuità visiva, al diabete, all'epilessia e agli adattamenti da apportare ai veicoli.

(2001/C 350 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1464/01
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Pesca illegale nella ZEE mauritana

Secondo una testimonianza dell'autore dell'interrogazione, di ritorno da un viaggio in Mauritania, dove si è intrattenuto con il ministro della pesca Zamel, e l'amara dichiarazione di quest'ultimo, 30-40 pescherecci opererebbero regolarmente in maniera illegale nella zona economica esclusiva del paese. Per lo più asiatici, detti pescherecci utilizzerebbero come base il porto spagnolo di La Palma, dove sbarcherebbero perfino il pesce pescato illegalmente nelle acque della Mauritania. Questi pescatori-pirati farebbero effettivamente una concorrenza sleale a quelli degli armatori europei, che pescano nel quadro dell'accordo di pesca esistente nella ZEE mauritana.

E' in grado la Commissione di confermare queste notizie riguardanti la Mauritania? Come intende reagire per far cessare questo traffico illecito e contribuire alla durevole difesa delle ricchezze alieutiche del paese?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 luglio 2001)

La Commissione non ha ricevuto ufficialmente dalla Mauritania informazioni concernenti attività di pesca illegali da parte di «battelli asiatici» nella zona economica esclusiva (ZEE) di tale paese.

Nel quadro dell'accordo di pesca tra la Comunità e la Mauritania, la Commissione è informata dei fermi di pescherecci comunitari. La Commissione ritiene sufficientemente efficaci l'applicazione delle norme e i controlli esercitati in materia di pesca nella ZEE della Mauritania e ha dimostrato in numerose occasioni il proprio impegno per la sostenibilità delle risorse alieutiche di tale paese.

Anche se esiste una normativa comunitaria nel settore dei controlli e dell'applicazione delle norme, la sua esecuzione è affidata agli Stati membri. Tuttavia, tale normativa non contempla le attività svolte da pescherecci di paesi terzi in acque che non rientrano nella giurisdizione comunitaria. Inoltre, la Mauritania non ha compiuto alcun passo a questo proposito nei confronti della Comunità e neppure, secondo le informazioni disponibili, della Spagna. Se tale passo fosse compiuto, dovrebbe essere oggetto di una valutazione specifica.

Inoltre, si deve sottolineare che tanto la Comunità quanto la Mauritania hanno recentemente sostenuto l'adozione da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del «Piano d'azione internazionale per prevenire, impedire ed eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non registrata». Conformemente a tale piano gli Stati dovrebbero intraprendere azioni articolate ed efficaci di verifica, controllo e sorveglianza della pesca fin dalle prime fasi, dal punto di sbarco alla destinazione finale.

(2001/C 350 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1467/01
di Guido Podestà (PPE-DE) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Disagio giovanile — il caso italiano

Il caso del duplice omicidio, commesso a Novi Ligure da un'adolescente nei confronti della madre e del fratellino, ha generato sgomento e disorientamento. E' accaduto in una famiglia apparentemente normale, di livello culturale, sociale ed economico medio-alto e dove la cura dei figli pare essere stata anteposta alle ambizioni professionali dei genitori.

Ma ad essere ancor più inquietante é che questo non é un caso isolato. Questi fatti spingono ad interrogarsi sulla condizione di disagio che coinvolge sempre più spesso parte degli adolescenti, disagio che, come accaduto, può esprimersi in forme di violenza inaudita, a prescindere dalle condizioni socio-economiche di appartenenza.

La Carta dei Diritti Fondamentali approvata a Nizza fa riferimento alla protezione della vita familiare, insistendo particolarmente sulla tutela dei diritti dei bambini ma trascurando forse la problematica adolescenziale.

La Commissione:

- non crede che quanto accaduto renda indispensabile avviare un'indagine approfondita, in tutti gli Stati membri, che possa finalmente portare alla luce reali situazioni di rapporti conflittuali all'interno della famiglia?
- non ritiene opportuno attivare ulteriori ricerche per individuarne le cause (aspettative sui figli diverse dai desideri degli stessi, standard educativi troppo rigidi, valori sociali talvolta schiacciati etc.)?
- come intende aiutare i giovani ad elaborare i molteplici, spesso contraddittori, messaggi di cui sono destinatari?
- come intende rendere possibile un maggior ascolto del disagio giovanile, soprattutto nelle sue manifestazioni iniziali?
- non ritiene di dover intervenire nei confronti della politica dell'informazione per evitare che l'interesse morboso suscitato possa contribuire a diffondere tali aberranti comportamenti con un «effetto a catena»?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(2 luglio 2001)

La Commissione condivide lo sgomento dell'Onorevole Parlamentare in occasione del dramma verificatosi a Novi Ligure.

La Commissione ha intenzione di adottare un'iniziativa nel settore della gioventù entro la fine dell'anno. Questa iniziativa verrà presentata sotto forma di Libro bianco per una nuova cooperazione fra le politiche per i giovani negli Stati membri.

Per elaborare le sue proposte, la Commissione nell'arco di un anno ha effettuato un'ampia consultazione dei giovani, delle organizzazioni della società civile attive in questo settore, dei ricercatori e dei ministeri degli Stati membri. Il Parlamento è stato associato a questa consultazione e da parte sua ha organizzato un'audizione su questo tema.

Le proposte riguarderanno l'insieme dei fattori che condizionano la vita dei giovani nella società: la loro partecipazione alla vita pubblica, l'istruzione formale e non, l'occupazione, lo spirito di iniziativa, ... Il benessere dei giovani e, per alcuni di loro, il disagio, sono uno dei temi che preoccupano in modo particolare la Commissione.

Inoltre in questo contesto la Commissione ha intenzione di proporre nuovi studi, ricerche e azioni di informazione. In effetti è essenziale capire meglio le profonde mutazioni dell'ambiente sociale, economico e culturale e le loro ripercussioni sulla vita quotidiana dei giovani, sul loro modo di reagire e di collocarsi rispetto a una serie di istituzioni quali la famiglia.

(2001/C 350 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1470/01

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Arretratezza nell'amministrazione della giustizia

Nonostante le promesse fatte lo scorso anno dal ministro competente: — «entro il gennaio 2001 vi sarà la rivoluzione telematica nei tribunali» — a tutt'oggi l'ufficio iscrizione a ruolo delle cause del tribunale di Milano è in arretrato con la designazione dei giudici al dicembre 2000. Infatti un nuovo ed intonso librone-rubrica alto quattro dita, veniva compilato a mano, ancora un mese fa, come dieci anni or sono, onde permettere agli avvocati di ritrovare le proprie cause con il nome delle parti ed i numeri di ruolo dei processi. Dalla promessa telematica, all'enfasi cartacea, con ritardi che si ripercuotono sull'amministrazione

della giustizia e quindi sul diritto dei cittadini ad ottenerla. Pur sapendo che l'organizzazione dei Tribunali e la modernizzazione dei loro apparati burocratici è di competenza dei governi nazionali

la Commissione,

1. non ritiene che i ritardi causati, anche dalla non modernizzazione degli apparati, si ripercuota colpevolmente nei confronti dei cittadini, che devono attendere tempi spropositati per la conclusione dei processi che li riguardano?
2. considerando la sperequazione di trattamento ed il non rispetto dei diritti umani che i cittadini devono subire, a causa delle lentezze nell'adeguamento organizzativo e tecnologico delle burocrazie, non riterrebbe opportuno invitare i governi, nell'ambito della cooperazione prevista per il raggiungimento degli obiettivi del «terzo pilastro», a compiere gli sforzi necessari per modernizzare gli uffici giudiziari e recuperare i ritardi che provocano la denunciata sperequazione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(19 luglio 2001)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare circa gli effetti nefasti per i cittadini dei ritardi accusati nell'amministrare la giustizia.

La Commissione è altresì consapevole del fatto che la lentezza procedurale e i ritardi dell'iscrizione a ruolo, non meno della complessità e dei costi del procedimento, costituiscono un grave ostacolo all'accesso alla giustizia.

L'utilizzo più intensivo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbe rimediare, almeno parzialmente, a questo problema. In proposito, la recente decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ fa riferimento alle moderne tecnologie e afferma che la rete dovrebbe avvalersene per le sue attività.

La Commissione gestisce inoltre diversi programmi di ricerca nel settore delle nuove tecnologie. Fra questi, il programma sulle tecnologie della società dell'informazione (programma IST) consta di un settore sulle «applicazioni per la vita amministrativa» che può prestarsi per la presentazione di eventuali proposte in materia di giustizia. In effetti esiste già un progetto, denominato E-COURT, che dal 1° giugno 2001 mira a utilizzare le tecnologie emergenti dell'informazione e delle comunicazioni per incrementare il rendimento e l'efficacia delle azioni giudiziarie attraverso l'Europa.

⁽¹⁾ GU L 174 del 27.6.2001.

(2001/C 350 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1476/01

di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione

(11 maggio 2001)

Oggetto: Principio del «ne bis in idem»

La Commissione è al corrente del fatto che dinanzi alla High Court inglese è stato avviato un procedimento dal Kuwait Investment Office mediante la sua filiale spagnola Grupo Torre per fatti che sono già stati giudicati in via definitiva nel 1999 da un tribunale inglese, in un processo intentato contro Carin Parker, elettore del mio collegio; che tale sentenza non è stata impugnata e che un procedimento avente identico oggetto è stato avviato dal Kuwait Investment Office in Spagna?

La Commissione ha esaminato i problemi correlati al principio del «ne bis in idem» nei casi nei quali enti internazionali, grazie alle loro risorse finanziarie, possono abusare dei sistemi giuridici nazionali per ottenere un risultato legale ad esse favorevole?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(21 giugno 2001)*

L'interrogazione presentata conduce a diverse soluzioni a seconda che la si consideri da un punto di vista civilistico o penalistico.

Da un punto di vista penalistico, sarebbe necessario esaminare in primo luogo se i procedimenti penali avviati nei due Stati membri riguardano esattamente lo stesso caso, in tutti i loro elementi. È ben possibile, infatti, che i procedimenti riguardino attività simili, svoltesi in due Stati membri allo stesso tempo, ma senza una reale connessione tra i loro autori. In tal caso, è possibile che siano stati avviati procedimenti penali in entrambi gli Stati membri, ma per diversi reati. Se il reato è di fatto lo stesso, spetta alla persona coinvolta invocare la regola del «non bis in idem» davanti all'autorità che ha avviato l'azione penale o davanti al giudice del secondo Stato membro.

Per evitare questo tipo di difficoltà, la Commissione emanerà, prima della fine dell'anno, una comunicazione relativa alle regole sulla giurisdizione nelle cause penali all'interno dell'Unione europea. Allo stesso tempo, Eurojust, nel suo ambito di competenza, avrà la responsabilità di evitare che si verifichino queste situazioni di doppi procedimenti.

Nella misura in cui, invece, la questione è legata a procedimenti civili e commerciali, il nodo fondamentale sta nello stabilire quali effetti giuridici vincolanti abbia, in uno Stato membro, una sentenza emessa in un altro Stato membro.

Al momento, le questioni giuridiche sollevate sono affrontate dalla Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (il regolamento Bruxelles I che entrerà in vigore il 1 marzo 2002 è, per questi aspetti, identico nella sostanza). L'articolo 26 della Convenzione di Bruxelles recita:

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Visto che sia il Regno Unito che la Spagna sono Stati contraenti della convenzione, la sentenza resa nel Regno Unito deve essere riconosciuta in Spagna (salvo che siano applicabili le eccezioni di cui all'articolo 27 della convenzione) con le conseguenze ovvie sul procedimento in corso in Spagna. La causa dovrà essere abbandonata se i giudici britannici hanno già pronunciato sentenza definitiva su una causa con lo stesso oggetto e tra le stesse parti (non conoscendo i particolari della causa non è possibile valutare se l'oggetto delle procedure in corso in Spagna e nel Regno Unito sia identico). Il convenuto può esibire la sentenza definitiva emessa dai giudici di un altro Stato contraente come difesa in tale nuovo procedimento.

(2001/C 350 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1480/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(18 maggio 2001)

Oggetto: Rischio crescente di incendi in Grecia

Il prolungato periodo di siccità che perdura in Grecia crea condizioni favorevoli per lo scoppio di incendi boschivi e pertanto richiederà un elevato grado di attenzione ai fini della prevenzione e della lotta contro gli incendi.

Dato che nella relazione «Système communautaire d'information sur les incendies de forêt 1985-97» pubblicata dal servizio della Commissione competente per la silvicoltura figurano taluni elementi che denotano l'impreparazione dei servizi greci nel settore della prevenzione e del pronto intervento contro gli incendi boschivi (tempi di intervento dopo la prima segnalazione, tempi medi di spegnimento, superfici medie andate a fuoco, ecc.) e dato che l'anno 2000 è stato quello che ha fatto registrare il record di distruzioni dovute ad incendi,

può la Commissione riferire se:

1. esistono dati più recenti relativamente alla Grecia e quali dati può fornire in merito all'andamento di detti indici nel biennio 1998-2000;
2. può indicare quali provvedimenti e quali azioni sono state intraprese dalla Grecia per evitare le distruzioni della scorsa estate;
3. è stata informata su eventuali misure di allerta predisposte dalla Grecia per far fronte ai sempre più gravi pericoli incombenti per quest'estate?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

La Commissione deplora il tributo in vite umane e il disastro ecologico ed economico dovuto agli incendi boschivi, e in particolare a quelli che hanno colpito la Grecia nell'estate scorsa, ma osserva una decisa volontà, da parte delle autorità greche, di impedire che tali disastri si riproducano in futuro. Tra le iniziative prospettate al riguardo, si ricordano la maggiore cooperazione tra i competenti servizi nazionali, la formazione del personale preposto alla lotta antincendio, la definizione di una strategia centralizzata valida per tutte le regioni del paese ed infine l'informazione del pubblico. Ad esempio, le autorità greche hanno annunciato l'organizzazione, ancora entro la fine dell'anno in corso, di un workshop nell'ambito del programma d'azione comunitario a favore della protezione civile⁽¹⁾. Questo incontro previsto tra esperti ha per obiettivo precipuo definire un migliore coordinamento degli strumenti di lotta agli incendi boschivi.

Le autorità elleniche non hanno ancora comunicato alla Commissione, per il periodo 1998-2000, gli indicatori alla base dello studio richiamato dall'onorevole parlamentare. I dati disponibili più recenti provengono da una cartografia europea degli incendi di oltre 50 ettari realizzata per telerilevamento nel 2000. I dati rivelano per la Grecia una superficie totale interessata di 106 000 ettari, pari al 27 % della superficie complessiva bruciata nei cinque Stati membri più meridionali della Comunità.

In ordine alle misure strutturali predisposte dalla Grecia, stando alle proposte accolte nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, sono previste azioni di ampia portata (studi, piani di gestione forestale, misure di ricostituzione e prevenzione), da attuarsi in particolare mediante iniziative regionali. Le dotazioni finanziarie sono rilevanti e sempre corredate di azioni di formazione e di sensibilizzazione del pubblico alla protezione delle foreste e allo sviluppo sostenibile.

Si rammenta inoltre all'onorevole parlamentare che il 3 maggio 2001 la Commissione ha approvato, nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi⁽²⁾, un programma di protezione di 1,7 milioni di €, presentato dalla Grecia per il 2001. Tale programma prevede in particolare la creazione di piste, di barriere parafuoco e di punti d'acqua, nonché la realizzazione di opere forestali di prevenzione e di azioni di sorveglianza.

⁽¹⁾ 1999/847/CE: Decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, GU L 327 del 21.12.1999.

⁽²⁾ GU L 217 del 31.7.1992.

(2001/C 350 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1490/01

di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(18 maggio 2001)

Oggetto: Parità di trattamento in materia di deduzione fiscale per le scuole situate in altri Stati membri

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, nono comma della legge sulla tassazione dei redditi, nella Repubblica Federale Tedesca il 30 % dell'importo che il contribuente riceve a titolo di assegno per figlio a carico o di

assegni familiari può essere dichiarato come spesa straordinaria per la frequenza di una scuola privata sostitutiva riconosciuta dallo Stato o autorizzata dalla legislazione del Land conformemente all'articolo 7, paragrafo 4 della Legge fondamentale. Tale disposizione non si applica alle scuole situate in altri Stati membri.

Ritiene la Commissione che tale normativa sia compatibile con la libertà di circolazione dei servizi in materia di frequenza scolastica?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(9 luglio 2001)

In base a una denuncia ricevuta di recente sullo stesso argomento, la Commissione sta esaminando il problema e prenderà all'occorrenza una decisione quanto all'eventuale avvio di una procedura d'infrazione a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE.

(2001/C 350 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1494/01

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(18 maggio 2001)

Oggetto: Minaccia della tubercolosi

Nell'ambito del programma di assistenza per combattere le malattie dovute alla povertà nei paesi in via di sviluppo, quali risorse sono o dovranno essere destinate alla lotta contro la tubercolosi attraverso la strategia DOTS (trattamento di breve durata sotto sorveglianza diretta), che si ritiene possa essere efficace nel 99 % dei casi?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(28 giugno 2001)

E' molto difficile indicare un importo specifico degli stanziamenti comunitari a favore del DOTS. La maggior parte dei fondi comunitari per la sanità sono diretti a sostenere interventi volti al miglioramento dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sistema sanitario nazionale, il che include i programmi per il controllo della tubercolosi (TBC). Sempre più tali fondi sono forniti in qualità di sostegno settoriale o di bilancio piuttosto che come aiuto destinato a progetti mirati a specifiche malattie. Gran parte di tale sostegno va anche a beneficio di iniziative nazionali per il controllo della TBC.

Nell'ambito del programma per la riduzione della povertà, il programma accelerato di intervento contro la TBC, contro il virus dell'immunodeficienza umana/sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV/AIDS) e contro la malaria (¹), definisce un approccio completo mediante interventi capaci di incidere su ognuna delle tre principali malattie contagiose. Tali interventi mirano ad ampliare l'impatto degli interventi efficaci esistenti, compreso il trattamento DOTS per ciò che concerne la TBC.

Cionondimeno, malgrado i progressi registrati dal 1995 in poi, sforzi ulteriori sono tuttavia necessari allo scopo di promuovere un uso generalizzato del DOTS; il potenziale di questa strategia economica ed efficace per ridurre la morbilità e la mortalità da TBC non è stato ancora ben compreso in tutti i contesti e ciò è dovuto anche a problemi tecnici e alla complessità degli approcci terapeutici.

La Commissione, nell'ambito del bilancio complessivo per la cooperazione allo sviluppo darà la priorità, nei prossimi cinque anni, agli interventi in materia di sanità, AIDS e demografia (SAD). In termini di impegni, gli interventi SAD nel 2000 hanno rappresentato l'8 % del bilancio per lo sviluppo (circa 800 milioni di euro) e aumenteranno in misura costante con il miglioramento delle capacità di fornitura dell'aiuto. Parte del sostegno supplementare sarà destinato agli interventi previsti dal programma d'azione accelerato, ivi compresi gli interventi previsti per la tubercolosi e il DOTS.

La Commissione sta attualmente mettendo a punto piani di lavoro dettagliati e inoltre esaminerà, in particolare con l'Organizzazione mondiale della sanità e altri finanziatori interessati, le opportunità per accelerare e aumentare proporzionalmente i flussi delle risorse verso i paesi bisognosi allo scopo di fronteggiare la tubercolosi e le altre principali malattie contagiose.

(¹) COM(2001) 96 def.

(2001/C 350 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1498/01

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(18 maggio 2001)

Oggetto: Nuove piste nell'aeroporto di Barajas (Madrid)

Secondo quanto ha denunciato il gruppo ecologista «Jarama Vivo», la costruzione delle nuove piste dell'aeroporto di Barajas avrà ripercussioni irreversibili su complessi vegetali di grande valore e protetti a livello nazionale e europeo. In concreto, la costruzione della pista denominata 18L/36R, oltre a deviare 2 000 m dell'alveo del fiume Jarama, avrà ripercussioni su complessi vegetali definiti habitat di interesse comune. Dette formazioni sono comprese nell'inventario nazionale di habitat di interesse comunitario, conformemente al decreto reale 1977/1995 del 7 dicembre. Detto inventario è stato il punto chiave attraverso cui la collettività di Madrid ha dichiarato tutto il corso del Jarama LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) luogo di importanza collettiva e, per passare poi a far parte della Red Natura (rete naturale). I sette habitat distrutti sono boschi di filari di salici, di pioppi neri, di prati mediterranei di erbe alte e giunchi e formazioni idrofile e esciofile, il tutto associato all'alveo del Jarama e dei ruscelli della Zorreras e della Vega.

Le aggressioni alla vegetazione saranno prodotti sia dalle opere di costruzione e dal disseccamento del Jarama. Le opere produrranno un dragaggio e una ripulitura del terreno che provocherà la scomparsa totale delle formazioni vegetali. In concreto, le opere distruggeranno 16 ettari di bosco di filari, 3 ettari di cespugli, 4 ettari di canneto, 40 ettari di praterie e 35 ettari di bosco di rimboschimento.

La Commissione è a conoscenza dei fatti denunciati da Jarama Vivo?

La Commissione è del parere che detto progetto di ampliamento dell'aeroporto di Barajas (Madrid) sia compatibile con l'ottemperanza alla direttiva 92/43/CEE (¹) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora silvestre?

La Commissione ha previsto alcuna misura mirante alla protezione dello spazio suddetto?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti citati dall'onorevole parlamentare. Ha appurato peraltro che la zona è stata proposta dalla Spagna come sito di interesse comunitario (SIC), ES 3110001 «Cuencas de los ríos Jarama y Henares», per essere inclusa nella rete Natura 2000, nel quadro della direttiva «Habitat» (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Il sito di cui trattasi ha una superficie di 36 084 ettari.

La zona ospita la specie lontra (*Lutra lutra*), elencata nell'allegato II della direttiva Habitat. Contiene inoltre 13 tipi diversi di habitat contemplati dall'allegato I della medesima direttiva, due dei quali prioritari (6220 e 3170).

La Commissione si rivolgerà alle autorità spagnole per chiedere informazioni quanto alle procedure applicate per garantire il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

(2001/C 350 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1499/01**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione***(11 maggio 2001)*

Oggetto: Programma per il rafforzamento della competitività economica delle regioni frontaliere

Il Consiglio europeo di Nizza ha invitato la Commissione a proporre un programma per il rafforzamento della competitività economica delle regioni frontaliere (cfr. par. 7 delle conclusioni della Presidenza). Il motivo è riconducibile al fatto che, a seguito dell'ampliamento dell'UE, le imprese e i lavoratori delle regioni che confinano con i paesi candidati all'adesione si troveranno ad affrontare condizioni particolarmente difficili in materia di competitività, a seguito delle enormi differenze tra i livelli salariali dei paesi candidati e degli Stati membri limitrofi dell'Unione europea. Nella sua comunicazione e nel suo programma di lavoro per il 2001 (COM(2001) 28 def.) la Commissione stessa fa presente che è sua intenzione presentare, dopo la seconda relazione sulla coesione, una comunicazione sulle regioni frontaliere dell'Unione nella prospettiva dell'ampliamento.

A questo riguardo, potrebbe la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

- Per quale motivo, nel suo programma di lavoro per il 2001, essa prevede soltanto la presentazione di una comunicazione sulle regioni frontaliere dell'Unione, allorché il Consiglio europeo chiede espressamente che venga elaborato un programma per il rafforzamento della loro competitività economica?
- A che punto sono giunti i preparativi per la presentazione del programma per il rafforzamento della competitività economica delle regioni frontaliere?
- Come si prospettano le condizioni e le misure concrete, previste in detto programma, a favore del rafforzamento della competitività economica delle regioni frontaliere, a quanto ammonta la dotazione finanziaria del programma e quando si prevede che dette misure saranno avviate?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(26 giugno 2001)*

La Commissione sta elaborando una Comunicazione sulle regioni frontaliere nella quale analizzerà la situazione socioeconomica di queste ultime, determinerà le possibili conseguenze dell'ampliamento su tali regioni, esaminerà gli strumenti comunitari esistenti e valuterà la necessità di adottare ulteriori misure di sostegno. La Comunicazione includerà una serie di misure specifiche che la Commissione considererà come un'unica azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere e che potranno contribuire a facilitare la transizione ed a rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti dell'ampliamento.

L'azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere verrà con tutta probabilità adottata prima della pausa estiva.

La Comunicazione affronterà inoltre temi quali la struttura e il tipo di aiuto, la data di inizio, la possibilità ed il livello del cofinanziamento comunitario.

(2001/C 350 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1505/01**di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione***(11 maggio 2001)*

Oggetto: Accordo del Quebec e relazioni UE-Mercosur

Qualche giorno fa è stato firmato in Quebec un accordo per la costituzione di una grande zona di libero scambio che interesserebbe tutti i paesi americani.

Può la Commissione far sapere quali sono le implicazioni di tale accordo per le relazioni politiche e commerciali tra l'Unione europea e Mercosur?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione*(22 giugno 2001)*

Il vertice di Quebec non ha portato l'attesa accelerazione del processo di integrazione delle Americhe. Esso si è piuttosto limitato a confermare la prospettiva stabilita al vertice di Santiago del Cile (libero scambio entro il 1° gennaio 2006). Nel corso del vertice sono apparse chiaramente le difficoltà di questo processo, quali la possibilità di adottare procedure accelerate, l'apertura del mercato agricolo americano, l'armonizzazione degli interessi di 34 paesi diversi, le questioni legate all'ambiente e al lavoro, ecc.

La Comunità è il principale investitore, il principale partner commerciale e il più importante donatore dei paesi del mercato comune del sud (Mercosur). Le trattative fra la Comunità e il Mercosur vanno ben oltre le semplici questioni commerciali e procedono secondo un ritmo proprio senza alcuna interferenza dal processo di integrazione americana.

*(2001/C 350 E/185)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-1507/01****di Pere Esteve (ELDR) alla Commissione***(15 maggio 2001)*

Oggetto: Proroga del finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e/o delle carrube approvati nel 1990

Il Consiglio Agricoltura dell'Unione europea del 19 marzo 2001 ha approvato il regolamento (CE) n. 558/2001⁽¹⁾ che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di tutti i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di frutta a guscio e/o carrube che nel 2000 hanno compiuto il decimo anno di durata.

L'articolo 1 del predetto regolamento stabilisce che la proroga riguarda solo le organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento della qualità sono stati approvati nel 1990, mentre l'articolo 2 specifica che l'aiuto è corrisposto unicamente per le superfici per le quali è stata presentata una domanda di aiuto in relazione al decimo anno del piano.

Fra le organizzazioni di produttori con piani di miglioramento approvati nel 1990 ve ne sono quattro aventi sede in Spagna, due delle quali in Catalogna (Abertal e Producciones de Frutos Secos Asociados). Queste ultime due si sono fuse con altre due organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento sono stati approvati successivamente al 1990 (Abertal si è fusa con Arboreto, il cui piano di miglioramento è stato approvato il 9.2.1996, e Producciones de Frutos Secos Asociados con Profusal, il cui piano è stato approvato il 3.5.1996).

Orbene, secondo l'interpretazione che del regolamento citato dà il ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione, queste organizzazioni di produttori (Arboreto e Profusal) non possono presentare domanda di proroga per quegli appezzamenti compresi nel loro piano di miglioramento che hanno compiuto il decimo anno di applicazione poiché, secondo tale interpretazione, le organizzazioni originarie (Abertal e Producciones de Frutos Secos Asociados) non esistono più, e pertanto non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 558/2001 in quanto le nuove organizzazioni di cui sono entrate a far parte sono nate dopo il 1990.

In relazione a quanto precede, l'interrogante formula il seguente quesito: può un'organizzazione di produttori che ha presentato il suo piano di miglioramento nel 1990 e che successivamente si è fusa con altra organizzazione di produttori più recente, la quale ha già presentato la sua domanda di aiuto per gli appezzamenti che hanno compiuto il decimo anno di applicazione, presentare domanda di prosecuzione del finanziamento (domanda presentata, ovviamente, dalla nuova organizzazione di produttori) per queste superfici e per le attività svolte su di esse prima del 15.6.2001?

⁽¹⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(18 giugno 2001)*

In virtù del regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, le organizzazioni di produttori riconosciute, i cui piani di miglioramento sono stati approvati nel 1990, possono chiedere la prosecuzione del finanziamento dei loro piani per un ulteriore periodo massimo di un anno e al più tardi fino al 15 giugno 2001.

Tale diritto è valido anche per le organizzazioni di produttori, il cui piano di miglioramento è stato approvato nel 1990, che hanno cessato di esistere in seguito alla fusione con un'altra organizzazione il cui piano è successivo al 1990.

Pertanto, le superfici comprese in un piano approvato nel 1990, che siano state successivamente incluse in /trasferite ad un altro piano, mantengono la propria ammissibilità per un undicesimo anno di aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 558/2001 e al più tardi fino al 15 giugno 2001, purché continuino ad essere soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità agli aiuti.

*(2001/C 350 E/186)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-1508/01****di Torben Lund (PSE) alla Commissione***(15 maggio 2001)*

Oggetto: Rifiuti atomici

I mezzi di informazione danesi hanno riferito il 23 aprile dell'approvazione nella Duma russa di una proposta concernente i rifiuti nucleari. La proposta comporterà che la Russia avrà la possibilità di importare rifiuti nucleari da tutta una serie di paesi UE. Pertanto desidero che la Commissione chiarisca se il diritto UE vigente consenta alla Russia di costruire depositi per rifiuti nucleari e importare e conservare a pagamento siffatti rifiuti. Nel medesimo contesto chiedo alla Commissione di spiegare se alla luce di questa preoccupante evoluzione in Russia, si abbia in programma di rivedere le norme vigenti o introdurre regole comuni che garantiscano che i rifiuti nucleari estremamente pericolosi siano comunque trattati con il massimo di sicurezza.

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

La normativa Euratom prevede che la Commissione autorizzi l'esportazione di materiale nucleare da qualsiasi Stato membro verso un paese terzo. La Commissione deve garantire il rispetto degli accordi internazionali, verificare le norme relative alla fornitura e concludere positivamente che saranno tutelati gli interessi generali della Comunità. Nei casi in cui il materiale nucleare venga spedito per essere trattato e successivamente reintrodotto nella Comunità, non occorre l'autorizzazione della Commissione, che ne deve essere semplicemente informata.

L'esportazione di materiale nucleare rientra nell'ambito della direttiva 96/29/Euratom del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti⁽¹⁾. La direttiva contiene i principi di giustificazione, ottimizzazione e le dosi massime ammissibili nonché gli obblighi di informazione che gli Stati membri devono rispettare.

La direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa⁽²⁾, vieta agli Stati membri di esportare partite di rifiuti radioattivi verso paesi terzi che non abbiano le «risorse tecniche e amministrative» per gestirli in sicurezza. Quindi, sta alle autorità competenti degli Stati membri valutare se tale condizione è rispettata prima di inviare i rifiuti nucleari alla Federazione russa. Dall'entrata in vigore della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione dei combustibili usati e dei rifiuti nucleari (18 giugno 2001) norme analoghe valgono anche per qualsiasi spedizione di combustibili usati.

La Commissione sta preparando l'adesione della Comunità Euratom a questa convenzione comune, la legislazione della Comunità inoltre verrà rivista e sarà posta in linea con la convenzione.

(¹) GU L 159 del 29.6.1996.

(²) GU L 35 del 12.2.1992.

(2001/C 350 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1511/01

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(15 maggio 2001)

Oggetto: Nuovo regime di importazione delle banane

Il 2 maggio la Commissione europea ha approvato un regolamento di attuazione di un nuovo regime di importazione per le banane, a seguito di accordi raggiunti tra la UE, gli Stati Uniti d'America e l'Ecuador. Considerate le grandi preoccupazioni espresse dalle compagnie britanniche di importazione delle banane, la Commissione potrebbe far conoscere gli effetti che detto regime avrà sulle compagnie britanniche stesse? Se non è possibile attualmente valutare con precisione le ripercussioni che si avranno sulle compagnie britanniche, si chiede di specificare quando si potranno avere.

Si chiede di spiegare per quale motivo questo nuovo regime sia stato comunque deciso nonostante le strenue obiezioni di molte parti interessate tra cui l'Associazione della Comunità europea per il commercio delle banane, l'Unione dei lavoratori delle piantagioni di banane (SITRAP) della Costa Rica, la Camera nazionale dei produttori di banane indipendenti S A, il CSIB (Consiglio superiore degli importatori di banane — Francia), il Comitato consultivo delle banane e molti altri.

Considerate le forti obiezioni al regime del Comitato consultivo delle banane sulla base del fatto che danneggia gravemente il commercio delle banane Regno Unito/UE, che danneggia i produttori dei Caraibi ed è discriminatorio e che il calendario di attuazione non dà tempo sufficiente a rinegoziare modifiche sostanziali necessarie per l'acquisto dei frutti e per i contratti logistici, perché la Commissione procede a mettere in vigore questo regime con tanta fretta e senza adeguata consultazione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 giugno 2001)

Il nuovo regime è stato approvato poiché esso risolve la controversia di lunga data con gli Stati Uniti e l'Ecuador sul regime comunitario di importazione delle banane e gli Stati Uniti si sono dichiarati d'accordo per sospendere le sanzioni a decorrere dal 1° luglio 2001. Quasi tutte le parti interessate, inoltre, preferivano un sistema basato su riferimenti storici, sebbene la Commissione — fino al raggiungimento dell'accordo — fosse stata fautrice di un approccio basato sul principio «primo arrivato, primo servito» che sino a quel momento aveva rappresentato l'unica alternativa valida.

Il regolamento adottato dalla Commissione il 2 maggio 2001 è stato pubblicato l'8 maggio 2001 (regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (¹)). Tale regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2001 come stabilisce il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (²). Pertanto, successivamente agli accordi con gli Stati Uniti e l'Ecuador, è stato necessario agire rapidamente poiché era importante che le compagnie fossero a conoscenza dei nuovi requisiti prima della data di applicazione del luglio 2001. Inoltre, la Commissione si è sempre mantenuta in contatto con l'industria delle banane per dialogare sul nuovo regime.

Nel processo di elaborazione degli accordi, la Commissione ha tenuto conto della necessità di mantenere un equilibrio nel mercato soprattutto fra operatori tradizionali e non. E' per questo che il 17 % del contingente è riservato agli operatori non tradizionali.

(¹) GU L 126 dell'8.5.2001.

(²) GU L 31 del 2.2.2001.

(2001/C 350 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1513/01
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione*(21 maggio 2001)*

Oggetto: Organigramma dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Nel bilancio per l'esercizio 2001 il numero dei posti di categoria A previsti nell'organigramma dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è stato nettamente aumentato, con una contemporanea modifica della ripartizione tra posti permanenti e posti temporanei.

Il numero dei posti permanenti è stato ridotto da 83 a 53, mentre i posti temporanei sono passati da 15 a 61. L'obiettivo perseguito dal legislatore era quello di consentire l'assunzione di magistrati e funzionari esperti provenienti dalle autorità inquirenti degli Stati membri, ai quali si riferiscono in via prioritaria i posti temporanei.

Nel contempo, la riduzione del numero di posti permanenti avrebbe dovuto consentire all'OLAF di mettere in disponibilità funzionari già in servizio presso l'UCLAF e non più rispondenti al nuovo profilo professionale richiesto dall'Ufficio antifrode.

Può la Commissione:

1. indicare il numero di funzionari e agenti temporanei alle dipendenze dell'OLAF rispettivamente il 1° gennaio e il 1° maggio 2001?
2. Quando è stata avviata la procedura di cui all'articolo 41 dello statuto dei funzionari per la messa in disponibilità dei funzionari colpiti dalla riduzione dei posti permanenti in organico?
3. Quanti funzionari, ripartiti per grado, figureranno sull'elenco da elaborare in conformità dell'articolo 41, paragrafo 2 dello statuto? Quando è scattata o scatterà la messa in disponibilità?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione*(24 luglio 2001)*

Nel bilancio 2000 l'autorità di bilancio aveva assegnato all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 224 posti; per la categoria A erano previsti 83 posti permanenti e 15 posti temporanei.

Al 31 dicembre 2000 presso l'OLAF erano impiegate 153 persone, 71 delle quali erano funzionari A.

Quando è stato approvato il bilancio 2001, il numero di posti destinati all'OLAF è stato aumentato a 300. I posti permanenti di categoria A sono stati ridotti da 83 a 53, un numero inferiore ai funzionari A impiegati presso l'OLAF in quel momento. Il numero complessivo di posti A dell'OLAF, posti temporanei inclusi, è invece salito da 98 a 114.

Inoltre è stato incrementato il numero di posti permanenti complessivi della Commissione, in particolare nella categoria A.

La Commissione è del parere che, nel caso dei funzionari impiegati presso l'OLAF, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 41 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee non sussistono.

In base all'articolo 41 «per disponibilità si intende la posizione del funzionario colpito da un provvedimento di riduzione di organico nella sua istituzione». L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)⁽¹⁾ stabilisce che i posti assegnati all'Ufficio «sono elencati in un allegato della tabella dell'organico della Commissione».

Giacché l'OLAF non è un'istituzione della Comunità, la Commissione è dell'avviso che non si giustifichi l'applicazione dell'articolo 41 né all'OLAF, né alla Commissione nel suo insieme, in quanto il numero di posti di quest'ultima non ha subito riduzioni nel bilancio 2001.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999.

(2001/C 350 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1514/01
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Festival della canzone in eurovisione

Il festival della canzone in eurovisione è debuttato alcuni decenni orsono nell'intento di promuovere la canzone dei diversi paesi europei. Durante tutti questi anni esso ha fatto conoscere l'opera musicale di molti compositori, parolieri e interpreti europei, offrendo allo stesso tempo l'occasione di ascoltare canzoni nelle lingue di tutti i paesi europei e nel particolare stile musicale di ciascuno di essi.

Negli ultimi anni, la suddetta competizione canora ha però cambiato forma e si è imposta l'idea di poter redigere i testi delle canzoni in una lingua diversa da quella del paese d'origine, col risultato che l'inglese, lingua considerata più «commerciale» e «internazionale», ha avuto sempre più il sopravvento. Si è così affermata una mentalità musicale esterofila e avulsa da qualsiasi elemento europeo riconoscibile: ogni canzone in gara è quasi identica alle altre ed è priva dei tratti musicali peculiari del paese da cui proviene.

Può la Commissione far sapere:

- se il festival della canzone in eurovisione beneficia di aiuti economici, diretti o indiretti, da parte dell'UE,
- qual è la sua posizione per quanto riguarda l'egemonia della lingua inglese a danno di quella danese, svedese, greca, portoghese o olandese, e
- se esiste la possibilità di un suo efficace intervento nei confronti del comitato organizzativo di detto festival, in modo che vengano effettivamente rispettate la lingua e la varietà culturale dei paesi dell'Unione?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(12 luglio 2001)

Il «Concorso Eurovisione della canzone» è organizzato dall'Unione Europea di Radiotelevisione (UER) e non ha ricevuto alcun sostegno finanziario dalla Comunità.

È opportuno segnalare che l'UER è un'associazione di reti nazionali con sede a Ginevra che opera per conto dei propri membri della regione europea.

Per quanto attiene alla competenza comunitaria, segnatamente nel settore culturale, l'articolo 151 (ex articolo 128) del Trattato CE conferisce alla Commissione soltanto una competenza per incoraggiare, tramite mezzi finanziari, la cooperazione fra gli Stati membri.

Pertanto, l'eventuale modifica delle regole di partecipazione al «Concorso Eurovisione della canzone» non rientra nella sfera di competenza della Comunità.

(2001/C 350 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1516/01
di John Purvis (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Definizione di piccole e medie imprese

In determinati settori, come quello alimentare, nel momento in cui cercano di introdursi nei mercati di altri Stati membri, le medie imprese europee che non ricadono nella definizione di PMI entrano in una difficile situazione di concorrenza con potenti multinazionali. Intende la Commissione prendere in considerazione delle modifiche alla definizione di PMI, in modo da tener conto della natura e del livello di concorrenza esistente sul mercato? In alternativa, intende la Commissione prendere in considerazione la creazione di una nuova categoria di imprese, affinché questo gruppo di vitale importanza divenga oggetto di attenzione e di politiche specifiche?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione*(24 luglio 2001)*

La definizione di piccola e media impresa (PMI) formulata nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, concernente la definizione delle piccole e medie imprese⁽¹⁾, mira a sostituire le varie definizioni nazionali preesistenti ed a sostituirsi alle varie definizioni di PMI a livello comunitario quando si tratta di utilizzare tale definizione nelle politiche comunitarie applicate all'interno della Comunità e dello Spazio economico europeo. Questa definizione comune è ripresa dagli Stati membri consente di limitare le minacce di distorsione della concorrenza tra le imprese ed i rischi di incoerenza in sede di applicazione delle politiche comunitarie nell'ambito dell'Unione e dello Spazio economico europeo.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2001 prevede un riesame della raccomandazione del 1996 relativa alla definizione delle PMI. L'obiettivo principale di tale riesame è l'adattamento delle soglie di fatturato e di totale di bilancio per tenere conto dell'andamento economico e di esaminare altre problematiche per tener conto dell'esperienza acquisita, per esempio per quanto attiene al funzionamento del criterio di indipendenza delle imprese interessate. Il sussistere delle due soglie alternative consente già di tener conto della situazione delle imprese aventi caratteristiche diverse senza che vi sia bisogno di una maggiore differenziazione. Infatti il contributo delle PMI all'occupazione e le difficoltà che queste possono incontrare, per esempio in materia di finanziamento sono caratteristiche comuni alle PMI in tutti i settori e non sembra auspicabile creare un dispositivo complesso che risulterebbe da un trattamento differenziato secondo i settori.

Inoltre, nel caso in cui talune imprese o settori richiedessero l'attenzione da parte della Commissione o dei pubblici poteri negli Stati membri, la Commissione ritiene più consono affrontare il problema nel quadro dei programmi e delle politiche di cui trattasi anziché adottare una definizione differente delle PMI a seconda dei mercati, delle imprese e/o dei settori interessati. In particolare, il problema della definizione delle PMI non dev'essere tributario del grado di concorrenza in vari settori, che fa capo principalmente alla valutazione della politica della concorrenza e della politica in materia di aiuti pubblici.

In conclusione, la raccomandazione relativa alla definizione delle PMI non rappresenta uno strumento destinato a condurre delle politiche settoriali e la Commissione non intende attualmente istituire nuove categorie o dar vita ad un trattamento differenziato a seconda dei settori.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996.

(2001/C 350 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1519/01**di Jacqueline Foster (PPE-DE) alla Commissione***(21 maggio 2001)*

Oggetto: Progetto satellitare di navigazione Galileo

Finanziamento:

Il memorandum d'intesa che indica il finanziamento provvisorio di 200 milioni di euro da parte di organismi del settore privato necessita di ulteriori chiarimenti. Può la Commissione fornire esempi di alcune delle industrie che hanno accettato di partecipare al finanziamento e altresì confermare le informazioni secondo le quali tale accordo di finanziamento da parte del settore privato diverrà obsoleto, qualora, entro il giugno 2001, non venga presa una salda decisione politica in merito alla fase definitiva?

Nell'interesse della trasparenza, può la Commissione far sapere in modo inequivocabile le sue intenzioni riguardo al finanziamento di detto progetto e se, in assenza di un interesse cospicuo da parte del settore privato, essa finanzia il progetto ricorrendo unicamente al bilancio UE, includendo nei costi anche quelli di mantenimento del progetto ammontanti a 220 milioni di euro annuali? Può la Commissione altresì fornire dati aggiornati relativamente alla ripartizione dei contributi previsti provenienti da ogni singolo Stato membro?

Sviluppi:

È la Commissione consapevole del fatto che, mentre l'UE ha speso e continua a spendere milioni per il progetto Galileo, gli USA si dedicano al perfezionamento della loro tecnologia esistente? I progressi da essi conseguiti renderanno possibile la protezione contro gli impulsi elettromagnetici e doteranno il sistema GPS statunitense di una maggiore accuratezza per quanto riguarda il posizionamento. Può pertanto la Commissione confermare che il sistema satellitare di navigazione Galileo non sarà tecnologicamente sorpassato dagli ultimi sviluppi nel momento in cui diverrà operativo, se ciò avverrà?

Operazioni:

Può la Commissione esporre le ragioni per cui Galileo sarà utilizzato unicamente a scopi civili, visto che sembra assurdo che l'UE decida di costruire il suo proprio sistema satellitare di navigazione negandogli una capacità militare? È previsto che Galileo un giorno verrà dotato di capacità militare?

Le previsioni relative ai costi del progetto Galileo hanno già superato 6 milioni di euro, tuttavia, anche nella fase definitiva, continuano ad emergere le stesse domande, ossia: come funzionerà, i finanziamenti privati saranno garantiti e, nel caso in cui vi partecipi, quanta influenza avrà il settore privato?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

Il 20 giugno scorso, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento, basato sull'articolo 171 (ex-articolo 130 N) del trattato CE, sullo statuto dell'impresa comune Galileo che sarà aperta alla partecipazione di imprese private.

Secondo i contatti presi con le imprese, il loro interesse a partecipare al finanziamento della fase di sviluppo di Galileo è confermato e sarà facilitato dalla costituzione dell'impresa comune. È, tuttavia, ancora prematuro identificare queste imprese.

La Commissione spera che il Consiglio Trasporti del dicembre 2001 confermi il lancio della fase di sviluppo e che tale decisione positiva permetta al settore privato di onorare i suoi impegni.

Il contributo del settore privato fin dalla fase di sviluppo è stato richiesto da alcuni Stati membri come condizione al loro accordo, al Consiglio di dicembre, per il passaggio nel 2002 a questa fase del programma.

La Commissione segue molto da vicino l'evoluzione del mercato e dei prestatori di servizi di radionavigazione via satellite. Lo sviluppo di Galileo non è probabilmente estraneo all'aumento di precisione deciso dagli Stati Uniti alla vigilia della Conferenza Mondiale sulle Radiocomunicazioni di Istanbul nel maggio 2000. La Commissione conferma che l'Europa, sulla linea dei suoi successi nei settori aeronautici e spaziali, si doterà di uno strumento di radionavigazione alla punta del progresso tecnico che dovrebbe essere operativo nel 2008.

È il Consiglio Trasporti del 4 aprile 2001 che ha ripetuto che «Galileo è un sistema civile sotto controllo civile».

Circa i costi stimati, tre (e non sei) miliardi di €, è naturale per tutti i grandi progetti di infrastruttura come Galileo nella loro fase di definizione, che i servizi di finanziamento siano assemblati prima della fase di spiegamento. Questo compito è stato affrontato dalla Commissione attraverso studi e contatti approfonditi con gli Stati membri e con il settore privato.

(2001/C 350 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1520/01
di Martin Callanan (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Tragedia del BP British Trend — obbligo di cooperazione dei paesi terzi con il sistema giudiziario europeo

Nel giugno 1993, nove marinai britannici sono morti quando l'imbarcazione The Western Winner, di registrazione panamense, è entrata in collisione con la petroliera britannica BP British Trend nelle vicinanze del porto belga di Ostenda.

Dalle investigazioni marittime condotte risulta che la responsabilità è da attribuire al comandante e all'equipaggio coreani di The Western Winner, non avendo questi rispettato le norme minime in materia di sicurezza marittima. Né il comandante, né l'equipaggio né i proprietari della nave hanno cooperato nel processo giudiziario, non presentandosi alle udienze istituite dalla Procura di Bruges. Essi si sono altresì rifiutati di fornire assistenza all'autorità britannica preposta alle indagini relative agli incidenti marittimi (Maritime Accident Investigation Branch, MAIB), che subito dopo l'incidente ha condotto un'inchiesta per conto delle autorità di Bermuda.

In conseguenza di quanto esposto, dopo quasi otto anni, il caso è ancora in sospeso presso il tribunale penale di Bruges. La Commissione non ha la competenza giurisdizionale per procedere contro il comandante, l'equipaggio o i proprietari della nave, né le autorità belghe possono interferire nel processo giudiziario.

Di quali poteri dispone la Commissione in casi giuridici come quello qui riportato, in cui organi responsabili di un paese terzo mancano di cooperare con il sistema giudiziario europeo impedendo in tal modo il procedimento giudiziario?

Non può la Commissione esercitare pressioni sulle autorità governative in questione per esigere che i responsabili della tragedia cooperino con il sistema giudiziario europeo?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(19 luglio 2001)

La Commissione è spiacente di informare l'onorevole parlamentare che essa non dispone di alcuna competenza giuridica in materia di singoli procedimenti penali negli Stati membri, la cui responsabilità incombe alle sole autorità nazionali.

Tuttavia, il vicepresidente della Commissione responsabile per i trasporti, in seguito alle numerose lettere dell'onorevole parlamentare, ha scritto al vicepremier e ministro dei trasporti belga, per informarlo dell'importanza che a suo giudizio la questione assume.

(2001/C 350 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1522/01
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Preparati erboristici dannosi usati nelle diete

In tutta Europa, si è diffuso l'impiego di preparati erboristici per dimagrire preparati che hanno più volte causato danni anche letali a chi seguiva questo tipo di diete. L'uso di erbe come la *Larrea tridentata* (responsabile di epatiti), la *Teucrium chamaedris* o la *Scutellaria laterifolia* (dannose per il fegato), la *Datura stramonium* o la *Plox rhododendri* (problemi cerebrali), nonché le cosiddette «erbe cinesi» come l'*Aristolochia frangchi* o la *Stephania tetrandia* (letali per i reni), andrebbe opportunamente regolamentato a livello europeo con appositi elenchi di erbe dannose non adoperabili in fitoterapia o, in certi casi, non importabili.

Come valuta la Commissione il problema surriferito?

Quali proposte intende avanzare in proposito?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione*(16 luglio 2001)*

La normativa comunitaria vigente subordina l'immissione sul mercato degli Stati membri dei prodotti medicinali ad un'autorizzazione rilasciata o dalla Commissione o da uno degli Stati membri. L'autorizzazione è concessa solo se il prodotto risulta conforme ai requisiti essenziali di qualità, sicurezza ed efficacia. In questo modo s'intende impedire la commercializzazione di prodotti medicinali che presentino una bilancia benefici-rischi negativa. La normativa si applica a tutti i tipi di prodotti medicinali, compresi i preparati erboristici.

Nei riguardi dei preparati erboristici le autorità nazionali non adottano però un atteggiamento pienamente coerente, tanto da compromettere l'efficacia della protezione della salute pubblica assicurata dalla legislazione comunitaria in campo farmaceutico. Esistono differenze per quanto riguarda, tra l'altro, la classificazione dei prodotti, le norme di applicazione e le procedure.

Per migliorare questa situazione, la Commissione ha in preparazione una direttiva particolare riguardante i prodotti medicinali erboristici di uso tradizionale. È prevista l'istituzione di una speciale procedura di registrazione e saranno definiti criteri specifici atti a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia di questi prodotti. Se un preparato erboristico non sarà autorizzato in base alla legislazione vigente o registrato conformemente alla nuova direttiva, ne sarà vietata la commercializzazione nella Comunità. Per questo motivo non è considerato necessario stabilire un elenco di sostanze o prodotti vietati, che il progetto di direttiva quindi non prevede.

*(2001/C 350 E/194)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1525/01****di Bartho Pronk (PPE-DE) e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione***(21 maggio 2001)*

Oggetto: Intenzione del governo olandese di non esportare più le prestazioni ai sensi della legge sulle indennità

Il 1° gennaio 2000 è entrata in vigore nei Paesi Bassi la legge che limita le esportazioni di prestazioni (cosiddetta legge BEU) che ha modificato il regime di esportazione delle prestazioni: talune prestazioni possono essere esportate soltanto in seno all'UE/SEE, altre nell'ambito dell'UE/SEE e di Stati con cui i Paesi Bassi hanno rapporti contrattuali in materia di previdenza sociale ed altre prestazioni non possono essere affatto esportate.

Per il momento le prestazioni di cui alla legge olandese sulle indennità possono essere esportate in seno all'Unione europea e verso i paesi aderenti allo spazio economico europeo SEE.

Il governo olandese intende ora annunciare un'eventuale limitazione contestuale alla predetta legge sulle indennità per cui, complessivamente, le succitate prestazioni non potranno più essere esportate, fermo restando tuttavia la necessità di modificare il vigente diritto europeo. Ciò premesso:

1. Conviene la Commissione che il progettato divieto di esportazione non è auspicabile visto che non opera nessuna distinzione fra gli Stati membri dell'UE e quelli che non lo sono? Conviene essa altresì che il progettato divieto rischia di ledere la libertà di circolazione dei lavoratori?
2. La legge sulle indennità serve a tutelare i cittadini avente un reddito inferiore a quello minimo compresi i partner. Sotto il profilo della protezione sociale, reputa la Commissione auspicabile ed ammissibile che detti cittadini subiscano tagli al loro reddito?
3. L'imminente presidenza belga ha preannunciato quali principali componenti della sua Presidenza, «Un'Europa sociale» che fra l'altro deve far leva su un sistema moderno di previdenza sociale per tutti gli europei. In quale misura si colloca in tale contesto l'annunciato provvedimento del governo olandese?
4. Il governo olandese ha fatto sapere che l'esportazione cesserà non appena sarà modificata la normativa europea. Potrebbe la Commissione far sapere se questo processo sia già in atto? Ha essa avanzato proposte in tal senso? Sempre che detto processo sia già stato avviato è essa disposta a bloccarlo a causa delle nefaste conseguenze?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(3 luglio 2001)*

La Commissione vorrebbe ricordare agli Onorevoli parlamentari che il regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾ obbliga in principio gli Stati membri ad esportare le prestazioni di sicurezza sociale acquisite a titolo delle loro legislazioni ai beneficiari residenti sul territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, tale regolamento prevede alcune eccezioni al principio di esportazione. Si tratta in particolare delle prestazioni speciali a carattere non contributivo che si apparentano simultaneamente all'assistenza sociale e alla sicurezza sociale, a condizione che queste prestazioni siano citate da una decisione del legislatore comunitario all'allegato II bis del suddetto regolamento ⁽²⁾. La Corte di giustizia ha confermato nella sua sentenza Snares ⁽³⁾ la compatibilità con il Trattato CE di questa deroga al principio di esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale; infatti si tratta di prestazioni che sono strettamente legate a un contesto economico e sociale particolare. Tuttavia la Corte di giustizia ha recentemente completato la giurisprudenza con le sentenze emesse nelle cause Jauch ⁽⁴⁾ e Leclere ⁽⁵⁾. In queste sentenze la Corte ha considerato che la deroga all'esportabilità che risulta dall'iscrizione di talune prestazioni all'allegato II bis, è incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori previsto dal Trattato CE, in particolare quando tali prestazioni non sono a carattere speciale, ma sono relative ai settori tradizionali della sicurezza sociale.

La Commissione è stata informata dell'intenzione del governo olandese di fare citare all'allegato II bis la prestazione prevista dalla «Loi sur les suppléments» (Toeslagenwet — Legge sui supplementi). Ciò dispenserebbe i Paesi Bassi dall'esportare la prestazione alle persone residenti sul territorio di un altro Stato membro. Sembra che l'obiettivo di questa prestazione sia di completare le prestazioni di sicurezza sociale tradizionali al fine di garantire ai beneficiari un reddito che viene considerato come minimo nel contesto sociale ed economico olandese.

La Commissione esamina attualmente l'opportunità di proporre l'aggiunta di tale prestazione nell'elenco dell'allegato II bis già citato. Oltre al Consiglio, nel quadro della procedura di codecisione applicabile per ogni emendamento al regolamento (CEE) n. 1408/71, il Parlamento dovrà pronunciarsi su una eventuale proposta in questo senso.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 (GU L 28 del 30.1.1997).

⁽²⁾ Cfr. articolo 4, paragrafo 2 bis e articolo 10 bis del regolamento n. 1408/71, introdotti dal regolamento (CEE) n. 1247/92.

⁽³⁾ Sentenza del 4 novembre 1997, Snares, C-20/96, Racc. p. I-6057.

⁽⁴⁾ Sentenza dell'8 marzo 2001, Jauch, C-215/99, non ancora pubblicata.

⁽⁵⁾ Sentenza del 31 maggio 2001, Leclere, C-43/99, non ancora pubblicata.

(2001/C 350 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1531/01**di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione***(15 maggio 2001)*

Oggetto: Sesta direttiva quadro

Può la Commissione far sapere quali disposizioni saranno adottate, nell'ambito della Sesta direttiva quadro, in relazione alla ricerca nel settore della matematica?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione*(26 giugno 2001)*

La Commissione è pienamente cosciente del ruolo che la matematica svolge nella ricerca scientifica e del suo impatto sull'innovazione. La ricerca nel settore della matematica sarà pertanto inserita nel nuovo programma quadro sia a titolo del contributo generale che può apportare alle diverse priorità tematiche sia nell'ambito delle azioni previste per rispondere alle future necessità specifiche in campo scientifico e tecnologico.

(2001/C 350 E/196)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1536/01
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione**

(22 maggio 2001)

Oggetto: Emittenti radiotelevisive indipendenti

Può la Commissione far sapere se e in che misura ha ricevuto reclami di emittenti radiotelevisive indipendenti circa l'abuso di posizione dominante da parte di organismi di radiodiffusione sovvenzionati, indicando da quali Stati membri provengono i reclami? La Commissione ritiene che la posizione delle emittenti radiotelevisive indipendenti nell'ambito dell'Unione sia soddisfacente sul piano della concorrenza?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(24 luglio 2001)

La Commissione è in grado di informare l'onorevole parlamentare che si sta occupando attualmente, a titolo del regolamento n. 17⁽¹⁾ del Consiglio, di un unico caso, concernente l'Austria, relativo ad un possibile abuso di posizione dominante, in violazione dell'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato CE, da parte di un'emittente radiotelevisiva finanziata con fondi pubblici. Nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha ricevuto denunce da Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Austria, Portogallo e Regno Unito riguardanti emittenti radiotelevisive finanziate con fondi pubblici.

La Commissione constata che la situazione delle emittenti radiotelevisive indipendenti varia considerevolmente da Stato membro a Stato membro e conferma che esaminerà qualunque caso di restrizione della concorrenza sottoposto alla sua attenzione.

⁽¹⁾ GU L3 del 21.2.1962.

(2001/C 350 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1538/01
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione**

(22 maggio 2001)

Oggetto: Importazione di veicoli nel Regno Unito

La Commissione dispone di ricerche statistiche sul metodo di fissazione dei prezzi da parte dei costruttori di automobili, in base al quale i veicoli fabbricati sul continente europeo e acquistati da importatori non possono essere importati nel Regno Unito a prezzi inferiori a quelli del concessionario ufficiale? Ciò riguarda in particolare il nuovo modello della VW Passat.

La Commissione dispone di informazioni sulla validità giuridica della cosiddetta «soprattassa per la guida a destra», che a quanto sembra viene imposta ai clienti per aumentare i prezzi nel Regno Unito?

La Commissione ritiene che tali pratiche, qualora siano provate, costituiscano una violazione delle regole del mercato interno?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(18 luglio 2001)

La Commissione non dispone di dati statistici in merito alla fissazione dei prezzi da parte dei costruttori di automobili, fissazione che forma oggetto di una cosiddetta clausola «nera» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 dell'esenzione di categoria per questo specifico settore (regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela⁽¹⁾); qualora risultasse provata, una prassi del genere costituirebbe un'infrazione all'articolo 81 (ex-articolo 85) del trattato CE. La Commissione pubblica però inchieste semestrali sui prezzi dei veicoli nuovi nell'Unione⁽²⁾. Essa intende in tal modo favorire una trasparenza dei prezzi che dovrebbe spronare i cittadini europei ad acquistare i loro veicoli dove i prezzi sono inferiori, non meno che permettere alle autorità nazionali di esercitare un controllo sui prezzi.

La Commissione non dispone di prove di sorta di un tentativo della VW di fissare prezzi con l'intento di garantire che le autovetture della marca acquistate sul continente non possano essere importate nel Regno Unito a prezzi inferiori a quelli praticati dai concessionari ufficiali britannici autorizzati. Di recente la Commissione ha comminato alla VW una multa di 30,96 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali di fissazione di prezzi relative al modello Passat in Germania⁽³⁾. Tuttavia, gli aspetti oggetto di indagine investivano direttamente il Regno Unito solo nella misura in cui i prezzi venivano fissati per tutti gli acquirenti, a prescindere dal loro Stato membro di residenza. Questo caso non comporta quindi il tipo di pratica cui allude l'onorevole parlamentare.

L'onorevole parlamentare chiede altresì quale sia la validità giuridica di una soprattassa per la guida a destra sugli autoveicoli. La comunicazione della Commissione in data 18 gennaio 1985, sul regolamento (CE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza tecnica alla clientela⁽⁴⁾, prevede che un costruttore di automobili possa applicare un sovrapprezzo oggettivamente giustificabile qualora fornisca a un rivenditore una vettura con specifiche diverse da quelle del modello corrispondente comunemente fornito al rivenditore nel quadro del suo contratto. Ove un sovrapprezzo del genere riguardi le differenze tra il modello con guida a destra per il Regno Unito e le normali specifiche locali, si parla comunemente di soprattassa per la guida a destra.

La soprattassa per la guida a destra viene generalmente applicata per coprire il maggiore costo di produzione per veicoli con la guida a destra. Gli autoveicoli con la guida sinistra in genere comportano costi unitari di produzione inferiori a quelli dei corrispondenti modelli con guida a destra, in quanto vengono prodotti in numero nettamente superiore, il che favorisce economie di scala. È comunque ovvio che il costo aggiuntivo va ripartito sull'intera produzione di veicoli con guida a destra per un determinato modello, e non solo sui veicoli con guida a destra venduti in un paese con guida a sinistra.

La Commissione rileva che, di recente, alcuni costruttori automobilistici hanno aumentato l'importo della cosiddetta soprattassa per guida a destra, e sta indagando per stabilire se questo nuovo sovrapprezzo risulti oggettivamente giustificabile.

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/price_diffs/.

⁽³⁾ Si veda IP/01/760 del 30 maggio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 15 del 18.1.1985, modificato dal regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione.

(2001/C 350 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1545/01

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(14 maggio 2001)

Oggetto: Divieto di ingresso posto dal Belgio agli autocarri che trasportano colombi

È la Commissione al corrente del fatto che le autorità belghe hanno imposto un divieto di accesso agli autocarri che trasportano colombi?

Conferma la Commissione che tale misura è al momento sia inaccettabile che inadeguata, dato che non esistono restrizioni sul trasporto di colombi nel Regno Unito?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(18 giugno 2001)

La Commissione è stata informata dalle autorità del Belgio del fatto che sono state adottate restrizioni per gli spostamenti degli animali a motivo della grave epidemia di afta epizootica in taluni paesi della Comunità.

Questi provvedimenti comprendono un divieto all'introduzione di colombi dal Regno Unito qualora vi sia il rischio che siano stati in contatto con animali potenzialmente contagiati dall'afta epizootica.

La Commissione ha riesaminato la situazione a livello di Comitato veterinario permanente.

Le restrizioni per quanto riguarda il trasporto dei colombi adottate dalle autorità belghe sono state annullate il 15 maggio 2001.

(2001/C 350 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1550/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(28 maggio 2001)

Oggetto: Installazione di un radar a Ypsari (isola di Thassos)

La Direzione dell'aeronautica civile e il Ministero dei Trasporti hanno deciso di installare un radar che coprirà un'area di 130 mq e con una recinzione di 3 000 mq sul monte Ypsari nell'isola di Thassos protetto dalla rete Natura 2000, fatto che ha sollevato le proteste del sindaco di Thassos e degli abitanti dell'isola a causa dell'alterazione e del danno arrecati all'ambiente, per la conseguente scomparsa di piante protette e per i pericoli causati dall'irradiazione elettromagnetica.

Nella denuncia inviata alla procura di Kavala gli abitanti dell'isola fanno riferimento a svariate irregolarità, citando ad esempio che in sede di esecuzione dell'opera non sono stati rispettati i requisiti ambientali fissati dal prefetto, non è stato ottenuto il necessario nullaosta necessario da parte della Sovrintendenza per i beni archeologici e sono state violate le leggi sulla tutela dell'ambiente.

Per proteggere la zona in questione famosa per la sua particolare bellezza naturale, può la Commissione far sapere:

1. se sono state vagliate soluzioni alternative per l'installazione del radar;
2. se può verificare che i lavori in corso sul monte Ypsari sono conformi alle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (come ad esempio la direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾) e qualora ciò non sarà possibile, se può intervenire per evitare la costruzione del radar e far procedere al ripristino dei luoghi?

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(10 luglio 2001)

Il monte Ypsari a Thassos è un sito proposto dalle autorità greche a norma della direttiva «Habitat», direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, per essere incluso nella rete ecologica europea Natura 2000. Le autorità nazionali sono tenute a vigilare che le attività in esso intraprese non compromettano il valore di conservazione del sito.

La Commissione non è in grado di comunicare all'onorevole parlamentare se siano state esaminate soluzioni alternative per il progetto di cui trattasi: un tale esame è infatti di competenza in primo luogo degli Stati membri. Ciononostante, per poter istruire una pratica relativamente ai fatti denunciati, la Commissione chiede all'onorevole parlamentare di fornire elementi più precisi sul potenziale impatto del progetto sul sito Natura 2000 precedentemente menzionato.

(2001/C 350 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1551/01**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(28 maggio 2001)*

Oggetto: Parco eolico nella zona protetta nel dipartimento della Laconia

Nel massiccio montuoso di Zaraka nel dipartimento della Laconia, che è stato inserito nella rete Natura 2000 (GR-254001) e, è conforme ai criteri di ammissibilità come zona di particolare tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ per l'importante fauna avicola esistente, è prevista la creazione di parchi eolici da parte del Ministero dell'ambiente e delle opere pubbliche e del Ministero dello sviluppo grazie alle sovvenzioni fornite dall'Unione europea. Talune organizzazioni ecologiste hanno espresso inquietudini per le ripercussioni catastrofiche che la realizzazione di tale opera avrà sulla fauna avicola protetta stanziale e migratoria, nonché per la conseguente alterazione del paesaggio della zona.

Poiché la produzione di corrente attraverso l'energia eolica è senz'altro da preferirsi se, però, non va a danno delle zone protette sensibili, può la Commissione chiedere immediatamente la redazione di uno studio di impatto ambientale per il comune di Zaraka unitamente alla contestuale descrizione e indicazione delle risorse naturali e culturali e alla destinazione dei suoli nell'ambito di detto studio, per far sì che la questione della localizzazione dei parchi eolici venga affrontata tenendo presente l'ambiente e la capacità dell'area di ricevere siffatti interventi?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(6 luglio 2001)*

Il massiccio montuoso che comprende Gidouvouni, Chionouvouni, Gaidourovouni, Korakia, Kalogerouvouni, Koulochera e l'area di Monemvasia è un sito proposto dalle autorità greche per la rete ecologica europea Natura 2000, a norma della direttiva «Habitat», cioè la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾. La medesima zona è compresa nell'inventario di Birdlife International come area importante per gli uccelli, in particolare per i migratori e i rapaci. Su base di quanto precede le autorità nazionali devono vigilare affinché le attività in essa intraprese non compromettano il valore di conservazione del sito.

La realizzazione di piani di gestione per i siti Natura 2000 è di competenza in primo luogo degli Stati membri. Nel caso di cui trattasi l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale per il comune di Zarakas, suggerita dall'onorevole parlamentare, è contemplata dalla legislazione ellenica e non è di competenza comunitaria; la Commissione non può pertanto intervenire.

Il programma operativo «Competitività» del quadro comunitario di appoggio per la Grecia per il periodo di programmazione 2000-2006 prevede il finanziamento congiunto di investimenti per la costruzione di parchi eolici, per limitare l'uso di lignite e le emissioni inquinanti, in accordo con gli obblighi internazionali della Grecia in materia. È previsto un aiuto comunitario di 191 milioni di euro per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia.

Per quanto concerne l'eventuale finanziamento congiunto di tali progetti e nel quadro del partenariato, la Commissione vigilerà affinché la normativa comunitaria in materia sia rispettata dalle autorità nazionali. Saranno ammissibili al finanziamento congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale esclusivamente i progetti conformi alle norme ambientali che li concernono direttamente e alle specifiche ambientali risultanti dall'adeguata valutazione che dovrà essere effettuata prima di intraprendere una qualsiasi attività che possa influire su una zona Natura 2000, per evitarne ogni possibile deteriorazione.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 350 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1553/01
di María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione

(28 maggio 2001)

Oggetto: Costruzione di una Centrale Termica a Tordesillas, Spagna

La multinazionale americana ENRON intende costruire una Centrale termica a gas e gasolio di 800 Megawatts di potenza nel territorio municipale di Tordesillas che, secondo i dati offerti dall'impresa stessa, emetterà annualmente nell'atmosfera 2 540 000 tonnellate di diossido di carbonio (principale responsabile del cambiamento climatico), 2 100 tonnellate di ossido di azoto, 191 tonnellate di diossido di zolfo, 545 tonnellate di monossido di carbonio e altri inquinanti.

Detto progetto si presenta in una regione che produce tre volte più energia elettrica di quanta ne consumi ed è pertanto chiaramente eccedentaria.

La sua ubicazione sarà a solo 2 km da Tordesillas, un paese di 8000 abitanti, e a 5 km dall'unico spazio naturale protetto dichiarato nella provincia di Valladolid — la riserva naturale delle Riberas de Castronuño — così come a pochi chilometri di distanza dai vigneti della denominazione di origine di Rueda.

Il Libro bianco delle energie rinnovabili della UE fissa l'obiettivo del 12 % di energia rinnovabile. In Spagna si stima che per riuscire a raggiungere detto obiettivo del 12 % di rinnovabile nel 2010 tutto l'incremento necessario della domanda elettrica dovrà essere coperto con energia rinnovabile.

Essendo questo fatto certo,

- Come può la Commissione vigilare a che detto obiettivo di sostituzione con energia rinnovabile sia rispettato negli Stati membri?
- Esiste alcun sistema comunitario di vigilanza per impedire che gli Stati autorizzino nuovi impianti che rendano impossibile raggiungere l'obiettivo del 12 % di energie rinnovabili nell'anno 2010?

Risposta data dalla sig. de Palacio A nome della Commissione

(16 luglio 2001)

Nella sua proposta di direttiva sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ⁽¹⁾ ⁽²⁾, la Commissione propone per l'energia rinnovabile un contributo del 22 % al consumo totale di elettricità. Ai sensi dell'articolo 8 della proposta di direttiva, la Commissione seguirà da vicino i progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire i loro obiettivi in materia di energia rinnovabile. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sulla direttiva il 23 marzo 2001. Il testo della posizione comune è stato approvato dal Parlamento in seconda lettura il 4 luglio 2001 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 311 del 31.10.2000.

⁽²⁾ GU C 142 del 15.5.2001.

(2001/C 350 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1556/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(28 maggio 2001)

Oggetto: Valutazione dell'iniziativa comunitaria PESCA

L'iniziativa comunitaria PESCA (1994-1999), dotata di quasi 300 milioni di euro, ha consentito di realizzare una serie di progetti di diversificazione economica nelle zone altamente dipendenti dalla pesca. Detta iniziativa, nonostante sia stata eseguita soltanto per un 53,29 % (159,42 dei 299,13 milioni di euro previsti), è stata molto apprezzata dal settore della pesca e dagli agenti economici e sociali delle zone interessate. Questi ultimi hanno accolto con preoccupazione la sua scomparsa in quanto iniziativa

comunitaria, nonostante che la Commissione assicuri che le azioni a favore della diversificazione economica in dette zone continueranno ma sotto altri programmi finanziati dall'IFOP e completati dal FESR e dal FES.

Tuttavia in un momento come quello attuale di fallimento dei negoziati con il Marocco per la conclusione di un nuovo accordo di pesca, constatiamo che nonostante questa iniziativa, le realizzazioni in materia di diversificazione economica sono molto insufficienti e che l'economia di determinate zone come quello di Barbarte, Barbanza o Morrazo, dipendono assolutamente dall'esistenza di detto accordo.

La Commissione ha effettuato qualche valutazione sulle realizzazioni dell'iniziativa PESCA (1994-1999)?

Quali sono state le ragioni per cui sono stati eseguiti soltanto il 53 % degli stanziamenti iscritti in bilancio? Quali sono state le ragioni per cui in Spagna l'esecuzione è stata del 44 %? Quali sono stati gli stanziamenti globali attribuiti e effettivamente trasferiti alla Spagna attraverso gli interventi strutturali e delle politiche interne della Comunità nel corso del precedente periodo di programmazione per quanto attiene al settore della pesca?

Quali azioni sta svolgendo la Commissione nell'attuale periodo di programmazione a favore della diversificazione economica delle regioni altamente dipendenti dalla pesca?

Come valuta la Commissione il fatto che nel precedente periodo di programmazione dette azioni siano state inquadrate in un'iniziativa comunitaria specifica e non lo siano ora? Quali differenze riscontra la Commissione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 luglio 2001)

La Commissione prevede di realizzare una valutazione a posteriori dei programmi strutturali «pesca» del periodo 1994-1999, nonché dei programmi d'iniziativa comunitaria «PESCA». In questa prospettiva va osservato che i programmi in questione non saranno portati a termine prima della fine dell'anno 2001 e che le relazioni sull'esecuzione saranno disponibili solo alla metà del 2002.

Quanto al livello di esecuzione dell'iniziativa comunitaria «PESCA», le scarse percentuali cui allude l'onorevole parlamentare si possono spiegare in molti modi. Innanzitutto, dette percentuali sono basate su un'esecuzione alla data del 31 dicembre 1999. Ora, i programmi non hanno conosciuto un'esecuzione lineare e, dopo un avvio relativamente lento, si è quasi sempre constatata un'accelerazione a fine periodo. Inoltre, le percentuali cui si riferisce l'onorevole parlamentare corrispondono ai pagamenti effettuati dalla Commissione, i quali riflettono sempre con ritardo l'esecuzione effettiva dei progetti in loco.

Al 31 dicembre 2000, i pagamenti complessivi effettuati dalla Commissione a titolo di tutti i programmi PESCA rappresentavano un po' più del 64 % degli importi programmati. Durante l'anno 2001, si prevede di pagare fra l'11 % e il 16 % dei medesimi importi. Il pagamento del saldo, che costituisce quindi il 20 - 25 % circa, non potrà essere effettuato prima della conclusione di detti programmi, ovvero nel 2002.

Per quanto riguarda più particolarmente la Spagna, al 31 dicembre 2000 gli aiuti comunitari effettivamente versati ai beneficiari ultimi ammontavano a 29 milioni di € per il programma PESCA (circa il 62 % degli importi programmati) ed a 1051 milioni di € per i programmi dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), obiettivi 1 e 5a (circa il 92 % degli importi programmati).

Nel nuovo periodo di programmazione, la diversificazione socioeconomica delle zone dipendenti dalla pesca può essere messa in atto sia nel contesto dei programmi specifici della pesca — entro i limiti delle misure ammissibili alla partecipazione dello SFOP — sia nel contesto dei programmi integrati di sviluppo regionale a titolo degli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali, con la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE).

Il mancato rinnovo dell'iniziativa comunitaria PESCA deriva dalla decisione — oggetto di un consenso molto ampio in seno alle istituzioni comunitarie — di razionalizzare i Fondi strutturali e, in particolare, di mantenere in vita solo quattro iniziative comunitarie dopo il 1999, invece delle precedenti quattordici.

(2001/C 350 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1557/01**di Ian Hudghton (Verts/ALE) alla Commissione***(17 maggio 2001)*

Oggetto: Pesce geneticamente modificato

E' noto che i pesci fuggono regolarmente dagli impianti di piscicoltura. I pesci geneticamente modificati sollevano perciò rischi enormi, dato che potrebbero letteralmente nuotare in aree naturali.

In Scozia, a seguito della possibile introduzione di salmone geneticamente modificato e del rischio potenziale di fughe, è aumentato il timore di gravi danni per gli stock ittici naturali, già vittime di un disastroso declino.

E' la Commissione d'accordo quanto al fatto che l'introduzione di pesce geneticamente modificato negli impianti sperimentali di piscicoltura può causare danni di vaste proporzioni agli stock ittici naturali, qualora i pesci fuggano e si riproducano, con effetti devastanti sulla pesca, sull'acquacoltura e sulla fiducia dei consumatori?

Visti i rischi potenziali per l'ecosistema, la pesca, l'acquacoltura e i consumatori, quali misure di precauzione ha la Commissione adottato per garantire che i consumatori non siano esposti ai rischi imputabili al pesce geneticamente modificato nell'Unione europea e altrove?

Può la Commissione fornire informazioni relativamente alle attività di ricerca e sviluppo, nonché al finanziamento, per quanto riguarda il pesce geneticamente modificato nell'UE, e spiegare e giustificare gli obiettivi del finanziamento della ricerca, visti i rischi connessi con la produzione di tale tipo di pesce?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(20 giugno 2001)*

La Commissione concorda sul fatto che i pesci geneticamente modificati possono causare danni irreversibili agli stock ittici e all'ambiente marino qualora fuoriescano dagli allevamenti. La normativa comunitaria prende in esame i potenziali rischi delle attività che utilizzano tali organismi.

La direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾ concerne l'emissione nell'ambiente a scopi sperimentali e commerciali di organismi geneticamente modificati (OGM), tra cui il pesce.

Le prove sperimentali sono disciplinate dalle disposizioni della parte B della direttiva. Gli Stati membri in cui deve essere effettuata la prevista prova sono tenuti a valutare le richieste e a rilasciare le autorizzazioni. Detti Stati membri devono informare delle emissioni la Commissione e gli altri Stati membri. Inoltre, le informazioni sulle emissioni sperimentali condotte nella Comunità sono registrate in una base dati accessibile al pubblico creata presso il Centro comune di ricerca di Ispra (<http://biotech.jrc.it>). Ad oggi, la Commissione non ha ricevuto notifiche di tale genere riguardanti emissioni a scopo sperimentale di pesci geneticamente modificati.

Le autorizzazioni di emissioni a scopi commerciali devono essere approvate conformemente alla parte C della direttiva 2001/18/CE tramite un sistema di autorizzazioni a livello comunitario cui contribuiscono tutti gli Stati membri. Dette autorizzazioni sono accordate soltanto qualora non vi sia motivo di ritenere che l'emissione abbia effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Ad oggi, non sono state presentate richieste concernenti emissioni a scopi commerciali di pesci geneticamente modificati e non sono state rilasciate autorizzazioni per tali attività.

Per l'utilizzazione di pesce geneticamente modificato o di un prodotto da esso derivato, come tale o nei prodotti alimentari, occorre un'autorizzazione rilasciata conformemente al nuovo regolamento in materia di alimenti (regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽²⁾). A norma di tale regolamento, i prodotti alimentari geneticamente modificati non devono presentare rischi per il consumatore, indurlo in errore o differire dai prodotti alimentari convenzionali al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

Attualmente, la Commissione partecipa al finanziamento di un progetto concernente la tecnologia transgenica nei pesci oggetto di esperimenti, inteso a valutare e a ridurre i possibili rischi che derivano dai pesci geneticamente modificati con la tecnologia del DNA ricombinante. Si tratta del progetto FAIR n. 3482 del 1997 previsto dal quarto Programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico, che è stato avviato nel gennaio 1999 e sarà completato nel dicembre 2001. Il progetto è coordinato dalla Julius-Maximilian Universität Würzburg, in Germania, con partecipanti in Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Norvegia, e a suo favore è stato stanziato un importo di 924 000 € a titolo di finanziamento comunitario. In passato la Commissione ha contribuito anche al finanziamento di quattro progetti di ricerca riguardanti i pesci geneticamente modificati, ma tali progetti sono ormai terminati. Di questi due concernevano unicamente gli aspetti di biosicurezza, mentre due presentavano potenziali applicazioni commerciali.

Le ricerche attualmente in corso riguardano il controllo dell'integrazione e dell'espressione dei geni introdotti nonché le modalità per migliorare l'esame dei pesci transgenici. Il progetto non prevede la produzione di pesci transgenici che presentano caratteristiche alterate, la modificazione genetica di specie commerciali o l'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Ricerche di questo tipo possono in futuro dare un contributo per la valutazione dei rischi e il rilevamento sul mercato di specie geneticamente modificate.

⁽¹⁾ GU L 106 del 17.4.2001.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

(2001/C 350 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1558/01

di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(17 maggio 2001)

Oggetto: Ampliamento e quantità dei deputati al Parlamento

In risposta all'interrogazione orale H-272/01⁽¹⁾, il rappresentante della Commissione fornisce la seguente interpretazione del trattato di Nizza: «Se alla data del 1° gennaio 2004 non è stato firmato alcun trattato di adesione, la quantità dei rappresentanti dei quindici Stati membri eletti nel 2004 sarà pari a quella attuale». Tale interpretazione è indubbiamente corretta, ma solleva un'ulteriore difficoltà. Può la Commissione far sapere qual è la sua interpretazione nel caso in cui, ad esempio un solo trattato di adesione sia stato firmato, in tal caso quanti deputati saranno eletti per ogni Stato membro?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 3.4.2001.

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(18 luglio 2001)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, allegato dal trattato di Nizza al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee⁽¹⁾, il numero esatto di rappresentanti in Parlamento da eleggere nel 2001 nei singoli Stati membri sarà determinato con decisione del Consiglio.

Per fissare questo numero, occorrerà innanzitutto aggiungere al numero complessivo dei rappresentanti per gli attuali quindici Stati membri (535, a norma dell'articolo 190 del trattato CE, quale modificato dall'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo suddetto), il numero totale dei rappresentanti dei nuovi Stati

membri, in funzione del o dei trattati d'adesione firmati non oltre il 1° gennaio 2004. Qualora la somma dei rappresentanti risulti inferiore a 732, come accadrà se non tutti i paesi candidati avranno completato i negoziati con la firma di un trattato d'adesione al 1° gennaio 2004, il Consiglio aumenterà il numero di rappresentanti da eleggere nel 2004 in ciascuno Stato membro, in modo che il numero totale si avvicini il più possibile a 732. La correzione del numero di rappresentanti da eleggere nel 2004 avviene pro rata; tuttavia, il numero totale dei rappresentanti di uno Stato membro da eleggere non potrà superare quello attuale.

(¹) GU C 80 del 10.3.2001.

(2001/C 350 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1561/01

di Robert Sturdy (PPE-DE) alla Commissione

(28 maggio 2001)

Oggetto: Incenerimento o fusione delle carcasse di animali nel Regno Unito

Nel Regno Unito si può godere del pieno diritto ai rimborsi UE ai sensi del Over Thirty Month Scheme (regime per gli animali di età superiore ai trenta mesi) solo quando una carcassa viene incenerita (sebbene si possa usufruire di un anticipo pari a circa l'80 % in caso di fusione delle carcasse). Il Regno Unito sta pertanto rinunciando a del denaro a cui avrebbe diritto, a causa della politica dell'organismo d'intervento che privilegia la fusione delle carcasse piuttosto che l'incenerimento. Da cosa dipende ciò? Da un cambiamento della politica della Commissione europea o del governo britannico?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(20 luglio 2001)

Il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (¹), prevede che la Comunità cofinanzi le spese sostenute da tale paese per l'acquisto di animali di età superiore ai trenta mesi destinati alla distruzione. Il cofinanziamento, limitato a un importo fisso per animale, sarà versato dopo il completo incenerimento, ma il regolamento prevede un anticipo pari all'80 % del contributo comunitario in caso di fusione delle carcasse.

A causa della mancanza di impianti di incinerazione diretta degli animali di età superiore ai trenta mesi, la maggior parte degli animali cui si applica detto regime sono stati trasformati tramite fusione in sego e farina di carne ed ossa, prodotti relativamente facili da immagazzinare prima che si possa procedere all'incinerazione. Per la Commissione il problema della mancanza di impianti di incinerazione è tuttora all'origine della tendenza del Regno Unito a optare per il trattamento termico preliminare piuttosto che per l'incenerimento diretto degli animali.

(¹) GU L 99 del 20.4.1996.

(2001/C 350 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1563/01

di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(28 maggio 2001)

Oggetto: Costruzione di una «città sportiva» ai margini del lago artificiale di Cecebre, comune di Avegondo, Spagna

Il Real Club Deportivo di La Coruña intende costruire una «città sportiva», con una superficie superiore ai 100 000 mq, ai margini del lago artificiale di Cecebre, spazio rientrando nella rete Natura 2000. Il sito ha un'enorme importanza ambientale (zona di accoglienza e riposo degli uccelli; presenza di uccelli migratori, anatidi e limicoli, aironi, garzette, martin pescatore, lontre, tritoni, aquile pescatrici, falchi, gheppi, astori, rane iberiche, colubri lisci, cervi volanti, volpi, toporagni; zona di nidificazione degli uccelli; zona di controllo internazionale della migrazione degli uccelli; zona di interesse botanico speciale; area di bosco atlantico; area di paesaggio naturale) (¹). Dalla sua conservazione dipende anche la salubrità delle acque

destinate al consumo umano nella città di La Coruña e nelle sue aree suburbane (400 000 persone). Nell'area esistono diverse possibilità di ubicazione alternativa degli impianti proposti, il cui impatto sarebbe minore. Nonostante l'opposizione del comune di La Coruña, nonché delle ONG ecologiste e naturalistiche della Galizia e dello Stato, si è dato il via ai lavori di preparazione della zona, provocando un autentico disastro ambientale in un'area di circa 6 ettari di una zona ubicata nelle immediate vicinanze del lago artificiale (fino alla sponda), con distruzione della vegetazione, creazione di dislivelli e deviazione delle sorgenti e dei corsi d'acqua che fluiscono verso la zona umida.

Il progetto non è corredato da una valutazione dell'impatto ambientale e le opere finora realizzate sono prive di licenza edilizia, sebbene il sito sia minacciato da diverse forme di aggressione ambientale:

- a) fisica (costruzioni permanenti e potenziale sviluppo urbano della zona);
- b) all'ambiente acquatico, sia in quanto zona umida sia in quanto zona che fornisce acqua destinata al consumo umano, e questo a causa dell'impiego di pesticidi e altri prodotti chimici nei dieci campi di calcio, nonché delle acque reflue prodotte dalle migliaia di visitatori previsti;
- c) massiccio afflusso di persone con interessi diversi da quello dell'osservazione dell'ambiente.

La Commissione ritiene ammissibile che per creare una «città sportiva» di un club di calcio si distrugga parte di un'area rientrante nella rete Natura 2000, ponendo in serio pericolo l'insieme della stessa?

Può la Commissione esaminare se è stata rispettata la normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale?

(¹) Fonte: Assessorato all'ambiente della Giunta di Galizia (http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA05/CMA05_eb/p05_eb_06.htm).

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

La Commissione non è al corrente del progetto citato dall'onorevole parlamentare.

Allo stadio attuale la Commissione non può pronunciarsi sulla possibile distruzione del sito designato dalle autorità per rientrare nella rete Natura 2000: a quanto risulta dalle informazioni in suo possesso infatti tale sito comprende esclusivamente la diga.

Entro dieci giorni la Commissione invierà alle autorità spagnole una richiesta di informazioni sui fatti denunciati, per verificare che nel caso in presenza la legislazione comunitaria sia correttamente applicata.

(2001/C 350 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1565/01

di Ewa Hedkvist Petersen (PSE) alla Commissione

(29 maggio 2001)

Oggetto: Statistiche incomplete sugli incidenti connessi al consumo di alcool

Non costituisce alcuna novità il fatto che ogni anno il consumo di alcool in connessione alla conduzione di autoveicoli sia causa di un elevato numero di gravi incidenti stradali. La questione è se si conosce la misura in cui l'alcool è un fattore effettivamente presente nei casi di incidente. Da una relazione della Commissione sull'alcool, le sostanze stupefacenti e il traffico, risulta che in Italia, per citare un esempio, soltanto l'1 % degli incidenti è legato al consumo di alcool, mentre i dati relativi alla Francia riportano il 40 %. Tali divergenze, dalla plausibilità alquanto dubbia, dipendono dai criteri statistici adottati nei singoli paesi. In Germania, dove, stando alle sue statistiche, si rileva il 20 % di incidenti legati al consumo di alcool, non vengono ad esempio controllati gli incidenti in cui è coinvolto un solo veicolo. Tale categoria di incidenti è quella in cui si riscontra il più elevato numero di decessi relazionati all'alcool, il che porta a pensare che nelle statistiche tedesche i casi non registrati siano numerosi. Il problema delle statistiche incomplete è che queste non forniscono una base di dati conformi alla realtà da cui si possano estrapolare le opportune conclusioni per prendere decisioni in materia. Il rischio è quindi che non vengano adottate le misure necessarie in materia di guida in stato di ebbrezza.

Neanche le cifre ufficiali in Svezia rispecchiano fedelmente la realtà. Su circa il 90 % dei conducenti che decedono in incidenti stradali viene praticata l'autopsia e in tale sede vengono prelevati campioni di liquidi corporei, che vengono poi inviati all'Istituto di medicina legale per le analisi. Collegando i dati sugli incidenti mortali con i risultati di dette analisi, si rileva che, per il 1999, la percentuale dei conducenti svedesi con alcool in corpo coinvolti in incidenti mortali è del 19 %. Le statistiche ufficiali relative allo stesso anno riportano invece il 5,6 %! Le cifre reali sono quindi di tre volte maggiori rispetto a quelle risultanti dalle statistiche ufficiali. È opportuno qui precisare che nemmeno questo 19 % reca un'immagine reale dei fatti, in quanto alcune delle vittime di incidenti non sono morte sul colpo e nel breve periodo intercorrente tra l'incidente e il decesso, l'eventuale presenza di alcool ha potuto svanire.

Una causa dell'incorrettezza delle statistiche in Svezia è che le cifre ufficiali relative agli incidenti si basano sui rapporti di polizia, nei quali l'eventuale influenza dell'alcool si fonda su sospetti in tal senso. Nel caso di incidenti stradali, compito principale della polizia è quello di impedire che altre persone ne vengano coinvolte dando pertanto priorità alla circolazione, ragione per cui sovente non viene controllato il tasso di alcolemia del conducente.

Ciò premesso, come intende agire la Commissione per rimediare alle carenze statistiche all'interno dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(17 luglio 2001)

La raccolta di dati statistici sugli incidenti è una conditio sine qua non per la costituzione del database comunitario sugli incidenti stradali.

Di conseguenza nel 1993 il Consiglio ha deciso di costituire la banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali CARE⁽¹⁾. Tale la banca di dati è composta dai dati trasmessi ogni anno dagli Stati membri, fondati a loro volta sulle dichiarazioni della polizia che interviene direttamente sul luogo dell'incidente. È evidente che per la polizia è prioritario organizzare i soccorsi e garantire la sicurezza degli altri utenti della strada prima di dedicarsi a operazioni amministrative, come compilare formulari per la raccolta dei dati. Di norma i formulari lasciano alla polizia facoltà di indicare quella che sembra essere la probabile causa dell'incidente, ma è impossibile per il poliziotto procedere a un prelievo di sangue sul corpo di una persona deceduta sul posto o che viene trasportata all'ospedale. Di conseguenza per un grande numero di incidenti nei quali si lamentano gravi danni corporali gli schedari nazionali non registrano il tasso di alcolemia, che non compare quindi nella base dati CARE⁽²⁾. Le lacune citate dall'onorevole parlamentare pertanto sono ben note alla Commissione.

La Commissione ha effettuato vari lavori al fine di migliorare la situazione; ha avviato per esempio, di concerto con gli Stati membri, il progetto CARE Plus, per l'adozione di una terminologia comune e di regole per il trasferimento dei dati nazionali alla base CARE. Per quanto concerne i dati relativi all'alcool, tali regole entreranno in vigore nel corso del secondo semestre del 2001. Le difficoltà metodologiche peraltro non saranno risolte immediatamente ed è evidente che la Commissione si asterrà dall'utilizzare dati sull'affidabilità dei quali sussistano dubbi.

Grazie al Quarto programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico la Commissione ha d'altra parte appoggiato il progetto Staris, destinato a elaborare una metodologia armonizzata per le indagini particolareggiate sugli incidenti, effettuate da gruppi multidisciplinari sul luogo in cui l'incidente è avvenuto e in collegamento con ospedali e tribunali, per appurare i particolari delle cause e delle responsabilità degli incidenti. Le conclusioni del progetto Staris dovranno essere messe in pratica. Le indagini particolareggiate (di numero limitato, visti gli alti costi) permetteranno di affinare le conoscenze tratte dalle statistiche e apporteranno lumi qualitativi che dovrebbero permettere di completare la visione prettamente quantitativa offerta dalla base CARE.

La Commissione intende inoltre incoraggiare in futuro, gli Stati membri ad istituire una struttura che consenta indagini indipendenti, per analizzare con la massima esattezza possibile le cause degli incidenti e trarne conseguenze operative.

Il miglioramento della base CARE costituisce un impegno di ampio respiro: figura fra le azioni che saranno sviluppate nel futuro programma della Comunità nel campo della sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, affinché la Comunità sia dotata di un vero e proprio sistema di informazioni sulla sicurezza stradale.

⁽¹⁾ Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali, GU L 329 del 30.12.1993.

⁽²⁾ Si rinvia alla raccomandazione della Commissione del 17 gennaio 2001, relativa al tasso massimo di alcolemia consentito per i conducenti dei veicoli a motore, GU C 48 del 14.2.2001.

(2001/C 350 E/208)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1566/01
di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione**

(29 maggio 2001)

Oggetto: Discriminazione fiscale connessa al luogo di stabilimento

È compatibile con il trattato che istituisce la Comunità europea il rifiuto, da parte dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, di concedere l'esenzione dalle tasse di successione prevista dal diritto nazionale a favore di organismi a vocazione scientifica, umanitaria o tecnica, ad un'istituzione di questo tipo che eserciti una missione simile in quel medesimo Stato ma che sia stabilita in un altro Stato membro dell'Unione?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

La situazione descritta dall'onorevole parlamentare può considerarsi incompatibile con il trattato CE qualora il rifiuto comporti una situazione pregiudizievole per gli organismi che svolgono attività simili, a seconda del loro luogo di stabilimento.

Perché la Commissione possa valutare se si tratti o meno di violazione del Trattato CE, si dovrebbe esaminare la situazione evocata dall'onorevole parlamentare sulla scorta di elementi più completi.

(2001/C 350 E/209)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1571/01
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione**

(1 giugno 2001)

Oggetto: Quadro giuridico europeo delle case da gioco

Nell'Unione europea le case da gioco (casinos) sono strutture regolate prevalentemente dal diritto interno degli Stati membri, specie per ragioni di ordine pubblico. Le case da gioco si differenziano poi per le diverse tipologie di giochi proposti, ad esempio la tradizionale divisione fra giochi «francesi» ed «americani», compresa l'evidente peculiarità delle slots machines (macchine mangiasoldi).

Si chiede alla Commissione quale possa essere considerato il vigente quadro giuridico europeo in materia per i diversi tipi di case da gioco e se siano previste normative nuove e in quali settori.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(13 luglio 2001)

In risposta al quesito sulle case da gioco, è vero che queste sono regolate dalla legge nazionale, e che attualmente in questo settore non vi è alcuna legislazione comunitaria.

I servizi di gioco d'azzardo, tuttavia, sono coperti dal trattato CE. La Corte di giustizia, nelle sentenze sulle restrizioni ai servizi siffatti, ha confermato che sono coperti dall'articolo 49 (ex articolo 59) del trattato CE relativo alla prestazione transfrontaliera di servizi. In un caso recente⁽¹⁾, la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con tali disposizioni del trattato CE di una legge nazionale che concedeva ad un unico organismo pubblico diritti esclusivi in materia di gestione delle cosiddette «macchinette mangiasoldi». La Corte ha riconosciuto che un tale provvedimento limita la prestazione transnazionale di servizi di gioco d'azzardo. La Corte ha riconosciuto che gli obiettivi d'interesse pubblico su cui si basava il provvedimento erano costituiti dalla protezione dei consumatori e dal mantenimento dell'ordine pubblico, aggiungendo che la restrizione si basava altresì sulla volontà di garantire che gli utili relativi venissero utilizzati per obiettivi d'interesse pubblico. In questo caso, la Corte ha concluso che la restrizione transfrontaliera era proporzionata, in quanto il provvedimento permetteva di realizzare gli obiettivi previsti senza andare oltre a quanto necessario per conseguirli.

La Commissione non è stata chiamata ad armonizzare le varie leggi nazionali che regolano il gioco d'azzardo. Tuttavia, successivamente all'adozione della direttiva e-commerce⁽²⁾, che esclude i servizi di gioco d'azzardo, e nel contesto dell'attuale consultazione delle parti interessate sulla base della recente comunicazione sulla strategia per il mercato interno dei servizi⁽³⁾, la Commissione è stata invitata a riesaminare la necessità di armonizzazione in questo settore. Tale invito sembra derivare dalla crescente concorrenza transfrontaliera dovuta allo sviluppo di lotterie e giochi d'azzardo on-line.

La Commissione attende attualmente le reazioni delle parti interessate, ivi comprese le autorità nazionali. Le restrizioni transfrontaliere ai servizi in questione, come a tutti gli altri, saranno discusse in una relazione al termine della fase 1 della strategia per il mercato interno dei servizi. Tale relazione sarà messa a disposizione del Parlamento.

Nel frattempo, l'onorevole interrogante è invitato a trasmettere le eventuali osservazioni sulla necessità e sul contenuto di una siffatta armonizzazione europea alle Direzioni generali della Commissione rispettivamente per il mercato interno e per le imprese, responsabili del seguito della comunicazione sulla strategia per il mercato interno dei servizi.

(1) Sentenza della Corte del 21 settembre 1999. Markku Juhani Läära, Cotswold Microsystems Ltd and Oy Transatlantic Software Ltd v Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) and Suomen valtio (Finnish State). Reference for a preliminary ruling: Vaasan hovioikeus — Finland. Freedom to provide services — Exclusive operating rights — Slot machines. Case C-124/97.

(2) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, e in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), GU L 178 del 17.7.2000.

(3) COM(2000) 888 del 29.12.2000.

(2001/C 350 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/01

di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Reclutamento agenti temporanei presso l'OLAF

L'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ha disposto nei mesi scorsi un reclutamento di agenti temporanei, specialisti di diritto penale e legislazione antifrode.

Si chiede alla Commissione:

- quale sia stato l'esito complessivo di questo reclutamento;
- quanti siano stati i partecipanti già inseriti in servizio e di chi si tratti;
- quanti, e con quali tempi, saranno immessi ulteriormente in servizio e quali siano i nominativi prescelti.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(18 luglio 2001)

Nel 2000 l'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ha organizzato tre selezioni distinte per l'assunzione di agenti temporanei, due delle quali per inquirenti di categoria A e B e una per specialisti in categoria A di diritto penale e lotta antifrode.

Riguardo alle selezioni di inquirenti, i due elenchi di riserva contengono rispettivamente 64 idonei per la categoria A, sette dei quali assunti al 31 maggio 2001, e 52 nella categoria B, 17 dei quali già assunti alla stessa data.

Quanto alla selezione di specialisti di diritto penale e lotta antifrode, nell'elenco di riserva figurano 10 idonei per la carriera A7/A6, quattro dei quali assunti al 31 maggio 2001, e 24 idonei per la carriera A5/A4, cinque dei quali assunti alla stessa data. Su un totale di nove assunzioni, una sola riguarda un agente già in servizio presso l'OLAF.

Le assunzioni proseguono in funzione delle disponibilità di bilancio e del fabbisogno dei servizi.

In un'ottica di tutela dei dati personali, non è intenzione della Commissione rendere noti, in una risposta a un'interrogazione scritta, i nominativi delle persone già assunte o suscettibili di ricevere una proposta di assunzione.

(2001/C 350 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1577/01
di Georg Jarzembowski (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Interpretazione dell'articolo 2, secondo trattino, del regolamento del 21 giugno 1989 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

Nell'articolo 2 del regolamento n. 2136/89⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine sono elencati i requisiti delle specie di sardine che possono essere commercializzate. All'articolo 2, secondo trattino, del regolamento si legge che le conserve di sardine devono essere preparate esclusivamente con pesci della specie «sardina pilchardus Walbaum».

Nella normativa dell'OMC, in particolare nell'articolo III, nell'articolo IX, paragrafo 1 e nell'articolo XI, paragrafo 1 del GATT, si legge invece che a prodotti simili — chiamati anche «like-products» — non deve essere accordato un trattamento meno favorevole che, per esempio, a prodotti affini nazionali o di un paese terzo.

Si chiede pertanto alla Commissione: È consapevole la Commissione che il testo dell'articolo 2, secondo trattino, del regolamento n. 2136/89 potrebbe contravvenire alle norme del GATT, in particolare all'articolo III, all'articolo IX, paragrafo 1 e all'articolo XI, paragrafo 1, perché esso esclude dalla commercializzazione specie affini di sardine, come per esempio la specie «sardinops sagax»?

Ha tenuto conto del fatto che tale esclusione di merci affini potrebbe violare la norma del GATT in materia di trattamento identico di prodotti simili («like products»)?

In quale modo opererà la Commissione per impedire che vi siano contraddizioni fra il regolamento n. 2136/89 e le succitate norme del GATT e per creare certezza giuridica?

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

risposta del sig. Lamy a nome della Commissione

(22 giugno 2001)

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio del 21 giugno 1989 stabilisce norme di commercializzazione comuni per le conserve di sardine. Questo regolamento del Consiglio non esclude altri tipi di pesci dal mercato comunitario, come la specie *sardinops sagax*; tuttavia esso riserva la dicitura «sardina» alla specie «sardina pilchardus walbaum». Tale riserva dell'utilizzo della dicitura «sardina» è conforme all'utilizzo tradizionale del termine «sardina» nella Comunità e ha il fine di garantire la trasparenza del mercato e di evitare che al consumatore pervengano informazioni ingannevoli. Tuttavia, si possono liberamente commercializzare nella Comunità altri tipi di pesci affini alle sardine, purché venga fatto uso di un'altra dicitura che li distingue dalla specie «sardina pilchardus walbaum».

Per quanto riguarda le domande dell'onorevole parlamentare relative alla conformità del regolamento (CEE) n. 2136/89 all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Commissione vorrebbe chiarire che alla luce dell'interpretazione del concetto di prodotti simili («like products») fornita dai panel del GATT e dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), le sardine e la specie *sardinops* non sono necessariamente prodotti simili. In particolare va sottolineato che, se anche lo fossero, il regolamento (CEE) n. 2136/89 non costituisce un trattamento sfavorevole verso la specie *sardinops* rispetto alle sardine in quanto entrambe le specie si possono commercializzare nella Comunità senza alcuna restrizione. Il

termine «sardina» è riservato nella Comunità alla specie «sardina pilchardus walbaum» esclusivamente al fine di proteggere il consumatore. Questa riserva non solo si giustifica come interesse legittimo del legislatore comunitario, ma è anche in linea con gli standard internazionali in materia, quali il Codex alimentarius.

Inoltre, il fatto che il 38 % circa di tutte le sardine consumate nella Comunità sono di importazione dimostra che il regolamento (CEE) n. 2136/89 non è stato approvato per motivi protezionistici dell'industria comunitaria.

La Commissione vorrebbe approfittare di questa occasione per informare l'onorevole parlamentare che il Perù ha chiesto consultazioni presso l'OMC in merito al regolamento (CEE) n. 2136/89. La Commissione si avvarrà di queste consultazioni per illustrare in dettaglio alle autorità peruviane i motivi per cui il regolamento (CEE) n. 2136/89 è perfettamente conforme agli obblighi internazionali della Comunità.

(2001/C 350 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1582/01
di Helle Thorning-Schmidt (PSE) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Protezione dei lavoratori contro i solventi organici

Molti lavoratori europei, fra cui i pittori, sono esposti quotidianamente a sostanze e materiali pericolosi, tra cui i solventi organici.

Uno degli elementi fondamentali della normativa europea in materia di ambiente di lavoro impone che le sostanze pericolose siano sostituite con sostanze non pericolose, dette anche di sostituzione. Ma ciò non è sempre possibile.

Che cosa sta pensando di fare la Commissione per presentare eventuali proposte intese a migliorare la protezione contro i solventi organici? Conosce la Commissione sistemi adottati a livello nazionale per fornire ai dipendenti e agli imprenditori istruzioni semplici e comprensibili sulle misure di protezione da adottare, qualora non sia possibile sostituire le sostanze pericolose con sostanze non pericolose?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 luglio 2001)

Il problema sollevato dall'Onorevole Parlamentare riguardante la sostituzione di una sostanza pericolosa con un'altra sostanza non pericolosa o meno pericolosa per la salute dei lavoratori, è ben conosciuto dalla Commissione.

Una disposizione in tal senso rientra fra gli obblighi dei datori di lavoro come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio 98/24/CE, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e sulla sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro⁽¹⁾.

È vero, come ha indicato l'Onorevole Parlamentare, che il principio della sostituzione non è sempre applicabile date in particolare le caratteristiche specifiche di alcune sostanze chimiche; tuttavia l'articolo 6, paragrafo 2, prescrive altre misure di protezione e di prevenzione applicabili in una situazione di questo tipo.

Per quanto attiene in particolare ai solventi organici, la Commissione è ben al corrente che alcuni Stati membri hanno elaborato linee di orientamento da seguire da parte dei lavoratori al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'utilizzazione di tali sostanze chimiche.

Alla luce delle esperienze maturate negli Stati membri e ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della suindicata Direttiva del Consiglio, la Commissione elaborerà in un prossimo futuro alcuni orientamenti pratici a carattere non vincolante che riguarderanno anche il tema sollevato dall'Onorevole Parlamentare.

⁽¹⁾ GU L 131 del 5.5.1998.

(2001/C 350 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1587/01
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti

L'8 giugno 1998 il Consiglio ha deciso di vietare l'utilizzo delle reti da posta derivanti, stabilendo una moratoria di quattro anni, termine entro il quale si dovrebbe procedere a una riduzione progressiva delle navi che utilizzano tali attrezzature, fino alla loro completa scomparsa entro dicembre 2001. Tuttavia, gli addetti della flotta per la pesca del tonno bianco, che opera con attrezzature rispettose delle risorse e che ha abbandonato da molto tempo l'utilizzo delle reti da posta derivanti, sono preoccupati per alcuni raggiunti tendenti a vanificare la soppressione totale di tali reti.

Può la Commissione confermare che applicherà la decisione del Consiglio?

Può inoltre garantire che si sta rispettando l'obbligo della riduzione progressiva? In caso contrario, per quale ragione tale riduzione non è rispettata nel corso della moratoria? Come giustifica la Commissione il fatto che Francia, Gran Bretagna, Italia e Irlanda non adempiano a tale obbligo? Quali azioni sono state intraprese dalla Commissione per costringere questi paesi a rispettare la riduzione progressiva?

Può la Commissione fornire al Parlamento europeo il registro delle navi attualmente dotate di tali attrezzature? Poiché nel settore interessato si sostiene che il registro di questo tipo di imbarcazioni, inviato dagli Stati membri alla Commissione all'inizio della moratoria, risulta falsato, è la Commissione del parere che il registro del quale dispone è esatto?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(18 luglio 2001)

La Commissione è fermamente decisa ad assicurare il rispetto del regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾.

La Commissione ha già trasmesso nel 2000 al Parlamento, su richiesta specifica di quest'ultimo, una relazione sull'applicazione nel 1998 e 1999 della normativa comunitaria in materia di utilizzo delle reti da posta derivanti per la cattura di specie altamente migratorie. Dagli elementi contenuti nella relazione risulta che gli Stati membri si stanno uniformando alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1239/98.

In tale relazione l'onorevole parlamentare troverà le cifre relative alle imbarcazioni da pesca che usano reti da posta derivanti.

La relazione riguardante l'anno 2000 sarà ben presto terminata.

⁽¹⁾ GU L 171 del 17.6.1998.

(2001/C 350 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1588/01
di Adeline Hazan (PSE) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Diritto alla riunificazione familiare

Il prossimo Consiglio GAI del 28 e 29 maggio 2001, discuterà sulla proposta di direttiva europea riguardante il diritto alla riunificazione familiare.

Si tratta di un testo fondamentale per l'attuazione di una vita familiare normale, come precisa l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo cui «Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita familiare».

Ma oggi vi è motivo di essere inquieti per la sorte che verrà riservata a detto progetto, dato che taluni Stati, pur trattandosi del primo passo concreto e coraggioso verso la comunitarizzazione del terzo pilastro, vogliono tornare indietro ed apportarvi modifiche sostanziali:

- allungare a più di un anno la durata dell'attesa richiesta per autorizzare i cittadini degli Stati terzi a domandare la riunificazione della loro famiglia;
- limitare strettamente il numero di membri della famiglia ammissibili alla riunificazione, escludendone gli ascendenti, le coppie non sposate, i figli maggiori a carico;
- non concedere ai membri della famiglia il diritto di lavorare fin dal loro arrivo nello Stato membro di accoglienza;
- permettere agli Stati di ritirare il permesso di soggiorno ai membri delle famiglie riunite, qualora, nei due anni successivi alla riunificazione, non siano più soddisfatte le condizioni richieste.

Il progetto di direttiva della Commissione, quale modificato dal Parlamento europeo, è un testo importante che deve ricevere il sostegno fermo e definitivo delle istituzioni comunitarie.

Di fronte a tale incomprensibile levata di scudi, quale strategia conta adottare la Commissione europea? Qual è la sua posizione chiara e precisa in merito?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(19 luglio 2001)

Permangono divergenze di opinione rilevanti tra gli Stati membri, che nel Consiglio «Giustizia e affari interni» (GAI) del 28-29 maggio 2001 non hanno permesso di arrivare a un accordo sulla proposta di direttiva riguardante il diritto al ricongiungimento familiare. I ministri hanno concluso che i negoziati dovevano continuare in sede di gruppi di lavoro durante la presidenza belga.

Gli esempi citati dall'onorevole parlamentare sono bensì proposte presentate nel corso del negoziato. A tutt'oggi, però, nessuna è riuscita a raccogliere il consenso unanime degli Stati membri.

Durante i negoziati, la Commissione non ha mai deflettuto dalla difesa della sua proposta, modificata in seguito al parere del Parlamento, senza comunque ostacolare un compromesso accettabile. Nel limite delle sue competenze, essa si adopererà altresì affinché il testo finale abbia una portata reale in termini giuridici e politici. Al riguardo, la Commissione ha più volte ripetuto che l'ammissione delle persone doveva andare di pari passo con la loro integrazione. Il ricongiungimento familiare contribuisce in misura decisiva all'integrazione di chi già risiede sul territorio degli Stati membri, ma occorre anche garantire alle persone ammesse a tal fine i mezzi per integrarsi a loro volta, garantendo un livello di diritti soddisfacente.

(2001/C 350 E/215)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1599/01

di Christos Zacharakis (PPE-DE) alla Commissione

(21 maggio 2001)

Oggetto: Condanna della Turchia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo

Con la recente sentenza del 10 maggio 2001 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Turchia per le continue e massicce violazioni dei diritti dell'uomo a Cipro a partire dal 1974 e ha accolto il ricorso presentato al riguardo dalla Repubblica di Cipro.

Dato che il governo turco si è affrettato a dichiarare che ignorerà la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui giurisdizione è stata formalmente riconosciuta a partire dal 1990, e dato che in

passato ha ignorato un'analoga sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte nella causa della sig.ra Loizidou nel 1996, può la Commissione riferire:

- quali provvedimenti diretti intende prendere per assicurare il rispetto da parte della Turchia delle sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
- quali ripercussioni avrà l'atteggiamento della Turchia che viola innumerevoli obblighi derivanti dalle leggi europee nella prospettiva della sua adesione all'Unione europea e in che modo tali eventuali ripercussioni si manifesteranno concretamente nell'ambito dei rapporti politici e economici che l'Unione europea intrattiene con la Turchia?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(19 giugno 2001)

La Commissione è a conoscenza della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Quale paese candidato la Turchia deve adempiere ai criteri di Copenaghen per ciò che concerne, tra l'altro, i diritti dell'uomo.

Tale tema è tra quelli inclusi nel partenariato per l'adesione e nel rafforzamento del dialogo politico con la Turchia. Nei rapporti regolari sui risultati conseguiti da tutti i candidati in relazione ai criteri di Copenaghen da adottare nel novembre 2001, la Commissione fornirà una valutazione sui progressi effettuati nella preparazione all'adesione.

Occorre anche ricordare all'onorevole parlamentare che la causa Loizidou contro la Turchia è stata citata nell'ultimo rapporto regolare, pubblicato nel novembre 2000 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ COM(2000) 713 def.

(2001/C 350 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1604/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Condanna della Turchia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo

Con una recente sentenza (10 maggio 2001) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Turchia per aver violato in modo massiccio e sistematico, a Cipro, 14 articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Tale sentenza era stata preceduta, nel 1998, da un'altra sentenza della stessa Corte relativa alla «causa Loizidou», sentenza cui la Turchia continua a non conformarsi. Per quanto concerne la nuova sentenza, il ministero degli Affari esteri ha comunicato che la Turchia non può applicarla.

Considerato che la sentenza della Corte è vincolante e definitiva, intende la Commissione includere fra gli «obblighi di breve termine» della Turchia derivanti dal partenariato fra tale paese e l'Unione europea l'accettazione piena ed incondizionata delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo?

Risposta data dal Sig Verheugen in nome della Commissione

(10 luglio 2001)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1599/01 dell'Onorevole Zacharakis ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 198.

(2001/C 350 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1607/01
di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(1° giugno 2001)

Oggetto: Nuove misure contro il consumo di droghe

Lo studio della realtà sociale ha rivelato, in alcuni Stati membri, un leggero aumento dell'età in cui avviene il primo contatto con le droghe, un aumento del numero dei consumatori di alcool e di hashish e una diminuzione del consumo delle droghe dure come l'eroina, nonché una stabilizzazione del numero di consumatori di altre sostanze illegali.

Numerosi governi hanno già avviato diverse riforme delle leggi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti. Misure come, ad esempio, la fissazione di una maggiore proporzionalità tra la pena comminata e la quantità di droga sequestrata, una maggiore graduazione delle possibili condanne per i piccoli trafficanti, l'attenuazione della condanna per coloro che collaborano con la giustizia, ecc., rafforzano la lotta contro il narcotraffico dato che, nonostante le variazioni registrate sia da questo fenomeno che dal settore della società in cui si sviluppa, continua ad esistere un consumo di droga.

Alla luce di questa costante trasformazione del traffico di stupefacenti, in quale modo incoraggia la Commissione tutti gli Stati membri ad adottare una regolamentazione più aggiornata, solida e rigorosa contro questo fenomeno?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(17 luglio 2001)

La politica e la legislazione in materia di lotta contro la droga sono settori di competenza comune degli Stati membri e della Comunità.

Dal 1990 l'Unione sostiene la necessità di un approccio globale, pluridisciplinare e integrato in materia di lotta contro la droga, fondato su quattro elementi principali: i) riduzione della domanda, ii) riduzione dell'offerta e lotta contro il traffico illecito, iii) cooperazione internazionale, nonché iv) coordinamento a livello sia nazionale che dell'Unione.

Per rispondere alla sfida del traffico che rifornisce le nostre società di stupefacenti e sostanze psicotrope, il 23 maggio 2001 la Commissione ha approvato una proposta⁽¹⁾ di decisione-quadro per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico di droga. La proposta era stata sollecitata, tra l'altro, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, e dal piano d'azione dell'Unione europea di lotta contro droga (2000-2004)⁽²⁾.

Come l'onorevole parlamentare ha sottolineato, è importante che l'Unione, mediante l'adozione della proposta di decisione-quadro del Consiglio, dimostri chiaramente la propria volontà di lottare contro il traffico di droga che minaccia la salute, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, definendo un'impostazione comune in campo penale e rafforzando la cooperazione tra Stati membri.

⁽¹⁾ COM(2001) 259/4.

⁽²⁾ COM(1999) 239 def.

(2001/C 350 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1618/01
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Normative comunitarie contro il rumore

«Sono molte le notti passate senza chiudere occhio, così tante che il corpo e la salute ne risentono». Per la prima volta, gli abitanti del centro storico della città spagnola di Malaga si sono mobilitati all'insegna di

questo slogan e hanno creato un comitato per protestare contro il fatto che Malaga è una delle città più rumorose d'Europa avendo superato il limite dei 65 decibel, una barriera considerata nociva dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Può la Commissione far sapere quali sono le normative comunitarie in generale, e i programmi ambientali della UE in particolare, destinati a proteggere i cittadini dal rumore che causa, tra le altre cose, così tanti problemi di salute a questi abitanti di Malaga che hanno deciso di avviare una crociata per lottare contro l'inquinamento acustico?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 luglio 2001)

Alla Commissione sono già pervenute varie denunce simili a quella contenuta nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

La Commissione non ha adottato una normativa sui livelli accettabili di rumore. Per questo attualmente questo tipo di problema è di pertinenza esclusivamente nazionale ed è dunque necessario rivolgersi alle autorità competenti spagnole.

La Commissione ha tuttavia varato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale⁽¹⁾, che faceva seguito alle risposte, in particolare del Parlamento, alle precedenti attività svolte in materia di inquinamento acustico e presentate sotto forma di Libro verde⁽²⁾. La proposta è attualmente al vaglio del Parlamento e del Consiglio.

Essa garantirà che gli Stati membri valutino il grado di rumore ambientale e informino i cittadini sui risultati di tale valutazione e sui piani che intendono approntare per ridurlo.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000.

⁽²⁾ COM(96) 540 def.

(2001/C 350 E/219)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1620/01
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione**

(12 giugno 2001)

Oggetto: Statuto della fondazione europea

Numerose istituzioni, enti, persone fisiche e giuridiche di vari paesi membri dell'Unione si chiedono quando potranno disporre di uno strumento giuridico analogo a quello delle fondazioni degli Stati membri.

Sono diverse le attività che, pur non essendo a carattere lucrativo, richiedono l'unione degli sforzi e delle volontà di cittadini di diversi paesi membri della UE per portare avanti attività a fini altruisti e senza beneficio commerciale.

Per questo motivo, lo statuto della Fondazione europea servirebbe loro quale fondamento giuridico per portare avanti la propria opera di mecenatismo culturale, o di qualsiasi altro tipo, a favore dell'interesse comune e senza fini di lucro.

Può la Commissione far sapere a che punto è arrivato l'esame della richiesta di creare uno statuto della Fondazione europea e in che modo ritiene che esso potrà essere pienamente operativo, per i fini indicati, in un futuro prossimo?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(25 luglio 2001)

Nel 1992 la Commissione ha presentato tre proposte di statuto ai fini della creazione di una società cooperativa europea, di una società della mutua europea e di un'associazione europea⁽¹⁾. Tali proposte sono state modificate nel 1993 in seguito ai pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e

sociale⁽²⁾. Detti pareri hanno mostrato contenuti simili a quelli dello statuto di società europea⁽³⁾ in relazione alle norme che riguardano la struttura, i poteri e gli obblighi dei loro organi. Tali pareri tengono tuttavia conto delle caratteristiche specifiche delle cooperative, delle mutue e delle associazioni. Le fondazioni sono incluse in modo specifico nei tipi di soggetti giuridici che possono beneficiare della proposta di uno statuto per la creazione di un'associazione europea.

La Commissione ritiene che lo statuto per la creazione di un'associazione europea soddisfi la necessità di uno strumento giuridico per quelle organizzazioni che portino avanti attività senza benefici commerciali e d'impegno sociale a favore dell'interesse comune e senza fini di lucro.

L'accordo politico raggiunto nel dicembre 2000⁽⁴⁾ all'interno del Consiglio e relativo allo statuto di società europea ha consentito la riapertura dei negoziati, nell'ambito dello stesso Consiglio, sugli altri statuti. Lo statuto per la creazione di una società cooperativa europea è al momento in fase di discussione. La Commissione farà del proprio meglio per garantire che il testo relativo all'associazione europea sia pronto per la discussione non appena tra gli Stati membri sia stato raggiunto un accordo sullo Statuto per la creazione di una società cooperativa europea.

⁽¹⁾ Proposta originale GU C 99 del 21.4.1992.

⁽²⁾ Proposta modificata GU C 236 del 31.8.1993.

⁽³⁾ Proposta modificata GU C 176 dell'8.7.1991.

⁽⁴⁾ Comunicato stampa 489, n. 14671/00.

(2001/C 350 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1625/01
di Joachim Wuermeling (PPE-DE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Iniziativa della Commissione sui servizi

In alcuni Stati membri vi sono ancora professioni il cui accesso ed esercizio sono disciplinati a livello statale. Siffatte regolamentazioni statali, ad esempio la legge tedesca riguardante gli spazzacamini, prevedono tra l'altro una protezione territoriale e tariffe fisse che sono superiori a quelle relative ad attività analoghe. Ciò conduce, in seno all'Unione europea, a una regolamentazione non uniforme e a una compartimentazione dei mercati sia nazionali sia regionali.

Prevede la Commissione a tale riguardo un'apertura dei mercati nell'ambito della sua iniziativa sui servizi?

Risposta del commissario Bolkestein a nome della Commissione

(19 luglio 2001)

La comunicazione della Commissione del 29 dicembre 2000⁽¹⁾ definisce una strategia per la creazione di un mercato interno dei servizi, al fine di consentire che la loro circolazione sia agevole tra Stati membri come nell'ambito di uno Stato membro.

Tale strategia si articola in due fasi: la prima fase (anno 2001) consisterà nell'individuare sistematicamente e complessivamente gli ostacoli che si frappongono alla circolazione transfrontaliera dei servizi, indipendentemente dal settore interessato. La seconda (anno 2002) costituirà una fase propositiva di soluzioni adeguate.

L'analisi che la Commissione sta attualmente conducendo riguarda quindi anche le restrizioni alla libera prestazione di servizi che potrebbero derivare da regolamentazioni riguardanti le condizioni di accesso e di esercizio di determinate professioni.

In merito alla legge tedesca riguardante gli spazzacamini, varie petizioni hanno richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di effettuare un'analisi approfondita dei requisiti, quali ad esempio quelli previsti dalla legislazione tedesca sugli spazzacamini, la quale riserva alla professione di mastro spazzacamino di circondario l'esercizio di un'attività che in altri Stati membri può essere svolta da professionisti con le medesime qualifiche.

⁽¹⁾ COM(2000) 888 def.

(2001/C 350 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1627/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Programma di sostegno per la sostituzione della tabacchicoltura con altre colture

I produttori di tabacco di numerose regioni della Grecia si trovano a dover affrontare gravissimi problemi per via della politica seguita dall'Unione europea in materia di sostegno della tabacchicoltura, soprattutto per quanto riguarda quelle varietà ritenute di qualità inferiore e di scarso valore commerciale. Si citano ad esempio le zone della Etolia-Acarnania meridionale in cui vengono coltivate le varietà Mavra e Tsembelia e per le quali l'Unione europea prevede di bloccare la produzione nei prossimi anni.

I produttori di tabacco di tali regioni, oltre al fatto di veder continuamente contrarsi il proprio reddito, sono nell'impossibilità di procedere a una riconversione della coltura senza un adeguato sostegno, per cui tali regioni vengono abbandonate, soprattutto dai giovani, e rischiano di diventare deserte, mentre i lavoratori del settore della trasformazione rimangono anch'essi vittime dello spettro della disoccupazione.

Il sostegno richiesto riguarda la realizzazione di opere pubbliche destinate a far fronte all'insufficienza o alla mancanza di acque irrigue, gli interventi volti a ridurre il costo dell'irrigazione, la fornitura di know-how e lo sviluppo della ricerca per nuove varietà alternative, la creazione di strutture commerciali per i nuovi prodotti sostitutivi del tabacco, oltre a sufficienti finanziamenti a basso tasso d'interesse, ecc. e non può esser efficacemente erogato solo attraverso le azioni del terzo QCS o i programmi di sviluppo agricolo (nuovi agricoltori, indennità compensative, ecc.) e l'organizzazione comune di mercato del tabacco (acquisto di quote).

Dato che la Commissione ha in passato adottato e finanziato speciali programmi per settori che attraversavano momenti di crisi e richiedevano una ristrutturazione (Retex, Rechar), può essa far sapere se intende esaminare la possibilità di adottare e finanziare un programma speciale (Retob?) che consenta attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali e lo svolgimento di attività di formazione la riconversione delle colture nelle zone di produzione del tabacco che si trovano in difficoltà sostenendo i produttori di tabacco e i lavoratori del settore?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 luglio 2001)

Non è intenzione della Commissione proporre ed attuare un programma specifico del tipo indicato dall'Onorevole parlamentare.

Essa ritiene che gli strumenti esistenti ai fini dello sviluppo rurale siano sufficienti per venire incontro ai problemi del settore tabacchicolo in Grecia. Spetta infatti alle autorità nazionali e regionali l'eventuale decisione di concentrare sugli aspetti più carenti del settore tabacchicolo e nelle zone rurali che dipendono maggiormente da questa produzione i fondi previsti nel periodo di programmazione 2000-2006 e destinati a promuovere la diversificazione delle produzioni e lo sviluppo rurale integrato mediante la diversificazione delle attività nelle zone rurali.

(2001/C 350 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1630/01
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Libro bianco sul governo europeo

Potrebbe la Commissione far sapere, spiegando le ragioni dell'inaccettabile ritardo, per quale data è prevista la pubblicazione della comunicazione sulle future consultazioni con la società civile cui si fa riferimento nel piano d'azione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo dell'UE?

In che modo la Commissione intende assicurare la piena consultazione della società civile in relazione a detta comunicazione?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione*(26 luglio 2001)*

La Commissione ha scelto il contesto del Libro bianco sulla governance per rafforzare e inquadrare meglio sotto il profilo politico gli impegni da essa assunti di migliorare la qualità della consultazione della società civile e delle organizzazioni non governative. Scopo di una simile impostazione è maggiore gli effetti delle azioni specifiche delineate nel Libro bianco.

Nei lavori di preparazione del Libro bianco ci si è avvalsi con profitto delle consultazioni effettuate all'inizio del 2000 sul documento di base per i dibattiti «La Commissione e le organizzazioni non governative: rafforzare il partenariato» e, in generale, dell'esperienza acquisita presso il Segretariato generale della Commissione sulle prassi attuali di consultazione della società civile.

Inoltre, all'elaborazione del Libro bianco hanno contribuito apporti specifici, spontanei o sollecitati, di tutte le grandi famiglie della società civile organizzata.

Il Libro bianco, che sarà corredato da un calendario particolareggiato delle varie fasi della sua attuazione, formerà oggetto di un ampio dibattito con tutte le parti interessate, compresi i rappresentanti della società civile.

(2001/C 350 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1631/01**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(12 giugno 2001)*

Oggetto: Libro bianco sul governo europeo

Potrebbe la Commissione spiegare quali iniziative ha assunto per assicurare la piena consultazione della società civile in relazione alla preparazione del Libro bianco sul governo europeo?

Potrebbe chiarire in tale contesto il ruolo del Gruppo di lavoro sulla partecipazione della società civile?

In che modo intende assicurare che nelle discussioni sul predetto Libro bianco si tenga conto delle raccomandazioni formulate in passato dalla società civile al fine di migliorare le relazioni fra l'UE e le ONG?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione*(26 luglio 2001)*

Le consultazioni esterne, tra cui quella della società civile, hanno costituito una parte considerevole dei lavori di preparazione del Libro bianco sulla governance. Tra breve sarà messa a disposizione di tutti gli interessati, sul sito Europa (http://europa.eu.int/comm/governance/index_fr.htm), una relazione sulle consultazioni effettuate, in spirito di buona governance, da tutti i gruppi di lavoro partecipanti all'elaborazione del Libro bianco.

I membri del gruppo di lavoro sulla consultazione e partecipazione della società civile e degli operatori territoriali hanno proceduto collettivamente ad audizioni e hanno partecipato individualmente a manifestazioni organizzate da esponenti della società civile nel contesto della preparazione del Libro bianco.

Nella relazione sulle consultazioni sono riportati i messaggi di maggior rilievo inviati dalle organizzazioni non governative, dei quali si è tenuto debito conto nell'elaborare le raccomandazioni del Libro bianco sulla governance.

(2001/C 350 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1638/01
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Decisione del Consiglio Ecofin di Versailles

Al fine di respingere ogni richiesta di fornitura anticipata di euro alla popolazione, la Commissione, il Consiglio e la Banca centrale europea si trincerano sempre dietro la cosiddetta decisione dell'Ecofin di Versailles, che vieta la circolazione delle banconote prima del 1° gennaio 2002. Dato che l'Ecofin di Versailles ha costituito una riunione informale dei ministri dell'economia e delle finanze e che il trattato non accorda alcun potere decisionale ai Consigli che si riuniscono a titolo informale, qual è la legittimità della decisione sulla quale si basano la Commissione, il Consiglio e la BCE per opporsi a una fornitura anticipata ragionevole di euro in piccoli tagli alla popolazione pubblico prima del 1° gennaio 2002?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(20 luglio 2001)

Le dichiarazioni che vengono pubblicate al termine di un Consiglio Ecofin — sia esso formale o informale — costituiscono dei precisi impegni politici. La decisione in merito ad una eventuale fornitura anticipata di banconote al grande pubblico è un atto di natura politica che presuppone il consenso all'interno del Consiglio e l'accordo della BCE, che è responsabile dell'introduzione e la messa in circolazione delle banconote. Il Consiglio Ecofin informale, in quanto riunisce tutte le autorità interessate, costituisce l'organo adeguato per questo tipo di dibattiti. La decisione di Versailles è stata presa al termine di una lunga discussione svoltasi in questa sede.

(2001/C 350 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1640/01
di Robert Goebbels (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Fornitura anticipata di euro alla popolazione

Il gruppo d'azione «Euro 50 Group», presieduto da Edmond Alphandéry, ex ministro francese dell'economia e delle finanze, si è riunito recentemente a Berlino per fare il punto sullo stato dei lavori di preparazione della zona euro, in vista dell'introduzione della moneta comune il 1° gennaio 2001. In tale occasione si è constatato che la maggior parte dei distributori di banconote dei paesi interessati dispone soltanto di due compartimenti in cui sono contenuti i tagli da distribuire. Ciò significa concretamente che tali distributori non saranno in grado di distribuire contemporaneamente banconote da 5 e 10 euro e banconote da 20 e 50 euro. In effetti, alla popolazione saranno distribuiti questi tagli grandi ma tale situazione rischia di provocare all'inizio del 2002 una carenza di tagli minori, la qual cosa comporterà maggiori difficoltà per il settore commerciale al momento dell'introduzione dell'euro.

Per quale motivo la Commissione non consente al grande pubblico di fruire di una fornitura anticipata, ad esempio nel periodo compreso tra Natale 2001 e il 1° gennaio 2002, di un kit di due banconote da 5 euro e di una banconota da 10 euro, sul modello del kit di monete per un totale di 20 euro che la popolazione potrà acquistare prima della fine del dicembre 2001 in diversi paesi?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(18 luglio 2001)

In otto dei dodici Stati membri partecipanti all'euro, la massima parte dei distributori di biglietti è provvista di quattro cassette e distribuirà dunque senza particolari difficoltà banconote di piccolo taglio (5 e/o 10 €). A prescindere dal numero di cassette, la maggioranza dei distributori in tutti gli Stati membri partecipanti, tranne in Finlandia, Grecia e Lussemburgo, offrirà banconote di piccolo taglio. Vari Stati membri hanno anche deciso misure complementari per rifornire il pubblico di piccoli tagli, istituendo punti di scambio specifici (L), prevedendo il pagamento in banconote di piccolo taglio dei contributi

previdenziali (IRL), o ancora delle pensioni e degli stessi salari nelle regioni periferiche, ad opera dei postini (GR). L'accordo concluso il 19 febbraio 2001 tra la Commissione e le tre associazioni bancarie europee contempla inoltre che i prelievi agli sportelli di importi usuali vengano sistematicamente corrisposti in banconote di piccolo taglio.

Nella riunione informale di Versailles del Consiglio Ecofin dell'ottobre scorso, i ministri delle finanze e la Banca centrale europea (BCE) hanno escluso di distribuire preventivamente al pubblico banconote in euro.

(2001/C 350 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1660/01

di Minerva Malliori (PSE) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Disboscamento della foresta amazzonica

Il programma di sviluppo economico del Brasile («Avança Brasil») è in netto contrasto con la tutela della foresta amazzonica.

L'Istituto nazionale della ricerca spaziale del Brasile, nella sua relazione annuale, afferma che nel 2000 è andata distrutta una superficie di 19 600 km² di foresta amazzonica, vale a dire lo 0,56 % dell'intera superficie. Questo disboscamento è il più grande registratosi dal 1995. Occorre inoltre ricordare che in meno di 50 anni l'Amazzonia brasiliana ha perso 551 000 km². Malgrado tutto ciò, il governo del Brasile intende portare avanti un progetto per aumentare di molto la superficie forestale globale in cui sarà lecito il taglio di alberi, e insiste altresì sulla necessità di allestire centrali elettriche in dette aree.

Se si considerano il principio di sviluppo sostenibile e prevenzione nonché il fatto che l'Unione europea insieme ai paesi del G7 hanno finanziato con 359 milioni di € un programma pilota di tutela e salvaguardia di questo importante polmone del pianeta, può la Commissione fa sapere se intende prendere provvedimenti concreti in modo che i paesi in cui si sviluppa la foresta amazzonica possano seguire una politica ecologicamente corretta di gestione delle foreste? Intende inoltre occuparsi del problema riguardante la protezione delle popolazioni locali, quasi sparite a causa delle distruzioni subite dalla foresta amazzonica?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(20 giugno 2001)

L'obiettivo principale di «Programa Avança Brasil» del governo brasiliano è la modernizzazione del paese. L'ambiente è uno dei più importanti settori prioritari della politica brasiliana. La Commissione seguirà da vicino gli sviluppi di questo programma al fine di garantire che esso non abbia effetti deleteri sull'ambiente.

La protezione dell'ambiente è anche uno dei principali settori prioritari nella cooperazione bilaterale con il Brasile. La protezione dell'ambiente è una strategia ben definita nel documento di strategia nazionale per il Brasile adottato dal comitato paesi in via di sviluppo — America latina e asia (PVD-ALA) nell'ottobre del 1998. La Commissione ha stilato delle norme preliminari di cooperazione nel campo dell'ambiente e le ha incluse negli orientamenti per la cooperazione pluriennale con il Brasile per gli anni 2000-2006.

Per ciò che riguarda la foresta amazzonica, inoltre, la Commissione svolge un ruolo importante nell'ambito del programma pilota per la conservazione delle foreste brasiliane (PPG7). Questo programma rappresenta un esperimento unico costituito da un partenariato che comprende il governo brasiliano, la Banca mondiale, il gruppo dei sette paesi più industrializzati (G7) e la Commissione. Dei 100 mio Euro attualmente impegnati per la cooperazione ambientale fra la Comunità e il Brasile 70 vanno a beneficio del PPG7. La Commissione intende proseguire il proprio impegno per il miglioramento del programma. Ad esempio, la Commissione partecipa alla revisione di medio periodo del PPG7 e alla conferenza dei donatori e dei partecipanti.

La Commissione seguirà molto da vicino gli sviluppi futuri del PPG7 prestando particolare attenzione al suo impatto sulle comunità indigene. Altre azioni importanti a favore delle popolazioni indigene sono attuate nel quadro della linea di bilancio della Commissione dedicata alle organizzazioni non governative (ONG).

(2001/C 350 E/227)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1663/01

di Ulla Sandbæk (EDD) alla Commissione

(1 giugno 2001)

Oggetto: Il sistema danese di turnover

È in grado la Commissione di specificare le sue perplessità rispetto al sistema modificato di turnover entrato in vigore in Danimarca all'inizio dell'anno?

Ritiene davvero la Commissione che regimi finalizzati a determinati gruppi sociali, come ad esempio le persone deboli disoccupate, siano inaccettabili in quanto distorcono la concorrenza?

È in grado la Commissione di far sapere quando la Danimarca potrà attendersi una risposta in merito?

È disposta a trasmettere copia di tale risposta?

Risposta data dal sig. Monti A nome della Commissione

(3 luglio 2001)

Il regime abbina l'assunzione di un nuovo dipendente e la formazione di uno già assunto e consiste nel fare seguire una formazione a un dipendente, assumendo, contemporaneamente, una persona disoccupata per sostituire quella in formazione. Alla fine della formazione, il dipendente viene assegnato a una nuova mansione e la persona di recente assunzione può conservare il suo posto.

Si tratta di due sovvenzioni distinte. In primo luogo, se il dipendente riceve uno stipendio durante il periodo di formazione, il datore di lavoro riceve una sovvenzione che copre parte dei costi salariali, mentre nel caso in cui il lavoratore non riceva stipendio, la sovvenzione va direttamente a quest'ultimo. In secondo luogo, il datore di lavoro riceve una sovvenzione per coprire parte dei costi salariali per la persona assunta. Tale sovvenzione è destinata a compensare la minore produttività dei lavoratori assunti nel quadro del presente regime. In origine, tuttavia, le autorità danesi avevano intenzione di consentire l'assunzione di lavoratori non svantaggiati nei settori con carenze di personale, in cui è difficile trovare manodopera qualificata, nonostante la disoccupazione generale.

In base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione⁽¹⁾, la Commissione ha un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti volti a creare nuovi posti di lavoro nelle piccole e medie imprese (PMI) e nelle regioni ammissibili per gli aiuti a finalità regionale. Lo stesso atteggiamento viene riservato, oltre alle due categorie citate, anche agli aiuti destinati a incoraggiare le imprese ad assumere alcuni gruppi di lavoratori che incontrano particolari difficoltà a inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro (punto 21 primo trattino). È per questo che la Commissione, nel corso di contatti informali con le autorità danesi, ha segnalato di non poter approvare gli aiuti alle imprese che assumono lavoratori non svantaggiati in settori che soffrono di carenze di personale. La situazione era pertanto opposta rispetto a quella suggerita nell'interrogazione. Le autorità danesi hanno accettato di modificare il regime per limitarlo ai lavoratori svantaggiati. L'aspetto «assunzione» del sistema di turnover rientra così in un regime di aiuti all'occupazione già approvato.

L'11 aprile 2001 le autorità danesi hanno notificato l'aspetto «formazione» del regime. Esse sostengono che la sovvenzione alla formazione è amministrata come una misura cosiddetta «generale» e non costituisce pertanto un aiuto di Stato. Perché una misura possa essere considerata generale, devono essere soddisfatte alcune condizioni: la misura non deve favorire determinate imprese o la produzione di determinate merci, sono vietate le limitazioni o preferenze settoriali o regionali, lo Stato non può godere di poteri discrezionali per la sua applicazione e non devono esserci limiti nella dotazione di bilancio ad essa relativa. Attualmente la Commissione sta verificando se nel caso in oggetto tutti i criteri suddetti sono soddisfatti e ha chiesto alle autorità danesi le informazioni supplementari necessarie a tale scopo. Quando saranno state fornite tutte le informazioni e la notifica potrà essere considerata completa, la Commissione disporrà di due mesi per adottare una decisione definitiva, che sarà disponibile, in danese, al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/.

(¹) GU C 334 del 12.12.1995.

(2001/C 350 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1672/01
di Jacqueline Foster (PPE-DE) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Defibrillatori su voli a breve percorrenza

Può la Commissione confermare se, al momento, risultano in corso di attuazione iniziative UE relative al trasporto di attrezzature salvavita (con particolare riferimento alla disponibilità di defibrillatori sui voli a breve percorrenza) sugli aeromobili civili adibiti al trasporto di passeggeri?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 luglio 2001)

L'obbligo di trasportare defibrillatori a bordo di aeromobili commerciali rientra nel campo dei requisiti operativi che possono essere imposti agli operatori di tali aeromobili.

La Commissione ha proposto al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare una serie di requisiti tecnici per l'esercizio commerciale degli aeromobili (¹), che non comprende tale obbligo.

Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, la Commissione, per la sua proposta, si è basata sulle attività delle «Joint Aviation Authorities» (JAA) e ha sottolineato che non desiderava rimettere in questione le conclusioni in materia di sicurezza cui erano pervenuti gli esperti. Questa posizione è stata approvata da numerosi parlamentari durante il dibattito sulla proposta citata in precedenza.

Dopo l'adozione, da parte dell'amministrazione americana, di una normativa che impone il trasporto di defibrillatori a bordo di alcuni aerei commerciali, questo tema sarà discusso in seno alle JAA. La Commissione valuterà le conclusioni raggiunte, in previsione di un'eventuale modifica della sua proposta.

(¹) GU C 311 del 31.10.2000.

(2001/C 350 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1676/01
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Costruzione navale

In data 8 maggio la Commissione europea, vista la concorrenza sleale di cui da anni è protagonista la Corea messa in evidenza nella sua quarta relazione sul settore, ha finalmente proposto di portare il caso dinanzi all'Organizzazione Mondiale del Commercio il prossimo 30 giugno.

Si prevede parimenti nell'immediato l'adozione di aiuti a questo settore in grave difficoltà, pari a sino un 14 % per i segmenti colpiti, aiuti che erano stati sospesi il 31 dicembre 2000.

Quali compensazioni saranno concesse alle imprese di questo settore per i danni subiti a partire dal 31 dicembre 2000 sino ad oggi, periodo per il quale a malapena sono state registrate richieste e la nostra industria è rimasta totalmente alla mercé della concorrenza sleale della Corea del sud?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(30 luglio 2001)

Come indicato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, nei primi mesi dell'anno in corso si è registrato nella Comunità un basso livello di commesse di navi. Tuttavia, questo fenomeno è in gran parte riconducibile al gran numero di commesse pervenute alla fine dell'anno scorso, in vista della soppressione degli aiuti al funzionamento. La Commissione non vede perché sia necessario compensare i cantieri navali per questa modifica dei tempi delle commesse. Inoltre, una riduzione delle commesse nel 2001 si è registrata non solo nella Comunità ma anche altrove: risulta che, ad es., i cantieri navali della Corea del Sud hanno registrato nel primo trimestre 2001 una contrazione delle commesse del 32,6 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La Commissione si sta attivamente operando, con tutti i mezzi possibili, per pervenire ad una normalizzazione della situazione del mercato mondiale della costruzione navale. Essa sta quindi negoziando con il governo sudcoreano per giungere ad una soluzione stabile che assicuri prezzi normali sul mercato mondiale. Parallelamente, la Commissione sta preparando un ricorso in sede di Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) contro le sovvenzioni illegali in Corea e sta apprestando un meccanismo temporaneo di difesa dei cantieri comunitari. L'azione in sede di OMC contro la Corea sarà avviata e la proposta di meccanismo temporaneo di difesa sarà trasmessa al Consiglio e al Parlamento qualora i negoziati con la Corea dovessero avere esito negativo.

(2001/C 350 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1694/01

di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Libro bianco sulla politica della gioventù

Da molti anni sono in corso negoziazioni tra la Commissione e organizzazioni giovanili europee allo scopo di elaborare un Libro bianco che servirà da orientamento nell'attuazione della politica europea in materia di gioventù.

Può la Commissione spiegare per quale ragione non è stato realizzato un Libro bianco sulla politica europea della gioventù? Come intende la Commissione partecipare attivamente all'elaborazione di una politica europea uniforme in materia di gioventù?

(2001/C 350 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1733/01

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Libro bianco sulla politica per la gioventù dell'Unione europea

Nel settembre 1999 di fronte al Parlamento europeo il Commissario Viviane Reding ha reso nota pubblicamente la sua intenzione di promuovere la realizzazione di un Libro bianco sulle politiche dell'Unione europea per la gioventù, iniziativa che è stata ufficialmente presentata al Consiglio dei ministri per la gioventù nel novembre 1999.

L'elaborazione di questo Libro bianco ha suscitato speranze ed entusiasmo nell'ambito delle associazioni giovanili europee, le quali hanno riposto la loro fiducia nella Commissione.

La Commissione può rendere noto a che punto si trovano i lavori relativi al Libro bianco?

La Commissione può confermare che il Libro bianco sarà presentato nel novembre 2001 rispettando gli obiettivi inizialmente stabiliti?

(2001/C 350 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1903/01
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2001)

Oggetto: Gioventù

Recentemente la Commissione ha sospeso uno dei lavori più importanti da essa affrontati in materia di gioventù: il Libro bianco sulle politiche per la gioventù nell'Unione europea, che dovrebbe essere presentato nel novembre di quest'anno.

Nei lavori concernenti il Libro bianco sono stati coinvolti, come è noto, numerosissimi collettivi giovanili europei nonché associazioni, esperti, governi, ecc.

Quali ragioni hanno indotto la Commissione a sospendere tali lavori dopo che tutte queste organizzazioni vi hanno profuso il loro impegno?

Come verrà compensato il duro colpo che la sospensione del Libro bianco rappresenta per la società e in particolare per i giovani europei?

(2001/C 350 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1904/01
di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2001)

Oggetto: Libro bianco sulle politiche per la gioventù

Nel settembre 1999 la Commissione, nella persona della Commissaria responsabile, ha reso pubblica dinanzi al Parlamento europeo la sua intenzione di promuovere la realizzazione di un Libro bianco sulle politiche per la gioventù dell'Unione europea, iniziativa che è stata poi presentata ufficialmente nel novembre 1999 in sede di Consiglio dei ministri responsabili per la gioventù. Il progetto rispondeva a una vecchia aspirazione del movimento associativo giovanile europeo, il quale da molto tempo chiedeva che si mettesse a punto un testo che illustrasse in modo articolato le politiche per la gioventù a livello comunitario.

Nel corso del 2000 si è svolto un processo di consultazione fra il collettivo europeo dei giovani, i governi, la società civile ed esperti in materia di gioventù. L'entusiasmo e le aspettative nate intorno all'elaborazione del Libro bianco sulle politiche per la gioventù hanno superato tutte le previsioni iniziali, e la Commissione ha reso nota la sua intenzione di presentare il Libro bianco nel novembre 2001 sotto la Presidenza belga.

Può la Commissione far sapere a che punto è la redazione del Libro bianco sulla politica per la gioventù dell'Unione europea e se il documento verrà effettivamente presentato nel novembre del 2001?

Può la Commissione fornire informazioni sui criteri cui s'ispira nell'elaborazione del Libro bianco e sugli obiettivi che con esso intende realizzare?

(2001/C 350 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2050/01
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(13 luglio 2001)

Oggetto: Libro bianco sulle politiche giovanili dell'UE

Dopo un ampio giro di consultazioni tra la società civile, le associazioni giovanili e gli esperti, la Commissione europea ha bloccato, a quanto pare per un certo periodo di tempo, i lavori per la realizzazione del Libro bianco sulle politiche giovanili. Nella riunione del Consiglio dei Ministri della Gioventù, tenutasi lo scorso 28 maggio a Bruxelles, gli Stati membri hanno scommesso su un Libro bianco

ambizioso e di alto profilo. Tuttavia, il Commissario Reding, pur avendo scelto di non annunciare una cancellazione del Libro bianco, ha prospettato la possibilità che tale documento finale risulti «privo di contenuti».

A tale riguardo: Può la Commissione spiegare quali siano le difficoltà che le si presentano o le motivazioni che la inducono a credere che il documento finale risulterebbe «privo di contenuti»?

Quali misure pensa di adottare per portare a termine l'obiettivo iniziale di presentare il Libro bianco entro novembre 2001?

Risposta comune
data dalla sig. ra Reding in nome della Commissione alle interrogazioni scritte
E-1694/01, E-1733/01, E-1903/01, E-1904/01 e E-2050/01

(2 agosto 2001)

La Commissione considera che la politica di cooperazione riguardante i giovani a livello europeo debba essere potenziata. Per tale motivo la Commissione, già nel 1999, su iniziativa del Commissario responsabile dell'istruzione e della cultura, ha avviato la preparazione di un Libro bianco su tale argomento.

La Commissione ha auspicato che questo fosse preceduto da un'ampia consultazione senza precedenti: consultazione dei giovani in ogni Stato membro nel 2000, caratterizzata da un incontro europeo a Parigi nell'ottobre del 2000; consultazione della società civile e dei ricercatori; discussioni con gli Stati membri. Tale consultazione è terminata nel marzo del 2001 a Umeå in Svezia.

Ultimata tale consultazione e forte del sostegno dei giovani e degli Stati membri, la Commissione sta elaborando il Libro bianco che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno.

(2001/C 350 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1698/01
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Rinvio del termine di applicazione del nuovo regolamento sul cotone

Malgrado si sia a fine maggio e la coltivazione del cotone abbia da molto superato la fase della germinazione, il nuovo regolamento sul cotone non è stato tuttora pubblicato. Durante il Consiglio dei ministri dell'agricoltura, del 24 aprile 2001, è venuta alla luce una situazione tale per cui si è deciso di introdurre norme intese ad aumentare il coefficiente di corresponsabilità applicato alle sovrapproduzioni. Diverse e molto più sfavorevoli non solo rispetto alle disposizioni vigenti, ma anche rispetto alla stessa proposta della Commissione, queste norme non erano però note ai produttori al momento della semina.

Poiché in passato la Commissione ha costantemente legiferato tenendo conto della necessità avvertita dagli agricoltori di essere informati tempestivamente sulle norme applicabili alle loro produzioni (Cfr. COM 576/1999⁽¹⁾), modifica del regolamento sul lino e la canapa), è ora disposta a rinviare il termine di applicazione del nuovo regolamento, dato che al momento della semina i produttori di cotone ignoravano l'esistenza delle nuove norme sanzionatorie, di fatto più sfavorevoli e diverse persino da quelle contenute nella proposta della Commissione?

⁽¹⁾ GU C 56 E del 29.2.2000, pag. 17.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(19 luglio 2001)*

Occorre precisare che la riduzione del prezzo di obiettivo per il cotone non sgranato in caso di superamento dei quantitativi nazionali garantiti costituisce, ormai da diverse campagne di commercializzazione, un elemento chiave del regime di aiuto per il cotone.

La proposta di revisione del regime di aiuto per il cotone, presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1999 ⁽¹⁾, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ⁽²⁾. Le disposizioni contenute in questa proposta, ed in particolare quelle che modificano la riduzione del prezzo di obiettivo, erano pertanto note già mesi prima del normale periodo delle semine cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. La Commissione ritiene pertanto che il principio delle legittime aspettative degli operatori sia stato rispettato.

Si segnala inoltre all'onorevole parlamentare che la Commissione non può rinviare una data di entrata in vigore stabilita dal Consiglio.

⁽¹⁾ COM(1999) 492 def.

⁽²⁾ GU C 28 del 1.2.2000.

(2001/C 350 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1700/01
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione***(14 giugno 2001)*

Oggetto: Metodi di lavoro seguiti da Euronews

Malgrado da anni riceva finanziamenti dal bilancio comunitario, l'emittente televisiva Euronews con certi suoi programmi ha suscitato spesso il disappunto di cittadini dell'UE che, attraverso il bilancio, ne sono di fatto i finanziatori; ciò succede ad esempio quando i greci all'ascolto dei programmi di questa emittente sentono utilizzare di continuo il termine «Macedonia» al posto di Fyrom. Va inoltre segnalato che numerose lingue ufficiali dell'UE, ad esempio, il greco, il danese, il finlandese, lo svedese ecc. vengono completamente ignorate da Euronews per cui nessun programma è mai trasmesso in queste lingue. Un altro importante elemento da segnalare è che, malgrado funzioni da diversi anni grazie al continuo finanziamento da parte dell'Unione europea, Euronews non registra neanche un indice di ascolto adeguato.

Può la Commissione indicare la somma totale che dal 1995 ad oggi Euronews ha incassato dall'UE, ovvero dal bilancio comunitario e da altre iniziative comunitarie? Per quale motivo l'emittente impiega denominazioni scorrette nel riferirsi a paesi come la Fyrom che sia l'ONU sia l'UE denominano con tale sigla e non con il termine di «Macedonia»? Quali sono stati gli indici di ascolto dell'emittente negli ultimi cinque anni? Sono accettabili questi indici di ascolto per un'emittente televisiva su cui converge l'impegno dell'Unione europea a creare una rete europea di informazione che dovrebbe funzionare da «vetrina» dell'UE?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione*(19 luglio 2001)*

Su istigazione del Parlamento, la Commissione ha concluso un accordo con la rete Euronews sotto forma di memorandum d'intesa, per la produzione e la diffusione di moduli audiovisivi. L'accordo che la Commissione ha firmato con l'emittente copre una durata di tre anni.

Euronews è un'emittente semipubblica d'informazione paneuropea, che trasmette in sei lingue. La maggioranza della società che controlla la rete (51 %) appartiene all'Unione europea di radiotelevisione (UER), il resto è di proprietà di Independent Television News Limited (ITN).

Euronews desidera acquisire una redditività finanziaria e in generale cerca di avviare progetti remunerativi. La copertura linguistica delle informazioni (trasmesse attualmente in francese, inglese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo) avviene in base al pubblico potenziale che l'emittente desidera raggiungere e ai

costi. Il pubblico dipende sia dagli accordi che Euronews ha concluso con le reti di trasmissione terrestre (in generale reti pubbliche come FR3, TVE, ecc. che ripetono alcune delle sue emissioni), sia dai distributori (via cavo o altro) e dal parco di ricevitori via satellite. La Commissione desidera naturalmente la massima copertura possibile delle lingue dell'Unione, ma non può accollarsi i costi che ciò implica.

La Commissione ha finanziato la produzione e la diffusione dei moduli audiovisivi (rubriche, servizi, ecc.) tramite tre convenzioni annuali. La durata globale di questi moduli supera le 70 ore. Tutti i moduli sono stati diffusi molte volte e la loro durata varia da 2 minuti e 15 secondi a 13 minuti. Il costo totale ammonta a 25 550 000 euro. La Commissione ha contribuito per un importo di 9 700 000 euro, il resto è a carico dell'emittente. Di fatto, il finanziamento della Commissione rappresenta soltanto una piccola parte del fatturato. I moduli fanno riferimento alla politica europea in generale. La copertura dell'attualità non è prevista da questo tipo di collaborazione. Occorre sottolineare che, ogni anno, il Parlamento commenta le linee di bilancio B3-300 e B3-306 ed esorta la Commissione a proseguire questo finanziamento.

La Commissione ha anche notato che da qualche tempo Euronews parla di «Macedonia», invece di usare la denominazione ufficiale ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM). Essa ha provveduto a informarne la direzione dell'emittente, la quale ha risposto che «l'uso del nome «Macedonia» anziché di FYROM è dettato da ragioni giornalistiche ed Euronews si allinea solo dopo lungo tempo alla pratica degli altri mass media (giornali o reti televisive)». Le convenzioni sottolineano l'indipendenza totale della linea editoriale dell'emittente e la Commissione rispetta scrupolosamente questo principio. Essa non ha del resto alcuna intenzione di intervenire per imporre una linea editoriale.

L'emittente si rivolge prioritariamente ai cosiddetti «moltiplicatori» presso l'opinione pubblica, ai quadri e agli spettatori che dispongono di un livello elevato d'istruzione. Il suo è un pubblico importante e interessante. Un recente studio condotto congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione ha mostrato che il pubblico raggiunto è soddisfacente rispetto ai costi.

Tuttavia la Commissione, con l'appoggio del Parlamento, ha deciso di cessare gradualmente di sostenere l'emittente, nell'arco di tre anni.

(2001/C 350 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1701/01
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Protezione dei «pony» di Skyros

Nell'isola greca di Skyros (Egeo settentrionale) vive una particolare specie di cavalli dalle piccole dimensioni, detti «pony», che rischiano l'estinzione.

Può la Commissione fornire informazioni sui metodi utilizzati per proteggere questa rara specie di cavalli e sulle modalità di finanziamento delle azioni finalizzate alla loro protezione, come già avviene, ad esempio, con le testuggini caretta caretta?

Può inoltre confermare se le autorità greche hanno proposto o no di inserire questa rara specie di cavalli nell'elenco delle specie protette?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 luglio 2001)

Si informa l'onorevole parlamentare che questa razza di «pony» di Skyros figura nell'elenco delle razze animali che rischiano l'estinzione previsto dalla misura agro-ambientale del documento di programmazione per lo sviluppo rurale 2000-2006 relativo alla Grecia. Verranno pertanto concessi aiuti per la tutela di questa razza.

(2001/C 350 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1706/01**di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

(14 giugno 2001)

Oggetto: Discarica di rifiuti pericolosi nell'impresa spagnola Zinc S.A. (Cartagena, Spagna)

L'associazione di naturalisti del Sudest (ANSE) ha denunciato la presenza di prodotti cancerogeni nella discarica di residui industriali dell'impresa spagnola Zinc S.A. nella località di Cartagena nella provincia di Murcia. Tra i materiali che si trovano in detta discarica risaltano l'arsenico, il cromo, il nichel e il piombo tra gli altri.

La Commissione può chiedere informazioni circa le misure che garantiscono che detta discarica non costituisca un pericolo né per la salute delle persone né per l'ambiente e che in questo caso si sta applicando correttamente il diritto comunitario in materia, specialmente la direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾ relativa ai rifiuti in generale e la direttiva 78/319/CEE⁽²⁾, relativa all'eliminazione dei residui tossici e pericolosi?

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

Risposta data dalla sig. Wallström a nome della Commissione

(25 luglio 2001)

La Commissione non è al corrente dei fatti citati dall'Onorevole parlamentare.

Essa ha chiesto alle autorità spagnole informazioni sulla discarica citata nell'interrogazione scritta per verificare l'applicazione corretta della legislazione comunitaria al riguardo.

La Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, si adopererà per garantire il rispetto della legislazione comunitaria nel caso di cui si tratta.

(2001/C 350 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1722/01**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione**

(6 giugno 2001)

Oggetto: Errore amministrativo inerente all'indennità compensativa per la carne ovina

Un allevatore di pecore di Vilhelmina, Svezia settentrionale, è stato vittima di un errore burocratico a causa del quale gli sono state negate sia l'indennità compensativa sia il sussidio per la salvaguardia di terreni agricoli che rischiano di rinselvaticare. Nel 1999, nel compilare il cosiddetto modulo SAM (un fascicolo di 17 pagine) l'allevatore aveva dimenticato di riempire una casella e cioè quella riguardante il numero dei capi. Le altre 147 caselle erano state debitamente compilate. Non appena accortosi dell'errore, l'allevatore aveva telefonato all'amministrazione distrettuale per farlo presente ma gli era stato risposto che era troppo tardi. È bene precisare che lo stesso giorno, la stessa autorità amministrativa e lo stesso dipartimento aveva accordato all'allevatore il sussidio dell'UE per l'allevamento ovino, il cosiddetto premio per pecora. Nell'autunno dello stesso anno in cui era stata presentata la domanda, due ispettori si erano recati ben due volte nella proprietà aggirandosi fra le pecore e compiendo controlli e misurazioni. Pertanto l'amministrazione distrettuale, grazie alla duplice ispezione, era perfettamente al corrente del numero dei capi di allevamento. Peraltro, nella notifica di avvenuta ricezione della domanda, l'amministrazione distrettuale faceva presente che si sarebbe fatta viva qualora nel fascicolo mancassero informazioni. Nella fattispecie, ha ommesso di farlo.

L'allevatore ha fatto ricorso presso l'Ispettorato dell'agricoltura il quale lo ha respinto per cui è stato adito il tribunale distrettuale, il quale ha dato ragione all'allevatore. L'amministrazione distrettuale ha tuttavia impugnato la sentenza per cui la causa è ora pendente presso il Tribunale amministrativo regionale di Sundsvall.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione confermare che le autorità svedesi possono e dovrebbero accordare le indennità di cui trattasi poiché, in fondo, si è trattato di una svista da parte del richiedente e non vi è stata alcuna irregolarità?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(3 luglio 2001)*

Il caso cui allude l'onorevole parlamentare viene attualmente esaminato da un tribunale svedese. La Commissione non ha facoltà di rispondere al quesito sollevato — di esclusiva competenza delle autorità nazionali — né può intervenire su una questione in merito alla quale un tribunale nazionale deve ancora deliberare.

*(2001/C 350 E/240)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-1725/01****di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione***(6 giugno 2001)*

Oggetto: Istituzione di una tassa europea sull'energia attraverso la cooperazione rafforzata: struttura e calendario

Nel corso dell'audizione del Parlamento europeo con il candidato Commissario Bolkestein, l'interrogante ha chiesto, a nome della commissione per l'ambiente, se, visto il veto opposto dalla Spagna all'introduzione su scala europea di una tassa sull'energia e le emissioni di CO₂, egli fosse stato disponibile ad avvalersi della clausola del trattato relativa alla cooperazione rafforzata. Bolkestein aveva risposto che gli serviva un anno di tempo per poter rispondere. Ora abbiamo alle spalle un anno e mezzo ed una CIG. L'opposizione della Spagna non è diminuita e, a Nizza, l'unanimità richiesta in materia di tassazione dell'energia non è stata sostituita dalla maggioranza qualificata.

Al fine di superare l'impasse, la Presidenza svedese ha proposto di raggiungere in un primo tempo un accordo sulla struttura della tassa sull'energia. Di recente la Commissione ha comunicato di aver preso seriamente in considerazione la possibilità di utilizzare anche lo strumento della cooperazione rafforzata in materia di tassa sull'energia (COM(2001) 260). Nell'Ecofin del 5 giugno gli Stati membri auspicano di intraprendere i primi passi in questa direzione.

Intende la Commissione vigilare affinché questa nuova struttura non contempli per i grandi consumatori un'ulteriore deroga, al di là di quella già prevista nella sua proposta del 1997?

Quando intende la Commissione adottare l'iniziativa di proporre una tassa europea sull'energia e le emissioni di CO₂ sulla base della clausola del Trattato relativa alla cooperazione rafforzata?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione*(12 luglio 2001)*

La Commissione moltiplica i suoi sforzi affinché venga adottata da parte del Consiglio una direttiva per la riforma della tassazione dei prodotti energetici. Come sottolineato di recente nella comunicazione «Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile»⁽¹⁾, è auspicabile che venga adottata, entro il 2002, una direttiva sull'imposizione dei prodotti energetici, in particolare per limitare le conseguenze dei cambiamenti climatici. Una direttiva di questo tipo risulta necessaria anche per ridurre le distorsioni della concorrenza dovute alle forti disparità in materia di tassazione dei prodotti energetici (aliquote, base imponibile) riscontrate dagli Stati membri. In questa prospettiva, la Commissione ha appoggiato gli sforzi intrapresi dalla Presidenza svedese per rilanciare la discussione sul tema della tassazione dell'energia in seno al Consiglio.

La Presidenza ha deciso dapprima di esaminare le questioni pratiche legate alla struttura dei regimi di tassazione dell'energia. Tra i temi affrontati si ricordano in particolare la portata delle esenzioni o delle riduzioni di accisa a favore di imprese a forte consumo di energia, così come altre questioni importanti tra cui i diversi metodi di tassazione dell'elettricità. La metodologia scelta è stata incoraggiata da tutti gli Stati membri. La Commissione ha, tuttavia, ribadito fermamente che oltre a discutere delle strutture, bisognerebbe rilanciare il dibattito sulle aliquote delle future accise, posizione condivisa da diversi Stati membri. Si dovrà portare avanti la discussione sotto la presidenza belga.

Come indicato nella comunicazione su «La politica fiscale dell'Unione europea»⁽²⁾, in alcuni casi ci si potrebbe avvalere della possibilità, offerta dal trattato di Amsterdam e sviluppata dal trattato di Nizza, di intensificare la cooperazione tra sottogruppi di Stati membri con posizioni analoghe. Nel settore delle imposte indirette, la possibilità di una cooperazione rafforzata potrebbe costituire un passo in avanti per quanto riguarda la tassazione nei settori dell'ambiente e dell'energia.

Nella prospettiva dell'attuazione di una cooperazione rafforzata, la Commissione deve ancora passare al vaglio una serie di questioni complesse, di natura economica e giuridica. Questa iniziativa non dovrebbe, tra l'altro, compromettere il funzionamento del mercato interno, costituire una barriera o una discriminazione commerciale, falsare le condizioni di concorrenza o incidere sulle competenze, sui diritti e sugli obblighi degli Stati membri che non partecipano.

⁽¹⁾ COM(2001) 264 def.

⁽²⁾ COM(2001) 260 def.

(2001/C 350 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1732/01
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Grandi superfici commerciali (concorrenza sleale)

Pare generalizzata, salvo in alcuni Stati membri in cui è espressamente vietata — la pratica di installare distributori o stazioni di servizio nelle grandi superfici commerciali le quali potrebbero, in alcuni casi, rinunciare ai margini di guadagno o persino ricorrere a pratiche di dumping per abbassare i prezzi allo scopo di attirare i clienti ai distributori, con conseguenti situazioni di concorrenza sleale e danni provocati ai consumatori e agli altri dettaglianti (stazioni di servizio).

1. Può la Commissione rendere noto se ha adottato una raccomandazione agli Stati membri per evitare queste pratiche o quali misure di controllo prevede di adottare in questo senso?
2. La Commissione può comunicare quali misure specifiche intende adottare in difesa degli interessi dei consumatori e della trasparenza del prezzo dei combustibili nelle stazioni di servizio (distributori) delle grandi superfici commerciali?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(24 luglio 2001)

La Commissione non ha adottato alcuna raccomandazione destinata agli Stati membri per evitare che i grandi centri commerciali intraprendano la vendita al dettaglio di carburanti applicando, in taluni casi, una politica di prezzi di vendita ridotti; essa non intende nemmeno adottare misure di controllo in questo ambito.

In generale la Commissione ritiene che la presenza di nuovi operatori e di imprese indipendenti e non integrate è essenziale al mantenimento e al rafforzamento della pressione concorrenziale sui mercati della vendita al dettaglio dei carburanti. Nel suo comunicato stampa del 2 ottobre 2000⁽¹⁾, la Commissione ha fatto notare che l'esperienza degli Stati membri dimostra che i mercati dove esistono operatori indipendenti non integrati dotati di un contropotere di acquisto sono più concorrenziali di quelli dove sono presenti solo società petrolifere integrate. La Francia e il Regno Unito sono esempi di Stati membri dove i supermercati sono riusciti a penetrare con successo nel mercato del commercio al dettaglio di carburanti.

Inoltre, i mercati della vendita al dettaglio di carburanti tendono ad avere una portata regionale o al massimo nazionale. Gli effetti delle restrizioni della concorrenza dovrebbero pertanto farsi sentire principalmente a livello nazionale. Nella fattispecie sembra che le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare siano essenzialmente di pertinenza delle autorità nazionali piuttosto che della Commissione.

Occorre infine sottolineare che le imprese sono libere, in virtù delle regole comunitarie relative alla concorrenza, di vendere ai prezzi da loro stabiliti. Il diritto comunitario della concorrenza non vieta alle imprese di praticare tariffe basse al fine di attirare i clienti. Questa libertà può essere ristretta, in certa misura, solo nei casi in cui le imprese hanno una posizione dominante.

La Commissione non ha pertanto l'intenzione di prendere misure specifiche concernenti la trasparenza dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio. Essa ritiene che il modo migliore di proteggere gli interessi dei consumatori nel mercato dei carburanti è fare in modo che la concorrenza non sia falsata in seno all'Unione.

(¹) IP/00/1090.

(2001/C 350 E/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1741/01

di Anne Jensen (ELDR) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Applicazione della direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale

È disposta la Commissione far sapere in quali casi l'applicazione della direttiva del Consiglio 97/81/CE (¹) del 15 dicembre 1997, riguardante il tempo parziale, ha comportato una riduzione delle fasce orarie in cui i lavoratori sono sottoposti a particolari condizioni di assunzione?

(¹) GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9.

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(13 luglio 2001)

La direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'Unione delle Confederazioni dell'industria e dei datori di lavoro d'Europa (UNICE), dal Consiglio europeo delle imprese pubbliche (CEEP) e dalla Confederazione dei sindacati europei (CES) (¹), ha lo scopo di eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo parziale, nonché quello di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in un modo che si possa tener conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La direttiva non stabilisce peraltro il numero di ore che è necessario lavorare per rientrare nella definizione di «lavoratore a tempo parziale». La direttiva lascia tale compito alla legislazione nazionale limitandosi a considerare «lavoratore a tempo parziale» ogni lavoratore dipendente la cui durata normale di lavoro, calcolata su base settimanale o in media su un periodo di occupazione fino a un anno, risulti inferiore a quella di un lavoratore comparabile impiegato a tempo pieno.

(¹) GU L 14 del 20.1.1998.

(2001/C 350 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1743/01

di Paul Lannoye (Verts/ALE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (campi elettromagnetici)

La raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (¹) del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici (da 0Hz a 300GHz) è il risultato del processo avviato nel luglio 1998 dalla Commissione sotto forma di un progetto di raccomandazione. Detto progetto di raccomandazione è stato sottoposto per consultazione al Parlamento europeo, il quale ha approvato a tal proposito la relazione Tamino nella plenaria del 10 marzo 1999.

Nella risoluzione del PE si invitava la Commissione ad adottare la raccomandazione entro il 1° gennaio 2001 per tener conto degli effetti a lungo termine messi in luce da tutte le pubblicazioni scientifiche in materia, delle disposizioni già esistenti negli Stati membri nonché del principio di precauzione.

Quale seguito intende dare la Commissione a detto invito, e entro quanto tempo, sapendo che la scadenza proposta dal Parlamento è già scaduta?

È opportuno peraltro rilevare che per quanto riguarda la gamma delle frequenze comprese tra 10kHz e 300GHz, l'Italia e il Lussemburgo hanno adottato valori limite più rigorosi di quelli proposti dalla Commissione e che numerosi specialisti raccomandano per detta gamma di frequenza valori limite ancora più bassi.

(¹) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(13 luglio 2001)

La raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 che limita l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), autorizza gli Stati membri a realizzare, in conformità del Trattato CE, un livello di protezione superiore a quello stabilito e invita la Commissione a «esaminare le questioni aperte dalla presente raccomandazione in vista di una sua revisione e di un suo aggiornamento, tenendo conto degli eventuali effetti che sono attualmente oggetto di ricerche, ivi compresi gli elementi pertinenti in materia di precauzione, e ad elaborare entro cinque anni una relazione, tenendo conto delle relazioni degli Stati membri, nonché dei pareri e dei dati scientifici più recenti».

Tuttavia, dato lo sviluppo rapido delle nuove tecnologie in questo settore e l'interesse del pubblico per quanto riguarda la protezione della salute, la Commissione ha chiesto al suo Comitato scientifico Tossicologia-Ecotossicologia e Ambiente di rilasciare un nuovo parere sulla validità dei livelli di protezione stabiliti tramite la raccomandazione del Consiglio. La pubblicazione di tale parere è prevista per l'autunno del 2001. La Commissione reagirà prontamente di fronte a ogni nuova situazione di rischio per la salute non ancora considerata.

La Commissione, peraltro, in conformità della raccomandazione del Consiglio, ha dato mandato agli organismi europei di normalizzazione di stabilire gli standard europei di conformità ai limiti di esposizione raccomandati ai campi elettromagnetici derivanti da attrezzature elettriche rientranti nel campo d'applicazione delle direttive sulla bassa tensione e sugli impianti radio (¹). I riferimenti sulle prime quattro norme armonizzate in base a tale mandato saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel corso dell'estate di quest'anno. Tali standard sostituiranno fin dalla loro pubblicazione gli standard nazionali esistenti e garantiranno così il rispetto delle norme sull'esposizione ai prodotti commercializzati.

(¹) Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature elettriche destinate ad essere utilizzate entro determinati limiti di tensione, GU L 77 del 26.3.1973. Direttiva 1999/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante gli impianti herziani e i terminali di telecomunicazioni e il riconoscimento reciproco della loro conformità, GU L 91 del 7.4.1999.

(2001/C 350 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(15 giugno 2001)

Oggetto: Istituto scolastico Ralli al Pireo

Reperti archeologici di eccezionale importanza storica e scientifica, che mostrano la struttura urbanistica e il tracciato stradale dell'Ippodromo, nel centro del Pireo, rischiano di essere completamente distrutti; a denunciarne il rischio è stata la Facoltà di archeologia dell'università di Atene e l'Associazione degli archeologi greci a seguito di una decisione del Ministero per la cultura che ha bocciato la proposta dell'Intendenza archeologica del Pireo di allestire un liceo nell'istituto scolastico Ralli, avvalendosi di finanziamenti UE a titolo del secondo QCS. Il progetto ha suscitato anche la reazione negativa di semplici cittadini che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato e inviato una petizione alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

1. Ha l'UE esaminato le ripercussioni che questo progetto da essa finanziato potrebbe avere per una parte importante del patrimonio culturale europeo?
2. Dato che il progetto non obbedisce ai requisiti necessari per la costruzione di scuole (mancanza di un cortile), sono state esaminate le varie proposte alternative fatte dalle autorità cittadine di costruire il liceo in altre località?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(13 luglio 2001)

L'onorevole parlamentare è invitato a prendere visione della risposta della Commissione all'interrogazione orale H-0395/01 dell'onorevole Alyssandrakis, nel tempo delle interrogazioni della sessione di maggio II 2001 ⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Risposta scritta del 15.5.2001.

(2001/C 350 E/245)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1752/01
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(15 giugno 2001)

Oggetto: Annullamento del progetto relativo al Libro bianco sulle politiche per la gioventù dell'Unione europea

Il Consiglio per la gioventù spagnolo ha denunciato l'annullamento di uno dei più importanti progetti avviati dalla Commissione per quanto riguarda la gioventù: il Libro bianco sulle politiche per la gioventù dell'Unione europea. Stando a questo organismo, la Commissione ha deciso di annullare il progetto, dopo due anni di intenso lavoro con migliaia di giovani, esperti, ricercatori e governi degli Stati membri dell'Unione europea.

Il progetto dava risposta alle rivendicazioni del movimento associativo giovanile europeo e consentiva di intravedere la possibilità di una concezione a livello comunitario delle politiche per la gioventù.

Alla luce delle aspettative a cui ha dato luogo e del fatto che, inizialmente, avrebbe dovuto essere presentato nel novembre 2001, per quali motivi il progetto è stato annullato?

Intende la Commissione continuare i lavori di preparazione del Libro bianco sulle politiche per la gioventù dell'Unione europea e quando intende completarlo e presentarlo?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(26 luglio 2001)

La Commissione ritiene che debba essere potenziata su scala europea la politica di cooperazione in materia di «gioventù».

Per questa ragione la Commissione ha avviato la preparazione di un Libro bianco su tale soggetto, su iniziativa del Commissario responsabile per l'istruzione e la cultura.

Essa auspica che tale Libro bianco sia preceduto da un'ampia consultazione senza precedenti. La Commissione è pertanto cosciente delle aspettative dei giovani e delle responsabilità che tali aspettative determinano a livello dell'Unione, ma anche e soprattutto a livello degli Stati membri.

Sicura del sostegno dei giovani e degli Stati membri, la Commissione sta portando avanti la preparazione del Libro bianco che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno.

(2001/C 350 E/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1759/01**di Brian Simpson (PSE) alla Commissione**

(15 giugno 2001)

Oggetto: Dotazione di luci standard sulle biciclette di nuova costruzione

La Commissione intende esaminare la presentazione di una proposta normativa intesa a rendere obbligatoria l'installazione di luci anteriori e posteriori sulle biciclette al momento della fabbricazione per prevenire incidenti?

Risposta fornita dal signor Liikanen a nome della Commissione

(18 luglio 2001)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che non esiste una legislazione comunitaria specifica relativa all'omologazione delle biciclette e che non è prevista la presentazione di una legislazione specifica a livello comunitario.

Le norme di progettazione e costruzione, come anche quelle relative al montaggio dei dispositivi di illuminazione e al loro impiego sono di competenza legislativa degli Stati membri.

Tuttavia, la direttiva riveduta relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾ prevede il ricorso a norme facoltative quale mezzo per garantire un'applicazione efficace e coerente dei requisiti in materia di sicurezza. Durante il periodo di recepimento della direttiva riveduta, la Commissione verificherà se il problema del montaggio dei dispositivi di illuminazione sulle biciclette nuove potrà formare l'oggetto di un mandato di normalizzazione.

⁽¹⁾ Sarà adottata nel settembre 2001.

(2001/C 350 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1761/01**di Niall Andrews (UEN) alla Commissione**

(12 giugno 2001)

Oggetto: Ratifica dell'accordo di partnership di Cotonou

Il 23 gennaio dello scorso anno i quindici Stati membri dell'Unione europea e i 77 Stati ACP hanno approvato e firmato nel Benin l'accordo di partnership di Cotonou.

Questo accordo sostituisce la convenzione di Lomé e mostra un impegno senza precedenti da parte dell'Unione europea nei confronti dei paesi in via di sviluppo delle regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico per i prossimi vent'anni.

Quasi un anno fa, la Commissione e i governi degli Stati membri annettevano grande importanza alla firma di questo documento. La Commissione può confermare il fatto che ad oggi oltre 13 Stati ACP hanno ratificato l'accordo di Cotonou, mentre neanche uno Stato membro dell'Unione europea lo ha ancora fatto?

Tenendo conto dell'importanza di questo accordo per gli Stati ACP, la Commissione può far sapere quali disposizioni concrete ha preso per accelerare il processo di ratifica e quando ci si aspetta che l'accordo entri in vigore?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(28 giugno 2001)

L'Accordo di Cotonou è stato firmato dal maggior numero delle parti il 23 giugno 2000, sebbene sia rimasto aperto per la firma fino alla fine dell'anno, periodo durante il quale altre quattro parti hanno firmato.

Dalle informazioni ricevute il 19 giugno dal Segretariato del Consiglio e dal Segretariato degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), ovvero dalle istituzioni presso le quali dovevano essere depositati i documenti per la ratifica, la Commissione può confermare che né i 14 Stati ACP né alcuno Stato membro avevano ratificato l'Accordo.

Il membro della Commissione responsabile dello sviluppo ha manifestato la sua preoccupazione che il processo di ratifica non venga ad essere ritardato oltre il dovuto in occasione del Consiglio Sviluppo del 31 maggio 2001. Egli ha scritto a tutti i ministri dello Sviluppo chiedendo la previsione di una data in cui la ratifica possa essere completata. La Commissione presenterà un quadro di valutazione sul suo sito web per seguire con precisione il processo e incoraggiarne i progressi.

Le indicazioni che la Commissione ha ricevuto sinora sono che il Parlamento di uno Stato membro ha approvato l'accordo e che la maggior parte degli Stati membri prevede di ratificarlo entro la fine del 2001. Tuttavia, mentre soltanto i 2/3 delle ratifiche degli Stati ACP sono richieste per l'entrata in vigore dell'accordo, da parte europea tutti gli Stati membri sono tenuti a ratificarlo e la Comunità deve approvarlo. L'accordo non dovrebbe pertanto entrare in vigore prima del 2002.

(2001/C 350 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1764/01

di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione

(12 giugno 2001)

Oggetto: Il valore economico del volontariato

Considerando che buona parte dei lavori svolti dalle ONG, e soprattutto dalle ONG composte da donne, ha origine nel volontariato, per quale motivo la Commissione non ha attribuito un valore economico ai contributi in lavoro volontario e in beni nell'ambito dei progetti comunitari che rientrano nel contesto del V Programma Quadro comunitario relativo alla parità tra uomini e donne?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(9 luglio 2001)

L'onorevole Parlamentare si riferisce al fatto che il lavoro su base volontaria svolto dai membri delle organizzazioni non governative (ONG) non è considerato come costo da prendere in considerazione nel quadro dei progetti che verranno finanziati tramite il programma riguardante la strategia-quadro comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini (2001-2005).

La Commissione ribadisce che la buona gestione dei fondi comunitari rende indispensabile un controllo delle attività effettivamente svolte e dei contributi forniti da terzi a progetti finanziati dalla Comunità.

Il lavoro su base volontaria, come gli apporti in natura in linea generale, non può essere quantificato con precisione. La Commissione ha quindi deciso, anche su richiesta del Parlamento, di limitare il ricorso agli apporti in natura nei progetti da essa sovvenzionati. Pertanto gli apporti in natura non sono ammessi come costi considerabili nei progetti finanziati dalla Commissione a meno che un'apposita deroga non sia prevista dalle regole riguardanti i progetti (nella fattispecie: la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che stabilisce un programma d'azione comunitaria riguardante la strategia comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini (2001-2005) ⁽¹⁾).

⁽¹⁾ GU C 17 del 19.1.2001.

(2001/C 350 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1766/01**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(12 giugno 2001)

Oggetto: Adesione di Cipro

Il Consiglio europeo di Helsinki ha concluso che una soluzione politica faciliterebbe l'adesione di Cipro all'Unione europea ma che, se tale soluzione non fosse raggiunta prima della conclusione dei negoziati, la decisione del Consiglio in merito all'adesione sarebbe presa senza considerarla come un requisito.

Tuttavia, il Consiglio ha aggiunto parole enigmatiche che indicano che, nel prendere la sua decisione, esso intende «tenere conto di tutti i fattori rilevanti».

La Commissione ha deciso come interpretare queste parole? Entro quale data la Commissione si propone di prendere tale decisione?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(28 giugno 2001)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta data all'interrogazione scritta E-2101/00 ⁽¹⁾.

La Commissione aderisce completamente alla posizione dell'Unione di forte sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per una soluzione politica della questione di Cipro. Nel caso in cui nessuna soluzione politica sia raggiunta prima del completamento dei negoziati per l'adesione, spetterà al Consiglio europeo determinare quali fattori siano da prendere in considerazione ai fini della decisione sull'adesione.

⁽¹⁾ GU C 81 E del 13.3.2001.

(2001/C 350 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1767/01**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 giugno 2001)

Oggetto: Aeroporto di Charleroi: aiuti pubblici e compatibilità con il diritto della concorrenza

Secondo notizie apparse sulla stampa, la Regione vallona prevede i seguenti aiuti pubblici per le attività della compagnia aerea Ryanair all'aeroporto di Charleroi:

- a) finanziamento della formazione del personale di cabina e degli addetti alla registrazione dei passeggeri;
- b) una tariffa in perdita di 5 000 franchi per i servizi di assistenza per velivolo (smistamento dei bagagli, assistenza ai passeggeri, ecc.), mentre in precedenza ad altre compagnie aeree sono stati richiesti 60 000 franchi per velivolo;
- c) servizi di assistenza gratis per il terzo volo giornaliero per Dublino;
- d) la messa a disposizione della compagnia Ryanair di personale dell'ente di gestione dell'aeroporto BSCA (Brussels South Charleroi Airport), che viene pagato con denaro pubblico;
- e) sovvenzioni occulte della Regione vallona che consentono alla compagnia Ryanair di offrire biglietti gratuiti ai passeggeri.

La Commissione può confermare le notizie concernenti tali aiuti pubblici e, in caso affermativo, far sapere se essi sono compatibili con il diritto comunitario della concorrenza? In caso negativo, quali iniziative intende prendere per ovviare a tale situazione?

Risposta data dalla sig. de Palacio a nome della Commissione*(13 luglio 2001)*

La Commissione ha esaminato nel 1998 e 1999 le condizioni in cui la compagnia Ryanair offre servizi aerei regolari sull'aeroporto di Charleroi, tra cui i contratti stipulati tra Ryanair e la società BSCA che gestisce l'aeroporto di Charleroi.

L'esame effettuato dalla Commissione non ha rivelato infrazioni alle regole comunitarie sulla concorrenza. La compagnia Ryanair beneficiava effettivamente di condizioni di esercizio favorevoli sull'aeroporto di Charleroi in materia di assistenza a terra, ma era anche, chiaramente, la principale compagnia presente su questa infrastruttura. Gli sconti ad essa consentiti sembravano rientrare in una pratica commerciale normale.

Alla luce tuttavia delle informazioni pubblicate nella stampa, la Commissione informa l'Onorevole parlamentare della sua intenzione di verificare se le informazioni in suo possesso sono sempre valide.

*(2001/C 350 E/251)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-1768/01****di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione***(12 giugno 2001)*

Oggetto: Cooperazione con l'America Latina in materia di stupefacenti

A sei anni dalla sua creazione, l'OEDT, oggetto di una profonda riforma tanto per quanto riguarda gli obiettivi quanto i metodi di lavoro, si delinea come un autentico sistema di informazione integrato sugli stupefacenti e sulle politiche adottate a tale riguardo nei vari paesi membri dell'Unione.

Questo osservatorio viene utilizzato non solo dai paesi candidati per l'adesione all'Unione ma anche da paesi terzi in quanto autentico potenziale di esportazione di conoscenze e di esperienze su tali materie. Pertanto, se l'OEDT è già in condizioni di soddisfare la domanda proveniente dai paesi candidati dopo che il suo regolamento è stato modificato e sono state messe a sua disposizione le risorse umane necessarie a carico del programma PHARE, non si può dire lo stesso in merito a altri paesi terzi e più in particolare all'America Latina, per cui tutte le informazioni in materia di stupefacenti sono ritenute prioritarie nell'ambito della cooperazione con la UE. L'OEDT non dispone né dei mezzi giuridici né delle risorse necessarie per soddisfare questa domanda e cooperare direttamente con l'America Latina.

In questo contesto, la Commissione può precisare quanto segue:

- Come intende procedere la Commissione affinché nell'ambito della cooperazione con tali paesi terzi si faccia ricorso alla possibilità non solo di utilizzare organismi esterni ma anche le esperienze acquisite dall'OEDT?
- Intende la Commissione convalidare queste azioni con l'avallo del proprio osservatorio?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione*(10 luglio 2001)*

La Commissione si rallegra per l'interesse manifestato dall'onorevole parlamentare per le questioni relative all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), e in particolare per gli aspetti di cooperazione internazionale.

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha il compito di informare la Comunità e i suoi Stati membri in merito al fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché delle loro conseguenze, a livello europeo. In questa prospettiva, la cooperazione con le organizzazioni internazionali e con altri organismi, governativi o meno, competenti in materia di stupefacenti è specificamente prevista dal regolamento che istituisce l'Osservatorio (regolamento CEE n. 302/93 dell'8 febbraio 1993⁽¹⁾). È in questo contesto che il direttore dell'Osservatorio ha partecipato, l'11 e il 12 giugno 2001 a Cochabamba (Bolivia), alla riunione ad alto livello del meccanismo di coordinamento e di cooperazione nel settore della droga che comprende l'Unione europea, l'America Latina e i Caraibi.

La modifica del regolamento dell'Osservatorio, in base a cui quest'ultimo può fornire ai paesi candidati assistenza tecnica nel campo dell'informazione sugli stupefacenti, si iscrive nella strategia di allargamento dell'Unione e ha lo scopo di consentire ai paesi candidati di partecipare, a termine, alle attività dell'Osservatorio in qualità di membri. Infine, si deve ricordare che l'assistenza fornita ai paesi candidati per partecipare alle attività dell'OEDT rientra nell'ambito del programma PHARE Droga ed è duplice: mira infatti a sfruttare, da un lato, la competenza dell'Osservatorio e, dall'altro, direttamente quella degli Stati membri tramite azioni di «gemellaggio».

Poiché le relazioni tra l'Osservatorio e i paesi terzi non candidati non sono finalizzate allo stesso obiettivo, si comprende che la modifica del regolamento sia limitata ai paesi candidati. In conclusione, la Commissione non prevede una modifica sostanziale dei fini per cui è stato creato l'Osservatorio.

Nell'ambito della cooperazione con l'America Latina, e in particolare dell'appoggio alla creazione dell'Osservatorio del Venezuela, va messo in rilievo che l'obiettivo principale di quest'ultimo sarà raccogliere informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, compito che nell'Unione ricade sugli Stati membri e non sull'OEDT. Si prevede di sfruttare a questo fine le competenze attualmente utilizzate nell'Unione e alcuni Stati membri hanno già segnalato la loro disponibilità ad agire in tal senso.

⁽¹⁾ GU L 36 del 12.2.1993.

(2001/C 350 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1771/01

di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(15 giugno 2001)

Oggetto: Aiuti di Stato a favore delle centrali eoliche

È in grado la Commissione di far sapere se la legislazione danese relativa agli aiuti di Stato a favore delle centrali elettriche contenga elementi contrari alle regole di concorrenza dell'UE e se, in particolare, gli aiuti a favore delle centrali eoliche, secondo la normativa UE, possono ricadere sui consumatori di energia?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 luglio 2001)

La legislazione danese che concedeva aiuti di Stato alle centrali eoliche e alle centrali a biomassa costruite prima del 2000 è stata autorizzata dalla Commissione l'anno scorso⁽¹⁾. La legislazione che concede aiuti di Stato alle centrali eoliche e alle centrali a biomassa costruite successivamente è stata autorizzata in data 20 giugno 2001.

⁽¹⁾ GU C 354 del 9.12.2000.

(2001/C 350 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1782/01**di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione**

(19 giugno 2001)

Oggetto: Relazione sulle regioni insulari

Nel gennaio 2001 si è resa nota l'elaborazione di un ampio esame sulle Regioni insulari dell'Unione europea, volto a stabilire una diagnosi obiettiva della situazione di tali regioni che preveda una classificazione e una valutazione dei problemi derivanti dalla condizione di insularità e dalle necessità specifiche delle isole. Si auspicava altresì il suo completamento nell'anno in corso.

1. A che punto si trova la stesura di tale relazione?
2. Per quando si prevede il suo completamento e la sua presentazione al Parlamento?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(26 luglio 2001)

in esito al bando di gara per la realizzazione dello studio «Analisi delle regioni insulari dell'Unione europea»⁽¹⁾ e dopo una selezione interna e l'accordo del comitato consultivo per gli acquisti e gli appalti, la Commissione ha prescelto un candidato. La procedura di impegno di bilancio è stata conclusa recentemente ed il relativo contratto sarà firmato nelle prossime settimane.

La durata dell'effettuazione dello studio è stata prolungata da sei a dodici mesi a decorrere dalla data della firma del contratto. La relazione verrà consegnata entro sei mesi e cioè all'inizio del 2002 e sarà quindi sottoposta all'approvazione della Commissione. I restanti sei mesi saranno destinati al miglioramento e all'alimentazione della base di dati così costituita. La Commissione si premurerà di informare il Parlamento sui risultati finali dello studio.

⁽¹⁾ GU S 248 del 28.12.2000.

(2001/C 350 E/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1793/01**di Marie-Arlette Carlotti (PSE) alla Commissione**

(12 giugno 2001)

Oggetto: Situazione alimentare in Niger

Negli ultimi vent'anni il Niger ha speso oltre 170 milioni di euro per dotarsi di 17 000 punti di approvvigionamento idrico nelle zone rurali.

Nonostante questo notevole sforzo la situazione alimentare del Niger resta precaria e negli ultimi tempi è divenuta particolarmente preoccupante a causa di una persistente siccità.

La penuria è allarmante in particolare nelle zone più vulnerabili e la siccità accelera l'esodo della popolazione rurale verso le città.

Quali misure d'urgenza (aiuto alimentare) sono state prese dalla Commissione per evitare una catastrofe umanitaria?

Quali azioni intende portare avanti o realizzare la Commissione per favorire la sicurezza della produzione agricola in Niger (appoggio alla creazione di banche di cereali, sostegno alla creazione e al ripristino di punti di approvvigionamento idrico per la pastorizia, studio di fattibilità e d'impatto di un programma di micro-dighe ...)?

Risposta del sig. Nielson a nome della Commissione*(23 luglio 2001)*

Dopo un inizio promettente, la campagna agricola 2000-2001 in Niger ha attraversato, tra fine agosto e inizio settembre 2000, un prolungato periodo di siccità che, anche a causa di un'ondata di parassiti, ha portato ad un livello della produzione nettamente inferiore rispetto alle previsioni. I dati sul bilancio cerealicolo (di diversità entità a seconda delle fonti) si sono dimostrati poco affidabili e si è quindi preferito utilizzare l'andamento dei prezzi cerealicoli per poter valutare la situazione dal punto di vista della sicurezza alimentare. Secondo questo indice, l'annata in corso corrisponde ad una annata piuttosto mediocre ma non catastrofica, motivo per cui la Commissione non ha previsto aiuti di emergenza. Vi sono invece zone nelle quali la situazione è veramente preoccupante ed è qui che si concentrano gli interventi delle organizzazioni non governative e dei partner a livello bilaterale o multilaterale.

In Niger le azioni da attuare vengono decise dalla Commissione mista di concertazione (CMC), che è composta dal governo, dai donatori pubblici che partecipano al dispositivo controllato dalla CMC e dalle istituzioni pubbliche che forniscono al Niger un aiuto alimentare consistente e continuativo.

La commissione ha il ruolo di decidere in merito all'utilizzo dei diversi strumenti per la prevenzione e l'attenuazione delle crisi, tra cui:

- uno stock fisico denominato Stock nazionale di sicurezza (SNS) per la distribuzione gratuita di viveri nelle zone in cui la situazione è particolarmente critica;
- uno stock finanziario denominato Fondo di sicurezza alimentare (FSA) per intervenire sui prezzi del mercato cerealicolo e regolamentarlo, tramite la vendita di cereali a prezzi moderati;
- un Fondo di intervento-Fondo comune di donatori (FI-FCD) per attuare operazioni di «cash for work» o di «food for work» o programmi di consolidamento dell'autosufficienza alimentare;
- un Fondo di contropartita degli aiuti alimentari sotto gestione bilaterale.

La commissione si avvale delle informazioni fornite dal Sistema di allarme rapido (SAR), che ha il compito di controllare le popolazioni a rischio e fornire l'analisi dei dati raccolti ai fini dell'allarme rapido, oltre che dai Sistemi informativi dei mercati (SIM) cerealicoli e del bestiame.

La Comunità appoggia questo dispositivo di prevenzione e gestione delle crisi alimentari del governo nigerino dal 1996, attraverso la linea di bilancio «sicurezza alimentare». Per la stagione in questione sono state rese disponibili finora 25 000 tonnellate, cui la Comunità ha contribuito direttamente con 1 000 tonnellate di cereali. Ha inoltre concesso un contributo finanziario al FSA e al FI-FCD per un importo di 3 430 000 000 FCFA nel 2000-2001. Infine, sono stati accantonati circa due milioni di euro per finanziare azioni di ONG (Care Danimarca e SOS-Sahel).

Oltre al sostegno fornito nel quadro di questa linea di bilancio, la sicurezza alimentare è uno dei settori prioritari dell'8° Fondo europeo di sviluppo (per un importo di circa 40 milioni di euro impegnati tra il 1999 e il 2001) e dovrebbe esserlo anche del 9° FES. I progetti di sviluppo rurale finanziati in questo ambito mettono in valore le esperienze con esito positivo in materia di sicurezza alimentare delle popolazioni rurali. Tra queste la gestione delle reti idroagricole collettive o individuali, il sostegno ad una migliore gestione delle risorse naturali (azione di recupero dei terreni, di gestione fondiaria e di rimboschimento), lo sviluppo dello strumento di microfinanziamento, la costituzione di banche di cereali e di mezzi di produzione agricoli, il finanziamento di punti di approvvigionamento idrico per la pastorizia e di acqua potabile, il sostegno alle organizzazioni contadine e di donne, lo studio dei settori portanti, gli interventi in zone pastorali e, in futuro, il sostegno alla ricerca agraria nel paese.

(2001/C 350 E/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1794/01
di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione

(13 giugno 2001)

Oggetto: Errata applicazione della direttiva 92/46/CEE in Danimarca

Dando seguito all'interrogazione H-0364/01⁽¹⁾ riguardante la mancata applicazione in Danimarca della direttiva 92/46/CEE⁽²⁾, presentata per il tempo delle interrogazioni della tornata di maggio del Parlamento europeo a Strasburgo.

E considerato che l'articolo 4 della direttiva summenzionata stabilisce i requisiti igienici comunitari per la produzione e la commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano diretto,

ritiene la Commissione che l'articolo 4 stabilisca detti requisiti anche per la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di latte crudo, oppure ritiene che l'articolo 4 sia rilevante per interpretare i requisiti per la produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte crudo di cui all'articolo 7 della direttiva 92/46/CEE?

Qualora non ritenga che l'articolo 4 della direttiva summenzionata abbia rilevanza per l'interpretazione dell'articolo 7, come può spiegare la Commissione il fatto di non essersi assicurata che la Danimarca abbia applicato correttamente la direttiva 92/46/CEE?

(¹) Risposta scritta del 15.5.2001.

(²) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(5 luglio 2001)

L'articolo 4 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le regole sanitarie per la produzione e la commercializzazione del latte naturale, del latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, riguarda effettivamente soltanto la commercializzazione del latte naturale destinato al consumo delle persone.

L'articolo 7 della stessa direttiva prevede le condizioni di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di latte.

Ai sensi del punto A, 9) i prodotti a base di latte devono essere stati sottoposti a un trattamento termico durante il processo di fabbricazione, ovvero elaborati partendo da prodotti che hanno ricevuto un trattamento termico, ovvero comportare prescrizioni di igiene sufficienti al fine di ottemperare ai criteri d'igiene garantiti per ogni prodotto finito.

La Commissione interpreta tale disposizione nel senso che spetta allo Stato membro, nel quale il prodotto viene fabbricato, di stabilire quali debbano essere tali prescrizioni in materia di igiene.

Ne deriva che se la Danimarca giunge alla conclusione che l'utilizzazione del latte naturale non comporta sufficienti garanzie igieniche, tale Stato membro ha il diritto di rifiutare, per i prodotti a base di latte fabbricati sul suo territorio, la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di latte non trattati termicamente.

(2001/C 350 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1798/01

di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(19 giugno 2001)

Oggetto: Inchiesta sulla società mista TUI e Neckermann e T-Online (Internet Dutch Telecom)

È pubblica e notoria l'inchiesta aperta dalla Commissione europea sulla società mista costituita da due imprese tedesche TUI e Neckermann, che operano nel settore turistico e l'impresa T-Online, filiale di Internet Dutch Telecom, finalizzate alla vendita di viaggi organizzati attraverso la rete informatica.

Dato l'interesse della TUI e Neckermann per il settore turistico europeo, particolarmente tedesco e spagnolo, la Commissione potrebbe far conoscere la situazione dei fatti oggetto di indagine e dell'impatto delle attività della nuova società?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(30 luglio 2001)*

L'operazione di concentrazione in questione, notificata alla Commissione il 19 marzo 2001, consisteva nella costituzione di un'agenzia di viaggio online controllata in comune da T-Online International AG («T-Online») e dai tour operator tedeschi TUI Group GmbH («TUI») e C&N Touristic AG («C&N»).

La Commissione ha deciso di passare alla seconda fase della procedura, aprendo un'indagine approfondita, l'8 maggio 2001, soprattutto perché temeva che la combinazione verticale delle elevate quote di T-Online nei mercati dei provider di servizi Internet («ISP») e dei portali Internet con le forti posizioni di TUI e C & N nel mercato dei viaggi tutto compreso avrebbe conferito alla nuova società una posizione dominante nel mercato tedesco delle agenzie di viaggio online.

La notifica è stata ritirata il 5 giugno 2001. T-Online intende ora costituire un'agenzia di viaggio online di cui deterrebbe il controllo esclusivo e nella quale TUI e C&N acquisirebbero ciascuna una partecipazione non di controllo del 12,45 %. Questa operazione non costituisce dunque una concentrazione ai sensi del regolamento sulle concentrazioni (cfr. il regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾). Essa sarà tuttavia oggetto di esame a norma degli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 ed 86) del trattato CE e delle corrispondenti disposizioni del diritto tedesco in materia di concorrenza.

⁽¹⁾ GU L 180 del 9.7.1997.

(2001/C 350 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1803/01**di Maj Theorin (PSE) alla Commissione***(13 giugno 2001)*

Oggetto: Curdi in Turchia

Il violento conflitto in corso da anni tra l'esercito turco e il PKK curdo ha costretto più di 560 000 abitanti di villaggi, prevalentemente di origine curda, ad abbandonare le proprie case nella già impoverita regione sudorientale della Turchia. La distruzione sistematica di oltre 3 500 villaggi in questa regione ha reso il rimpatrio estremamente difficile, e la maggior parte delle famiglie di profughi vive ora in condizioni di estremo squallore e povertà alle periferie delle città.

Cosa sta facendo la Commissione per migliorare la situazione dei profughi curdi in Turchia e per lo sviluppo di questa particolare regione?

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione*(4 luglio 2001)*

L'8 marzo 2001 l'Unione ha adottato il partenariato d'adesione della Turchia ⁽¹⁾. Il documento delinea le priorità del progresso che la Turchia deve compiere sui temi politici ed economici prima di aderire all'Unione. La riduzione delle disparità fra regioni diverse compare fra le priorità che vanno affrontate nel breve periodo. Porre termine allo stato di emergenza nella regione sudorientale della Turchia rientra inoltre fra le priorità di medio periodo.

Nel contesto dell'assistenza finanziaria dell'Unione alla Turchia, la Commissione sta finanziando un programma di sviluppo regionale nel sud-est del paese, nella regione «GAP», con una dotazione per il progetto di 43,5 mio euro. Gli obiettivi generali del programma comprendono il sostegno alla crescita economica, la riduzione delle disparità regionali nonché la crescita della produttività e della capacità di occupazione della regione. Alcune azioni specifiche si incentrano sullo sviluppo delle opportunità di occupazione mediante l'offerta di assistenza alle piccole e medie imprese locali, il sostegno alle attività generatrici di reddito per la popolazione rurale, il restauro e il ripristino di importanti siti del patrimonio culturale, la promozione del loro potenziale culturale e turistico e il miglioramento delle condizioni ambientali della regione.

⁽¹⁾ GU L 85 del 24.3.2001.

(2001/C 350 E/258)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1804/01
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(13 giugno 2001)

Oggetto: Sostegno ai costi di passaggio all'euro

Le imprese che offrono servizi automatici (ad es. distributori di noccioline, macchinette da gioco ecc.) sono particolarmente gravate dal passaggio all'euro. Esse dovranno sopportare sicuramente costi che in questo momento non sono ancora prevedibili, come nuovi lettori di banconote, apparecchi di programmazione per il riconoscimento di monete, tasse di licenza ecc.

Poiché queste imprese sono minacciate nella loro esistenza a causa di questi enormi costi, è assolutamente necessario che l'UE provveda a misure di sostegno speciali nei loro confronti, e che metta a disposizione degli imprenditori colpiti dal fenomeno i mezzi necessari.

Si chiede pertanto alla Commissione di comunicare in quale forma tali mezzi verranno messi a disposizione delle imprese colpite dal problema.

Risposta data dal sig. Solbes Mira In nome della Commissione

(19 luglio 2001)

La Commissione è consapevole del fatto che le imprese che offrono servizi automatici chiedano una compensazione per i sovraccosti dovuti, a loro giudizio, al passaggio all'euro. Essa incontra regolarmente i rappresentanti europei della categoria per discutere degli eventuali problemi e delle soluzioni possibili.

I ministri dell'area euro hanno raggiunto una posizione comune su queste richieste di compensazione. A loro giudizio i costi inerenti al passaggio all'euro vanno considerati un investimento, del quale devono farsi carico i vari settori interessati. Il settore pubblico si accolla i costi cui esso stesso deve far fronte, ed è quindi normale che gli altri settori sostengano lo sforzo finanziario che l'adeguamento comporta per loro.

I vantaggi che l'introduzione dell'euro comporterà dureranno nel tempo, mentre i costi inerenti al cambiamento intervengono una tantum e sono relativamente ridotti rispetto ai benefici futuri che tutti i settori economici ne ricaveranno.

Da ultimo, le monete in euro rispondono a norme di sicurezza più rigorose rispetto alle monete nazionali, e questo aiuterà le imprese che offrono servizi automatici a rendere più sicure le loro transazioni.

(2001/C 350 E/259)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1805/01
di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione**

(13 giugno 2001)

Oggetto: Ritardi nell'esecuzione del progetto pilota per combattere lo sfruttamento dei minori e la pedofilia

L'emergenza legata al terribile fenomeno della pedofilia è ancora estremamente attuale, come dimostra recente scoperta di un'imponente organizzazione pedofila a Roma.

Nel bilancio 2001 il Parlamento europeo ha votato a favore di uno stanziamento di 3 milioni di euro destinato a finanziare, nel primo anno, un progetto pilota per combattere lo sfruttamento dei minori (linea B5-804), nello specifico finanziando una campagna di informazione per combattere lo sfruttamento dei minori e in particolare la pedofilia nei 15 Stati membri.

Nel progetto preliminare di bilancio per il 2002 la Commissione ha ritenuto opportuno eliminare qualsiasi finanziamento a titolo di detta linea riservandole un «pm».

L'interrogazione presentata sull'argomento in data 30 marzo 2001 non ha ancora ricevuto risposta.

Alla luce di quanto sopra, è disposta questa volta la Commissione a far sapere cosa sia stato fatto fino ad ora e cosa verrà fatto nel futuro per realizzare questo progetto, quale ne sarà la tempistica e per quale motivo si sia giunti al sesto mese dell'anno finanziario senza che nulla sia stato fatto?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(16 luglio 2001)

La Commissione rinvia alla sua risposta all'interrogazione E-1245/01. Essa sottolinea inoltre che il 14 marzo 2001, la Commissione ha pubblicato il nuovo invito a presentare proposte nell'ambito del programma Daphne, il cui profilo è stato innalzato e adeguato, includendo una priorità relativa alle seguenti problematiche: la pedofilia, l'abuso sessuale e lo sfruttamento dei minori.

Il termine per la presentazione delle proposte è ora scaduto. Sono pervenute circa 65 proposte riguardanti le problematiche di cui sopra. Il risultato del processo di valutazione sarà reso noto in settembre e i progetti accolti dovrebbero poter cominciare verso novembre – dicembre 2001.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'Onorevole parlamentare circa l'assenza di una linea di bilancio corrispondente nel progetto preliminare di bilancio per il 2002, la Commissione ha inteso evitare, all'atto della sua elaborazione, una duplicazione delle attività già previste dal programma Daphne.

(2001/C 350 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1806/01
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(19 giugno 2001)

Oggetto: Gare di appalto in Europa

Molto spesso mi vengono chieste informazioni sulle gare di appalto in corso da parte di imprenditori interessati. Finora, per soddisfare tali richieste, mi sono avvalso del bollettino «Europa Kontakt» cui sono abbonato e che pubblica numerosi bandi di gare di appalto. Poiché però il bollettino ha cadenza mensile, molte delle informazioni che ne ricavo non sono più di attualità.

Visito inoltre abbastanza spesso anche la Homepage TED per tenermi aggiornato; poiché ciò comporta uno spreco di tempo piuttosto rilevante, può la Commissione indicare da quali altre fonti è possibile farsi un'idea, con tempestività e senza spreco di denaro, dell'attualità delle gare di appalto e dei contratti di fornitura? Al riguardo è possibile ottenere informazioni mediante una mailing list?

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(23 luglio 2001)

La Commissione si adopera costantemente per garantire l'efficace diffusione delle informazioni relative alle gare d'appalto e per migliorarne l'accessibilità e la facilità di consultazione.

In base alla legislazione comunitaria in vigore, tutti i bandi di gara degli Stati membri a livello europeo che rientrano nel campo di applicazione delle pertinenti direttive sono pubblicati nel supplemento della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU serie S), che può essere consultato su CD-ROM (a pagamento) o su Internet nella base di dati TED (Tenders Electronic Daily) (servizio gratuito).

È possibile ricevere il CD-ROM GU S 5 volte alla settimana (abbonamento quotidiano) o due volte alla settimana (mercoledì e sabato).

Inoltre, i punti di vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e degli intermediari del mondo intero titolari di una licenza TED possono proporre ai loro clienti servizi a prezzo contenuto adattati alle loro esigenze specifiche, quali la notifica automatica dei nuovi bandi di gara in funzione dei loro profili specifici.

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, responsabile del funzionamento e della gestione di questo servizio, ha intenzione di presentare una versione migliorata all'inizio del prossimo anno.

Più ampie informazioni possono essere ottenute contattando direttamente l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ <http://eur-op.eu.int/general/fr/index.htm>.

(2001/C 350 E/261)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1815/01
di Pietro-Paolo Mennea (ELDR) alla Commissione

(14 giugno 2001)

Oggetto: Prezzi dei CD nell'Unione europea

Il settore della produzione dei CD musicali costituisce una fonte economica rilevante per le aziende produttrici dell'Unione Europea e la vendita di questi prodotti deve essere di facile accesso ai giovani che ne sono i principali fruitori.

Da quanto appreso dagli organi di stampa, alcune aziende produttrici di CD musicali avrebbero adottato una politica dei prezzi anti-concorrenziale e alcune major del settore musicale avrebbero obbligato i rivenditori a mantenere i prezzi dei CD al di sopra di un certo livello, facendo gravare sui consumatori un costo addizionale al di fuori delle imposte e delle tasse.

Alla luce di quanto precede, non ritiene la Commissione:

- opportuno procedere all'apertura di un'inchiesta formale per accertare eventuali comportamenti anti-concorrenziali?
- Intende la Commissione appurare se l'anti-trust dei vari paesi dell'Unione si sia attivata per verificare se le major produttrici di questi prodotti abbiano messo in atto una sorta di cartello sui prezzi?
- Quali misure intende porre in essere la Commissione per garantire il buon funzionamento del mercato interno, e quindi la libera concorrenza, per la vendita di tali prodotti?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(10 luglio 2001)

La Commissione riconosce l'importanza economica e culturale del settore musicale, pur ritenendo al tempo stesso di dover rimanere vigile rispetto alle potenziali restrizioni della concorrenza che possono nuocere ai consumatori.

Nel 2000 la Commissione si è occupata della concentrazione fra EMI e Time Warner, temendo gli effetti anticoncorrenziali di un passaggio da cinque a quattro major del settore musicale. L'operazione è stata abbandonata prima della chiusura del procedimento.

All'inizio di quest'anno la Direzione generale della Concorrenza ha avviato un'indagine in merito a presunti sistemi verticali di imposizione di prezzi al dettaglio attuati da ciascuna delle cinque principali imprese del settore musicale. L'indagine non è ancora conclusa, ma la Commissione ha individuato alcuni elementi che lascerebbero supporre l'esistenza di pratiche dubbie, come l'obbligo di esporre prezzi minimi stabilito in alcuni contratti per l'erogazione di fondi pubblicitari. Tali pratiche si sono interrotte non appena è cominciata l'indagine della Commissione. Detta indagine non ha riguardato eventuali sistemi orizzontali di fissazione di prezzi da parte delle case discografiche, poiché la Commissione non ha riscontrato alcun elemento che suggerisca in maniera fondata l'attuazione di tali pratiche né la necessità di ulteriori inchieste.

La Commissione è inoltre al corrente di un'inchiesta avviata dall'Office of Fair Trading (OFT) — l'autorità britannica garante della concorrenza — in merito a presunte misure adottate dalle major del settore musicale per limitare l'importazione parallela di CD nel Regno Unito. Tali restrizioni avrebbero l'effetto di mantenere prezzi artificialmente elevati per i CD nel Regno Unito. La Commissione e l'OFT si tengono regolarmente in contatto su tale questione.

La Commissione ritiene necessario un vigilante controllo del settore musicale, dato l'alto grado di concentrazione di questo mercato e i vantaggi che il gioco della concorrenza può apportare ai consumatori. La Commissione non mancherà di avviare ulteriori indagini qualora dovessero emergere problemi relativi al diritto della concorrenza.

(2001/C 350 E/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1824/01
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(20 giugno 2001)

Oggetto: Processo decisionale e astensioni costruttive nelle questioni attinenti alla difesa

Il trattato di Amsterdam stabilisce al titolo V, articolo 23, che «le decisioni a norma di [detto] titolo sono adottate dal Consiglio all'unanimità». L'articolo in questione contiene anche il principio della cosiddetta astensione costruttiva. Può la Commissione indicare come interpreta questa disposizione? Il trattato va interpretato nel senso che, dato il requisito dell'unanimità, uno Stato membro può impedire il ricorso ad unità di gestione delle crisi per determinate missioni se vota contro la decisione e non intende astenersi?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(13 luglio 2001)

Applicando in senso stretto la regola dell'unanimità, un singolo Stato membro può bloccare l'adozione di una decisione del Consiglio. L'astensione costruttiva è stata inserita nel trattato precisamente per evitare le situazioni di impasse. I membri del Consiglio che si astengono non sono tenuti ad applicare la decisione, ma accettano che l'Unione si impegni a rispettarla. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro in questione si astiene dall'intraprendere qualsiasi azione suscettibile di entrare in conflitto con, od ostacolare, le azioni dell'Unione basate su tale decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione.

(2001/C 350 E/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1834/01
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(18 giugno 2001)

Oggetto: Sostanze tossiche nelle vernici delle navi

Recenti analisi fatte effettuare da Greenpeace nei porti del Pireo e di Salonicco hanno denotato taluni superamenti dei limiti proposti dalle convenzioni internazionali per il TBT (sostanza tossica contenuta nelle vernici per imbarcazioni).

Data la grande tossicità della sostanza in questione, il governo tedesco aveva chiesto alla Commissione di delineare una politica europea unitaria che limitasse l'uso del TBT. Poiché però nulla di simile è avvenuto entro i tempi stabiliti dalla Germania, il governo tedesco ha deciso di vietare, a far data dal gennaio 2001, l'uso del TBT attraverso la propria legislazione nazionale. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2003 le vernici in questione non saranno più disponibili in Germania.

Considerando che in Grecia, come pure negli altri Stati membri dell'Unione europea, l'uso del TBT è vietato solo per le imbarcazioni inferiori ai 25 metri, così come in impianti e infrastrutture che si trovano interamente o parzialmente sotto il livello dell'acqua, intende la Commissione imporre un divieto generale della sostanza in questione sussistendone dei surrogati che contengono sostanze meno tossiche?

Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione*(16 luglio 2001)*

Gli Stati membri che appartengono all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) stanno attualmente negoziando, di concerto con la Commissione, una convenzione internazionale sui sistemi anti-incrostazioni nocivi, compreso il tributilstagno (TBT). Nel 1999, nel quadro delle discussioni sulla direttiva 1999/51/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato ed uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio)⁽¹⁾, gli Stati membri e la Commissione hanno deciso di attendere i risultati della decisione dell'IMO per un divieto globale del TBT prima di introdurre il divieto a livello comunitario.

La Commissione sostiene pienamente un divieto globale entro il 1° gennaio 2003 dell'applicazione di composti organici dello stagno che fungono da biocidi nei sistemi anti-incrostazioni delle navi, giusta la proposta effettuata dal comitato per la protezione dell'ambiente marittimo dell'IMO. Allo stato attuale dei negoziati, la futura convenzione, che deve essere esaminata in una conferenza diplomatica dell'IMO nell'ottobre 2001, è probabilmente destinata a prevedere un divieto generale del TBT con effetto alla data proposta.

Successivamente alla conferenza diplomatica, la Commissione procederà immediatamente alla preparazione di una direttiva della Commissione che modificherà la direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato ed uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽²⁾. Tale direttiva sarebbe basata sulla procedura del comitato di gestione e dovrebbe essere ultimata in 3-6 mesi. Ciò consentirebbe un tempo sufficiente prima del 1° gennaio 2003 per il recepimento nella legislazione nazionale degli Stati membri delle relative disposizioni.

⁽¹⁾ GU L 142 del 5.6.1999.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 350 E/264)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1850/01**di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE) alla Commissione***(26 giugno 2001)*

Oggetto: Rifiuto di finanziamenti al sito «Algerian Watch»

La Commissione ha negato il sostegno finanziario al portale di Internet «Algerian Watch» sulla base del fatto che i progetti sovvenzionabili devono conformarsi al programma indicativo nelle aree e nei settori predeterminati congiuntamente dalla Commissione e dal governo algerino.

È abituale, in sede di selezione dei progetti o attività finanziati dalla Commissione nel quadro dei programmi MEDA, che i governi dei paesi beneficiari diano il proprio consenso all'approvazione e al finanziamento dei progetti?

Ritiene la Commissione che il sito web «Algerian Watch», nella misura in cui contribuisce alla democrazia, alla trasparenza e al pluralismo in Algeria, sia suscettibile di ricevere finanziamenti comunitari?

Ha ricevuto da qualche autorità, istituzione o organizzazione, algerina o europea, indicazioni di non finanziare la suddetta pagina web?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione*(26 luglio 2001)*

Nella cooperazione MEDA, la Commissione e il governo partner stabiliscono, di comune accordo, un programma indicativo triennale nel quale vengono definiti le aree e i settori che riceveranno gli aiuti comunitari. Tutte le azioni devono quindi far parte di un programma globale concordato con il governo algerino.

La richiesta di finanziamento per Algeria Watch riguarda la creazione di una sezione inglese del sito web. L'obiettivo del progetto è quindi la divulgazione di informazioni sull'Algeria in Europa.

Nessuno ha chiesto alla Commissione di astenersi dal finanziare la pagina Internet di Algeria Watch.

(2001/C 350 E/265)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1886/01

di Rolf Berend (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2001)

Oggetto: Programmi di gemellaggio fra città

Numerosi comuni e associazioni di gemellaggio ricevono in questi giorni un rifiuto della loro domanda da Bruxelles. A tale rifiuto viene allegato un elenco di 22 eventuali omissioni. L'elemento mancante è indicato con una croce. Spesso si tratta solamente di una firma o di un formulario bancario, ma in tal modo la richiesta non viene nemmeno sottoposta alla decisione della commissione selezionatrice.

Un contatto tra la Commissione e il richiedente, per presentare l'elemento mancante, non è ora più possibile, a differenza degli anni passati. Richieste che presentino anche solamente un minimo errore formale non vengono sottoposte all'organo decisionale.

Ciò conduce a un elevato grado di frustrazione per le associazioni di gemellaggio e i comuni estremamente favorevoli all'Europa. Per evitare tale frustrazione, è assolutamente necessario che la Commissione riprenda contatto, in questi casi, con i richiedenti affinché possa essere fornito l'elemento mancante.

Quali possibilità ravvisa la Commissione europea di tornare alla vecchia prassi, mediante una riorganizzazione del personale, e in tal modo evitare che l'entusiasmo dei cittadini per l'Europa si trasformi nel suo contrario?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(24 luglio 2001)

La Commissione ha adottato quest'anno la procedura di invito a presentare proposte, ai fini del finanziamento delle azioni di gemellaggio. Ciò è avvenuto previa consultazione e con l'accordo delle organizzazioni nazionali e regionali che si interessano ai gemellaggi. Lo scopo è quello di porre rimedio ai problemi ricorrenti del passato (ad es., ritardi di trattamento) e di allineare la gestione di questo tipo di finanziamenti alle regole generalmente applicate a livello comunitario per l'erogazione di sovvenzioni.

La procedura dell'invito a presentare proposte prevede la presentazione di dossier completi accompagnati da alcuni allegati ben precisati nel testo dell'invito, con un termine reso noto anticipatamente, che mira a migliorare la gestione dei dossier il cui numero supera le 2 500 unità l'anno, nello stesso interesse dei richiedenti (trattamento più veloce e pagamenti più rapidi).

Al fine di avviare il nuovo regime nelle migliori condizioni, è stato realizzato un cambiamento di organico nei limiti delle risorse disponibili. Il ritorno alla precedente procedura significherebbe comunque il ritorno ai lunghi termini di trattamento dei dossier per l'insieme delle domande di sovvenzione.

La Commissione incontrerà nell'autunno del 2001 le organizzazioni interessate ed il Parlamento per fare un bilancio della situazione e per esaminare tutte le possibilità di semplificazione compatibili con le regole di buona gestione amministrativa e finanziaria.

(2001/C 350 E/266)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1925/01**di Albert Maat (PPE-DE) alla Commissione**

(26 giugno 2001)

Oggetto: Autorizzazioni all'esportazione di cereali

Negli ultimi periodi la Commissione ha più volte negato l'autorizzazione all'esportazione di cereali benché per questo tipo di prodotti non siano richieste restituzioni all'esportazione all'Unione europea. Ciò provoca una diminuzione dei prezzi sul mercato cerealicolo europeo.

Può la Commissione far sapere per quale motivo non autorizza automaticamente le esportazioni di cereali per le quali non è prevista alcuna restituzione all'esportazione? È consapevole che la mancata concessione di autorizzazioni all'esportazione provoca una diminuzione dei prezzi sul mercato cerealicolo europeo? Intende porre rimedio a questo stato di cose?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(19 luglio 2001)

Nell'ambito delle gare per la restituzione, la Commissione ha rifiutato in una sola occasione, per ragioni tecniche, una richiesta di titoli di esportazione senza restituzione. Gli esportatori hanno comunque avuto la possibilità, come avviene sempre in questi casi, di ottenere detti titoli tramite domande al di fuori della procedura di gara. I titoli senza restituzione validi trenta giorni sono rilasciati senza alcuna restrizione dagli Stati membri il giorno della presentazione della domanda da parte degli operatori.

Dopo l'entrata in vigore dell'Agenda 2000, infatti, la Commissione può adottare misure restrittive negli scambi con i paesi terzi solo in caso di gravi turbative che rischino di compromettere l'equilibrio del mercato interno dei cereali.

(2001/C 350 E/267)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1976/01**di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione**

(5 luglio 2001)

Oggetto: Responsabilità civile obbligatoria per i liberi professionisti

Numerose iniziative dei liberi professionisti comportano gravi danni per i loro clienti, che sono costretti a subirli, non essendo coperti dal rischio che tali danni possono comportare.

Per tale motivo, numerose associazioni di utenti e consumatori desiderano che, in via generale, sia istituzionalizzata a livello dell'Unione europea l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per tutti i liberi professionisti.

La Commissione ritiene opportuno prendere un'iniziativa volta a far sì che determinate categorie di liberi professionisti comunitari siano tenute a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile, affinché i loro clienti siano assicurati contro gli eventuali danni provocati dalle loro iniziative?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(31 luglio 2001)

La responsabilità civile dei prestatori di servizi, segnatamente per quanto riguarda le libere professioni, non è attualmente regolamentata a livello comunitario.

Una proposta di direttiva sulla responsabilità degli esecutori di servizi, presentata al Parlamento ed al Consiglio nel 1990 è stata ritirata dalla Commissione nel 1994 in esito alle difficoltà incontrate.

La Commissione ritiene che sia ormai necessario riesaminare i bisogni, le priorità e le possibilità per le azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei servizi. Essa prevede di presentare al Parlamento ed al Consiglio una relazione su tale materia nel 2003, accompagnata se del caso da proposte adeguate. La sicurezza dei servizi prestati dai liberi professionisti verrebbe considerata in tale contesto. Allo stato attuale delle cose, è peraltro prematuro indicare se sarebbero giustificate disposizioni comunitarie in materia di assicurazione obbligatoria nel quadro della responsabilità civile dei liberi professionisti.

(2001/C 350 E/268)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2004/01
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(6 luglio 2001)

Oggetto: Pesticidi in frutta e verdura italiane

Un'indagine dell'Anpa-Arpa (Agenzia Nazionale Prevenzione Ambiente), che in quattordici regioni italiane ha analizzato 5 300 campioni di frutta e verdura, ha portato alla scoperta di tracce di pesticidi in quattro frutti su dieci (e due verdure su dieci) con valori superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Considerando i gravi rischi per la salute dei cittadini:

1. è la Commissione a conoscenza di questi risultati?
2. Quali sono i limiti previsti dalla normativa europea per i residui di pesticidi in frutta e verdura?
3. In caso di violazione delle norme in materia sono previste sanzioni per i trasgressori?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(31 luglio 2001)

1. La Commissione è a conoscenza dei risultati dell'indagine in questione, ma non ritiene che tali risultati giustifichino l'asserzione contenuta nell'interrogazione, secondo cui il 40 % della frutta e il 20 % della verdura conterebbero residui di pesticidi che superano i valori massimi consentiti. La Commissione è anche a conoscenza dei risultati, pubblicati recentemente, del programma nazionale italiano per il 2000 sul controllo dei residui di pesticidi nella frutta e nella verdura. I risultati sono in linea con quelli degli anni precedenti e con quelli comunicati da altri Stati membri, e dimostrano che il 60 % circa dei campioni non contiene tracce di residui, il 40 % contiene residui entro i limiti consentiti e circa il 2-3 % contiene residui che superano i limiti ma non comportano rischi per la salute.

2. Non è possibile elencare qui i limiti massimi di residui (LMR) consentiti nella Comunità, che sono più di 20 000. Un elenco completo è disponibile sul sito Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

3. Gli Stati membri sono responsabili del controllo del rispetto dei limiti massimi di residui in vigore e dell'applicazione di sanzioni appropriate per i trasgressori.

(2001/C 350 E/269)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2026/01
di Marianne Eriksson (GUE/NGL) alla Commissione

(3 luglio 2001)

Oggetto: Sospensione della validità dell'accordo di Schengen

Nel corso del vertice di Göteborg, il capo della polizia di Stato svedese e il capo del corpo di polizia del dipartimento di Västra Götaland hanno sospeso la validità dell'accordo di Schengen. Potrebbe la Commissione indicare per quali motivi, da parte di chi e per quanto tempo può essere sospesa la validità dell'accordo di Schengen?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione*(20 luglio 2001)*

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (che è stata integrata nell'Unione europea), uno Stato membro può decidere, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, e previa consultazione degli altri Stati membri, che, per un periodo limitato, siano reintrodotti controlli alla frontiera nazionale adeguati alla situazione.

Qualora l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale esigano un'azione immediata, lo Stato membro adotta le misure necessarie e ne informa il più rapidamente possibile gli altri Stati membri.

Ne consegue che la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne è una misura eccezionale, che deve essere proporzionata alla situazione che lo Stato membro deve affrontare. Inoltre, essa deve essere limitata alla durata della minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. Giova sottolineare che la decisione finale sulla reintroduzione dei controlli spetta allo Stato membro interessato.

Quanto precede rispecchia l'acquis di Schengen nei termini in cui è stato integrato nell'Unione. L'insieme di tale acquis, che ha avuto origine da accordi intergovernativi, deve essere sostituito da idonei strumenti giuridici emananti dal primo e terzo pilastro.

Per quanto attiene all'articolo 2 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nel suo programma di lavoro la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta legislativa in materia.

Nel frattempo, la Commissione ritiene di avere diritto di essere informata di tali misure allo stesso modo e negli stessi tempi degli Stati membri che aderiscono all'Accordo di Schengen, a motivo del suo ruolo di custode del trattato. In tale veste, la Commissione partecipa anche alle consultazioni.

(2001/C 350 E/270)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2062/01**di Sir Robert Atkins (PPE-DE) alla Commissione***(3 luglio 2001)*

Oggetto: Ritardi nel traffico aereo

Può la Commissione far sapere se è al corrente della rabbia e della frustrazione provata dai viaggiatori europei per i crescenti ritardi dovuti alla congestione del traffico aereo e illustrare i provvedimenti urgenti che intende adottare per risolvere tali continui ed inaccettabili problemi?

Risposta data dalla sig. de Palacio a nome della Commissione*(31 luglio 2001)*

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'Onorevole parlamentare circa i ritardi causati dalla congestione del traffico aereo. I ritardi nella gestione del traffico aereo (ATM) nei primi cinque mesi del 2001 restano troppo elevati, malgrado un leggero calo del traffico totale rispetto al 2000.

La Commissione ha istituito all'inizio del 2000 un Gruppo ad alto livello per apportare miglioramenti all'attuale organizzazione dei servizi di traffico aereo. Tale Gruppo ha ultimato il suo rapporto nel novembre 2000⁽¹⁾ e la Commissione sta ora elaborando proposte legislative per darvi concreto seguito. Le proposte definiranno un approccio comune per l'organizzazione dello spazio aereo, la prestazione di servizi e la normalizzazione delle apparecchiature.

La Commissione spera che queste proposte siano accolte favorevolmente dal legislatore comunitario e abbiano un effettivo impatto sui ritardi. Essa ha accolto positivamente il supporto del Parlamento europeo espresso nel rapporto stilato dall'Onorevole parlamentare sulla creazione del Cielo unico⁽²⁾. Il Consiglio

europeo ha anche esaminato la questione in due recenti riunioni, ricordando l'importanza dell'iniziativa sul Cielo unico presa a Göteborg il 15-16 giugno 2001.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/transport/themes/air/ses_en.pdf.

⁽²⁾ Rapporto A5-0141/2000 of 26 May 2000.

(2001/C 350 E/271)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2115/01

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(13 luglio 2001)

Oggetto: Futuro della politica comune della pesca

Visto il recente Libro Verde dell'Unione Europea sulla riforma della politica comune della pesca che riconosce la necessità di mutamenti radicali in tale settore e considerato il fatto che le attuali deroghe alle 6 e 12 miglia non tutelano adeguatamente la conservazione delle risorse in molluschi, può la Commissione comunicare se ha in programma di estendere la giurisdizione nazionale sulle risorse ittiche sino al limite delle 12 miglia al fine di proteggere la pesca costiera?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(30 luglio 2001)

Nel Libro verde, la Commissione ha suggerito di rafforzare la giurisdizione dello stato costiero nelle acque territoriali per la gestione delle risorse e soprattutto per le misure di conservazione locali. D'altro canto il vigente regime di limitazione dell'accesso alla zona delle 12 miglia sembra perfettamente adeguato alla necessità di tutelare la pesca costiera.

(2001/C 350 E/272)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2130/01

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(17 luglio 2001)

Oggetto: Rispetto della direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti

Nella risposta all'interrogazione (P-1229/01) ⁽¹⁾ la Commissione afferma che, sulla base delle informazioni fornite dall'interrogante, non vede in che modo le azioni promozionali descritte possano comportare distorsioni della concorrenza tra ospedali e fornitori. Nondimeno, in risposta ad una richiesta di spiegazioni della senatrice Sabine de Bethune, il ministro belga per la protezione dei consumatori, la sanità e l'ambiente, Magda Aelvoet, ha affermato, giovedì 22 marzo, che le campagne di promozione dei produttori di alimenti per lattanti sono in contrasto con il decreto di recepimento.

I produttori di alimenti per lattanti distribuiscono, a fini pubblicitari, campioni omaggio nelle cliniche di maternità belghe. Tale pratica non solo è illecita ma viola anche il trattato CE (distorsione della concorrenza) ed è in contrasto con gli obiettivi fondamentali del codice dell'OMS, in particolare la promozione dell'allattamento al seno per motivi di salute. Inoltre sembra che le autorità nazionali, nel caso in questione la Federazione belga, trascurino di affrontare il problema.

La Commissione intende intervenire, visto che le autorità nazionali non garantiscono che nella Federazione belga la legislazione vigente sia rispettata da tutti gli interessati? In caso affermativo, quali iniziative intende prendere per garantire che i produttori di alimenti per lattanti non distribuiscano più campioni omaggio a fini pubblicitari nelle cliniche di maternità belghe? In caso negativo, in base a quali argomenti ritiene che le

distribuzioni gratuite di alimenti per lattanti da parte di fabbricanti e commercianti nelle cliniche di maternità siano conformi alla direttiva 91/321/CEE⁽²⁾ sugli alimenti per lattanti?

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 227.

⁽²⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

Risposta data dal Sig Monti in nome della Commissione

(5 settembre 2001)

La Commissione invita l'Onorevole parlamentare a consultare la risposta data alla Sua interrogazione scritta P-1229/01⁽¹⁾, risposta che è sempre valida.

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 227.

(2001/C 350 E/273)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2355/01

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(6 agosto 2001)

Oggetto: Relazioni UE-Regno di Marocco

Nelle loro recenti visite ufficiali dello scorso mese di giugno nel Regno di Marocco, i Commissari per le relazioni estere C. Patten e per il commercio, P. Lamy, hanno espresso ufficialmente il desiderio di migliorare e incrementare la cooperazione già esistente tra UE e Marocco. I nostri associati del sud del Mediterraneo occupano una posizione privilegiata nelle nostre relazioni estere, così si è espresso il Commissario C. Patten. Tuttavia, in nessun momento di dette visite si è fatto riferimento alcuno, nei colloqui ufficiali, al fallimento dei negoziati per la conclusione di un nuovo quadro di cooperazione bilaterale per il rinnovo dell'accordo di pesca tra UE e Marocco, che non è stato concluso per l'intransigenza dei negozianti marocchini, generando l'espulsione di più di 400 pescherecci europei dalle acque territoriali marocchine, vale a dire di 4 300 pescatori europei direttamente colpiti e che normalmente riforniscono il mercato dell'UE — che ora dovrà fare ricorso a paesi terzi — creando una situazione economica e sociale molto preoccupante in talune regioni dell'UE molto dipendenti da questa attività.

Il rifiuto della cooperazione del Regno di Marocco con la UE in materia di pesca non significa niente nel quadro delle relazioni UE — Marocco per il Commissario per le relazioni estere della UE?

Il rifiuto di cooperazione del Marocco con la UE in materia di interessi della UE stessa non avrà conseguenze in assoluto nelle relazioni bilaterali che si intratterranno e, a quanto si vede, saranno anche incrementate sui punti che interessano il Marocco?

La Commissione europea ha approvato lo scorso 18 luglio una proposta di piano specifico tendente ad alleviare quanto possibile la grave situazione economica e sociale in cui versano i lavoratori della flotta che pescava sotto la copertura dell'accordo con il Marocco. Nonostante lo sforzo finanziario, ancora insufficiente, che la UE deve affrontare a seguito della mancanza di cooperazione e dell'intransigenza dei nostri soci del sud del Mediterraneo, la UE premierà il Marocco con un incremento della cooperazione?

La Commissione può spiegare le ragioni cui il grave impatto socio economico che il Marocco ha causato alla UE, opponendosi inflessibilmente al rinnovo della cooperazione di pesca, non influirà in assoluto negativamente nelle relazioni bilaterali UE — Marocco e addirittura, secondo le parole del Commissario C. Patten, la Commissione migliorerà la sua cooperazione?

Risposta data dal Sig Patten in nome della Commissione*(11 settembre 2001)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1228/01 dell'Onorevole Ribeiro e Castro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 318 E del 13.11.2001, pag. 225.
